



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 252

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 27 gennaio 2010

I N D I C E

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) . . .	Pag. 5
--	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 6
2 ^a - Giustizia	» 26
4 ^a - Difesa	» 44
5 ^a - Bilancio	» 56
6 ^a - Finanze e tesoro	» 63
7 ^a - Istruzione	» 65
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 120
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 305
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 309
11 ^a - Lavoro	» 314
12 ^a - Igiene e sanità	» 319
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 329

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 334
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 335
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 355
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 358
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 383

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 385
--	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero *Pag.* 386

Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati . . . *Pag.* 390

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri Pag. 393

4^a - Difesa - Pareri » 395

14^a - Politiche dell'Unione europea - Pareri » 396

CONVOCAZIONI Pag. 397

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 27 gennaio 2010

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Accertata la mancanza del numero legale prescritto ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento per l'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (n. 171), all'ordine del giorno dell'odierna seduta, il presidente BERSELLI, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010

161^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Urso e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti e per il lavoro e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PARDI (*IdV*) chiede che il disegno di legge n. 1212 (Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali), già iscritto all'ordine del giorno, sia esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1630 (Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari), dal momento che affronta, seppur in modo più organico ed ampio, il tema del conflitto di interessi, nonché delle ineleggibilità e incompatibilità all'assunzione di cariche elettive.

Il senatore CECCANTI (*PD*) chiede se il ministro Brunetta abbia comunicato alla Presidenza, anche per le vie brevi, le ragioni che hanno indotto il Governo a nominare il dottor Giacalone alla Presidenza di DigitPA, nonostante il parere contrario espresso dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, in riferimento alla richiesta del senatore Pardi, osserva che il disegno di legge n. 1630 tratta esclusivamente il tema delle incompatibilità, mentre il disegno di legge n. 1212 ha ad oggetto anche il conflitto di interessi e le ineleggibilità. In ogni caso, il prossimo Ufficio

di Presidenza prenderà in considerazione l'eventuale calendarizzazione del disegno di legge n. 1212.

Quanto all'osservazione del senatore Ceccanti, rileva che il parere espresso dalle Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina del Presidente della DigitPA è obbligatorio ma non vincolante e ricorda che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha espresso un parere favorevole. Il Governo ha quindi legittimamente ritenuto di procedere alla nomina, peraltro conformemente ad una prassi costantemente seguita anche dai Governi precedenti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1974) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sul decreto-legge in titolo, osservando che esso si rende necessario per esigenze di sicurezza nel funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle isole maggiori. Si tratta di disposizioni che avranno una durata almeno triennale, periodo ritenuto sufficiente per il superamento delle criticità e delle inadeguatezze, prevalentemente strutturali, che attualmente caratterizzano il sistema di approvvigionamento di energia elettrica in Sicilia e Sardegna.

L'aggravarsi della situazione in ambedue le isole è stato segnalato al Ministro dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia dalla società TERNA S.p.a., nella sua qualità di gestore della rete. Ciò giustifica ulteriormente, a suo avviso, la necessità di porvi rimedio.

L'articolo 1 istituisce un nuovo servizio per la sicurezza nelle due isole maggiori: le condizioni che definiscono la regolazione del servizio sono dettate dall'Autorità per l'energia in conformità ad alcuni principi e criteri riferibili, tra l'altro, sia alle caratteristiche dei soggetti candidati a prestare il servizio da selezionare tramite procedura concorsuale sia ad altre di carattere più tecnico.

L'articolo 2 affida a TERNA S.p.a. la determinazione del possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero e l'organizzazione delle procedure concorsuali relativamente agli *interconnector*, chiamati a realizzare tale capacità di interconnessione.

In conclusione, propone alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore SANNA (*PD*), nel condividere le ragioni addotte dal relatore sulla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, osserva che il decreto tenta di risolvere le numerose e reiterate criticità che hanno caratterizzato la gestione dei mercati elettrici nelle isole maggiori, soprattutto

in ragione della scarsa infrastrutturazione elettrica alla quale da molto tempo si tenta di dare una adeguata soluzione.

Esprime, però, alcune riserve sui rischi di una possibile strumentalizzazione politica dei contenuti del decreto-legge, finalizzata a trasformare un provvedimento d'urgenza con finalità condivisibili in una forma di aiuto di Stato dissimulato. Auspica, pertanto, che il Governo chiarisca, senza ingenerare equivoci, gli obiettivi effettivamente perseguiti con tale strumento legislativo.

Il vice ministro URSO esprime il suo apprezzamento in riferimento alla valutazione positiva manifestata con ampio consenso sui contenuti del decreto-legge, volto a porre rimedio a una situazione di grave criticità della rete elettrica nelle due isole maggiori. L'istituzione di un nuovo servizio di fornitura di energia elettrica consentirà, per il triennio 2010-2012, di risolvere un problema particolarmente grave per le popolazioni interessate, in attesa di una soluzione strutturale che richiede però tempi di intervento più lunghi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

La senatrice ADAMO (PD) illustra l'emendamento 1.98, volto ad assicurare che i consulenti in materia di investimenti possano continuare a svolgere tale attività, senza detenere somme di denaro o altri strumenti di pertinenza dei clienti, fino all'entrata in vigore delle disposizioni, di cui agli articoli 18-bis e 18-ter introdotti nel decreto legislativo n. 18 del 1998, volte a prevedere una riserva di attività di consulenza in capo a soggetti dotati di determinate qualifiche.

Si sofferma quindi sull'emendamento 7.16, il quale consente l'iscrizione alle graduatorie ad esaurimento valide per il 2009-2011, per i docenti iscritti, nell'anno accademico 2008-2009, ai corsi di formazione primaria per l'insegnamento nella scuola elementare. Tale disposizione si rende necessaria dal momento che la nuova normativa in materia, modificando i criteri di accesso a tale professione, frustra le legittime aspettative di quanti avevano iniziato i corsi di abilitazione per l'insegnamento. Appare pertanto ragionevole introdurre un regime transitorio, volto a evitare una discriminazione a danno di una determinata categoria di lavoratori.

Dopo aver illustrato l'emendamento 7.17, che proroga gli assegni per i ricercatori universitari, in scadenza il 31 dicembre 2009, di ulteriori

quattro anni, si sofferma sull'emendamento 1.113, finalizzato a prorogare, per l'anno finanziario 2010, le norme relative alla destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, contenute all'articolo 63-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

Illustra, quindi, l'emendamento 1.129, anch'esso avente ad oggetto la disciplina della destinazione del cinque per mille. In particolare, l'emendamento proroga al 14 maggio 2010 il termine di integrazione documentale delle domande ai fini della definizione delle procedure del riparto delle somme relative al cinque per mille.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) illustra l'emendamento 1.151, che proroga al 2011 la normativa prevista per i lavoratori transfrontalieri, in particolare per quanti svolgono la propria attività tra l'Italia, la Francia e il Principato di Monaco. Tale norma costituisce una soluzione minimale che, senza intervenire sul regime della franchigia e sul suo valore, estende, per un arco temporale di ulteriori due anni, il regime vigente.

L'emendamento 1.150, invece, persegue, sempre nella stessa materia, una finalità più ambiziosa. Esso infatti, oltre a prorogare la normativa per i lavoratori transfrontalieri, eleva la franchigia, per l'anno 2011, a 9.000 euro. La disposizione prevede anche una adeguata copertura finanziaria. Su richiesta del relatore Malan, risolve, quindi, di ritirare l'emendamento 1.150, riformulando l'altro (1.151 testo 2).

Si sofferma quindi sull'emendamento 9.6, volto a prorogare, fino al 31 dicembre 2010, il regime dei contributi già erogati a favore del comune di Sanremo per disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori. La proroga si rende necessaria per consentire al Comune di completare le procedure per la piena assunzione degli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per la realizzazione dell'opera.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) illustra l'emendamento 1.0.8 (testo 2), finalizzato a prorogare, al 31 dicembre 2010, il termine entro cui i Comuni sono tenuti ad attivare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Il differimento della piena attuazione di tale regime appare necessario, dal momento che molti Comuni necessitano di un tempo congruo per poter adeguare le proprie strutture al nuovo sistema.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.44, finalizzato a differire, al 31 dicembre 2010, il termine entro cui le amministrazioni locali sono tenute alla emissione dei documenti in formato elettronico, allo scopo di eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti cartacei. Anche in questo caso, egli osserva che le amministrazioni coinvolte hanno bisogno di un tempo congruo per poter organizzare i propri uffici, dotandoli di adeguati strumenti informatici, per poter adempiere gli obblighi previsti.

Illustra, quindi, l'emendamento 4.0.4, che proroga le graduatorie del concorso per il personale del Corpo forestale dello Stato, al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo, attraverso una distribuzione razionale del personale tra i diversi ruoli.

Dichiara, infine, di aggiungere la propria firma agli emendamenti 3.6, 3.24 e 1.137, condividendone i contenuti.

Il senatore PARDI (*IdV*) interviene sugli emendamenti 5.7 e 8.3, presentati dai senatori Sarro e Nespoli. Osserva, in proposito, che le proposte, prevedendo la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di condono edilizio, determinano una generalizzata sanatoria, estesa anche alle aree vincolate e riguardante tutto il territorio nazionale. Pur nella consapevolezza che tale intervento potrebbe risolvere questioni socialmente rilevanti, connesse con fenomeni di disagio abitativo che caratterizzano alcune zone del Paese, ritiene che le conseguenze che si determinerebbero sarebbero particolarmente gravi. Oltre a legalizzare abusi edilizi anche assai rilevanti, una forma di condono così concepita rischia di incentivare nuove forme di abusivismo, generando effetti perversi e pericolosi. Rileva, inoltre, che le legittime aspettative per i potenziali beneficiari sarebbero inevitabilmente frustrate, in quanto, con ogni probabilità, destinate a essere dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Dopo aver espresso alcune critiche sull'emendamento 6.0.3, d'iniziativa del relatore, finalizzato a riconoscere alle Regioni la possibilità di prevedere interventi di trasformazione edilizia e territoriale, anche in deroga alle norme vigenti di pianificazione urbanistica, solleva alcune obiezioni sull'emendamento 3.18. Al riguardo, evidenzia il contenuto paradossale della disposizione, che sostanzialmente prevede *ex ante* una forma di legalizzazione degli abusi commessi nella pubblicità elettorale, per le violazioni compiute fino al 31 marzo 2010, determinandosi, in questo modo, una sostanziale sanatoria dei comportamenti illegali eventualmente posti in essere nel corso della imminente campagna elettorale per le elezioni regionali.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) illustra l'emendamento 2.35, volto a prorogare, per tutto l'anno finanziario 2010, il contributo previsto per l'ente italiano della montagna.

Si sofferma quindi sull'emendamento 9.0.16, finalizzato a prorogare i termini in materia di qualifica di restauratore dei beni culturali: esso consente, a queste qualificate figure professionali, di poter accedere a un settore di mercato gravato da non poche difficoltà.

Quanto all'emendamento 10.0.41, si sofferma sugli effetti virtuosi e riequilibrativi che ne deriverebbero. La disposizione, infatti, estende le agevolazioni previste per i Comuni che confinano con i territori delle province autonome di Trento e Bolzano anche ai Comuni confinanti con la Confederazione Elvetica.

Illustra quindi l'emendamento 9.0.17, che proroga di cinque anni i termini in materia di concessioni idroelettriche, disciplinate, in attuazione della normativa comunitaria, dal decreto legislativo n. 79 del 1999. Tale proroga consente, ai soggetti beneficiari della concessione, di proseguire le opere iniziate, anche in considerazione del prevalente interesse pubblico che caratterizza questo tipo di attività. È conseguentemente confermato il versamento

delle annualità cui sono tenuti i concessionari sulla base della normativa vigente e, contemporaneamente, sono rimodulate le basi di calcolo dei sovracani previsti a carico dei Comuni e dei consorzi di bacino interessati.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.84, di iniziativa dei senatori Massimo Garavaglia ed altri, condividendone il contenuto.

Il senatore SARRO (*PdL*), in sede di illustrazione degli emendamenti 5.7, 6.6 e 8.3, replica ai rilievi critici avanzati dal senatore Pardi, osservando, in primo luogo, che le finalità perseguite muovono dall'esigenza di sanare una situazione di sostanziale ingiustizia, nella quale si sono trovati i cittadini della Campania, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della legge regionale campana in materia di condono edilizio. Quest'ultima, prevedendo in materia un regime eccessivamente rigoroso rispetto a quello nazionale, aveva dissuaso i soggetti interessati dal presentare, nei tempi previsti, le domande per ottenere il condono edilizio. A seguito della parziale caducazione della legge regionale, appare necessario consentire la rimessione in termini per la presentazione delle domande di condono, le quali, peraltro, possono avere ad oggetto soltanto opere edilizie realizzate prima del 2003. Riproducendo le medesime condizioni di accesso contenute nella legge statale sul condono approvata nel 2004, la soluzione proposta non dispone ulteriori condoni, ma si limita a sanare situazioni pregresse.

Osserva, peraltro, che, non essendo state tempestivamente presentate le domande, i procedimenti giudiziari sono giunti alla fase esecutiva, con il rischio di un'imminente attivazione dei procedimenti di demolizione degli edifici. Ciò, oltre a costituire un grave nocumento per una popolazione già gravata da un grave disagio abitativo, impedisce la riqualificazione delle zone interessate e la trasformazione delle strutture abusive in opere di edilizia residenziale pubblica.

Il senatore NESPOLI (*PdL*), nel condividere le osservazioni del senatore Sarro, ribadisce che gli emendamenti presentati in materia di condono edilizio hanno una spiccata finalità sociale, in quanto riguardano zone del territorio nazionale in cui il disagio abitativo è particolarmente grave. Inoltre, essi sanano una grave discriminazione a danno dei cittadini campani che, a causa di una legge regionale particolarmente restrittiva in materia, peraltro parzialmente dichiarata incostituzionale dalla Corte, non hanno potuto avanzare richiesta di condono nei termini previsti dalla legge statale del 2004, subendo così procedimenti giudiziari, ormai giunti a conclusione con l'attivazione delle procedure di demolizione.

Oltre a denunciare il dramma sociale di chi, a seguito delle demolizioni, si troverebbe privato dell'abitazione, evidenzia l'effetto paradossale che si potrebbe determinare. Infatti, alcune delle aree, sulle quali insistono gli edifici che dovrebbero essere demoliti, sono state dichiarate edificabili

dalle amministrazioni comunali interessate ai piani di riqualificazione territoriale per l'edilizia residenziale pubblica.

La senatrice INCOSTANTE (PD), pur dichiarandosi contraria a una riapertura incondizionata dei termini del condono edilizio del 2003, ritiene corretto equiparare la condizione degli abitanti della Campania a quella di tutti gli altri cittadini italiani, dal momento che i campani non hanno avuto di fatto la possibilità di accedere alla sanatoria, a causa di una legge regionale particolarmente restrittiva, poi dichiarata parzialmente incostituzionale.

Chiede pertanto di aggiungere la propria firma sugli emendamenti in questione, riservandosi di verificare che effettivamente le finalità della proposta non siano quelle di riaprire, per tutto il territorio nazionale, i termini dell'ultimo condono edilizio.

Il senatore PISTORIO (Misto-MPA-AS) illustra l'emendamento 1.135, volto a prorogare i termini della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i soggetti residenti nei comuni della provincia di Messina, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 ottobre 2009.

Si sofferma quindi sull'emendamento 1.136, finalizzato a prorogare i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti di natura contributiva a favore dei residenti nei territori della provincia di Catania, colpiti nel 2002 da gravi eventi sismici ed eruttivi. La disposizione è anche finalizzata a sanare il contenzioso che si è prodotto, a seguito dell'inadempimento degli obblighi contributivi da parte di molti cittadini, nell'erroneo presupposto che tali adempimenti fossero stati sospesi al pari di quelli tributari.

Dopo aver dichiarato di aggiungere la sua firma all'emendamento 2.30, presentato dal senatore Oliva, illustra l'emendamento 9.35, volto a sopprimere il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge in materia di zone franche urbane. Nel condividere le riserve avanzate in materia dall'ANCI, auspica la soppressione della norma e il ripristino dello *status quo ante*, anche considerando le legittime aspettative dei comuni che, anche con la dichiarazione di zona franca di alcune porzioni del proprio territorio, possono operare efficacemente per la riqualificazione dei loro territori.

Si sofferma, infine, sull'emendamento 6.20, che proroga, per l'anno 2010, il contributo di solidarietà in favore della Sicilia, previsto dalla legge finanziaria per il 2007, con la prevalente finalità di attuare il risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi e di realizzare investimenti infrastrutturali.

La senatrice ADAMO (PD) chiede al relatore chiarimenti sul contenuto dell'emendamento 1.9.

Il relatore MALAN (PdL), pur riservandosi di intervenire sugli emendamenti da lui presentati in una fase successiva dell'esame, risponde alla

richiesta della senatrice Adamo, osservando che la proposta è volta ad assicurare una quota di risorse per consentire la prosecuzione, per il 2010 e gli anni successivi, delle attività finalizzate alla realizzazione dell'Expo di Milano del 2015.

Il PRESIDENTE comunica che i senatori Lusi e Andria hanno chiesto di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.36, presentato dal senatore Pastore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(306) BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse

(346) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 luglio 2009.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) rileva che il testo unificato proposto per i disegni di legge in titolo, sul quale si è realizzato un aperto confronto con i senatori dell'opposizione, può rappresentare una soluzione quanto più possibile condivisa.

Auspica pertanto una rapida approvazione del provvedimento.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) condivide gli auspici espressi dal relatore per una rapida approvazione del provvedimento, pur ribadendo le sue riserve sulla scelta di non prevedere l'istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse, al fine di sostenere economicamente le famiglie a basso reddito impegnate nella ricerca dei congiunti.

Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver ringraziato il relatore per lo sforzo compiuto nell'elaborazione di un testo unificato, esprime il suo compiacimento per la disponibilità manifestata dai senatori dell'opposizione per giungere a una soluzione quanto più possibile condivisa.

Per quanto concerne le modalità di accesso alle banche dati, riferisce che il Governo ha realizzato i necessari interventi strutturali per consentire la compatibilità e la comunicabilità tra i sistemi informatici di tutti i soggetti interessati.

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Nell'assicurare che solleciterà l'espressione del parere, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – COM 2009 342 definitivo (n. 57)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) riferisce sull'Atto comunitario in titolo, che contiene una proposta di modifica del Regolamento del Parlamento europeo istitutivo dell'EURODAC per il confronto delle impronte digitali.

La proposta è volta a garantire un uso più efficiente della banca dati EURODAC, ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo e, nello stesso tempo, affronta adeguatamente le preoccupazioni connesse alla pubblicazione dei dati.

La proposta prevede, tra l'altro, una più chiara definizione dei termini per la trasmissione dei dati; la possibilità di accedere ai dati sui rifugiati; l'estensione del campo di applicazione del regolamento alla protezione sussidiaria; l'obbligo, per gli Stati membri, di indicare con precisione l'autorità nazionale competente per EURODAC; un aggiornamento e una più chiara definizione della gestione della banca dati.

Conclude, sottolineando che risultano pienamente rispettati i principi di proporzionalità e di sussidiarietà, ulteriormente ribaditi nel Trattato di Lisbona.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – COM 2009 456 definitivo (n. 58)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) illustra l'Atto comunitario in titolo, recante una proposta di decisione del Parlamento europeo in materia di Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013.

Tale intervento, pienamente coerente con le politiche e con gli obiettivi dell'Unione europea nel settore dell'asilo, fornisce un supporto finanziario supplementare per il reinsediamento dei rifugiati nel territorio dell'Unione europea, in stretta collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Nel condividere i contenuti della proposta modificativa, soprattutto in considerazione degli effetti positivi che essa può determinare sullo *status*

dei rifugiati, auspica che la Commissione possa approvare, all'esito di un fecondo dibattito, una risoluzione di contenuto favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) illustra lo schema di regolamento in titolo, richiamandone le finalità: la semplificazione e il riordino dei contributi alla stampa e alle imprese radiofoniche e televisive; la semplificazione e il riordino in materia di credito agevolato alle imprese editoriali; la semplificazione dei procedimenti connessi attraverso l'abrogazione di norme.

Illustra l'articolo 2, soffermandosi, in particolare, sul comma 1: esso prevede che, per l'accesso ai contributi, sia preso in considerazione non più il rapporto tra tiratura e diffusione, ma il rapporto tra distribuzione e vendita. Ciò anche al fine di scoraggiare la stampa eccessiva di copie, finalizzata esclusivamente all'acquisizione di maggiori importi di contributo variabile.

Dopo aver illustrato i contenuti dell'articolo 3 e dell'articolo 4, si sofferma sull'articolo 5, ove vengono puntualizzate le situazioni di collegamento e controllo tra le imprese editrici, nonché le modalità di accertamento delle stesse.

Svolge quindi alcune considerazioni sulle disposizioni contenute nel Capo II, valutando positivamente lo sforzo di uniformare i requisiti previsti per l'accesso ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive, così opportunamente operando una semplificazione amministrativa e un alleggerimento della documentazione che le imprese sono tenute a presentare.

Il Capo III del regolamento individua nuovi e più snelli *iter* procedurali, volti alla liquidazione delle agevolazioni di credito alle imprese che operano nel settore editoriale. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 15, che modifica la composizione del Comitato per le agevolazioni di credito, prevedendo una drastica riduzione dei suoi membri, con conseguente sua trasformazione in organismo tecnico.

Richiama infine i contenuti dell'articolo 19, il quale prevede che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria chieda agli enti previdenziali competenti una certificazione relativa alla situazione contributiva delle imprese che hanno richiesto i contributi, anche considerando che la regolarità contributiva è una condizione per l'accesso ai contributi medesimi.

Si riserva, infine, di elaborare una proposta di parere al termine della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(37) *PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(831) *PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)*

(948) *SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva*

(1344) *BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

(1354) *ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde*

(1391) *INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il PRESIDENTE propone di dare per acquisite le fasi di esame in sede referente, in particolare l'adozione, quale testo base, del testo proposto dal relatore, pubblicato in allegato e i relativi emendamenti, anch'essi pubblicati in allegato.

Il relatore *BATTAGLIA (PdL)* illustra i contenuti del provvedimento, che introduce disposizioni in favore delle persone non udenti, promuovendo il loro inserimento sociale attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni. La soluzione proposta, all'esito di un fecondo confronto anche con i senatori dell'opposizione, tiene conto delle legittime aspettative delle diverse associazioni interessate.

Gli emendamenti sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il PRESIDENTE invita il relatore e i rappresentanti del Governo a esprimersi sugli emendamenti.

Il relatore *BATTAGLIA (PdL)* esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.5, 1.1, 1.2, 2.1 e 2.5. Esprime, invece, parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario *ROCCELLA* esprime un parer conforme a quello del relatore.

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Nell'assicurare che solleciterà l'espressione del parere, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1955**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.151**

BOSCETTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), sostituire le parole "e 2010" con le seguenti. ", 2010 e 2011". Alla copertura degli oneri, pari a 15,5 milioni di euro nel 2012 e 8,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.151 (testo 2)

BOSCETTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), le parole "e 2010" sono sostituite con le seguenti: ", 2010 e 2011".

«7-ter. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2011 la franchigia è elevata a 9.000 euro".

7-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, pari a 16 milioni di euro per il 2012 e a 9 milioni di euro per il 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del de-

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.8

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Centri Raccolta)

1. All'articolo 2, comma 7 primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante: "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche", come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, le parole: "entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2010"».

1.0.8 (testo 2)

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Centri Raccolta)

1. Il termine di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante: "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche", come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 è prorogato al 31 dicembre 2010».

NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 37, 831, 948, 1344, 1354, 1391

NT3

BATTAGLIA, *Relatore*

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana)

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

2. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, ed in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce la Lingua dei Segni Italiana (LIS) come lingua non territoriale delle comunità dei sordi e ne promuove l'acquisizione e l'uso. Nella Provincia autonoma di Bolzano la LIS è riconosciuta anche nell'uso corrispondente al gruppo linguistico tedesco.

3. La LIS gode delle garanzie e della tutele di cui alla presente legge, conseguenti al riconoscimento di cui al comma 2.

4. È consentito l'uso della LIS, nonché di ogni altro mezzo tecnico, anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde, sia in giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

(Regolamenti)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:

a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

b) determinano le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo le figure professionali necessarie e i relativi percorsi formativi;

c) promuovono, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'insegnamento, e l'uso da parte degli studenti, della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde;

d) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso effettivo della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;

e) promuovono la diffusione della LIS come strumento e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

f) recano ogni altra misura diretta ad assicurare alle persone sorde, anche attraverso l'uso della LIS, la piena applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche mediante convenzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge;

g) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.*(Neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 37, 831, 948, 1344, 1354, 1391**

Art. 1.

1.3

BASTICO, ADAMO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge promuove l'acquisizione da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per il recupero delle capacità percettive uditive e per l'informazione e la comunicazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la lingua dei segni italiana (LIS) è riconosciuta come lingua propria delle persone sorde che la scelgono come tale. Nella Provincia autonoma di Bolzano la Lingua dei Segni è riconosciuta nell'uso corrispondente al gruppo linguistico tedesco.».

1.5

BATTAGLIA, *Relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «come lingua non territoriale».

1.1

INCOSTANTE

Al comma 2, sopprimere le parole: «delle comunità dei sordi».

1.4

BASTICO, ADAMO

Al comma 2, sostituire le parole: «delle comunità dei sordi» con le seguenti: «delle persone sorde che la scelgano come tale».

1.2

INCOSTANTE

Al comma 4, sostituire la parola: «, nonché» con la seguente «e».

Art. 2.**2.4**

BASTICO, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinano le modalità che consentano agli alunni sordi la realizzazione di buone prassi di inclusione scolastica, anche attraverso le attività di sostegno e di servizi specialistici, incluso l'insegnamento della LIS, al fine di rendere effettivo l'obbligo scolastico, definendo le figure professionali necessarie e i relativi percorsi formativi;».

2.3

BASTICO, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) determinano le modalità che consentano agli alunni sordi la realizzazione di buone prassi di inclusione scolastica, anche attraverso le attività di sostegno e di servizi specialistici, definendo le figure professionali necessarie e i relativi percorsi formativi,».

2.1

INCOSTANTE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria» con le seguenti: «, nonché specifiche modalità che consentano agli alunni sordi la realizzazione di buone prassi

di inclusione scolastica, anche attraverso le attività di sostegno e di servizi specialistici».

2.5

BASTICO, ADAMO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promuovono la diffusione della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;».

2.2

INCOSTANTE

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «come strumento e modalità di» con le seguenti: «, delle tecnologie per la sottotitolazione nonché di ogni altro strumento tecnico per favorire» e inserire, in fine, le seguenti: «, delle persone sorde».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010

126^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DELLA MONICA (PD) chiede al presidente Berselli di rinviare l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno in sede consultiva alla prossima settimana al fine di assicurare ai senatori dell'opposizione tempi più congrui per l'approfondimento delle questioni oggetto dei provvedimenti e dei relativi numerosi emendamenti ad essi presentati presso le Commissioni di merito.

Il presidente BERSELLI accoglie la richiesta da ultimo formulata, rinviando alla prossima settimana l'avvio dell'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1955, 1956 e 1720.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il relatore DELOGU (PdL) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (che si allega al resoconto della seduta odierna).

Il senatore CENTARO (*PdL*), pur esprimendo il proprio apprezzamento per il tenore della proposta di parere nel suo complesso, ritiene non condivisibile l'osservazione con la quale si intende escludere l'obbligatorietà del ricorso all'istituto della mediazione. Rendere meramente facoltativo il ricorso al procedimento conciliativo rischia di eludere le logiche deflative sottese all'istituto. Per quel che concerne poi i profili afferenti all'individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione ritiene che essa debba essere determinata con riguardo non già al distretto di corte d'appello ma in relazione al circondario del tribunale competente nel merito della controversia.

Il senatore GALPERTI (*PD*), nell'illustrare una proposta di parere contrario alternativa a quella del relatore (che si allega anch'essa al resoconto della seduta odierna), svolge talune considerazioni critiche sull'articolo 5 nella parte in cui prevede come obbligatorio il ricorso all'istituto della conciliazione. Analogamente non condivisibile appare la sanzione della nullità contrattuale prevista nel caso di omessa informazione da parte dell'avvocato. Conclude esprimendo un giudizio critico per la mancata indicazione nello schema di decreto legislativo di puntuali criteri e requisiti per l'individuazione dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni di organismi di conciliazione.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) concorda con i rilievi del senatore Centaro sui profili afferenti alla competenza territoriale sottolineando come l'organismo di conciliazione debba essere individuato in primo luogo con riguardo al circondario del territorio e solo in via del tutto subordinata in relazione al distretto di Corte d'appello. Ritiene invece non condivisibile l'osservazione circa la necessità di rendere obbligatorio il ricorso all'istituto della mediazione.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*), pur condividendo le finalità deflative sottese all'istituto della mediazione, ritiene che lo schema di decreto legislativo così come formulato desti una serie di perplessità. In particolare critica la mancata individuazione dei requisiti che debbono essere possedute dagli organismi di conciliazione. Appare poi criticabile la scelta di demandare ad un successivo decreto ministeriale la determinazione dei requisiti personali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di mediazione. Nel sottolineare come l'efficace funzionamento dell'istituto richieda un'adeguata autorevolezza da parte dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni di mediatore, invita a valutare l'opportunità di istituire, analogamente a quanto previsto nell'ordinamento statunitense, appositi uffici per la conciliazione presso ogni tribunale, costituiti da magistrati in pensione. Dopo aver svolto taluni rilievi sulla previsione dell'obbligatorietà del ricorso all'istituto della mediazione, si sofferma sull'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento, evidenziando l'esigenza di includervi anche le controversie per il risarcimento del danno derivante da responsabilità da circolazione stradale.

Conclude affrontando la questione relativa all'individuazione dei criteri per determinare la competenza territoriale degli organismi di conciliazione.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) pur esprimendo apprezzamento per le finalità del provvedimento ritiene non condivisibili né il metodo né il merito dello schema di decreto. Fa quindi rinvio ai rilievi formulati nella proposta di parere illustrata dal senatore Galperti.

Il presidente BERSELLI, dopo aver svolto taluni rilievi sulla questione relativa all'individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione, si sofferma sulla problematica connessa all'obbligatorietà del procedimento di mediazione, sottolineando come al riguardo la legge delega nulla preveda in modo esplicito.

Il sottosegretario CALIENDO, dopo aver formulato talune considerazioni sull'istituto della conciliazione e sul carattere extragiudiziale di tale strumento, si sofferma sulla questione dell'obbligatorietà del ricorso a tale procedimento.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dopo aver sottolineato come la previsione dell'obbligatorietà si ponga in linea con quanto previsto all'articolo 60 della legge delega, svolge considerazioni sul possibile effetto deflattivo derivante dall'istituto conciliativo, con particolare riguardo alle controversie bagatellari.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) sottolinea come l'obbligatorietà dell'esperimento del procedimento di mediazione appaia in contrasto con quanto previsto dal disegno di legge n. 1167, il quale, modificando la normativa vigente, rende meramente facoltativo l'esperimento del tentativo di conciliazione innanzi agli ispettorati per le controversie di lavoro.

Dopo talune precisazioni del senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) e del presidente BERSELLI sull'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto, il senatore DELOGU (*PdL*) formula la proposta di parere favorevole con osservazioni, nel senso emerso nel dibattito.

La proposta di parere, da ultimo illustrata (che si allega anch'essa al resoconto della seduta odierna), è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Commissione delle Comunità europee – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM (2009) 154 def.) (n. 48)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di risoluzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre 2009.

Il relatore GALPERTI (*PD*) dà lettura di uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) il quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posto ai voti ed approvato.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 60,

considerato che:

il provvedimento in titolo, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria, disciplina la mediazione a fini conciliatori che, svolta da organismi professionali, indipendenti e imparziali, costituisce tuttavia una forma di volontaria giurisdizione;

il mediatore può fare una proposta di mediazione nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano delle spese processuali nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'articolo 13, che, in linea con i principi della delega, la scelta di fondo è quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di rendere minimo l'intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell'attività di mediazione;

le modalità di avvio del procedimento di mediazione sono costituite da una semplice domanda da depositare presso la segreteria di un organismo di conciliazione di cui all'articolo 16, anche se con particolari obblighi a carico degli avvocati delle parti;

l'articolo 5 regola i rapporti tra procedimento di mediazione ed eventuale processo civile prevedendo nel comma 1, che per alcune categorie di controversie lo svolgimento del procedimento di mediazione rappresenta una vera e propria condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione civile;

è stabilito che il procedimento di mediazione può avere una durata massima di quattro mesi e che il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero, nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine da questi fissato per il deposito;

il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità; sono disciplinati i doveri di riservatezza e il divieto di testimonianza per coloro che svolgono la loro attività professionale presso l'organismo di conciliazione, ed è regolato il segreto professionale cui è tenuto il mediatore;

gli articoli 18 e 19 applicano, rispettivamente, l'articolo 60, comma 3, lettere e), stabilendo che i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale, e l'articolo 60, comma 3, lettera g), che, prevedendo la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini profes-

nali, è volto a rendere rapide le soluzioni per le controversie in determinate materie tecniche;

esprime

parere favorevole

formulando le seguenti osservazioni:

con riguardo all'articolo 4 si ritiene necessario in primo luogo introdurre nel comma 1 criteri precisi per l'individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che essa sia fissata in ragione della presenza della sede dell'organismo di conciliazione nell'ambito del distretto della Corte d'appello nel quale è ricompresa la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito. Sempre con riguardo al comma 1 sarebbe opportuno precisare prevedere che la litispendenza si determini dal momento del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di conciliazione. Al comma 3, sarebbe opportuno, poi, prevedere che l'obbligo informativo gravante sull'avvocato debba essere adempiuto prima della promozione del giudizio e non già in occasione del primo colloquio con la parte. Sarebbe inoltre necessario escludere che dal mancato adempimento dell'obbligo informativo possa derivare la nullità del contratto concluso con l'assistito. Appare più opportuno invece prevedere che la violazione di tale obbligo costituisca illecito disciplinare per l'avvocato inottemperante;

con riferimento all'articolo 5 si ritiene necessario, in primo luogo, escludere al comma 1 l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione. Appare poi opportuna una revisione complessiva dell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto della mediazione, rivalutando più in generale le materie per le quali tale istituto può trovare applicazione. Appare infatti irragionevole l'inclusione di materie quali quelle condominiali, nelle quali il ricorso all'istituto in esame rischia di rivelarsi il più delle volte infruttuoso, e l'esclusione di materie quali quelle concernenti le controversie derivanti da richiesta di risarcimento del danno da responsabilità da circolazione stradale. Infine appare opportuno sopprimere il comma 7 dell'articolo in esame, nella parte in cui prevede l'applicazione delle norme procedurali in esame anche ai giudizi davanti agli arbitri in quanto compatibili;

con riguardo all'articolo 6 relativo alla durata del procedimento di mediazione appare opportuno precisare in primo luogo il carattere perentorio del termine non superiore a quattro mesi ivi previsto, facendo comunque salva la possibilità per le parti, se d'accordo, di derogarvi. Appare poi necessario chiarire quali siano le conseguenze derivanti dall'infruttuoso decorso del termine di durata suddetto.

in relazione all'articolo 8 si invita il Governo a valutare l'opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;

con riferimento all'articolo 10, comma 1 si ritiene necessario prevedere l'inammissibilità non solo della prova testimoniale ma anche del giuramento decisorio;

in relazione all'articolo 16 appare opportuno introdurre criteri più puntuali per l'individuazione degli organismi di conciliazione. Si ritiene necessaria più in generale l'introduzione di una disciplina di principio relativa ai requisiti tale da garantire elevati livelli di formazione, competenza tecnica ed imparzialità del mediatore nonché la serietà e l'efficienza dell'organismo di conciliazione. Alla luce di tale considerazione sarebbe opportuno, al comma 3, stabilire che nel regolamento di procedura siano indicate anche le materie per le quali l'organismo svolge la propria attività.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 60,

considerato che:

il provvedimento in titolo, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria, disciplina la mediazione a fini conciliatori che, svolta da organismi professionali, indipendenti e imparziali, costituisce tuttavia una forma di volontaria giurisdizione;

il mediatore può fare una proposta di mediazione nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano delle spese processuali nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'articolo 13, che, in linea con i principi della delega, la scelta di fondo è quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di rendere minimo l'intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell'attività di mediazione;

le modalità di avvio del procedimento di mediazione sono costituite da una semplice domanda da depositare presso la segreteria di un organismo di conciliazione di cui all'articolo 16, anche se con particolari obblighi a carico degli avvocati delle parti;

l'articolo 5 regola i rapporti tra procedimento di mediazione ed eventuale processo civile prevedendo nel comma 1, che per alcune categorie di controversie lo svolgimento del procedimento di mediazione rappresenta una vera e propria condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione civile;

è stabilito che il procedimento di mediazione può avere una durata massima di quattro mesi e che il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero, nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine da questi fissato per il deposito;

il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità; sono disciplinati i doveri di riservatezza e il divieto di testimonianza per coloro che svolgono la loro attività professionale presso l'organismo di conciliazione, ed è regolato il segreto professionale cui è tenuto il mediatore;

l'articolo 60, comma 3, lettera a), della delega, da un lato, prevede tra i principi e criteri direttivi, che la mediazione non deve precludere l'accesso alla giustizia, dall'altro, non sembra prevedere espressamente l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione; questione, peraltro, sulla quale in Commissione si è svolto un ampio dibattito;

gli articoli 18 e 19 applicano, rispettivamente, l'articolo 60, comma 3, lettere e), stabilendo che i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale, e l'articolo 60, comma 3, lettera g), che, prevedendo la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali, è volto a rendere rapide le soluzioni per le controversie in determinate materie tecniche;

esprime
parere favorevole

formulando le seguenti osservazioni:

con riguardo all'articolo 4 si ritiene necessario in primo luogo introdurre nel comma 1 criteri precisi per l'individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che essa sia fissata in ragione della presenza della sede dell'organismo di conciliazione nell'ambito del circondario del tribunale competente per la causa di merito e, solo in via subordinata, del distretto della Corte d'appello nel quale è ricompresa la circoscrizione del tribunale stesso. Dovrebbe in ogni caso essere fatta salva la facoltà delle parti di derogarvi concordemente. Sempre con riguardo al comma 1 sarebbe opportuno precisare prevedere che la litispendenza si determini dal momento del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di conciliazione. Al comma 3, sarebbe opportuno, poi, prevedere che l'obbligo informativo gravante sull'avvocato debba essere adempiuto prima della promozione del giudizio e non già in occasione del primo colloquio con la parte. Sarebbe inoltre necessario escludere che dal mancato adempimento dell'obbligo informativo possa derivare la nullità del contratto concluso con l'assistito. Appare più opportuno invece prevedere che la violazione di tale obbligo costituisca illecito disciplinare per l'avvocato inottemperante;

con riferimento all'articolo 5 si ritiene necessario, in primo luogo, escludere al comma 1 l'obbligatorietà del procedimento di conciliazione. Appare poi opportuna una revisione complessiva dell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto della mediazione, rivalutando più in generale le materie per le quali tale istituto può trovare applicazione. Appare infatti irragionevole l'inclusione di materie quali quelle condominiali, nelle quali il ricorso all'istituto in esame rischia di rivelarsi il più delle volte infruttuoso, e l'esclusione di materie quali quelle concernenti le controversie derivanti da richiesta di risarcimento del danno da responsabilità da circolazione stradale. Infine appare opportuno sopprimere il comma 7 dell'articolo in esame, nella parte in cui prevede l'applicazione delle norme procedurali in esame anche ai giudizi davanti agli arbitri in quanto compatibili;

con riguardo all'articolo 6 relativo alla durata del procedimento di mediazione appare opportuno precisare in primo luogo il carattere peren-

torio del termine non superiore a quattro mesi ivi previsto, facendo comunque salva la possibilità per le parti, se d'accordo, di derogarvi. Appare poi necessario chiarire quali siano le conseguenze derivanti dall'infruttuoso decorso del termine di durata suddetto.

in relazione all'articolo 8 si invita il Governo a valutare l'opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;

con riferimento all'articolo 10, comma 1 si ritiene necessario prevedere l'inammissibilità non solo della prova testimoniale ma anche del giuramento decisorio;

in relazione all'articolo 16 appare opportuno introdurre criteri più puntuali per l'individuazione degli organismi di conciliazione. Si ritiene necessaria più in generale l'introduzione di una disciplina di principio relativa ai requisiti tale da garantire elevati livelli di formazione, competenza tecnica ed imparzialità del mediatore nonché la serietà e l'efficienza dell'organismo di conciliazione. Alla luce di tale considerazione sarebbe opportuno, al comma 3, stabilire che nel regolamento di procedura siano indicate anche le materie per le quali l'organismo svolge la propria attività.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
DELLA MONICA, GALPERTI, CHIURAZZI E CASSON
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo solleva numerose perplessità sotto il profilo dell'inquadramento dell'istituto della mediazione e dell'influenza che l'esito non positivo del procedimento di conciliazione può avere sul processo davanti al giudice ordinario. Sul problema dell'indipendenza e l'imparzialità dei soggetti mediatori le norme concernenti gli organismi di conciliazione e quelle relative all'inquadramento professionale dei futuri mediatori-conciliatori risultano gravemente insufficienti. L'insieme di problemi e criticità contenute nel presente schema di decreto legislativo fanno dubitare fortemente dell'efficacia deflattiva che «la mediazione finalizzata alla conciliazione» potrà realmente avere sull'enorme contenzioso civile e commerciale che intasa oggi il nostro sistema giudiziario;

la terminologia impiegata dal legislatore, peraltro adottata già nelle disposizioni di delega, si presta a non pochi equivoci in quanto non tiene conto della profonda differenza esistente nel nostro ordinamento fra la mediazione, istituto disciplinato dal codice civile quale attività di colui che mette in relazione due o più parti ai fini della conclusione di un affare, e l'attività del conciliatore, intesa quale opera volta alla composizione di una lite e tale da costituire una valida alternativa alla giurisdizione ordinaria. L'articolo 1 del presente decreto, pur differenziando i due termini indicando come «mediazione» la parte relativa alla procedura e come «conciliazione» il risultato finale di tale attività, li usa in altri articoli quasi come sinonimi od impiega il termine «conciliazione» proprio per indicare la fase procedurale e non il risultato;

tali incertezze terminologiche si riflettono sulla configurazione del procedimento e sui suoi effetti: le conseguenze sul processo previste in caso di fallimento della conciliazione, relativamente al regolamento delle spese processuali non solo rischiano di condizionare indebitamente l'esito del giudizio ordinario ma finiscono per snaturare il senso della stessa attività mediatrice. Come ammoniscono numerosi giuristi una delle condizioni per l'efficacia della mediazione è che essa lasci libere le parti di pervenire ad una soluzione del conflitto e non li obblighi a farlo prevedendo conseguenze punitive per il caso che ad essa non si pervenga;

in questo quadro risulta estremamente criticabile la previsione di cui all'articolo 11, comma 1, secondo la quale quando l'accordo non è raggiunto il mediatore formula comunque una proposta di conciliazione, dopo aver informato le parti delle possibili conseguenze previste dall'articolo 13 sulle future spese processuali. Una norma questa che snatura il concetto stesso di mediazione: la proposta di un accordo può venire da un mediatore nel corso della procedura, ma non dopo che essa ha dato esito negativo. Obbligare il mediatore a formulare una proposta a questo stadio avvicina la sua figura a quella del giudice, visto che non è subordinata neanche ad una concorde richiesta delle parti, idonea a riportarla entro la procedura di mediazione;

notevoli perplessità suscita l'articolo 5, nel quale la mediazione assume carattere di obbligatorietà e di condizione di procedibilità dell'azione. È proprio l'obbligatorietà la caratteristica che lascia più perplessi in quanto essa non era prevista dalla legge delega. Anzi, l'articolo 60, comma 3, lettera c) della legge 69, nell'enunciare i principi e criteri direttivi, parla di disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Se la normativa comunitaria – come si evince dall'articolo 2 della direttiva 52/2008 – non indirizza verso ipotesi di tentativi obbligatori, lasciando libera la scelta al legislatore nazionale, il tentativo di conciliazione societaria, cui si riferisce la norma richiamata, è facoltativo. Non sembra dunque infondato il dubbio di uno sconfinamento dalla delega con conseguente esposizione del primo comma dell'articolo 5, una volta definitivamente approvato, ad una declaratoria di illegittimità costituzionale;

va inoltre ricordato che la legge delega, indica tra i principi e criteri direttivi il «prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione» nonché il «prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni» (legge 18 giugno 2008, n. 69, articolo 60, comma 3 lettere b) ed r)). A questo riguardo le norme contenute nello schema di decreto risultano gravemente insufficienti: stupisce, anche tenendo conto anche delle pregresse esperienze in tema di conciliazione, che non siano espressamente menzionati, fra i requisiti che debbono possedere gli organismi di conciliazione, quello dell'imparzialità e dell'indipendenza. Sarebbe opportuno, in tal senso, introdurre una norma simile a quella prevista per l'arbitrato dall'articolo 832, comma 4 del codice di procedura civile, che sancisce espressamente che le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi. Solo un'esplícita previsione normativa può essere in grado di evitare che si presentino, quali organismi terzi ed imparziali, organismi che invece vengono creati da gruppi di persone o da associazioni di categoria accomunate dai mede-

simi interessi, prevalentemente economici, e inadonei pertanto ad assicurare l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà del mediatore fondamentale ai fini del buon esito del tentativo di conciliazione;

scelta criticabile appare anche quella di demandare ad un decreto ministeriale la determinazione dei requisiti, personali e professionali, che un soggetto deve possedere affinché possa esercitare, in concreto, l'attività di «mediatore» (*rectius* «conciliatore»). Difatti, in base ai principi ispiratori della delega, già in questa sede il legislatore dovrebbe provvedere a specificare quali siano tali caratteristiche, soprattutto con riferimento al percorso formativo, nonché di successivo aggiornamento, che occorre seguire per poter ottenere la qualifica in esame. Solo in questo modo si sarebbe consentito alla Commissione la valutazione in concreto di tali requisiti in un contesto come quello attuale nel quale non è prevista una regolamentazione di questa qualificazione e spesso l'acquisizione del titolo è consentita con la frequentazione di corsi di pochi mesi, privi di un controllo pubblico dall'efficacia formativa, così come accade per la qualificazione dei cosiddetti mediatori familiari. Un rigoroso controllo del meccanismo formativo si palesa ancor più necessario laddove la mediazione assume carattere di obbligatorietà, di condizione di procedibilità dell'azione e con la possibilità di incidere sulla stessa definizione del giudizio;

è indispensabile individuare chiari principi per garantire una seria formazione dei mediatori, la parità di accesso a tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti, assoluta trasparenza nei criteri di assegnazione e distribuzione degli incarichi, tassative ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità volte a garantirne effettivamente l'imparzialità l'indipendenza e la neutralità come richiesto dal comma 3, lettera r), dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

con riferimento ai tentativi di mediazione che si riusciranno ad esperire nei termini sono poi da tenere in conto i possibili atteggiamenti dei mediatori. L'enorme numero di procedimenti rischierebbe di indurli ad un atteggiamento di resa burocratica senza un particolare impegno a procurare la conciliazione. Il loro compenso è comunque garantito, anche se la conciliazione non riesce. È vero che in questo caso non conseguiranno la maggiorazione (massima del 25 per cento) per il caso di successo della mediazione e che anzi si andranno incontro ad una riduzione ai sensi dell'articolo 17 lettera d) dello schema di decreto in caso di insuccesso della mediazione obbligatoria. Ma dal punto di vista dei redditi del conciliatore meglio dieci conciliazioni non riuscite, perché il procedimento di mediazione si è svolto in maniera affrettata e senza il necessario approfondimento dei termini della controversia, piuttosto che una mediazione riuscita grazie a tutto l'impegno necessario per ottenere il risultato;

in questo quadro è particolarmente grave che non si prevedano nel decreto norme dirette a legare la scelta dell'organismo conciliatore alla competenza dell'organo giurisdizionale al fine di rendere omogeneo, almeno sotto il profilo territoriale, il carico di lavoro di cui tali organismi saranno investiti al momento dell'entrata in vigore del decreto;

quanto alla speranza del legislatore di ottenere una forte diminuzione del contenzioso ordinario grazie all'esito positivo di un numero rilevante di controversie portate in mediazione a pena di improcedibilità della domanda, va ricordato che l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel processo del lavoro ha avuto un esito talmente negativo che questo stesso governo, con il disegno di legge 1441-*quater*, si è trovato costretto ad eliminarla. A tale riguardo si consideri che tale esito negativo si è prodotto nonostante siano state impiegate le risorse umane e le competenze delle Direzioni regionali del lavoro, evitando che i costi fossero a carico delle parti, mentre nelle odierne previsioni i costi della procedura di mediazione sono interamente a carico di queste;

considerato inoltre che:

come asserito nella relazione tecnica sui profili fiscali circa un milione l'anno di controversie dovranno passare per il filtro della mediazione; che molte di queste controversie avranno una tipologia molto più complessa rispetto alle cause di lavoro; che molti organismi di conciliazione attualmente esistenti – a cominciare da quelli delle Camere di commercio, specializzati solo nelle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori – sono privi della necessaria organizzazione e competenza e, infine, che i 18 mesi previsti dall'articolo 24 per l'efficacia delle norme relative alla mediazione obbligatoria sono pochi per preparare in modo adeguato le molte migliaia di conciliatori per i nuovi organismi «deputati a gestire il procedimento di mediazione» ai sensi dell'articolo 16, non è azzardato prevedere che tantissimi processi vedranno soltanto aumentare di quattro mesi la loro durata. A questo riguardo occorre mettere a regime la disciplina soltanto dopo che i nuovi organismi di conciliazione fossero istituiti, al termine di un congruo periodo di tempo necessario per la formazione dei conciliatori;

come autorevolmente evidenziato nella dottrina (S. Chiarloni) «l'effetto di deflazione sul processo ordinario sarà trascurabile. In regime di tentativo obbligatorio non si può capire se almeno una delle parti ha disponibilità alla conciliazione o se invece il procedimento di mediazione viene attivato solo per adempiere al comando legislativo. Né si può fare a meno di prendere in considerazione gli interessi e i possibili atteggiamenti delle parti. Sovente la controversia civile vede una parte (di solito il futuro convenuto) interessata a speculare sulle durate processuali. Sovente appariranno sulla scena convenuti interessati a tirare in lungo la procedura di mediazione e a tenere l'atteggiamento opportuno per ottenere questo risultato. Senza contare poi che i quattro mesi previsti dall'articolo 6 potranno incoraggiare i violatori più scaltri dei diritti dell'avversario a farsi attori in accertamento negativo, magari scegliendo un organismo lontano e scomodo da raggiungere, nella speranza che la controparte preferisca non presentarsi. Il che offre il destro per osservare che non aver legato la scelta dell'organismo di conciliazione alla competenza dell'organo giurisdizionale può prestarsi ad abusi. Senza contare l'eventualità che i diversi organismi sparsi sul territorio vengano investiti delle procedure di media-

zione secondo quantità irrazionalmente disomogenee, con eccessiva concentrazione presso alcuni, a danno di altri»;

vi sono, infine, nello schema di decreto disposizioni che richiedono modifiche radicali perché non in linea con i principi generali. Tra queste si segnalano:

a) l'articolo 4, comma 3 che sanziona con la nullità il contratto concluso tra l'avvocato e l'assistito per il caso in cui manchi l'informazione preventiva e per iscritto circa la possibilità di ricorrere alla mediazione. Tale sanzione appare eccessiva e mal si concilia con l'articolo 1418 c.c. che prevede la nullità del contratto quale conseguenza di ipotesi di particolare gravità attinenti alla formazione del contratto, all'eventuale carenza di alcuno dei suoi elementi essenziali, all'illiceità della causa, o a profili di contrarietà a norme imperative o poste a tutela dell'ordine pubblico. Sarebbe, inoltre, più opportuno prevedere l'obbligo di informazione prima della proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo incontro con l'assistito;

b) il combinato disposto degli articoli 4 e 5, comma 6 che sembra individuare una disciplina non coerente circa la determinazione della litispendenza e la produzione degli effetti sostanziali della domanda; è da auspicare a tale riguardo un sistema che ne rimetta la produzione alla parte prescindendo dall'attività e, dunque, dall'eventuale inerzia di terzi;

c) in ordine ai procedimenti esclusi dall'obbligo di mediazione, l'articolo 4, comma 3, deve essere razionalizzato, escludendo che il tentativo di conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento provocando rallentamenti dello stesso e possibili lesioni al diritto delle parti ad una tutela celere ed effettiva;

d) deve essere soppresso l'articolo 5, comma 7, laddove prevede il tentativo di conciliazione obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri: una disposizione incompatibile con la natura e la funzione del giudizio arbitrale come forma di giurisdizione privata scelta dalle parti per la risoluzione delle loro controversie;

e) la mancata individuazione dei criteri di competenza per l'individuazione dell'ufficio di mediazione competente espone a gravi rischi anche per eventuali strumentalizzazioni prescegliendo luoghi che rendono più difficile l'esercizio del diritto per la controparte;

f) la particolarità delle discipline assoggettate alla conciliazione obbligatoria impone di prevedere l'obbligatorietà dell'assistenza legale nei limiti di valore di cui all'articolo 82 del codice di procedura civile, soprattutto in relazione alla previsione di ingresso dei risultati della mediazione nel processo attraverso la proposta del mediatore a seguito del fallimento della conciliazione.

L'assistenza tecnica, peraltro, si impone anche in relazione alla disciplina sull'utilizzabilità delle dichiarazioni e informazioni assunte nel procedimento di mediazione. Solo una copertura qualificata, infatti, può ga-

rantire che dette dichiarazioni e informazioni e le modalità della loro assunzione possano non pregiudicare i diritti anche processuali delle parti;

sulla base delle osservazioni formulate esprime:

parere contrario.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 48

La Commissione esaminato l'Atto comunitario in titolo,

considerato che i casi di successioni transfrontaliere sono molto frequenti e riguardano valori mobiliari e immobiliari di rilevante entità;

apprezzato lo scopo principale della proposta di regolamento in esame, volto a introdurre norme di diritto internazionale privato in grado di risolvere i conflitti di giurisdizione nonché i contrasti sulla legge applicabile in materia di successioni a causa di morte;

tenuto conto che il provvedimento in titolo, mira a introdurre in ambito comunitario – in ottemperanza a quanto previsto peraltro dal cosiddetto «programma di Stoccolma» – una normativa più agevole ai fini della circolazione delle decisioni e degli atti pubblici, (tra cui gli atti notarili) nella materia delle successioni, caratterizzata finora da incertezze giuridiche, a causa delle differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri, con gravi conseguenze per i diritti dei cittadini;

rilevato che, ai fini suddetti, la proposta prevede uno specifico strumento europeo in materia di successioni, il c.d. certificato successorio europeo, con validità temporanea, tale da permettere agli eredi di far valere i propri diritti successori nell'ambito dell'Unione Europea, anche senza ricorso alle autorità giurisdizionali;

considerato che una delle principali novità introdotte dalla proposta è quella di prevedere quale criterio generale di competenza giurisdizionale quello del luogo di residenza abituale del *de cuius* al momento della morte e, coerentemente, che sia applicabile la legge dello stesso luogo di residenza abituale;

nell'auspicare una rapida approvazione della proposta formula le seguenti osservazioni:

– con riferimento al certificato successorio europeo che, in base alla proposta in titolo, è rilasciato dall'organo giurisdizionale competente, sarebbe opportuno attribuire la facoltà di rilasciare tale certificato anche ai soggetti ufficialmente preposti alla redazione degli atti testamentari e successori, *in primis* i notai, al fine di evitare di aggravare la funzionalità degli organi giurisdizionali;

– sarebbe opportuno specificare anche la portata normativa della nozione di residenza abituale, in modo da evitare eventuali incertezze e pronunce contraddittorie in sede di contenzioso;

– si potrebbe valutare, infine, l’opportunità di prevedere nel testo del regolamento una disposizione volta a creare una rete europea dei registri testamentari, attraverso la messa in rete dei registri testamentari nazionali, al fine di agevolare la ricerca e l’accertamento delle disposizioni di ultima volontà del *de cuius*.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010

108^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CROSETTO risponde all'interrogazione n. 3-01025, a firma dei senatori Cantoni ed altri e vertente sulla sicurezza di una nave italiana da pesca nelle acque dell'oceano indiano, osservando che, allo stato attuale, non esiste una specifica normativa che disciplini espressamente la presenza di personale militare a bordo di unità mercantili (ancorché, dall'analisi del quadro giuridico vigente, non sia possibile dedurre neanche un espresso divieto). Appare pertanto inevitabile fare riferimento alle raccomandazioni emanate in sede internazionale dall'Organizzazione internazionale marittima, con particolare attenzione alle circolari nn. 1333 e 1334 del *Maritime Safety Committee* che sconsigliano fortemente sia il trasporto e l'uso delle armi a bordo da parte dell'equipaggio per combattere le azioni di pirateria (per motivazioni di carattere legale connesse al diritto internazionale e per motivi legati alla sicurezza dello stesso equipaggio) che l'utilizzo di agenti privati armati a bordo (in quanto potrebbero innescare fenomeni di ritorsione ovvero di incremento della violenza da parte dei pirati operanti nella zona interessata dal fenomeno), raccomandando contestualmente, soprattutto agli armatori interessati, la presenza a bordo di personale dedicato non armato, con funzioni di supporto all'equipaggio per la lotta antipirateria ed al fine di innalzare i livelli di sorveglianza in merito a possibili attacchi.

Dal punto di vista operativo, invece, atteso che le missioni internazionali in atto non prevedono che le navi impiegate effettuino scorte a sin-

gole unità, l'impegno militare a sostegno delle imbarcazioni civili si potrà configurare, qualora previsto, entro un'area geografica ben delimitata (coincidente con quella ad elevato rischio di pirateria, quale individuata negli ordini di missione) e limitatamente ad un'assistenza effettuata da navi militari che incrociano in prossimità o nelle vicinanze del mercantile scortato, tenendosi ad una distanza tale da consentire l'intervento immediato in soccorso.

La questione appare, quindi, particolarmente delicata: alla legittima esigenza di difendersi, si contrappone infatti la necessità di garantire la sicurezza nel senso più ampio, evitando possibili errori di valutazione o incidenti a seguito dell'uso delle armi.

Per quanto attiene, poi, all'eventuale presenza di *contractors* privati a bordo, rileva che l'unica normativa specifica al riguardo è costituita da quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 193 del codice della navigazione, che pone in capo al Comandante del porto di iscrizione della nave, ovvero all'Autorità consolare, la possibilità di concedere l'autorizzazione all'imbarco delle armi per uso della nave. Inoltre, anche in seno alla comunità degli armatori non vi sono orientamenti univoci sull'efficacia di tali scorte rispetto ai maggiori rischi per il personale di bordo derivanti dal loro utilizzo, ed infatti, nell'ambito della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti e dei porti (CISM) del 16 dicembre scorso, lo stesso rappresentante della Confederazione italiana armatori ha rilevato che, a livello internazionale, gli armatori sono contrari all'impiego di personale armato o di armi a bordo delle navi mercantili impegnate in operazioni nelle aree in prossimità delle coste somale, sollecitando contestualmente un maggiore coordinamento di tutte le unità militari impegnate nell'area, con particolare riferimento a quelle previste dalla missione *Atalanta*.

Il rappresentante del Governo conclude la propria esposizione osservando che, alla luce di quanto precede, l'esigenza di una costante presenza a bordo di una scorta per l'unità mercantile Torre Giulia dovrebbe essere inquadrata nel più ampio contesto delle iniziative e delle misure finalizzate a fronteggiare il fenomeno della pirateria. In ogni caso, stante la rilevanza della materia e nella prospettiva di adottare a livello governativo le misure ritenute più utili per giungere ad una soluzione della problematica, è stata interessata la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del Comitato di coordinamento interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture (COCIST), che ha rimandato la questione ad un approfondimento preventivo da parte del CISM.

Replica il senatore CARRARA (*PdL*), dichiarandosi soddisfatto delle delucidazioni ricevute ed auspicando, altresì, che il Governo adotti quanto prima i necessari provvedimenti per garantire adeguati livelli di sicurezza alle imbarcazioni mercantili italiane al largo delle coste somale, stante il preoccupante aumento delle azioni di pirateria.

SULLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN LIBANO

Il senatore DEL VECCHIO (PD), dopo aver posto l'accento sulla fondamentale importanza rivestita dal contributo nazionale alla pacificazione del Libano, ricorda che, nella giornata di domani, avrà luogo l'avvicendamento al vertice del comando della missione UNIFIL, tenuto dall'Italia per tre anni. A tale cerimonia parteciperà il ministro della Difesa e sarebbe –a suo avviso- opportuna anche la presenza di una delegazione parlamentare accanto al rappresentante del Governo.

Il presidente CANTONI, dopo aver invitato i commissari a tenere conto dell'oggettiva ristrettezza dei tempi, assicura che la richiesta sarà quanto prima inoltrata ai competenti Uffici della Difesa.

Il sottosegretario CROSETTO assicura che verranno effettuate le opportune verifiche in ordine agli aspetti organizzativi della visita.

SULLA DISMISSIONE DI VELIVOLI DA ADDESTRAMENTO DELL'AERONAUTICA MILITARE

Prendendo spunto da un recente atto di sindacato ispettivo a sua firma, il senatore DIVINA (LNP) chiede delucidazioni in ordine alla prevista dismissione di aerei da addestramento dell'Aeronautica militare. Tali velivoli, infatti, potrebbero essere recuperabili e suscettibili di un proficuo utilizzo presso numerose scuole di volo.

Il sottosegretario CROSETTO assicura che verranno effettuati i necessari approfondimenti sul punto.

La seduta termina alle ore 9,25.

109^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI propone di effettuare il prossimo 11 febbraio la visita al Comando dell'unità mobile specializzata «Palidoro» dell'Arma dei carabinieri, ubicato nella Caserma «Salvo D'Acquisto» di Roma.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino del codice dell'ordinamento militare» (n. 165)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» (n. 166)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il senatore PEGORER (*PD*) pone l'accento su alcuni aspetti critici del decreto legislativo recante il nuovo codice dell'ordinamento militare. In particolare, con riferimento all'articolo 197, comma 2, lettera *b*), andrebbero effettuati i necessari approfondimenti in ordine ai poteri del presidente nazionale della Croce rossa, non menzionati nella normativa da esso recepita. Inoltre, per quanto attiene all'articolo 78, la portata del comma 3 appare decisamente innovativa, e sussisterebbero, altresì, delle anomalie in ordine alla riproduzione, adattata al nuovo contesto, dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000. Infine, l'articolo 189 sembrerebbe recepire disposizioni relative alla Direzione della Sanità militare nel frattempo abrogate.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti la relatrice CONTINI (*PdL*), ponendo l'accento sull'importanza rivestita dai provvedimenti all'esame della Commissione e proponendo uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi concernenti alcuni aspetti di legittimità e di coerenza del testo (*pubblicato in allegato*).

Il senatore PEGORER (*PD*) sottolinea l'opportunità di includere, tra i rilievi formulati, quanto precedentemente osservato da lui e dal senatore Serra in sede di discussione generale.

Il senatore SCANU (*PD*) chiede quindi delucidazioni in ordine all'opportunità di prevedere una specifica clausola di salvezza per la legislazione emanata dal Parlamento nell'arco temporale di sei mesi compreso tra la pubblicazione e l'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare.

La relatrice CONTINI (*PdL*) precisa che tale clausola si renderebbe indispensabile al fine di evitare, al momento dell'entrata in vigore del co-

dice, l'eventuale e non auspicabile abrogazione per incompatibilità delle disposizioni contenute in atti varati dal Parlamento nel lasso temporale indicato.

Il PRESIDENTE invita la Commissione a tenere conto, altresì, della necessità di evitare che i futuri decreti integrativi di riassetto e correttivi (di cui alla legge n. 246 del 2005), che saranno emanati per un biennio, possano confliggere svuotando gli interventi normativi approvati dal Parlamento.

Il senatore GAMBÀ (*PdL*) osserva che la clausola di salvezza di cui allo schema di osservazioni proposto dalla relatrice appare già implicitamente contenuta nei principi enunciati dalla legge n. 246 del 2005, ed ulteriormente garantita dalla possibilità, prevista dallo stesso atto legislativo, di poter intervenire sulla materia con ulteriori provvedimenti correttivi e di riassetto. In ragione di ciò, sarebbe a suo avviso opportuno non darne conto nelle osservazioni rese alla Commissione di merito. Oltretutto, appare pleonastico ribadire una competenza legislativa del Parlamento già garantita dalla Costituzione.

Il PRESIDENTE dissente da quanto osservato dal senatore Gamba, rilevando, altresì, che sarebbe auspicabile esplicitare che i futuri decreti correttivi dovranno sempre e comunque rispettare la normativa approvata dal Parlamento.

Ad avviso del senatore SCANU (*PD*), le osservazioni alla Commissione bicamerale per la semplificazione dovrebbero dar conto, nelle loro premesse, dell'oggettiva difficoltà – stante il ristretto arco temporale a disposizione – ad effettuare una puntuale valutazione dei contenuti recati dagli atti iscritti all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE osserva che l'introduzione di una siffatta premessa darebbe luogo ad un'ingiustificata svalutazione sia dello studio approfondito compiuto dalla relatrice sia dei lavori della Commissione. Inoltre, il termine per l'espressione dei prescritti pareri è puntualmente fissato dalla legge n. 246 del 2005, ossia da un atto varato dalle Camere.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) osserva che la procedura seguita nell'approvazione degli atti in titolo dovrebbe applicarsi anche ai futuri interventi di natura integrativa o correttiva, ossia prevedendo un passaggio parlamentare.

Il senatore GAMBÀ (*PdL*) concorda sull'opportunità di dar conto, nelle premesse delle osservazioni, dell'oggettiva difficoltà, stanti la particolare complessità degli atti esaminati e la ristrettezza dei tempi a disposizione, ad effettuare un'accurata disamina dei testi. Ribadisce altresì le proprie perplessità in ordine alla previsione di un'esplicita clausola di sal-

vezza tale da far salve le norme entrate in vigore tra la presentazione e l'effettiva vigenza del nuovo codice dell'ordinamento militare.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) si associa a quanto rappresentato dal Presidente, esprimendo dissenso in ordine all'integrazione delle premesse alle osservazioni ipotizzata dai senatori Scanu e Gamba.

Il senatore SCANU (*PD*) ribadisce l'opportunità delle premesse da lui formulate, chiedendo altresì delucidazioni in ordine all'obbligatorietà dei pareri del Consiglio di Stato, la cui assenza è, del pari, lamentata, e correttamente, dalla relatrice nella premessa della propria proposta di parere.

Il PRESIDENTE precisa che l'assegnazione dei provvedimenti, pur in assenza del prescritto parere del Consiglio di Stato, era stata disposta dal Presidente del Senato in ragione dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega.

Preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito, la relatrice CONTINI (*PdL*) propone quindi alla Commissione un nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, contenente al suo interno anche quanto rilevato dai senatori Pegorer e Serra in sede di discussione generale (*pubblicato in allegato*).

Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto.

Il senatore SCANU (*PD*), pur riconoscendo l'indubbia valenza del lavoro svolto dalla Commissione, osserva che l'assenza del parere del Consiglio di Stato configura una grave carenza conoscitiva. In ragione di ciò, preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Il senatore GAMBA (*PdL*), dopo aver formulato, a nome della propria parte politica, avviso favorevole sullo schema di osservazioni predisposto dalla relatrice, esprime, a titolo personale, avviso di astensione in ordine all'osservazione di cui alla lettera *h*), relativa all'atto del Governo n. 165.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE preannuncia che, onde consentire al senatore Gamba la possibilità di votare in ordine a quanto da lui sottolineato in sede di dichiarazione di voto, si procederà, previamente, ad una votazione per parti separate dei singoli rilievi contenuti nel nuovo schema di osservazioni predisposto dalla relatrice.

Previa verifica del numero legale, con distinte votazioni vengono pertanto approvati, con l'astensione dei commissari appartenenti al Gruppo del partito democratico, i rilievi allo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenuti tra le parole «Esprime quindi» e «legge n.

400 del 1988», nonché quelli formulati, in ordine allo schema di decreto legislativo, alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* (quest'ultimo anche con l'astensione del senatore Gamba), ed infine, sempre separatamente, le ulteriori osservazioni di merito formulate nella parte finale del parere relative sia all'atto di natura legislativa che a quello regolamentare.

Il suddetto schema di osservazioni viene quindi, da ultimo, approvato nel suo complesso, sempre con l'astensione dei senatori appartenenti al Gruppo del Partito Democratico.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CANTONI rende noto che la seduta già convocata per domani, giovedì 28 gennaio, alle ore 8,45, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE
DALLA RELATRICE SUGLI ATTI DEL GOVERNO
N. 165 E N. 166**

La Commissione, esaminati congiuntamente gli schemi di decreto in titolo, sottolinea innanzitutto il proprio rammarico per non aver potuto prendere visione del parere del Consiglio di Stato (di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997).

Esprime quindi, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, rilevando che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica – recando in buona parte norme che erano di rango legislativo – pare operare una specie di delegificazione in ordine alla quale potrebbe apparire necessaria – in assenza della legge di semplificazione annuale – una specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Relativamente, quindi, allo schema di decreto legislativo, la Commissione formula, altresì, le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 22, lettera *b*), numero 2), si fa presente la necessità di sostituire l'espressione «armi chimiche di cui al comma 1» (ripresa testualmente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 1997), con le seguenti: «armi chimiche di cui al precedente punto 1)»;

b) con riferimento all'articolo 24, si osserva che esso riproduce, nella sostanza, l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 sulla Commissione per l'eliminazione degli atti di archivio: tale norma, tuttavia, è stata abrogata dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009;

c) relativamente all'articolo 309, si rileva una possibile incongruità in ordine al riferimento ai termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2 (31 luglio e 31 dicembre 2008), ormai decorsi;

d) in ordine all'articolo 360, si osserva che la riproduzione del comma *5-bis* dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 contiene un rinvio ad un decreto ministeriale di attuazione (da adottarsi entro il 31 dicembre 2008), nel frattempo emanato (decreto del ministro della Difesa del 6 marzo 2008);

e) appare necessario effettuare gli opportuni interventi di armonizzazione con le proroghe disposte dall'articolo 4 del decreto-legge n. 194

del 2009. In particolare, si dovrebbe aver riguardo ai seguenti articoli del Codice:

n. 2191 (con riferimento alla proroga disposta dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge);

n. 1077 (relativamente alla decorrenza del meccanismo delle promozioni aggiuntive di cui al comma 3, lettera *a*));

n. 2258 (che dovrebbe abrogare la normativa di riferimento per quanto attiene alle proroghe disposte dalle lettere *b*) e *c*) del citato comma 3)

nn. 1051 e 1065 (in ordine a quanto disposto dal comma 5);

f) si renderebbe altresì opportuna un'ulteriore armonizzazione con gli interventi operati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2010, avendo riguardo, in particolare, ai seguenti articoli del Codice:

n. 19 (che recepisce l'articolo 32 della legge n. 3 del 2003, attualmente oggetto di modifica da parte del decreto-legge);

n. 360 (da raccordare con la non punibilità, a titolo di colpa, per violazione di disposizioni in materia di tutela ambientale in relazione ad attività operative o addestrative svolte nel corso di operazioni internazionali da parte del militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, prevista dal comma 4 del citato articolo 9).

g) in ragione di quanto evidenziato nei punti *e*) ed *f*), e considerato che lo schema di decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione (con il contestuale rischio di produrre l'abrogazione per incompatibilità dell'ulteriore normativa nel frattempo emanata), appare infine necessaria la previsione espressa di una specifica clausola di salvezza per la legislazione che dovesse entrare in vigore sino alla data di effettiva vigenza del nuovo Codice dell'ordinamento militare.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 165 E N. 166

La Commissione, esaminati congiuntamente gli schemi di decreto in titolo, sottolinea innanzitutto il proprio rammarico per non aver potuto prendere visione del parere del Consiglio di Stato (di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997).

Esprime quindi, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, rilevando che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica – recando in buona parte norme che erano di rango legislativo – pare operare una specie di delegificazione in ordine alla quale potrebbe apparire necessaria – in assenza della legge di semplificazione annuale – una specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Relativamente, quindi, allo schema di decreto legislativo, la Commissione formula, altresì, le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 22, lettera *b)*, numero 2), si fa presente la necessità di sostituire l'espressione «armi chimiche di cui al comma 1» (ripresa testualmente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 1997), con le seguenti: «armi chimiche di cui al precedente punto 1)»;

b) con riferimento all'articolo 24, si osserva che esso riproduce, nella sostanza, l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 sulla Commissione per l'eliminazione degli atti di archivio: tale norma, tuttavia, è stata abrogata dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009;

c) con riferimento all'articolo 189 si segnala che il testo mantiene in vigore l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965, relativo alla Direzione della Sanità militare, che risulta abrogato;

d) relativamente all'articolo 309, si rileva una possibile incongruità in ordine al riferimento ai termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2 (31 luglio e 31 dicembre 2008), ormai decorsi;

e) in ordine all'articolo 360, si osserva che la riproduzione del comma 5-*bis* dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 contiene un rinvio ad un decreto ministeriale di attuazione (da adottarsi entro il 31 dicembre 2008), nel frattempo emanato (decreto del ministro della Difesa del 6 marzo 2008);

f) appare necessario effettuare gli opportuni interventi di armonizzazione con le proroghe disposte dall'articolo 4 del decreto-legge n. 194

del 2009. In particolare, si dovrebbe aver riguardo ai seguenti articoli del Codice:

n. 2191 (con riferimento alla proroga disposta dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge);

n. 1077 (relativamente alla decorrenza del meccanismo delle promozioni aggiuntive di cui al comma 3, lettera *a*));

n. 2258 (che dovrebbe abrogare la normativa di riferimento per quanto attiene alle proroghe disposte dalle lettere *b*) e *c*) del citato comma 3)

nn. 1051 e 1065 (in ordine a quanto disposto dal comma 5);

g) si renderebbe altresì opportuna un'ulteriore armonizzazione con gli interventi operati dall'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2010, avendo riguardo, in particolare, ai seguenti articoli del Codice:

n. 19 (che recepisce l'articolo 32 della legge n. 3 del 2003, attualmente oggetto di modifica da parte del decreto-legge);

n. 360 (da raccordare con la non punibilità, a titolo di colpa, per violazione di disposizioni in materia di tutela ambientale in relazione ad attività operative o addestrative svolte nel corso di operazioni internazionali da parte del militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, prevista dal comma 4 del citato articolo 9).

h) in ragione di quanto evidenziato nei punti *f*) ed *g*), e considerato che lo schema di decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione (con il contestuale rischio di produrre l'abrogazione per incompatibilità dell'ulteriore normativa nel frattempo emanata), appare infine necessaria la previsione espressa di una specifica clausola di salvezza, in forza della quale saranno fatte salve le norme primarie che potranno entrare in vigore fra la data di presentazione dello schema di decreto legislativo e l'entrata in vigore del Codice stesso. Si formula, altresì, l'auspicio che il Governo, nell'emanare i prescritti decreti di riassetto, integrativi e correttivi, si attenga rigidamente ai criteri enunciati dalla legge n. 246 del 2005, rispettando le modifiche sostanziali nel frattempo introdotte dal Parlamento.

Altresì, per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo, si osserva, *nel merito*, che:

a) l'articolo 197, comma 2, lettera *b*) indica i poteri del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, collocando tutti i poteri di vertice dell'associazione alle sue dipendenze. Si segnala che il contenuto della disposizione è tratto dalle disposizione dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980; è altresì da rilevare che in tale norma non appare contemplato il disposto della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo in esame, sui poteri del Presidente nazionale della Croce Rossa;

b) si segnalano altre anomalie di rilievo all'articolo 78, in ordine alla riproduzione, adattata al nuovo contesto, dell'articolo 36 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, e in particolare che il comma 3 appare innovativo;

c) con riferimento all'articolo 284 si osserva altresì che la disciplina degli alloggi ASI ivi riportata appare superata alla luce della normativa più recente.

Per quanto riguarda, sempre nel merito, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, si osserva inoltre che:

a) l'innovazione operata dall'articolo 66, lettera T), in ordine alle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa necessita di essere debitamente approfondita;

b) la mancata previsione, nell'articolo 494, del divieto dell'uso delle armi per i minori di 18 anni nelle scuole militari.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010

279^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo all'esame dell'Assemblea, come modificato dalla Commissione di merito, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CASERO conviene con il relatore.

La Commissione, verificata la presenza del prescritto numero legale, approva un parere non ostativo sul testo.

L'esame degli emendamenti viene rinviato.

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CASERO consegna agli atti della Commissione la documentazione contenente elementi di risposta alle osservazioni del relatore sul testo.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI invita il relatore a predisporre una bozza di parere per la seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

280^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e conclusione. Parere in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che in relazione all'emendamento 1.250 occorre valutare la congruità della clausola di copertura posto che nel parere alla Commissione di merito sull'emendamento 1.2 di identico testo e che della clausola era privo la Commissione aveva già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In relazione all'emendamento 1.102 (testo 2) occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza. In relazione all'emendamento 1.200 ritiene necessario valutare la congruità della clausola di copertura apposta nel nuovo testo posto che nel parere alla Commissione di merito sull'emendamento 1.7 di identico contenuto la Commissione aveva già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La Commissione aveva già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.8 e 4.2 ripresentati all'Assemblea. La Commissione aveva inoltre espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 9.0.3 ora rinumerato in identico testo 11.0.201. In relazione alla proposta 10.0.200 ritiene necessario acquisire conferma che la copertura ivi prevista non comprometta le finalità del fondo considerato peraltro che su emendamenti analoghi, ma di portata finanziaria inferiore (8.0.1-8.0.3) la Commissione aveva già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sull'emendamento 11.0.200 la Commissione aveva già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla lettera *a*) dell'emendamento 9.0.2 identico al testo in questione. In relazione all'emendamento 17.100, analogo all'emendamento 1.11 (testo 2) della Commissione di merito la Commissione aveva già espresso parere contrario sul comma 1 lettere *d*), *g*), *h*) ed *i*) e sul comma 3 lettere *b*), *f*) e *k*). Rispetto al vecchio testo è stata inoltre aggiunta una clausola di invarianza finanziaria rispetto alla quale occorre valutare la congruità. Ritiene poi necessario valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 17.102, 17.104 e 17.106. In relazione alla proposta 17.200 analoga alla proposta 1.11/2 presentato alla Commissione di merito la Commissione aveva già espresso parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La proposta è ora corredata da clausola di invarianza di cui occorre valutare la congruità. Identica situazione è quella dell'emendamento 17.204 identico all'emendamento 1.11/6 della Commissione. Sulla proposta 22.0.100 occorre conferma dell'invarianza in relazione al regime fiscale. In relazione alle proposte 34.0.100 e 34.0.200 di analogo tenore osserva la necessità di valutare la congruità dell'introduzione di una clausola

di invarianza posto che sull'originario emendamento 22.0.4 presentato in Commissione e di identico contenuto la Commissione aveva già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle lettere *b*) ed *h*). Occorre altresì valutare la proposta 34.0.203, nonché il subemendamento 34.200/1. In relazione all'emendamento 34.0.202, di identico testo all'emendamento 22.0.5 (testo 2) della Commissione e su cui era stato espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla lettera *b*) è stata aggiunta una clausola di invarianza la congruità della quale occorre valutare. Comporta maggiori oneri l'emendamento 34.0.101. La Commissione aveva già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 48.0.100 identico all'emendamento 22.0.19 della Commissione. Occorre invece valutare la nuova copertura dell'emendamento 48.0.200 di identico contenuto a quello precedente nella parte propositiva. In relazione all'emendamento 38.102 occorre valutare i potenziali effetti derivanti dai commi 2 e 7 mentre in relazione alla proposta 44.101 occorre valutare se la soppressione del terzo periodo possa dar luogo a problemi di elusione contributiva. Occorre poi valutare i potenziali effetti onerosi della proposta 45.100. In relazione agli emendamenti 48.0.201 e 48.0.202 la Commissione aveva già espresso un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'originario emendamento 22.0.25. Le proposte sono ora corredate da relazione tecnica favorevole della Ragioneria generale dello stato alla prosecuzione della proposta normativa. La Commissione aveva già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'originario emendamento 22.0.26 ora rinumerato 48.0.203. Occorre poi valutare l'emendamento 49.202 in quanto sopprime la possibilità di ricorso al fondo di rotazione. In relazione all'emendamento 49.0.100 occorre valutare la portata della norma in ordine alle spese di traduzione. In relazione alla proposta 51.0.200 la Commissione aveva già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'identica proposta presentata in Commissione 25.0.1. In relazione all'emendamento 26.100 la Commissione si era già espressa con un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 17.0.2, lettera *e*) presentato alla Commissione di merito. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 1.250, mentre propone di inserire nella proposta 1.102 (testo2) un specifica clausola di invarianza. Il parere è altresì contrario sulla proposta 1.200 nonché sugli emendamenti sui quali la Commissione ha già espresso il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla Commissione e sulla proposta 11.0.201. Rileva inoltre in relazione alla proposta 10.0.200 che il fondo non dispone delle risorse previste, in quanto già utilizzate; rileva inoltre che in ordine alla proposta 17.102 non risulta garantita l'invarianza finanziaria per cui esprime un parere contrario.

Il senatore MORANDO (*PD*) in relazione alle proposte 17.200 e 17.204 sottolinea come le infrastrutture in materia di gas siano già oggetto di costruzione con oneri a carico dei soggetti concessionari, per cui non risultano elementi rilevanti ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche considerato che nei testi emendativi in questione risulta specificato che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

Il sottosegretario CASERO rileva che non vi è una posizione di contrarietà dell'esecutivo su tali proposte.

Il PRESIDENTE in ordine alle proposte 17.200 e 17.204 propone quindi l'espressione di un parere di semplice contrarietà senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario CASERO rileva che non vi sono osservazioni sull'emendamento 22.0.100 sul quale il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Dopo l'intervento del senatore Morando volto a chiedere ulteriori chiarimenti in ordine ai profili della proposta 22.0.100 in materia di detrazioni fiscali, il senatore LUSI (*PD*) segnala che occorrono chiarimenti in ordine alla lettera *d*) con riferimento alla normativa di derivazione comunitaria.

Il PRESIDENTE rileva che comunque la disposizione appare di natura ordinamentale non rilevando sul piano finanziario. In ordine alla proposta 34.0.202 ricorda che era già stato espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in ordine alla lettera *b*). Al riguardo occorre tuttavia che sia chiarito l'effetto della proposta sul livello attualmente previsto dell'accisa in materia di *biodiesel*.

Dopo che il Presidente ha richiamato i contenuti della normativa attualmente vigente, il senatore MORANDO (*PD*) rileva che l'effetto della proposta consiste nell'innalzare il contingente previsto dalla normativa con effetti finanziari negativi; sottolinea quindi la necessità di esprimere un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul complesso della proposta.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul complesso della proposta 34.0.202, alla luce di quanto chiarito. In ordine al subemendamento 34.0.200/1 propone altresì l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre propone un parere non ostativo sulle proposte 34.0.100 e 34.0.203 nelle quali è stata inserita una clausola di invarianza finanziaria che, secondo quanto chiarito dal rappresentante

del governo, risulta idonea a superare la censura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione formulata alla Commissione di merito.

Il sottosegretario CASERO esprime il parere contrario dell'esecutivo sulla proposta 34.0.101, nonché sull'emendamento 48.0.100. non vi sono osservazioni del Governo sulla proposta 38.102, mentre in ordine alla proposta 44.101 non si determinano effetti diretti. Non vi sono osservazioni sulla proposta 45.100 mentre in ordine agli emendamenti 48.0.201 e 48.0.202 evidenzia che è stata predisposta apposita relazione tecnica. Il parere del governo è contrario sulla proposta 48.0.203 nonché sull'emendamento 49.202, mentre non vi sono osservazioni sulla proposta 49.0.100 che riveste carattere meramente procedurale. Ribadisce inoltre il parere di contrarietà sulla proposta 51.0.200.

Il senatore MORANDO (PD) in ordine all'emendamento 44.101 rileva che la disciplina del documento di regolarità contributiva risulta funzionale all'attività antielusiva.

In ordine alla proposta 48.0.200 il PRESIDENTE rileva l'inidoneità della copertura finanziaria nel testo della formulazione in esame, riferita impropriamente all'articolo 26 della legge di riforma di contabilità. Propone quindi l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta in questione alla luce della formulazione attuale. Propone l'espressione di un parere non ostativo sulla proposta 38.102. Mentre propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 44.101 limitatamente al secondo comma. In ordine alle proposte 48.0.201 e 48.0.202 alla luce dei contenuti della relazione tecnica presentata propone l'espressione di un parere non ostativo. In ordine alla proposta 48.0.203 propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione così come sulla proposta 49.202, mentre in relazione all'emendamento 49.0.100, dopo gli interventi dei senatori Lusi e Morando in relazione ai chiarimenti circa gli effetti della disciplina prevista, propone l'espressione di un parere non ostativo posto che non si producono effetti finanziari negativi diretti rispetto al quadro della legislazione vigente. Propone infine l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 51.0.200, ribadendo invece il parere di semplice contrarietà in ordine all'emendamento 26.100. rileva infine che la proposta 48.0.200/1 non pone problemi di copertura finanziaria in quanto è prevista una maxi-copertura.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.250, 1.200, 1.8, 4.2, 11.0.201, 10.0.200, 11.0.200 (limita-

tamente alla lettera *a*)), 17.100 (limitatamente alle lettere *d*), *g*), *h*) e *i*) del comma 1, nonché *b*), *f*) e *k*) del comma 3), 17.102, 17.104, 17.106, 34.0.100 (limitatamente alle lettere *b*) ed *h*)), 34.0.200 (limitatamente alle lettere *b*) ed *h*)), 34.0.200/1, 34.0.202, 34.0.101, 48.0.100, 48.0.200, 44.101 (limitatamente al comma 2), 48.0.203, 49.202, 51.0.200. Esprime poi parere di semplice contrarietà sulle proposte 17.200, 17.204 e 26.100. Esprime, infine, parere non ostativo sulla proposta 1.102 (testo 2) a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 2, dopo le parole: "sono adottati", siano aggiunte le altre: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010

142^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo per il triennio 2009-2011 ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative (n. 175)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BALDASSARRI riepiloga le questioni emerse durante la discussione generale con particolare riferimento alle osservazioni critiche rassegnate alla Commissione dall'associazione rappresentativa dei soggetti interessati dagli indennizzi sia in merito all'entità degli indennizzi stessi che in riferimento alle modalità di erogazione degli stessi. Su tale questione chiede al rappresentante del Governo di chiarire se esistono margini di modifica del provvedimento in titolo. Coglie inoltre l'occasione per richiedere al rappresentante del Governo di chiarire l'orientamento dell'Esecutivo in merito ai disegni di legge in materia di indennizzi per i crediti vantati dalle imprese italiane nei confronti dello Stato libico.

Il sottosegretario MOLGORA osserva che lo schema di decreto affronta una questione annosa di particolare complessità e non nega che la limitatezza delle risorse preordinate all'attuazione dell'articolo 4 della legge di ratifica del Trattato di amicizia italo-libico non consente la piena risoluzione di tutte le questioni ancora aperte.

La limitatezza delle risorse finanziarie, a suo parere, impone, anche in tale occasione, di compiere una scelta tra le situazioni maggiormente meritevoli di essere affrontate, pur nella considerazione del carattere paritario dei diritti vantati dai soggetti interessati. In merito al parere da formulare, dichiara la disponibilità a valutare i suggerimenti che la Commissione dovesse esprimere per quanto riguarda le modalità di erogazione degli indennizzi.

Il presidente BALDASSARRI propone alla Commissione di rinviare a una prossima seduta l'esame della bozza di parere sul provvedimento in titolo, preannunciando fin d'ora che in caso di assenso sottoporrà alla valutazione del Presidente del Senato la richiesta di proroga del termine assegnato alla Commissione.

A giudizio del senatore COSTA (*PdL*) il relatore dovrebbe tener conto nella predisposizione della bozza di parere delle considerazioni espresse dall'associazione di categoria rappresentativa dei soggetti interessati. Si dichiara a favore del rinvio proposto dal Presidente.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) si dichiara d'accordo a rinviare l'esame del parere, a condizione che tale rinvio non pregiudichi la rapida conclusione dell'*iter*.

In generale, pur nella consapevolezza delle compatibilità finanziarie e della complessità della questione in oggetto, rileva criticamente come il Governo, nel prevedere la rivalutazione degli indennizzi ai soggetti espatriati – tra l'altro con risorse scarse e con modalità molto criticabili – continui a trascurare colpevolmente la questione del rimborso alle imprese italiane dei crediti vantati nei confronti dello Stato libico. A suo parere le due questioni non possono che essere affrontate contestualmente, pena una inaccettabile disparità di trattamento. In conclusione, rinnova al rappresentante del Governo la richiesta, già formulata dalla senatrice Leddi, di informare la Commissione sullo stato di attuazione del Trattato per quanto riguarda le opere pubbliche da realizzare in Libia da parte delle imprese italiane.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010

163^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (n. 133)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (n. 134)

(Pareri al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole con condizioni e osservazioni sull'atto n. 132. Parere favorevole con osservazioni sull'atto n. 133. Parere favorevole con condizioni e osservazioni sull'atto n. 134)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era concluso il dibattito ed erano stati illustrati i pareri da parte dei relatori, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Si passa indi all'illustrazione dei pareri alternativi a quelli proposti dai relatori.

La senatrice BIANCHI (*UDC-SVP-Aut*) dà conto anzitutto del suo schema di parere sull'atto n. 132, premettendo di condividere la necessità di una riforma della scuola secondaria superiore, purchè sia limitata solo

alle classi prime. Fa presente poi che la rivisitazione delle ore per ciascuna disciplina, unita al taglio generale dei quadri orari, determinerà una contrazione dell'insegnamento, una diminuzione del numero dei docenti con conseguente impossibilità di assorbire il precariato e, quindi, un abbassamento del livello culturale degli studenti.

Dopo essersi soffermata sull'esigenza di reintrodurre le indicazioni programmatiche comprendenti per anno, per ciclo e per disciplina gli obiettivi generali e specifici di insegnamento, reputa necessario individuare le discipline che specificano l'identità di ogni percorso, evitando sovrapposizioni ibride. Pone altresì l'accento sulla connessione tra unitarietà e differenziazione di tutti i segmenti del sistema, precisando che unitarietà non significa unicità e che la differenziazione non equivale a dispersione.

Occorre inoltre garantire, prosegue, l'equivalenza qualitativa e quantitativa tra i tre percorsi di istruzione e tra gli indirizzi di ciascuno. Giudica altresì essenziale determinare i passaggi di uscita e di rientro tra istruzione liceale, tecnica e professionale in modo da assicurarne la compatibilità, l'utilità e la regolarità, analogamente a quanto accade negli altri Paesi europei. Precisa quindi che il parere sul riordino dei licei è favorevole a condizione che siano apportate le modifiche sopra descritte.

Passando agli schemi di parere sugli atti nn. 133 e 134, entrambi favorevoli a condizione che siano opportunamente modificati, focalizza l'attenzione sull'esigenza di coniugare teoria e pratica in modo da incrementare tanto il tenore culturale quanto la professionalità di base. Infine, nel rammentare le esperienze di eccellenza esistenti negli istituti professionali, richiama brevemente la necessità di realizzare il *campus* quale apparato di beni e servizi per il raggiungimento di specifiche finalità in raccordo con la realtà economico-produttiva del Paese.

Dopo un breve intervento del senatore GIAMBRONE (*IdV*), il quale dichiara che il suo Gruppo ha presentato degli schemi di parere alternativi unitamente al Gruppo del Partito Democratico, prende la parola il senatore CERUTI (*PD*) per illustrare uno schema di parere contrario sul riordino dei licei. Stigmatizza anzitutto l'assenza di una premessa comune ai tre regolamenti in grado di delinearne gli obiettivi e la visione culturale ispiratrice. I provvedimenti non sono dunque idonei ad affrontare le nuove esigenze di educazione e formazione, rispondendo solo ad una logica di risparmio.

Pur condividendo l'urgenza di una riforma del secondo ciclo, tiene a precisare che essa deve essere organica e capace di rispondere alle sfide del millennio tra cui lo sviluppo esponenziale della conoscenza e delle tecnologie, la globalizzazione dell'economia e la crisi finanziaria.

Nel sottolineare il capovolgimento del rapporto fra istruzione formale e informale, richiama la propria esperienza in qualità di presidente della commissione incaricata nella scorsa legislatura di elaborare le Indicazioni nazionali per il primo ciclo, che ha collaborato anche con l'analogo organismo operante per gli istituti tecnici. Emerge dunque la consapevolezza che attualmente gli studenti apprendono la gran parte delle proprie cono-

scenze al di fuori del contesto scolastico, per cui occorre riorganizzare l'ordinamento dei saperi a scuola e stabilire metodologie innovative per collegare ciò che si apprende nel sistema scolastico e ciò che invece si impara al di fuori.

Evidenzia altresì il tema dell'articolazione fra teoria e pratica, dichiarandosi contrario ad una separazione tra scuole incentrate su saperi pratici ed altre e quelle finalizzate all'apprendimento teorico. Occorre invece potenziare l'utilizzo dei laboratori proprio nei licei atteso che il nuovo umanesimo colloca al centro il sapere scientifico e tecnologico, del tutto assente nell'atto n. 132. Si registra peraltro una diminuzione del sapere laboratoriale anche negli istituti tecnici e professionali.

Ribadisce indi che la mancanza di una premessa comune per i tre atti inficia gli obiettivi generali che poggiano sui grandi assi culturali (dei linguaggi, storico-sociale, matematico e scientifico-tecnologico). Ciò è ulteriormente peggiorato, prosegue, dalla riduzione di ore e di posti di docenti, che non consente di valorizzare la dimensione metodologica e l'incremento delle conoscenze. In particolare, ritiene che l'obsolescenza rapida dei saperi richieda un adeguamento non più procrastinabile.

Una graduale riduzione dell'orario dei licei – in linea generale condivisibile – è resa controproducente dall'assenza di una strategia unitaria al punto che si rischia la mortificazione di alcune eccellenze. Critica quindi l'assenza delle scienze naturali nel biennio del liceo classico e la riduzione delle ore di lingua straniera, similmente a quanto si riscontra nel liceo scientifico, in cui sono peraltro decurtate le ore di laboratorio. Invita inoltre a distinguere l'apprendimento della matematica da quello della fisica, rilevando con disappunto l'eliminazione del latino dell'opzione scientifico-tecnologica del liceo scientifico.

Chiede peraltro chiarimenti sull'istituzione dei previsti 40 licei musicali e conclude lamentando la mancata definizione delle indicazioni nazionali per il secondo ciclo nonché la revisione delle classi di concorso. Si sofferma infine sulle esigenze delle scuole con insegnamento in lingua slovena, già richiamate ieri dalla senatrice Blazina.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) dà conto dello schema di parere contrario sull'atto n. 133, che osservando quest'ultimo risente della debolezza generale del riordino. Ritiene peraltro che i provvedimenti costituiscano un attacco all'unitarietà del sapere e sviliscano i segmenti dell'istruzione che hanno rappresentato dei fiori all'occhiello per il Paese. Nel riconoscere l'urgenza di un aggiornamento degli ordinamenti rispetto all'avanzamento dei saperi e alle sfide del mercato del lavoro, tiene a precisare che il mantenimento dell'obbligo scolastico a 16 anni assicura la base delle capacità di apprendimento per ciascuno studente. Al riguardo, stigmatizza l'emendamento approvato presso l'altro ramo del Parlamento al disegno di legge n. 1441-*quater*-B, che si colloca esattamente in senso opposto privando i ragazzi della formazione di base e confondendo l'istruzione e la formazione professionale. Ribadisce dunque che l'apprendistato

blocca la mobilità sociale e offre una visione settorializzata, in antitesi con quanto richiesto dalla società della conoscenza.

Pur dichiarando apprezzabile che il Ministro si sia avvalso della commissione De Toni, istituita nella scorsa legislatura, lamenta che siano stati svuotati gli aspetti più innovativi di quell'esperienza. Critica dunque la riduzione a 32 ore, nonché l'assenza di una strategia per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti. Deplora altresì la penuria di risorse e giudica assai grave l'applicazione del riordino anche alle terze e quarte classi in quanto ciò lede i diritti acquisiti.

Ravvisa comunque degli aspetti condivisibili nello schema di regolamento, relativi all'autonomia e alle quote orarie opzionali, per la cui attuazione tuttavia sarebbero necessari un organico funzionale adeguato e maggiori investimenti. Nel paventare il rischio di una violazione dell'autonomia delle scuole, registra criticamente la contraddizione tra l'obiettivo apprezzabile della didattica laboratoriale, da un lato, e il decremento delle ore di laboratorio e l'eliminazione delle compresenze, dall'altro.

Concorda poi con la semplificazione degli indirizzi e con un maggiore collegamento al mondo produttivo, purché siano attuati in maniera idonea. Parimenti, si dichiara favorevole all'insegnamento in lingua inglese di una materia non linguistica, sottolineando che tuttavia occorrono specifici investimenti per la formazione.

Dopo aver espresso stupore per l'assenza, nello schema di parere del relatore, di richiami a quanto affermato dal Consiglio di Stato, ad esempio con riferimento ai comitati tecnico-scientifici e al Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, sottolinea infine l'esigenza di una maggiore caratterizzazione dell'indirizzo turistico e stigmatizza il ridimensionamento dell'indirizzo per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (PACLE).

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) illustra uno schema di parere contrario sull'atto n. 134, deplorando a sua volta l'assenza di un comune disegno riformatore che avrebbe potuto investire l'intero Parlamento.

Fa presente poi che l'istruzione e la formazione professionale, di competenza statale e regionale, registrano diversità di impostazione per rispondere ai variegati bisogni del territorio. Rammenta peraltro che nella formazione professionale è possibile conseguire il titolo di studio intermedio, di durata triennale o quadriennale, onde assecondare i talenti e i bisogni economici delle famiglie, consentendo l'ingresso nel lavoro.

Dà atto comunque al relatore Pittoni di aver elaborato un parere articolato, pur rilevando un rischio di sovrapposizione tra i diversi livelli di competenza.

Nel censurare la scelta dello strumento regolamentare in luogo della legge per un riordino di siffatta portata, ritiene indi che esso produca una scuola gerarchica non unitaria, scavalcando l'autonomia regionale.

Rammenta a sua volta le osservazioni del Consiglio di Stato circa la diretta correlazione tra i provvedimenti e l'articolo 64 del decreto-legge

n. 112 del 2008, sottolineando criticamente come essi incidano sull'autonomia e sul dimensionamento delle scuole, che rientrano nell'ambito di intervento regionale.

Dopo aver brevemente accennato ad alcuni indirizzi e specializzazioni che non vengono confermati, stigmatizza infine l'assenza di un approccio europeo più attrattivo per gli studenti, in grado di coniugare l'interesse locale e quello nazionale nella prospettiva di rendere spendibili in Italia e in Europa i titoli conseguiti.

Agli intervenuti replica il sottosegretario PIZZA, il quale ringrazia anzitutto i commissari per il contributo offerto. Sottolinea indi l'esigenza del Governo di riordinare un settore da tempo in attesa di modifica, in relazione alle mutate esigenze formative. La proposta elaborata dal Ministero si pone quindi in linea di coerenza con gli obiettivi di Lisbona e, più in generale, con la politica europea in materia di istruzione. In questo contesto, i pareri parlamentari, così come il confronto con le parti sociali, saranno oggetto di attenta riflessione.

Il Sottosegretario esprime tuttavia rammarico per il mancato raggiungimento di un'intesa *bipartisan*. Ribadisce peraltro la necessità di superare l'attuale eccessiva frammentazione oraria e disciplinare, pur senza mortificare le eccellenze. Al contrario, garantisce il massimo impegno per la salvaguardia delle attività atipiche di qualità, soprattutto a livello locale, e in tal senso si ripropone di correggere eventuali errori della proposta governativa.

Quanto infine alla modifica introdotta in tema di apprendistato presso l'altro ramo del Parlamento, dichiara che il Ministero è favorevole ad ogni misura che permetta un rapido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, agevoli la transizione fra scuola e professioni, conferisca ai ragazzi le competenze necessarie per trovare un'occupazione e combatta la dispersione scolastica.

Seguono richieste di modifica agli schemi di parere illustrati dai relatori nella seduta di ieri.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) invita il relatore Asciutti ad introdurre, nello schema di parere sull'atto n. 132, un'indicazione nel senso di non ridurre le materie umanistiche nei licei classici, nonché un auspicio a favore di un più efficace raccordo con le università.

Quanto all'atto n. 134, chiede che sia inserito un richiamo alla salvaguardia dei seguenti indirizzi: ottico, odontotecnico, grafico pubblicitario, fotografico, disegnatore di moda. Prende altresì atto della condizione n. 3) in ordine alla realizzazione di corsi annuali presso la formazione professionale che concludano il percorso formativo con l'esame di Stato. Si augura peraltro che sia introdotta un'indicazione a favore della regionalizzazione dell'istruzione professionale, in linea con il dettato costituzionale, quantomeno per quelle Regioni che organizzano una formazione di qualità.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) auspica a sua volta che sia recuperato l'indirizzo di grafico pubblicitario nell'istruzione professionale. Sollecita altresì l'introduzione di un richiamo, negli schemi di parere sugli atti nn. 133 e 134, all'esigenza di una riforma organica degli organi collegiali in relazione all'istituzione dei dipartimenti e dei comitati tecnico-scientifici, nonché all'organico funzionale pluriennale, in sintonia con le osservazioni *e*) e *c*) dello schema di parere sull'atto n. 132. Nei medesimi schemi di parere sugli atti nn. 133 e 134, chiede poi una puntualizzazione sul ripristino dell'alternanza scuola-lavoro.

Con specifico riferimento allo schema di parere sull'atto n. 133, sollecita infine un richiamo in favore del profilo professionale di dirigente di comunità che, a suo avviso, dovrebbe essere mantenuto nell'istruzione tecnica o, in alternativa, confluire nel liceo delle scienze umane.

Si augura conclusivamente che tali proposte possano essere accolte, nei rispettivi schemi di parere, quali condizioni.

Il senatore de ECCHER (*PdL*), relatore sull'atto n. 133, svolge alcune considerazioni sullo schema di parere relativo all'atto n. 134. Manifesta infatti perplessità sulla condizione n. 3), riferendo di una diffusa agitazione nella provincia di Trento dovuta ad un annunciato provvedimento locale che determinerebbe la chiusura di fatto dell'istruzione professionale statale, a solo vantaggio di quella provinciale. Nutre quindi riserve sulla possibilità che la formazione professionale possa essere completata con un quarto o quinto anno, che dia accesso diretto all'università, risultando così sostanzialmente sganciata dal quadro nazionale.

Il senatore VITA (*PD*) chiede che, nel parere sull'atto n. 133, si faccia esplicito riferimento all'opportunità di salvaguardare l'intero corso PACCLE e non solo l'indirizzo Erica.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), relatore sull'atto n. 132, replica al senatore Valditara osservando che il mantenimento del quadro orario delle discipline umanistiche era implicito nel parere già illustrato. Anche a fronte del parere reso dall'altro ramo del Parlamento, concorda tuttavia sull'utilità di una precisazione in tal senso. Accetta altresì il suggerimento relativo all'auspicio di un maggiore raccordo con l'università e modifica conseguentemente il proprio schema di parere.

Il senatore PITTONI (*LNP*), relatore sull'atto n. 134, condivide l'osservazione del senatore Valditara con riguardo alle Regioni che sono in grado di gestire una formazione professionale di qualità. Accoglie altresì tutti i suggerimenti della senatrice Aderenti come osservazioni e modifica conseguentemente il suo schema di parere.

Il senatore de ECCHER (*PdL*), relatore sull'atto n. 133, accoglie la proposta della senatrice Aderenti relativa alla tutela del profilo professionale del dirigente di comunità e modifica conseguentemente il proprio

schema di parere. Quanto ai corsi PACLE, non ritiene invece di apportare alcuna modifica, ricordando che inizialmente egli era addirittura contrario ad introdurre un'indicazione del genere nel parere e di avervi acconsentito solo su forte sollecitazione del mondo imprenditoriale.

Reca altresì alcune correzioni formali al parere.

Preso atto delle nuove formulazioni degli schemi di parere, pubblicati in allegato al presente resoconto, il PRESIDENTE avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto. Propone peraltro che esse siano svolte congiuntamente su tutti e tre gli atti.

Conviene la Commissione.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*) ricorda che gli atti in esame sono attuativi di disposizioni legislative, su cui già sono state espresse varie critiche. In particolare, ribadisce l'auspicio, già manifestato in discussione generale, che la riduzione dei quadri orari non vada a scapito della qualità.

Nel merito dei pareri presentati, dichiara che avrebbe preferito un più fermo richiamo all'esigenza di mantenere l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nei licei. Ringrazia tuttavia il relatore Asciutti di aver inserito quantomeno una precisazione in ordine alla prosecuzione delle sperimentazioni in atto nelle regioni e province autonome. Preannuncia quindi la propria astensione sullo schema di parere sull'atto n. 132, così come su quello relativo all'atto n. 133.

Quanto invece allo schema di parere sull'atto n. 134, rivolge un sentito ringraziamento al senatore Pittoni per aver accolto l'indicazione relativa allo svolgimento dell'esame di Stato presso la formazione professionale. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole.

Dichiara altresì che voterà favorevolmente su tutti i pareri presentati dalle opposizioni.

Il senatore RUSCONI (*PD*), dopo aver ringraziato il senatore Giambrone per aver condiviso le proposte di parere alternative avanzate dal suo Gruppo, desidera in primo luogo esprimere rammarico per il mancato raggiungimento di una convergenza sugli istituti tecnici, nonostante l'ottimo lavoro svolto dalla commissione De Toni. Sull'atto n. 133, il suo Gruppo era infatti disposto a distinguere il voto rispetto agli altri atti, qualora il relatore non si fosse limitato a criticare l'atteggiamento dell'opposizione e fosse entrato nel merito delle prospettive dell'istruzione tecnica.

Egli considera del resto un errore aver distinto il riordino della scuola secondaria superiore in tre provvedimenti, atteso che l'unitarietà del segmento imponeva una riflessione comune. In questo modo, rimane invece confermata l'impostazione dell'ex Ministro Moratti, che ha configurato una scuola assai diversificata.

Ritornando all'istruzione tecnica, egli ritiene che la sua diversità rispetto all'istruzione liceale non la renda meno utile. Esprime peraltro

sconcerto per le dichiarazioni del sottosegretario Pizza, secondo cui il percorso del Governo sarebbe coerente con gli obiettivi di Lisbona. In particolare stigmatizza la contraddizione con l'abbassamento dell'obbligo di istruzione a quindici anni, disposto in questi giorni dall'altro ramo del Parlamento.

Preannuncia quindi un voto contrario su tutti e tre gli schemi di parere, dando tuttavia atto ai relatori Ascutti e Pittoni di aver compiuto un lodevole sforzo, sottoponendo alla Commissione schemi di parere di ben maggiore spessore e serietà rispetto a quelli approvati dalla Camera dei deputati.

Resta il rammarico, prosegue, per aver perso un'occasione epocale su un segmento formativo finora mai riformato. In particolare, deplora l'assenza di un confronto nel Paese e la mancata contestualità di misure importanti quali l'aggiornamento dei docenti, il riordino delle classi di concorso e la revisione delle Indicazioni nazionali.

Tornando alla modifica sull'apprendistato, rileva come tutti gli studenti possano trarre vantaggio da un ultimo anno di studio, approfondendo le conoscenze e competenze necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro; pur difendendo la formazione professionale regionale di durata triennale di qualità, rifugge invece da percorsi semplificati che inseriscano troppo precocemente i ragazzi nel mondo del lavoro.

Conclusivamente, auspica che il testo definitivo dei provvedimenti sia reso disponibile con estrema sollecitudine, onde consentire alle famiglie di compiere scelte oculate entro il termine del 26 marzo, nel rispetto di quel primato della famiglia tante volte invocato. Si augura altresì che il decreto-legge n. 112 sia applicato fino in fondo, anche per la parte relativa al reinvestimento dei risparmi a favore dei docenti meritevoli.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con distinte votazioni, la Commissione accoglie a maggioranza lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore Ascutti sull'atto n. 132, come modificato (con conseguente preclusione degli schemi di parere illustrati dalla senatrice Bianchi e dal senatore Ceruti), lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore de Eccher sull'atto n. 133, come modificato (con conseguente preclusione degli schemi di parere illustrati dalla senatrice Bianchi e dalla senatrice Vittoria Franco) e lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore Pittoni sull'atto n. 134, come modificato (con conseguente preclusione degli schemi di parere illustrati dalla senatrice Bianchi e dalla senatrice Mariapia Garavaglia).

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 178

Il PRESIDENTE rileva che occorre richiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del

Regolamento, per l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 178, recante schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi di ARCUS S.p.A., per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale ed altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, in scadenza il prossimo 1° febbraio.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 28 gennaio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BIANCHI E D'ALIA SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 132**

«La Commissione,

visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riforma dei licei, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009 e del 12 giugno 2009

visto l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

visti i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione del 22 luglio 2009 e della Conferenza Stato-Regioni in data 29 ottobre 2009, considerato che i docenti e i dirigenti del sistema educativo italiano non sono stati adeguatamente informati e tanto meno preparati a supportare una revisione ordinamentale, organizzativa e didattica di tali dimensioni,

considerato che le ipotesi proposte suscitano delle perplessità a causa di scelte di metodo e di merito discutibili, in parte anche inadeguate e nocive;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) l'entrata in vigore sia procrastinata all'anno scolastico 2011-2012;

b) l'applicazione riguardi solo il primo anno della scuola secondaria di secondo grado, procedendo successivamente con un anno di volta in volta;

c) il testo del documento venga corretto, integrato e semplificato con le seguenti modifiche migliorative:

1. rivisitazione del numero delle ore dedicate all'insegnamento delle varie discipline giacché la decurtazione e il restringimento impongono una riduzione dei saperi e, quindi, l'abbassamento del livello culturale;

2. reintroduzione delle indicazioni programmatiche comprendenti per anno, per ciclo e per disciplina gli obiettivi generali e specifici di insegnamento-apprendimento;

3. individuazione delle discipline che specificano l'identità di ogni percorso di istruzione e di formazione, evitando sovrapposizioni ibride;

4. connessione tra unitarietà e differenziazione in tutti i percorsi del sistema, da assicurare mediante la esplicitazione di un minimo comune denominatore culturale degli stessi;

5. garanzia di equivalenza qualitativa e quantitativa tra istruzione liceale, tecnica e professionale e tra gli indirizzi di ciascuna, attra-

verso per la dosatura dei piani di studio aventi una diversa proporzione oraria delle discipline professionalizzanti nei confronti delle altre, sia una diversa composizione dei contenuti di ogni disciplina, in base alla natura e alle esigenze dei percorsi stessi;

6. determinazione dei passaggi di uscita e di rientro tra istruzione liceale, tecnica e professionale secondo criteri e procedure in grado di assicurarne la compatibilità, l'utilità e la regolarità».

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BIANCHI E D'ALIA SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 133**

«La Commissione

visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riordino degli istituti tecnici, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009 e del 12 giugno 2009;

visto l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

visti i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione del 22 luglio 2009 e della Conferenza Stato-Regioni in data 29 ottobre 2009;

considerato che i docenti e i dirigenti del sistema educativo italiano non sono stati adeguatamente informati e tanto meno preparati a supportare una revisione ordinamentale, organizzativa e didattica di tali dimensioni;

considerato che le ipotesi proposte suscitano delle perplessità a causa di scelte di metodo e di merito discutibili, in parte inadeguate e nocive;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) l'entrata in vigore sia procrastinata all'anno scolastico 2011-2012;

b) l'applicazione riguardi solo il primo anno della scuola secondaria di secondo grado, procedendo successivamente con un anno di volta in volta;

c) il testo del documento venga corretto, integrato e semplificato con le seguenti modifiche migliorative:

1. rivisitazione del numero delle ore dedicate all'insegnamento delle varie discipline giacché la decurtazione e il restringimento impongono una riduzione dei saperi e, quindi, l'abbassamento del livello culturale;

2. reintroduzione delle indicazioni programmatiche comprendenti per anno, per ciclo e per disciplina gli obiettivi generali e specifici di insegnamento-apprendimento;

3. individuazione delle discipline che specificano l'identità di ogni percorso di istruzione e di formazione, evitando sovrapposizioni ibride;

4. connessione tra unitarietà e differenziazione in tutti i percorsi del sistema, da assicurare mediante la esplicitazione di un minimo comune denominatore culturale degli stessi;

5. garanzia di una presenza equilibrata, in tutti i piani di studio, delle aree letterario-linguistico-artistica, socio-storico-antropologica, scientifico-matematica-tecnologica, anche se in percentuali diverse;

6. garanzia di equivalenza qualitativa e quantitativa tra istruzione liceale, tecnica e professionale e tra gli indirizzi di ciascuna, attraverso sia la dosatura dei piani di studio aventi una diversa proporzione oraria delle discipline professionalizzanti nei confronti delle altre, sia una diversa composizione dei contenuti di ogni disciplina, in base alla natura e alle esigenze dei percorsi stessi;

7. previsione, in ogni percorso di studio, sia delle conoscenze teoriche in grado di incrementare il tenore culturale, sia dei saperi pratici in grado di fornire una professionalità di base,

8. perseguimento delle proprie finalità da parte dell'istruzione tecnica attraverso un forte legame con la realtà economico-produttiva del Paese, un assetto flessibile costituito da una successione graduale di livelli, una formula organizzativa funzionale e strutturale individuata dall'attuazione del *campus* quale apparato di beni e di servizi opportunamente predisposti e di persone con ruoli formalizzati, messa in corrispondenza operativa per il conseguimento di determinate mete;

9. determinazione dei passaggi di uscita e di rientro tra istruzione liceale, tecnica e professionale secondo criteri e procedure in grado di assicurarne la compatibilità, l'utilità e la regolarità».

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BIANCHI E D'ALIA SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 134**

«La Commissione

visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riordino degli istituti professionali approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009 e del 12 giugno 2009;

visto l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

visti i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione del 22 luglio 2009 e della Conferenza Stato-Regioni in data 29 ottobre 2009;

considerato che i docenti e i dirigenti del sistema educativo italiano non sono stati adeguatamente informati e tanto meno preparati a supportare una revisione ordinamentale, organizzativa e didattica di tali dimensioni;

considerato che le ipotesi proposte suscitano delle perplessità a causa di scelte di metodo e di merito discutibili, in parte inadeguate e nocive;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) l'entrata in vigore suddetto sia procrastinata all'anno scolastico 2011-2012;

b) l'applicazione riguardi solo il primo anno della scuola secondaria di secondo grado, procedendo successivamente con un anno di volta in volta;

c) il testo del documento venga corretto, integrato e semplificato con le seguenti modifiche migliorative:

1. rivisitazione del numero delle ore dedicate all'insegnamento delle varie discipline giacché la decurtazione e il restringimento impongono una riduzione dei saperi e, quindi, l'abbassamento del livello culturale;

2. reintroduzione delle indicazioni programmatiche comprendenti per anno, per ciclo e per disciplina gli obiettivi generali e specifici di insegnamento-apprendimento;

3. individuazione delle discipline che specificano l'identità di ogni percorso di istruzione e di formazione, evitando sovrapposizioni ibride;

4. connessione tra unitarietà e differenziazione in tutti i percorsi del sistema, da assicurare mediante la esplicitazione di un minimo comune denominatore culturale degli stessi;

5. garanzia di equivalenza qualitativa e quantitativa tra istruzione liceale, tecnica e professionale e tra gli indirizzi di ciascuna, attraverso sia la dosatura dei piani di studio aventi una diversa proporzione oraria delle discipline professionalizzanti nei confronti delle altre, sia una diversa composizione dei contenuti di ogni disciplina, in base alla natura e alle esigenze dei percorsi stessi;

6. previsione, in ogni percorso di studio, sia delle conoscenze teoriche in grado di incrementare il tenore culturale, sia dei saperi pratici in grado di fornire una professionalità di base;

7. perseguimento delle proprie finalità da parte dell'istruzione professionale attraverso un forte legame con la realtà economico-produttiva del Paese, un assetto flessibile costituito da una successione graduale di livelli, una formula organizzativa funzionale e strutturale individuata dall'attuazione del *campus* quale apparato di beni e di servizi opportunamente predisposti e di persone con ruoli formalizzati, messa in corrispondenza operativa per il conseguimento di determinate mete;

8. esclusione dal progetto di ristrutturazione ordiamentale e curricolare di un numero circoscritto di istituti professionale, nominalmente citati in considerazione della loro atipicità, della loro storia, della loro specializzazione;

9. determinazione dei passaggi di uscita e di rientro tra istruzione liceale, tecnica e professionale, secondo criteri e procedure in grado di assicurarne la compatibilità, l'utilità e la regolarità;

10. valorizzazione della formazione professionale, gestita dalle Regioni, collocandola all'interno del *campus* e abilitandola, sulla base di chiari requisiti, all'assorbimento dell'obbligo di istruzione, sino al sedicesimo anno di età».

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI RU-
SCONI, GIAMBRONE, MARIAPIA GARAVAGLIA, CE-
RUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI,
ANNAMARIA SERAFINI, VITA, BLAZINA SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 132**

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente norme sul riordino dei licei,

premessi che:

si ritiene urgente avviare nel nostro Paese una riforma organica del sistema dell'istruzione nel suo complesso e, in particolare, dell'istruzione superiore che sia capace di affrontare le sfide del millennio con specifico riguardo: allo sviluppo esponenziale della conoscenza e delle nuove tecnologie e del sapere come fattore fondamentale di sviluppo della persona e dell'intera comunità; alla globalizzazione dell'economia e dei sistemi produttivi, profondamente innovati dalle nuove tecnologie, che hanno modificato il mercato del lavoro, un mercato sempre più flessibile che richiede profili professionali in continua evoluzione; alla crisi finanziaria ed economica che ha duramente colpito il nostro Paese e che richiede di essere affrontata con una nuova visione strategica e nuove politiche di controllo e di sviluppo sostenibile. Appare, quindi, cruciale ripensare al sistema dell'istruzione e della formazione;

si è rovesciato il rapporto tra istruzione formale e istruzione informale. Prima della rivoluzione della società della conoscenza, il sapere e le informazioni venivano quasi tutte conseguite a scuola, ora solo il 30 per cento viene acquisito durante il periodo scolastico. E' il contesto mediatico, sociale, territoriale, la multimedialità ad egemonizzare il campo della conoscenza. I tempi e i cambiamenti sono rapidissimi e il vecchio sistema educativo non sembra stare al passo con questi fenomeni e rischia di essere sopraffatto. In tal senso, una visione minimalista del cambiamento in corso e la mancanza di un profondo processo riformatore del sistema dell'istruzione può indurre un esito negativo;

occorre superare l'impianto enciclopedico-nozionistico e affermare un nuovo impianto critico-metodologico, affinché la scuola possa svolgere in questo nuovo contesto in modo adeguato la sua funzione. Gli studi scientifici più recenti mettono sempre più in discussione l'idea di una scuola rigida e solo trasmissiva di saperi e evidenziano come appaia sempre più artificiosa una visione che separi il sapere dal fare, la teoria dalla pratica. E' necessario affermare la centralità dell'apprendimento come il

coinvolgimento ed il protagonismo dell'alunno e delle sue potenzialità di acquisizione delle conoscenze, come sintesi tra corpo e mente, tra dimensione cognitiva ed emotiva;

occorre, con la definizione del nuovo ordinamento, ripensare tutti gli aspetti dell'attività scolastica, fra cui:

- la programmazione e la metodologia della didattica;
- la promozione dell'innovazione e della ricerca didattica progettata e realizzata in modo integrato tra scuola e università, valorizzando la funzione docente;
- una ricerca metodologica che sia finalizzata: ad un coinvolgimento attivo degli studenti, a livello individuale e di gruppo, capace di stimolare le loro potenzialità di apprendimento e la loro creatività nonché di favorire il superamento della separazione rigida tra lezione frontale e attività laboratoriale; alla definizione dei quadri orari con nuovi criteri; alla riprogettazione e organizzazione degli spazi scolastici e delle attrezzature in sintonia con la nuova didattica;
- la revisione dei *curricula* per adeguarli alla domanda sociale di cultura odierna, in funzione di una pari dignità culturale e fra i diversi saperi (umanistici, scientifici, tecnologici, artistici) e senza fratture tra i diversi cicli scolastici;
- la definizione di un piano nazionale, finalizzato a valorizzare la funzione dei docenti con lo sviluppo della loro professionalità attraverso una adeguata retribuzione; la realizzazione di programmi di aggiornamento professionale; la stabilizzazione del personale precario; la definizione di organici funzionali; una nuova normativa per la formazione di base, il reclutamento e la selezione del personale docente e dei dirigenti scolastici;
- l'attivazione di un sistema di valutazione e di autovalutazione delle scuole e del personale;

occorre, inoltre, rafforzare il rapporto tra scuola e territorio, tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le Regioni, integrare le attività scolastiche ed extra-scolastiche e procedere con l'attuazione del Titolo V della Costituzione;

occorre, altresì, realizzare un nuovo sistema di educazione e formazione permanente per tutto l'arco della vita;

appare, infine, fondamentale che un processo riformatore di tale portata debba porsi come obiettivo qualificante la corretta attuazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni così come stabilito dal Governo Prodi, con il decreto ministeriale n. 139 del 2007 che, adeguandosi alle indicazioni europee e pur salvaguardando le specificità curricolari dei diversi percorsi, stabilisca che in ciascuno di essi debbano essere presenti i quattro assi culturali dei linguaggi, storico-sociale, matematico, scientifico-tecnologico. Ciò comporta che i primi due anni dell'istruzione superiore prevedano una formazione di base di ampio e consolidato respiro culturale tale da garantire, nei profili di uscita, il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento. Senza una chiara definizione delle

competenze attese ai 16 anni per tutti, non potrà essere superata la gerarchizzazione culturale e sociale esistente tra i licei, gli istituti tecnici e professionali;

rilevato che:

nell'ordinamento proposto dal Governo sarebbe stata necessaria una premessa ai tre schemi di regolamento nella quale fosse delineata un'identità/finalità comune ai tre percorsi del secondo ciclo d'istruzione, da cui determinare le identità specifiche;

il provvedimento proposto dal Governo definisce un impianto non basato sulle nuove esigenze di educazione e di formazione, ma sulla necessità di rendere operanti i tagli indiscriminati alla spesa per l'istruzione, definiti con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonché sull'assenza di un qualsivoglia indirizzo deciso dal Parlamento in ordine alle finalità culturali e alla qualità di una riforma che non può, pertanto, fregiarsi di tale titolo;

questa logica di riduzione della spesa ha già comportato per l'anno scolastico 2009-2010 l'eliminazione di 11.386 posti di docente, conseguente alle misure di «razionalizzazione» connesse all'aumento del numero degli studenti per classe e alla riconduzione a 18 ore dell'orario delle cattedre di tutte le discipline;

nella predetta logica dei tagli il regolamento determinerà un'ulteriore riduzione di 2.580 unità docente più 33 insegnanti tecnico-pratici;

la riduzione del monte ore, in particolare nel biennio – dove più facile è la riorganizzazione del quadro orario – produrrà la riduzione del personale docente, confermando che l'obiettivo del riordino è funzionale al contenimento della spesa e non all'affermazione di una nuova visione strategica dell'istruzione liceale del Paese;

rilevato, altresì, che proprio in questa logica va letta l'assenza di investimenti e il mancato stanziamento di risorse aggiuntive destinate alla innovazione didattica, alle strutture scolastiche (aule, attività laboratoriale, ecc.) e alla formazione del personale docente;

il principio generatore della riforma – contrariamente a quanto affermato dal Ministero – non risponde alle reali richieste che provengono dalla società contemporanea, di cui sopra, ma riporta in luce l'impianto complessivo dell'istruzione ad una visione di tipo gentiliano. Risulta assente, infatti, una vera rivoluzione di metodo capace di contenere gli elementi indispensabili per una scuola del XXI secolo, quali:

a) la didattica laboratoriale di tutte le discipline tramite il sistema delle compresenze (storia/diritto; arte/tutte; lingua straniera/tutte; linguaggi /tutte);

b) la previsione di spazi di intersezione tra le discipline, progettualità e sperimentazioni, che invece l'Europa ci chiede;

c) l'insegnamento autonomo di Cittadinanza e Costituzione;

d) l'insegnamento autonomo di Linguaggi (*Media Education*);

e) l'insegnamento almeno quadriennale di Scienze;

si rende necessaria un'attenta revisione dello schema di regolamento e dei quadri disciplinari, al fine di non disperdere la ricchezza diffusa di centinaia di licei (più di un terzo del totale) che da decenni sperimentano esperienze didattiche che hanno prodotto risultati formativi e culturali di eccellenza e conseguito gli obiettivi OCSE PISA in linea con le maggiori scuole europee;

considerato che:

l'orario medio settimanale sarà di 27 ore nel primo biennio dei primi quattro licei e di 31 nel secondo biennio e nel quinto anno, per i primi 3 licei (32 per il linguistico); 32 per il musicale-coreutico; 34 (prima e seconda) e 35 (terza, quarta e quinta) per l'artistico;

appare contraddittoria la previsione per i licei di flessibilità didattiche o curriculari riservate alla scuola, nella quota del 20 per cento al primo biennio e del 30 per cento al secondo biennio, vincolata ad un contingente di organico annuale attribuito, in modo sempre più ridotto, dal Ministero;

stando alle ipotesi ora al vaglio, per effetto della riduzione oraria entreranno in sofferenza molte discipline con le relative classi di concorso – pur non essendo queste ultime oggetto del regolamento in discussione – ed, in particolare:

a) la classe 19 A (Discipline giuridiche ed economiche) scompare dai licei linguistici e delle scienze umane e da molte sperimentazioni, mentre l'insegnamento del diritto dovrebbe essere incrementato anche al fine di rendere utile ed effettiva la nuova disciplina «Cittadinanza e Costituzione» che deve formare cittadini consapevoli;

b) la classe 51 A (Materie letterarie con latino) nel liceo scientifico, nel liceo linguistico (da - 25 a - 50 per cento a seconda dell'organizzazione precedente), nel liceo delle scienze umane (-8 per cento circa);

c) la classe 50 A (Materie letterarie) nel liceo linguistico e nel liceo delle scienze umane dove, vista la presenza del latino, prevarrà il ricorso alla 51 A;

d) la classe 49 A (Matematica e Fisica) nel liceo linguistico (-15 per cento circa);

e) la classe 45 A (Lingue straniere) nello scientifico (10 per cento circa) e, relativamente alla seconda lingua straniera, nel liceo linguistico (-33 per cento circa);

f) la classe 60 A (Scienze naturali ecc.) nel linguistico e nel liceo delle scienze umane (-25 per cento circa);

g) le classi 61 A (Storia dell'arte) e 25 A (Disegno e storia dell'arte) dimezzate nei licei linguistico e delle scienze umane;

h) la classe 36 A (Filosofia, pedagogia, psicologia) e 37 A (Filosofia e storia) nel liceo delle scienze umane (rispettivamente -33 per cento e -25 per cento);

i) la classe 47 A (Matematica) espulsa dai licei delle scienze umane e linguistici, poichè matematica e fisica diventano disciplina unica già nel biennio;

j) le classi 18 A (Discipline geometriche ecc.), 21 A (Discipline pittoriche), 22 A (Discipline plastiche) nel liceo artistico;

k) le classi dalla 3 A alla 10 A (Arti varie) e della tabella D (Laboratori degli istituti d'arte) per la confluenza degli istituti d'arte nei licei artistici;

sarebbe necessario:

a) non ridurre ulteriormente l'orario previsto per le scienze umane e sociali nelle due opzioni del liceo delle scienze umane;

b) potenziare lo studio sistematico della psicologia, sociologia, metodologia della ricerca nel triennio del liceo delle scienze umane

c) prevedere l'inserimento dell'insegnamento di Psicologia della comunicazione nel triennio:

– degli indirizzi tecnici «Turismo» e «Amministrazione Finanza e Marketing»;

– dell'istituto professionale «Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera»;

d) l'unificazione delle classi di concorso 36/A e 37/A;

considerato inoltre che:

la riduzione dei quadri orari colpisce fortemente i licei interessati ai corsi sperimentali, in particolare i più diffusi quali il «Piano nazionale di informatica», la sperimentazione della seconda lingua straniera per l'intero quinquennio nei licei scientifici, il liceo scientifico-tecnologico, senza un'approfondita valutazione dei risultati formativi raggiunti;

il liceo artistico prevede un numero di ore insufficiente e mal distribuito per le attività artistiche pratiche. Esso assorbe altresì di fatto anche gli istituti d'arte, con conseguenze pesanti sulla molteplicità di queste scuole non riconducibili ai tre indirizzi previsti. Gli istituti d'arte dovrebbero, infatti, avere un taglio più professionalizzante ed essere legati di più al territorio, anche per non disperdere il valore degli istituti d'arte del mosaico, del corallo, dell'oreficeria, dell'alabastro, del vetro, del tessuto, che costituiscono un patrimonio prezioso per tanti territori;

il liceo classico, analogamente al liceo artistico, non prevede al biennio lo studio delle scienze naturali, nonostante tale disciplina sia considerata, nei contenuti, uno dei quattro assi portanti che l'Europa ci chiede come certificazione di competenze alla fine dell'obbligo. Con la fine delle sperimentazioni ci si trova di fronte a un «nuovo» liceo classico che ci riporta al «vecchio»: infatti in questi licei in una percentuale prossima al 100 per cento si studiano le lingue straniere anche nel triennio, per un monte di ore pari a tre ore settimanali; con la riorganizzazione le ore vengono ridotte di una unità su ogni classe, per un totale di cinque nell'intero quinquennio; viene abolito inoltre lo studio dello storia del-

l'arte in tutto il quinquennio la cui sperimentazione ha permesso a buona parte dei licei classici italiani una diffusa e approfondita conoscenza del patrimonio artistico del nostro Paese. Anche per il liceo classico (così com'è previsto per i licei scientifico e delle scienze sociali) andrebbe inserita l'opzione del «liceo della comunicazione» che, rispondendo alla necessità di far vivere l'umanesimo perenne della classicità, attirerebbe in questa sfera anche quella parte di studenti che non se la sentirebbero di frequentare un Classico tradizionale;

i licei scientifici tornano alle più vetuste esperienze, come ad esempio quelle delle tre ore di lingua straniera, e si pone fine allo studio della seconda lingua comunitaria per tutto il quinquennio, che era stato il fiore all'occhiello delle recenti sperimentazioni. Inoltre il liceo scientifico tecnologico, così come previsto nello schema di regolamento in esame, recepisce solo in parte le caratteristiche peculiari delle attuali sperimentazioni, poiché non sono comprese le attuali ore di didattica di laboratorio. Pertanto è indispensabile una diversa articolazione delle opzioni del liceo scientifico, mantenendo nei tecnici la previsione di un'articolazione che riprenda il profilo del vecchio «liceo scientifico-tecnologico Brocca» e facendo sì che, nelle confluenze, gli istituti tecnici che attualmente hanno tali sperimentazioni rilascino il diploma di liceo scientifico-tecnologico;

i licei linguistici e delle scienze umane, finora costituiti in via sperimentale con orari intorno alle 35 ore, risentiranno maggiormente del limite imposto delle 30 ore. In tali licei la definizione e distribuzione delle discipline risulta approssimativa: ad esempio matematica e fisica costituiscono una disciplina unica (comprensiva anche di informatica!) diversamente dal classico e dallo scientifico; arte e musica sono alternative e sono distribuite su un'ora alla settimana. Inoltre, in assenza delle sperimentazioni al liceo linguistico si studieranno bene solo le lingue straniere, mentre scomparirà una più vasta e solida cultura liceale. Il latino si studierà solo nei primi due anni, pur essendo, quello linguistico, indirizzo dedicato più di altri alla specializzazione dei linguaggi;

per quanto riguarda l'eliminazione dello studio del latino nella seconda opzione prevista per il liceo scientifico (opzione scientifico-tecnologica) che la Commissione cultura della Camera ha chiesto di sostituire con l'opzione «scientifico-informatica», si ritiene assolutamente necessario cogliere l'occasione per sollecitare il ripristino di tale insegnamento per molteplici ragioni ed in particolare:

a) perché l'insegnamento del latino è del tutto rispondente al principio, ribadito in tutti i documenti, di volere con la riforma riconfermare l'identità e la peculiarità dei licei al fine di consentire il conseguimento di una solida cultura umanistico – scientifica;

b) di fatto la presenza di una opzione priva dell'insegnamento del latino porterebbe rapidamente alla scomparsa di detto insegnamento nel liceo scientifico, in contrasto rispetto alla sua diffusa presenza in tutti i licei;

per quanto riguarda la istituzione di «dipartimenti e comitato tecnico-scientifico» (articolo 10, comma 2), si segnala (a parte l'incoerenza rispetto all'autonomia costituzionalmente garantita alle scuole da cui discende la facoltà di operare scelte organizzative gestionali autonome) la natura artificiosa di tali strumenti, non sempre utili e per nulla innovativi rispetto alle soluzioni adottate correntemente dalle scuole nella loro autonomia per rendere più efficaci e funzionali i processi di programmazione e progettazione e le azioni di coordinamento con il contesto locale e territoriale. E' sicuramente preferibile lasciare alle scuole la possibilità di effettuare scelte autonome e adottare le soluzioni ritenute più opportune ed efficaci;

per quanto riguarda la previsione contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008 (e altre norme successive), che stabilisce che con regolamento del Ministro dell'istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e modalità di formazione e reclutamento degli insegnanti, sarebbe opportuno raccomandare che a monte di tale procedimento vi sia un'appropriata selezione attitudinale dei futuri docenti;

il liceo delle scienze umane, nel suo indirizzo tradizionale, è calibrato su un asse psico-pedagogico, anziché, come nel resto d'Europa, su un asse sociale. E' un'inutile riedizione del soppresso magistrale con latino per 5 anni e neppure un'ora di discipline giuridiche ed economiche, materia che pure appartiene all'asse culturale delle scienze umane. La classe 19 A (Discipline giuridiche ed economiche) scompare senza che si sia fatta alcuna riflessione didattica, pedagogica o del mondo dell'impresa o delle professioni. Tuttavia, il ripristino delle ore delle discipline giuridiche ed economiche non deve comportare una ulteriore riduzione di «Scienze sociali e metodologia della ricerca». Nel biennio, manca una disciplina caratterizzante (non è prevista neanche un'ora di scienze sociali) compromettendo, così, l'identità specifica dell'indirizzo. Nel triennio la sottrazione dell'insegnamento della filosofia ai docenti di materia d'indirizzo (A036) renderà difficile mantenere sincronia e coerenza tra i programmi di filosofia e pedagogia, pur trattandosi dello studio dei medesimi pensatori;

il liceo musicale-coreutico nasconde l'incognita della ricerca e dell'impiego delle risorse. In tal senso o si assume personale nuovo e abilitato o si riqualificano, per riconvertirli, i docenti di educazione musicale e di strumento provenienti dalle scuole medie. Al suo interno è previsto l'insegnamento teorico della musica e della danza, ma assai poco quello pratico, sacrificato dentro le 32 ore massime in cui si articola. Soprattutto in quanto liceo vocazionale, esso risente fortemente del mancato investimento nell'attività laboratoriale e di un rapporto poco chiaro con i Conservatori e le Accademie di danza e altre istituzioni musicali e coreutiche riconosciute. Il tema è quello della formazione e dell'abilitazione all'insegnamento. Si stigmatizza infine la previsione di affrontare un progetto così ambizioso senza nessun investimento e la previsione, assolutamente irrisoria, del limite numerico di quaranta licei musicali;

gran parte del *deficit* formativo della scuola italiana è di tipo metodologico e l'insegnamento è ancora in gran parte libresco; bisognerebbe introdurre dovunque la pratica dei laboratori e dell'indagine scientifica. È nel laboratorio infatti, in quanto luogo di ricerca e di indagine critica, che si impara l'analisi e la soluzione dei problemi, l'uso dei modelli e linguaggi specifici, la conoscenza delle strutture sintattiche e logiche delle discipline. Benché nella attività laboratoriale ci siano le condizioni per l'attuazione di modelli didattici funzionali all'apprendimento per competenze, tale pratica purtroppo non riguarda strutturalmente i licei;

con un evidente attacco al buon senso, l'avvio della riforma nel 2010-2011 riguarderà, oltre alle prime classi, anche le seconde. In tal modo, grazie alla contrazione dei quadri orari si otterrà il risparmio previsto; le famiglie, tuttavia, avranno iscritto i propri figli a corsi destinati a cambiare dopo un anno assetti curriculari, quadri orari e insegnanti. Così facendo si disattende il diritto degli alunni alla continuità educativa e si riduce il tempo necessario per gestire il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Al riguardo si fa notare che non sono state ancora definite né le «Indicazioni nazionali», né le nuove classi di concorso e che, in assenza delle condizioni funzionali alla sua attuazione, un'eventuale accelerazione del processo di riforma genererebbe solo ulteriore disagio all'interno della comunità scolastica e rafforzerebbe il convincimento che la riforma dei licei ha per obiettivo primario il solo contenimento della spesa;

considerato che:

il Consiglio di Stato, pur avendo espresso parere favorevole al regolamento, ha rilevato che negli articoli riservati ai singoli percorsi liceali è assente un richiamo alle finalità generali e alla sua identità culturale poiché tali percorsi, salvo quello del liceo scientifico, sono diretti genericamente ad «approfondire conoscenza, abilità e competenza»;

rilevato che:

l'applicazione del regolamento relativo ai nuovi indirizzi dei licei, degli istituti tecnici e professionali deve tenere in debito conto la specificità delle scuole con lingua d'insegnamento slovena nella Regione Friuli Venezia Giulia ed in particolare due aspetti:

1. il numero delle ore di insegnamento deve garantire la equivalente presenza delle due lingue (slovena ed italiana);
2. deve essere assicurato agli studenti di lingua slovena una ampia offerta formativa, anche adottando lo strumento della classe articolata, per garantire così il diritto all'accesso alla scuola media superiore con una scelta adeguata di indirizzi;

considerato infine che:

il 21 gennaio 2010, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del disegno di legge «Collegato lavoro» alla legge finanziaria per l'anno 2010 (A.C. 1441-*quater*-B), è stato approvato un emendamento che, mo-

dificando la «legge Biagi» prevede la possibilità di cominciare a lavorare a 15 anni mediante un contratto di apprendistato che sostituirà l'ultimo anno della scuola dell'obbligo. Più in particolare, l'emendamento prevede che «l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui al presente articolo». La modifica si innesta in quella parte della legge Biagi che regola il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

il contratto di apprendistato a cui si riferisce la modifica riguarda i giovani e gli adolescenti (di età tra i 15 e i 18 anni non compiuti); questi ultimi possono essere assunti da datori di lavoro che appartengono a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali. Il contratto non può avere una durata superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale (in base alla legge n. 53 del 2003); vale a dire all'acquisizione, attraverso il lavoro, di un titolo di studio (alternanza scuola-lavoro);

la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha aumentato il numero degli anni (da nove a dieci) che costituiscono l'obbligo scolastico riformulando, così, il limite degli anni per l'accesso al lavoro. L'elevazione dell'età (da 15 a 16 anni) è frutto, dunque, di una conseguenza dell'aumento del numero degli anni (10) previsti per il percorso minimo di istruzione obbligatoria. Iniziando a studiare a sei anni, infatti, l'istruzione obbligatoria si conclude a 16. Oggi si interviene proprio su questo arco temporale prevedendo che l'ultimo degli anni di questo percorso obbligatorio possa essere assolto dall'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione;

la norma si pone quindi in palese contrasto con quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007 che prevede l'accesso al lavoro non prima del compimento dei 16 anni;

si tratta di un provvedimento assurdo che ci allontana ancora di più dai livelli dell'istruzione previsti dal Trattato di Lisbona e soprattutto annulla una conquista importante del Governo del Centro-sinistra, ovvero l'obbligo all'istruzione svolta nella scuola superiore o professionale fino a 16 anni, ma comunque nella scuola. Di fatto la serie di disposizioni approvata da questo governo in materia di istruzione sembrano orientare la scuola e la società italiana verso indirizzi «classisti», la serie A dei licei, la serie B degli Istituti tecnici, la serie C dei professionali, diffondendo peraltro l'idea, dopo la terza media, di poter andare subito al lavoro;

l'Unione europea e tutti i più recenti studi sul capitale umano chiedono di aumentare la permanenza a scuola dei nostri adolescenti e di ridurre la dispersione scolastica. È inaccettabile che, invece di intensificare gli sforzi per collegare la fase educativa alla formazione e mettere in grado i ragazzi italiani di poter competere ad armi pari con i loro colleghi nel resto del mondo, si sia deciso di penalizzare gli studenti italiani;

gli ultimi studi dell'OCSE e della Banca d'Italia raccomandano l'esatto opposto: investire in istruzione. Lo scorso mese di novembre, la Banca d'Italia ha pubblicato uno studio dall'emblematico titolo «Investire in conoscenza» che evidenzia tutti i vantaggi connessi con un aumento del grado di preparazione dei cittadini italiani;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e autonomie locali del 29 ottobre 2009;

preso atto del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

considerato che il Consiglio di Stato ha mostrato perplessità sulla istituzione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, e sulla costituzione di un comitato scientifico, poiché detti organismi entrerebbero in conflitto tanto con la riserva di legge in materia di organizzazione scolastica quanto con il rispetto dell'autonomia scolastica in base alla quale ogni scuola deve poter valutare l'opportunità di istituire tali organi nel suo specifico contesto;

considerato altresì che il Consiglio di Stato ha espresso forti perplessità in merito all'utilizzo di decreti ministeriali non aventi forza normativa, per quanto riguarda la definizione delle Indicazioni nazionali inerenti gli ordinamenti, l'articolazione delle cattedre e l'autovalutazione dei percorsi previsti dai regolamenti e che, comunque, ad oggi non sono ancora formalmente definiti i regolamenti con i quali viene disposta la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell'istruzione liceale. Appare quindi del tutto evidente l'impossibilità di avviare la programmazione della nuova offerta formativa in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2010-2011 poiché non si consente alle famiglie una scelta consapevole dell'indirizzo di scuola più consono ai propri figli;

considerato ancora che in assenza delle definitive disposizioni normative le Regioni non possono, nell'ambito delle proprie competenze, definire gli indirizzi di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2010-2011;

tenuto conto che il Governo stesso, in fase di discussione della legge finanziaria per l'anno 2010, aveva riconosciuto la validità di tale richiesta mediante l'accoglimento di un ordine del giorno, presentato dal Partito Democratico, che chiedeva di procrastinare di un anno l'entrata in vigore dei regolamenti;

esprime parere contrario.

**«SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
RUSCONI, GIAMBRONE, MARIAPIA GARAVAGLIA,
CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, PRO-
CACCI, ANNAMARIA SERAFINI, VITA, BLAZINA
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 133**

«La Commissione, esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici,

premessi che:

si ritiene urgente avviare nel nostro Paese una riforma organica del sistema dell'istruzione nel suo complesso e, in particolare, dell'Istruzione superiore che sia capace di affrontare le sfide del millennio, contrassegnato dallo sviluppo esponenziale della società della conoscenza e delle nuove tecnologie, del sapere come fattore fondamentale di sviluppo della persona e dell'intera società; dalla globalizzazione dell'economia e dei sistemi produttivi, profondamente innovati dalle nuove tecnologie, che hanno modificato il mercato del lavoro, un mercato sempre più flessibile che richiede profili professionali in continua evoluzione; dalla crisi finanziaria ed economica mondiale, che ha duramente colpito il nostro Paese, e che richiede di essere affrontata con una nuova visione strategica e nuove politiche di controllo e di sviluppo sostenibile. Appare quindi cruciale ripensare al sistema dell'istruzione e della formazione;

si è rovesciato il rapporto tra istruzione formale e istruzione informale. Prima della rivoluzione della società della conoscenza, il sapere e le informazioni venivano quasi tutte conseguite a scuola, ora solo il 30 per cento viene acquisito durante il periodo scolastico. Il campo della conoscenza è egemonizzato dal contesto mediatico, sociale, territoriale, dalla multimedialità. I tempi e i cambiamenti sono rapidissimi e il vecchio sistema educativo non sembra stare al passo con questi fenomeni e rischia di essere sopraffatto. In tal senso, una visione minimalista del cambiamento in corso e la mancanza di un profondo processo riformatore del sistema dell'istruzione può indurre un esito negativo;

in questo nuovo contesto, affinché la scuola possa svolgere in modo adeguato la sua funzione, occorre superare l'impianto enciclopedico-nozionistico e affermare un nuovo impianto critico-metodologico. Le stesse nuove acquisizioni scientifico-neurologiche mettono sempre più in discussione l'idea di una scuola rigida e solo trasmissiva di saperi e evidenziano come appaia sempre più artificiosa una visione che separi il sapere dal fare, la teoria dalla pratica. E' necessario affermare la centralità

dell'apprendimento come coinvolgimento e protagonismo dell'alunno e delle sue potenzialità di acquisizione delle conoscenze, attraverso la sintesi tra corpo e mente, tra dimensione cognitiva ed emotiva, quindi come cooperazione educativa;

occorre, con la definizione del nuovo ordinamento, ripensare tutti gli aspetti dell'attività scolastica, fra cui:

- la programmazione e la metodologia della didattica;
- la promozione dell'innovazione e della ricerca didattica progettata e realizzata in modo integrato tra scuola e università, valorizzando la funzione docente;

- una ricerca metodologica che sia finalizzata ad un coinvolgimento attivo degli studenti, a livello individuale e di gruppo, che stimoli le loro potenzialità di apprendimento e la loro creatività, favorendo il superamento dell'organizzazione rigida della lezione frontale, puntando sulle attività laboratoriali, sulla definizione dei quadri orari con nuovi criteri nonché sulla riprogettazione, strutturazione e organizzazione degli spazi scolastici e delle attrezzature in sintonia con la nuova didattica;

- la revisione dei curricula per adeguarli alla domanda sociale di cultura odierna, in funzione di una pari dignità culturale fra i diversi saperi (umanistici, scientifici, tecnologici, artistici) e senza fratture tra i diversi cicli scolastici;

- la definizione di un piano nazionale finalizzato a valorizzare la funzione docente attraverso una adeguata retribuzione economica; la realizzazione di programmi di aggiornamento professionale la stabilizzazione del personale precario; la definizione di organici funzionali; una nuova normativa per la formazione di base, il reclutamento e la selezione del personale docente e dei dirigenti scolastici;

- l'attivazione di un sistema di valutazione e di autovalutazione delle scuole e del personale;

occorre, inoltre, rafforzare il rapporto tra scuola e territorio, tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le Regioni, integrare le attività scolastiche ed extra-scolastiche e procedere con l'attuazione del Titolo V della Costituzione;

occorre, altresì, realizzare un nuovo sistema di educazione e formazione permanente per tutto l'arco della vita;

appare, infine, fondamentale che un processo riformatore di tale portata si ponga come obiettivo qualificante la corretta attuazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni così come stabilito dal Governo Prodi con il decreto ministeriale n. 139 del 2007 che, in conformità con le indicazioni europee e, pur salvaguardando le specificità curriculari dei diversi percorsi, stabilisce che in ciascuno di essi debbano essere presenti i quattro assi culturali dei linguaggi, storico-sociale, matematico, scientifico. Ciò comporta che i primi due anni dell'istruzione prevedano una formazione di base di ampio e consolidato respiro culturale tale da garantire, nei profili in uscita, il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento. Senza una chiara definizione delle competenze attese

a 16 anni per tutti non potrà essere superata la gerarchizzazione culturale e sociale esistente tra licei, istituti tecnici e professionali;

ritenuto che:

sarebbe necessario realizzare un biennio unitario costruito sui quattro assi fondamentali dei saperi che si concluda con la certificazione dell'obbligo di istruzione;

occorre una diversa definizione e articolazione del biennio, unitario e orientativo, che superi gli steccati di stampo gentiliano e si proponga di offrire pari opportunità ai nostri ragazzi: un segmento che consenta ai ragazzi di comprendere meglio le loro capacità e attitudini favorendo i passaggi da un corso di studi ad un altro senza che nessuno si perda per strada;

sarebbe stata necessaria una premessa ai tre schemi di regolamento nella quale fosse delineata una identità/finalità comune ai tre percorsi del secondo ciclo di istruzione dalla quale sarebbero poi discese e definite tre identità/finalità specifiche, e non invece identità/finalità progressivamente riduttive rispetto a quelle dei licei;

il provvedimento proposto dal Governo definisce un impianto non basato sulle nuove esigenze di educazione e di formazione, bensì fondato sulla esigenza di rendere operanti i tagli indiscriminati alla spesa per l'istruzione stabiliti con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, e sull'assenza di un qualsivoglia indirizzo deciso dal Parlamento in ordine alle finalità culturali ed alla qualità della riforma;

la logica di riduzione della spesa, in conseguenza delle misure di «razionalizzazione» connesse all'aumento del numero degli studenti per classe e alla riconduzione a 18 ore dell'orario delle cattedre di tutte le discipline, ha già comportato per l'anno scolastico 2009-2010 l'eliminazione di 11.386 posti di docente;

la predetta logica dei tagli, che sottende anche allo schema di decreto recante il regolamento in discussione, comporta un'ulteriore riduzione di 7.492 unità docente più 2.867 insegnanti tecnico-pratici, per un totale di 10.359 unità;

per i motivi esposti in premessa, la riforma dell'ultimo segmento del percorso scolastico è certamente auspicabile e urgente per offrire ai giovani italiani strumenti atti a metterli in condizione di parità con i loro coetanei del resto del mondo e per renderli capaci di affrontare le sfide di questi anni, rese ancora più difficili da una crisi complessa e ancora molto lontana dal superamento. Una riforma deve tuttavia partire dall'individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e non da obiettivi di riduzione della spesa. Quella che si propone oggi è invece viziata dai tagli previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008: il riordinamento dell'istruzione secondaria superiore previsto nei regolamenti in esame viene realizzato nell'ambito della politica di ridimensionamento della spesa per l'istruzione pubblica prevista dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 (circa 8 miliardi di euro in tre anni) e in assenza di un

qualsivoglia indirizzo deciso dal Parlamento in ordine alle finalità culturali ed alla qualità istituzionale della riforma;

una nuova scuola, tarata sugli obiettivi, pur enunciati nei regolamenti in esame, dell'Unione Europea, avrebbe bisogno di nuovi stanziamenti, di investimenti mirati soprattutto sulla formazione dei docenti, ma anche sull'organizzazione delle istituzioni scolastiche e sulle attrezzature di cui dovrebbero essere dotate mentre, al contrario, il regolamento in esame prevede financo la riduzione dei laboratori e dei posti di docenti tecnico pratici;

l'identità dell'istruzione tecnica finisce con l'essere circoscritta ad «una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico...», e quindi nei tre schemi permane e si rafforza quella gerarchia tra percorsi secondari che invece andrebbe superata, considerando i profondi cambiamenti che si verificano giorno dopo giorno sia nel mondo della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche, grazie alle quali la separazione tra lavoro intellettuale e manuale sta sempre più perdendo significato, sia nel mondo della ricerca educativa, che non da oggi propone strategie per un insegnare/apprendere in grado di sollecitare e «produrre» soggetti «competenti» anche se condizionati da un *milieu* socioculturale deprivato;

la costruzione della responsabilità, della capacità di scegliere e di interpretare, nonché la forza di elaborare una prospettiva per il proprio futuro possono essere ottenute tanto per «via tecnologica» quanto per «via umanistica», mentre in tal senso lo schema in esame risulta del tutto divergente;

una didattica veramente innovativa dovrebbe prevedere alcune innovazioni strutturali, quali il superamento dell'orario di cattedra ed utilizzazione delle competenze professionali dei docenti secondo criteri diversi rispetto a quelli previsti dalle gabbie delle classi di concorso e degli orari di cattedra;

l'applicazione della riforma anche alle seconde classi degli istituti tecnici appare incomprensibile da ogni punto di vista, tanto più da quello didattico ed educativo. Tale previsione si fonda solo sulle esigenze di taglio alla spesa pubblica e contrasta con il diritto dei giovani, che quest'anno hanno scelto e cominciato il loro percorso di studi, di proseguire serenamente tale percorso;

la riduzione oraria a 32 ore applicata già dal prossimo anno scolastico anche alle terze e quarte negli istituti tecnici, peraltro senza un'indicazione specifica su quali discipline debbano subire tali decurtazioni, costituisce un grave nocumento per gli studenti che hanno già iniziato, e alcuni quasi completato, il percorso di studi, violando il diritto dei ragazzi a concludere gli studi in continuità con il percorso che hanno scelto di intraprendere; tale previsione non hanno altra spiegazione se non l'urgenza del Ministero dell'economia di riduzione della spesa;

la previsione di quote orarie opzionali e della maggiore autonomia delle istituzioni scolastiche, pure condivisibile, deve essere resa possibile e concreta sul piano organizzativo con un organico funzionale pluriennale,

di cui non vi è traccia nello schema in esame che, al contrario, vincola la flessibilità didattica e curriculare nei limiti dei contingenti di organico assegnati;

la previsione di demandare a successiva decretazione, per gli istituti tecnici, le possibilità delle opzioni significa limitare l'autonomia e il radicamento territoriale delle scuole e sottrarre semplificazione e trasparenza all'intera manovra ed è viziata da illegittimità, come segnalato dal Consiglio di Stato;

la riforma degli istituti tecnici è urgente e ormai la riflessione e l'elaborazione hanno raggiunto un livello di maturazione che solo in parte è contenuto nello schema di regolamento in esame. La commissione presieduta dal professor De Toni, insediata dal Governo Prodi con l'obiettivo di elaborare una proposta di riforma degli istituti tecnici che ne valorizzasse il ruolo fondamentale per la promozione sociale e lo sviluppo economico del nostro Paese, ha svolto un pregevole lavoro, ma il Governo, che pure l'ha mantenuta, ha colto solo in modo parziale e limitativo la spinta innovativa che deriva dall'elaborazione della commissione, minando alle radici tali potenzialità;

nel regolamento sono contenuti aspetti positivi e condivisibili, che sono stati sottolineati nelle audizioni da esperti, associazioni professionali e sindacati, fra i quali:

- la riduzione e semplificazione degli indirizzi;
- l'affermazione che la didattica laboratoriale deve essere la metodologia di lavoro per raggiungere le competenze previste ed espresse secondo la definizione europea EQF per rendere confrontabili i titoli di studio, ma la riduzione delle compresenze, delle ore di docenti tecnico-pratici e di laboratorio ne vanifica l'attuazione;
- i *curricula* per competenze come scelta di fondo anche se, a causa della riduzione delle ore, appare debole e incerta l'area comune del biennio;
- il richiamo ad un collegamento sistematico con le strutture della ricerca, del mondo produttivo e delle professioni;
- il richiamo ad una mirata ed efficace azione di orientamento;
- l'affermazione della necessità un ampio uso di *stages*, tirocini, laboratori e alternanza scuola lavoro;
- l'aumento dell'autonomia nel curriculum del secondo biennio e nel V anno, seppure con i rilievi già sottolineati;
- la costituzione, nei singoli istituti, dei dipartimenti per sostenere la progettazione educativa e l'integrazione tra le discipline, seppure con i rilievi già esposti in particolare sul contrasto con l'autonomia scolastica e con l'esigenza di una riforma della *governance* complessiva delle istituzioni scolastiche;
- la declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze secondo il quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF 2008);

– l'introduzione dell'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica nel quinto anno, anche se non si possono tacere i dubbi circa l'effettiva applicabilità di tale indicazione;

sono presenti molti aspetti negativi, oltre a quelli già evidenziati, in diretto contrasto con alcuni di quelli positivi, quali:

– l'assenza di risorse umane e finanziarie per le scuole e la formazione dei docenti;

– il permanere di terminalità troppo rigide e specialistiche che non consentono di costruire un profilo compatibile con professionalità realmente strategiche;

– la riduzione delle ore specie nel biennio;

– la riduzione degli orari dei laboratori e delle ore dedicate alla compresenza, nonché delle ore degli insegnanti tecnico-pratici;

– la mancanza di chiarezza sul problema della valutazione e certificazione delle competenze;

– l'assenza di un nesso tra area comune e competenze di cittadinanza;

– la mancanza di un nesso tra materie del biennio e quelle del triennio;

considerato che:

non sono stati previsti finanziamenti mirati e piani nazionali di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti scolastici;

la pratica laboratoriale, indispensabile in modo particolare per l'istruzione tecnica, è messa in discussione dall'eccessivo taglio delle compresenze degli insegnanti tecnico-pratici e che, al contrario, i laboratori, nell'impostazione della commissione De Toni, erano fondamentali, mentre il Governo ne ha stabilito un taglio del 30 per cento;

non è prevista la possibilità di attivare insegnamenti facoltativi sui quali gli studenti possano esprimere una scelta;

il comitato scientifico dello schema di regolamento in esame presenta rischi di sovrapposizione con le funzioni di altri organi della scuola (dipartimenti e collegio dei docenti), che andrebbero evitati, e tenuto conto che la sua composizione, in particolare con l'articolazione delle rappresentanze su base paritetica, non trova alcuna fondata motivazione per un organismo a cui si assegnano funzioni consultive e di proposta;

è necessario affidare alle scuole ogni deliberazione circa l'eventuale costituzione e la composizione del comitato medesimo, così come peraltro sottolineato nel parere del Consiglio di Stato;

il comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, istituito ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 12, oltre che risultare di quasi esclusiva nomina ministeriale e privo di qualsiasi forma di rappresentatività e di garanzia tecnico-professionale, sostituisce impropriamente il comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito per le finalità previste dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, come peraltro rilevato dal Consiglio di Stato;

la valutazione delle competenze e il sistema delle qualifiche (EQF) rende necessaria l'indicazione degli *standard* di prestazione secondo i quali certificare le competenze mentre tale indicazione è assente nello schema di regolamento in esame;

nei quadri orari di vari indirizzi è inserita la disciplina Scienze integrate con l'accompagnamento delle dizioni Fisica, Chimica, Scienze della terra e Biologia, senza che venga chiarito se si tratti di una nuova disciplina o solo di una nuova denominazione di quelle indicate tra parentesi, peraltro con una consistente riduzione del monte ore complessivo;

le materie scientifiche dovrebbero avere un ruolo importante nella formazione tecnica, anche alla luce degli obiettivi di Lisbona;

la disciplina Scienze e tecnologie applicate non può essere inserita nel biennio, in quanto già fortemente caratterizzante del percorso di studio e pertanto non orientativa né propedeutica;

è necessaria una maggiore caratterizzazione dell'indirizzo Turistico all'interno del settore «Economico», prevedendo la possibilità di differenziare il percorso di studio del perito per il turismo in indirizzi che valorizzino le specificità territoriali, articolando i quadri orari in maniera che in ciascun indirizzo si configurino alcune discipline prevalenti e offrendo materie opzionali significative rispetto alle realtà regionali. E' necessario, inoltre, mantenere le discipline tecnico-pratiche (Pratica d' Agenzia e Conversazione in lingua straniera) che da sempre hanno qualificato l'indirizzo turistico, fornendo agli alunni le indispensabili competenze professionali, le quali devono necessariamente trovare una precisa collocazione nel quadro orario della riforma, anche in forma di compresenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;

il liceo scientifico-tecnologico, così come previsto nello schema di regolamento dei licei, recepisce solo parzialmente le caratteristiche peculiari delle attuali sperimentazioni, che hanno avuto grande successo, in particolare per l'azzeramento delle ore di laboratorio. Pertanto è indispensabile una diversa articolazione delle opzioni del liceo scientifico, mantenendo nei tecnici la previsione di un indirizzo che riprenda il profilo del vecchio liceo scientifico tecnologico «Brocca» e facendo sì che, nelle confluenze, gli istituti tecnici che attualmente hanno tali sperimentazioni rilascino diplomi di liceo scientifico-tecnologico;

gli schemi di regolamento degli istituti tecnici e dei licei, e le tabelle di confluenza dei percorsi tecnici e dei percorsi liceali nei nuovi indirizzi tecnici e liceali comportano la perdita di indirizzi sperimentati con successo dagli istituti tecnici per attività sociali (ITAS): in particolare l'indirizzo Biologico (indirizzo liceale) e Generale (indirizzo tecnico); tali istituti acquisterebbero pertanto esclusivamente il profilo di istituti di istruzione superiore, costituiti da indirizzi di tipo tecnico del settore tecnologico e di tipo liceale; al fine di evitare tale situazione si rende necessario stabilire la confluenza dell'indirizzo sperimentale Biologico «Brocca» nel settore Tecnologico – indirizzo Chimico, Materiali e Biotecnologie – dell'istruzione tecnica, realizzando un corso di studi che rilascerà un diploma di istruzione tecnica; la confluenza dell'indirizzo Generale dell'ITAS nel

settore Tecnologico – Indirizzo Sistema Moda, articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda e la confluenza dell'indirizzo Economo – Dietista dell'ITAS nell'Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico – indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie;

ritenuto necessario mantenere l'indirizzo di informatica gestionale (Programmatori/Mercurio) nel settore Economico, che può formare esperti in settori di avanguardia come il *web design* e la programmazione *web-oriented*. Nel settore Economico dovessero permanere solo i due indirizzi previsti dal riordino («Amministrazione, Finanza e Marketing» e «Turismo»), i futuri diplomati avrebbero delle competenze e delle capacità informatiche irrisorie e marginali, mentre l'economia punta verso l'*e-commerce* e l'*e-business* e che nessuno degli indirizzi proposti nel riordino prevede un percorso capace di fornire le competenze per creare degli esperti in questi importanti ambiti. Le figure in uscita del settore Tecnologico sono orientate a gestire più l'aspetto *hardware* e «tecnico-industriale» dei sistemi informatici che a ricoprire funzioni e svolgere mansioni di tipo economico-aziendale e pertanto sarebbe necessario l'ulteriore indirizzo Informatica gestionale;

ritenuto inoltre che l'indirizzo per periti aziendali corrispondenti in lingue estere (PACLE), avviato in forma di sperimentazione ormai da decenni, costituisce un importante contributo all'attività aziendale e deplorato che lo schema in esame cancella tale indirizzo riconducendolo a quello Amministrazione, Finanza e Marketing del Settore Economico;

si raccomanda di conservare, all'interno del sistema degli indirizzi, il riferimento alla figura del perito aziendale corrispondente in lingue estere (PACLE-ERICA), così come fortemente richiesto dal mondo della produzione;

considerato infine che:

il 21 gennaio 2010, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del disegno di legge «Collegato lavoro» alla legge finanziaria per l'anno 2010 (A.C. 1441-*quater*-B), è stato approvato un emendamento che, modificando la «legge Biagi» prevede la possibilità di cominciare a lavorare a 15 anni mediante un contratto di apprendistato che sostituirà l'ultimo anno della scuola dell'obbligo. Più in particolare, l'emendamento prevede che «l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui al presente articolo». La modifica si innesta in quella parte della legge Biagi che regola il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

il contratto di apprendistato a cui si riferisce la modifica riguarda i giovani e gli adolescenti (di età tra i 15 e i 18 anni non compiuti); questi ultimi possono essere assunti da datori di lavoro che appartengono a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali. Il contratto non può avere una durata superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione

e formazione professionale (in base alla legge n. 53 del 2003); vale a dire all'acquisizione, attraverso il lavoro, di un titolo di studio (alternanza scuola-lavoro);

la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha aumentato il numero degli anni (da nove a dieci) che costituiscono l'obbligo scolastico riformulando, così, il limite degli anni per l'accesso al lavoro. L'elevazione dell'età (da 15 a 16 anni) è frutto, dunque, di una conseguenza dell'aumento del numero degli anni (10) previsti per il percorso minimo di istruzione obbligatoria. Iniziando a studiare a sei anni, infatti, l'istruzione obbligatoria si conclude a 16. Oggi si interviene proprio su questo arco temporale prevedendo che l'ultimo degli anni di questo percorso obbligatorio possa essere assolto dall'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione;

la norma si pone quindi in palese contrasto con quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007 che prevede l'accesso al lavoro non prima del compimento dei 16 anni;

si tratta di un provvedimento assurdo che ci allontana ancora di più dai livelli dell'istruzione previsti dal Trattato di Lisbona e soprattutto annulla una conquista importante del Governo del Centro-sinistra, ovvero l'obbligo all'istruzione svolta nella scuola superiore o professionale fino a 16 anni, ma comunque nella scuola. Di fatto la serie di disposizioni approvata da questo Governo in materia di istruzione sembra orientare la scuola e la società italiana verso indirizzi «classisti», la serie A dei licei, la serie B degli istituti tecnici, la serie C dei professionali, diffondendo peraltro dopo la terza media l'idea di poter andare subito al lavoro;

l'Unione europea e tutti i più recenti studi sul capitale umano chiedono di aumentare la permanenza a scuola dei nostri adolescenti e di ridurre la dispersione scolastica. È inaccettabile che, invece di intensificare gli sforzi per collegare la fase educativa alla formazione e mettere in grado i ragazzi italiani di poter competere ad armi pari con i loro colleghi nel resto del mondo, si sia deciso di penalizzare gli studenti italiani;

gli ultimi studi dell'OCSE e della Banca d'Italia raccomandano l'esatto opposto: investire in istruzione. Lo scorso mese di novembre, la Banca d'Italia ha pubblicato uno studio dall'emblematico titolo «Investire in conoscenza» che evidenzia tutti i vantaggi connessi con un aumento del grado di preparazione dei cittadini italiani;

rilevato che:

l'applicazione del regolamento relativo ai nuovi indirizzi dei licei, degli istituti tecnici e professionali deve tenere in debito conto la specificità delle scuole con lingua d'insegnamento slovena nella Regione Friuli Venezia Giulia ed in particolare due aspetti:

3. il numero delle ore di insegnamento deve garantire la equivalente presenza delle due lingue (slovena ed italiana);

4. deve essere assicurato agli studenti di lingua slovena una ampia offerta formativa, anche adottando lo strumento della classe articolata,

per garantire così il diritto all'accesso alla scuola media superiore con una scelta adeguata di indirizzi;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali del 29 ottobre 2009;

preso atto del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

preso atto del parere del Consiglio di Stato e delle condizioni in esso contenute, in particolare per quel che concerne i commi 2 e 3 dell'articolo 8: «In entrambi casi la natura dell'oggetto di disciplina suggerisce l'utilizzo di atti aventi forza normativa, sicché appare opportuno eliminare dal testo delle due disposizioni l'inciso »di natura non regolamentare«;

ritenuto quindi che non si possano demandare a un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare la definizione di aspetti che attuano e completano le disposizioni contenute nello schema di regolamento in esame;

ritenuto che il rinvio si rende a questo punto inevitabile, per non far fallire la riforma: presidi, insegnanti e famiglie non hanno ancora certezze sulle caratteristiche della nuova istruzione tecnica e per le scuole sarebbe impossibile avviare la programmazione della nuova offerta formativa in tempo utile per il prossimo anno scolastico;

ritenuto pertanto che le scelte dei ragazzi verrebbero viziate dalla inevitabile confusione che deriverà dalla frettolosa lettura della riforma e che il rinvio a marzo del termine per le iscrizioni fissa una scadenza troppo ravvicinata: per quanto immediata possa essere l'approvazione definitiva del regolamento, l'orientamento non potrà essere efficace e le istituzioni scolastiche non potranno riorganizzarsi per affrontare il nuovo anno scolastico;

tenuto conto che il Governo stesso, in fase di discussione della legge finanziaria per l'anno 2010, ha riconosciuto la validità di tale richiesta, accogliendo un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico, nel quale si chiede di procrastinare di un anno l'entrata in vigore dei regolamenti;

ritenuto pertanto che il rinvio di un anno è indispensabile per non procurare gravissimi danni ai ragazzi e alle famiglie;

esprime parere contrario».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI RUSCONI, GIAMBRONE, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNAMARIA, VITA, BLAZINA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134

«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali,

premessi che:

si ritiene urgente avviare nel nostro Paese una riforma organica del sistema dell'istruzione nel suo complesso e, in particolare, dell'istruzione superiore che sia capace di affrontare le sfide del millennio contrassegnato dallo sviluppo esponenziale della società della conoscenza e delle nuove tecnologie e del sapere come fattore fondamentale di sviluppo della persona e dell'intera comunità; dalla globalizzazione dell'economia e dei sistemi produttivi profondamente innovati dalle nuove tecnologie, che hanno modificato il mercato del lavoro, un mercato sempre più flessibile che richiede profili professionali in continua evoluzione; dalla crisi finanziaria ed economica mondiale che ha duramente colpito il nostro paese e che richiede di essere affrontata con una nuova visione strategica e nuove politiche di controllo e di sviluppo sostenibile. Appare, quindi, cruciale ripensare al sistema dell'istruzione e della formazione;

si è rovesciato il rapporto tra istruzione formale e istruzione informale. Prima della rivoluzione della società della conoscenza, il sapere e le informazioni venivano quasi tutte conseguite a scuola, ora solo il 30 per cento viene acquisito durante il periodo scolastico. E' il contesto mediatico, sociale, territoriale, la multimedialità ad egemonizzare il campo della conoscenza. I tempi e i cambiamenti sono rapidissimi e il vecchio sistema educativo non sembra stare al passo con questi fenomeni e rischia di essere sopraffatto. In tal senso, una visione minimalista del cambiamento in corso e la mancanza di un profondo processo riformatore del sistema dell'istruzione può indurre un esito negativo;

occorre superare l'impianto enciclopedico-nozionistico e affermare un nuovo impianto critico-metodologico affinché la scuola possa svolgere in questo nuovo contesto in modo adeguato la sua funzione. Gli studi scientifici più recenti mettono in discussione l'idea di una scuola rigida e solo trasmissiva di saperi ed evidenziano come appaia sempre più artificiosa una visione che separi il sapere dal fare, la teoria dalla pratica. E'

necessario affermare la centralità dell'apprendimento come coinvolgimento e protagonismo dell'alunno e delle sue potenzialità di acquisizione delle conoscenze, attraverso la sintesi tra corpo e mente, tra dimensione cognitiva ed emotiva;

occorre, con la definizione del nuovo ordinamento, ripensare tutti gli aspetti dell'attività scolastica, fra i quali:

- la programmazione e la metodologia della didattica;
- la promozione dell'innovazione e della ricerca didattica progettata e realizzata in modo integrato tra scuola e università, valorizzando la funzione docente;

- una ricerca metodologica che sia finalizzata: ad un coinvolgimento attivo degli studenti, a livello individuale e di gruppo, capace di stimolare le loro potenzialità di apprendimento e la loro creatività; al superamento della separazione rigida tra lezione frontale e attività laboratoriale; alla definizione dei quadri orari con nuovi criteri e alla riprogettazione ed organizzazione degli spazi scolastici e delle attrezzature in sintonia con la nuova didattica;

- la revisione dei *curricula* per adeguarli alla domanda sociale di cultura odierna, in funzione di una pari dignità culturale fra i diversi saperi (umanistici, scientifici, tecnologici, artistici) e senza fratture tra i diversi cicli scolastici;

- la definizione di un piano nazionale finalizzato a valorizzare la funzione docente attraverso una adeguata retribuzione; la realizzazione di programmi di aggiornamento professionale; la stabilizzazione del personale precario; la definizione di organici funzionali; una nuova normativa per la formazione di base, il reclutamento e la selezione del personale docente e dei dirigenti scolastici;

- l'attivazione di un sistema di valutazione e di autovalutazione delle scuole e del personale;

occorre, inoltre, rafforzare il rapporto tra scuola e territorio, tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le Regioni, integrare le attività scolastiche ed *extra*-scolastiche e procedere con l'attuazione del Titolo V della Costituzione;

occorre, altresì, realizzare un nuovo sistema di educazione e formazione permanente per tutto l'arco della vita;

appare infine fondamentale che un processo riformatore di tale portata debba porsi come obiettivo qualificante la corretta attuazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni così come stabilito dal Governo Prodi con il decreto ministeriale n. 139 del 2007 che, adeguandosi alle indicazioni europee e pur salvaguardando le specificità curriculari dei diversi percorsi, stabilisce che in ciascuno di essi debbano essere presenti i quattro assi culturali dei linguaggi, storico-sociale, matematico, scientifico-tecnologico. Ciò comporta che i primi due anni dell'istruzione superiore prevedano una formazione di base di ampio e consolidato respiro culturale tale da garantire, nei profili di uscita, il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento. Senza una chiara definizione delle

competenze attese ai 16 anni per tutti, non potrà essere superata la gerarchizzazione culturale e sociale esistente tra i licei, gli istituti tecnici e professionali;

occorre cioè dotare, nel corso del biennio dell'obbligo, i ragazzi e le ragazze di un solido, alto e versatile bagaglio di saperi e di competenze che superi l'impianto gentiliano e si proponga di offrire loro pari opportunità; al contempo occorre consentire i passaggi da un corso di studi ad un altro per agevolare la realizzazione delle capacità e delle attitudini di ognuno nell'individuare la futura professione in un mondo del lavoro che richiede e richiederà sempre più flessibilità;

rilevato che:

nei provvedimenti proposti dal Governo sarebbe stata necessaria una premessa ai tre schemi di regolamento nella quale fosse delineata una identità/finalità comune ai tre percorsi del secondo ciclo di istruzione da cui far discendere le specifiche identità;

il provvedimento proposto dal Governo definisce un impianto non basato sulle nuove esigenze di educazione e di formazione bensì fondato sulla necessità di rendere operanti i tagli indiscriminati alla spesa per l'istruzione definiti con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, e sull'assenza di un qualsivoglia indirizzo deciso dal Parlamento in ordine alle finalità culturali e alla qualità di una riforma che, pertanto, non può fregiarsi di tale titolo;

questa logica di riduzione della spesa ha già comportato per l'anno scolastico 2009-2010 l'eliminazione di 11.386 posti di docente conseguente all'aumento del numero degli studenti per classe e alla riconduzione a 18 ore dell'orario delle cattedre di tutte le discipline;

considerato che:

il 28 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di regolamento per il riordino degli istituti professionali, prevedendo una suddivisione in due settori («Servizi» e «Industria ed artigianato») ed ogni settore in indirizzi. Per i «Servizi» sono previsti 5 indirizzi: Agricoltura e sviluppo rurale, Manutenzione e assistenza tecnica, socio – sanitari, Enogastronomia e ospitalità alberghiera, Commerciali. Per «Industria e artigianato», a partire dal secondo biennio, si stabiliscono 2 indirizzi: industria e artigianato;

con riferimento alle scelte generali del riordino e alla ricaduta sulle economie locali:

la proposta va nella direzione di un ruolo sussidiario, sostitutivo o complementare, rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale (di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) e, in questa prospettiva temporanea, la *mission* di questi istituti rimane non definita e non precisata nei tempi e nell'esito finale, facendo emergere la debolezza del presente riordino;

vi è una riduzione degli indirizzi, con la presenza di una consistente area di insegnamenti generali comuni che sembrerebbe opportuna

e chiarificatrice. In realtà, questa riduzione è utile solo in una visione di formazione a professioni uniformi nel Paese. Gli istituti professionali, tuttavia, hanno un'altra vocazione che è quella di formare molteplici professioni radicate nel territorio, professioni di eccellenza in quella data Regione, professioni talvolta di nicchia, ma orgoglio del *made in Italy*. Queste filiere di professioni, nel riordino, vengono accorpate o snaturate fino quasi a dissolverle. Per fare solo alcuni esempi:

– il *design* (finora »tecnico per i servizi grafici pubblicitari«) è unificato alla professione di tipografo;

– l'accorpamento in un unico »laboratorio in servizi enogastronomici e della ricettività alberghiera« di tre indirizzi: cucina, sala bar e ricevimento;

– nell'indirizzo »operatore dei servizi sociali« le due discipline musica e disegno sono accorpate in »laboratori di espressione musicale e grafica« (in questo caso, diventa inevitabile chiedersi se il docente si sarà diplomato al conservatorio o all'istituto d'arte);

– l'assorbimento degli istituti d'arte (finora tra gli istituti professionali atipici) nei licei, con la perdita della specificità di tanti territori: lavorazione dell'oro, del corallo, del legno, della ceramica;

– analoga situazione per l'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione (attualmente ricompreso tra gli indirizzi atipici) che, in ragione dell'alta specializzazione – che consente certi sbocchi occupazionali – con il nuovo assetto perderà la propria peculiarità e specializzazione e che, per contro, dovrebbe poter essere inserito in una filiera (non prevista dal regolamento), quale quella del cinema, della fotografia e dell'audiovisivo;

– il sostanziale depauperamento in termini di qualità e specificità dell'istituto professionale per tecnico di laboratorio chimico-biologico in cui, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, verranno cancellate molte ore di chimica e biologia che costituiscono la specificità del percorso professionale;

è completamente assente una valutazione degli indirizzi che conducono a professioni oggi divenute di alta specializzazione tecnica e di valenza non locale, ma nazionale ed europea, e che meriterebbero una considerazione sulla «natura» del profilo ossia se debba rimanere nell'area dell'istruzione professionale o se, invece, sia di pertinenza dell'istruzione tecnica;

manca, inoltre, del tutto la prospettiva della formazione terziaria non universitaria, chiaramente aperta ai professionali. Si tratta di una visione del settore dell'istruzione professionale al ribasso, quasi un istituto tecnico semplificato, che non ha all'orizzonte l'alta formazione professionale quale contributo forte alla crescita in qualità delle economie locali e alla creazione di nuova occupazione;

con riferimento alla collocazione dei professionali nell'istruzione secondaria:

il sistema di istruzione proposto non lineare e non integrato tra licei, tecnici e professionali non consente di attenuare progressivamente la visione «gerarchica» del sistema formativo nazionale che rappresenta gli studenti più dotati come coloro destinati ad iscriversi ai licei e vede tutti gli altri, secondo uno schema «discendente», distribuirsi negli altri comparti formativi di tipo tecnico e, quindi, professionale: visione «gerarchica» che distorce l'orientamento degli studenti e delle famiglie le quali, aspirando ad un titolo che ha erroneamente maggior riconoscimento sociale, non tengono conto delle reali attitudini causando, di conseguenza, disadattamento nell'indirizzo scelto e quindi dispersione scolastica;

non è evidenziata una sufficiente distinzione dei professionali dagli istituti tecnici sia nella tabella oraria, sia nel titolo rilasciato, sia nella durata quinquennale senza qualifiche intermedie dopo il terzo o quarto anno (qualifiche intermedie rilasciate invece dalla formazione professionale regionale). Ciò prefigura un sistema di istruzione professionale a geografia variabile nelle Regioni italiane;

il ridimensionamento dell'area professionalizzante – che caratterizzava questi istituti e garantiva il collegamento con il mondo del lavoro – snatura il percorso rispetto all'attuale e lo orienta in senso più teorico, quasi indistinguibile dall'istruzione tecnica;

d'altro canto, tali istituti professionali statali non potranno neppure rispondere ad esigenze di qualità della formazione professionale che, in alcuni territori, ha già raggiunto *standard* elevati tali da richiedere al Ministero, al di là dei presenti regolamenti, la qualifica per il quinto anno che consenta l'accesso all'università;

con riferimento alle esigenze degli studenti:

la riduzione delle discipline tecnico-professionali non valorizza le capacità operative degli studenti e non è, quindi, più in grado di assicurare risposte adeguate alla loro domanda formativa. Un esempio per tutti: nel settore Industria e Artigianato nei primi 3 anni si passa da 36 a 32 ore, con una riduzione assoluta di 396 ore e percentuale dell'11 per cento. L'area d'indirizzo si riduce del 14 per cento nel primo biennio, del 26 per cento il terzo anno, del 20 per cento nei primi 3 anni. In assoluto, in 3 anni si perdono 330 ore di indirizzo, vale a dire l'83 per cento della perdita complessiva;

parimenti, la trasformazione in un percorso quinquennale, al pari dei licei e degli istituti tecnici con conseguente soppressione della qualifica intermedia, non costituirà un'attrattiva per le ragazze e i ragazzi che non intendono affrontare fin da subito un percorso quinquennale;

questi ragazzi e ragazze non sono «deboli» per definizione, ma finiscono per essere inseriti in percorsi non adatti alle loro attitudini e talenti – e tale si configura questa riforma degli istituti professionali statali – che finora la scuola non è stata in grado di sviluppare sufficientemente, scegliendo invece la soluzione di abbassare i livelli e costruendo percorsi teorici sempre più semplificati, che portano alla ghettizzazione culturale;

il riordino degli istituti professionali non contiene, in tal senso, indicazioni di innovazione della didattica, centrata sull'esperienza diretta in

ogni disciplina e sulla importanza dei laboratori e dell'apprendimento in situazione (alternanza scuola/lavoro) e dell'apprendimento in *service-learning*, vale a dire imparare mettendo concretamente a servizio della propria comunità la specializzazione che si sta acquisendo. Tale indicazione pare fondamentale per studenti con esigenze formative e prospettive diverse da quelle di chi frequenta i licei e gli istituti tecnici, per i quali i percorsi non devono essere chiusi, ma interconnessi con tutto il sistema formativo, aperti all'alta formazione e al passaggio all'università, diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, con diverse opzioni di conclusione del ciclo scolastico e con un contatto con il mondo del lavoro che vi faciliti l'inserimento, in modo da sviluppare nei giovani un'idea positiva di sé ed una speranza per il proprio futuro;

a riguardo del rapporto con la formazione professionale regionale:

la duplicazione tra «istruzione professionale» statale e «formazione professionale» regionale crea una forte ambiguità tra gli istituti in oggetto e quelli della formazione regionale, tale da non rendere trasparente l'offerta formativa agli studenti, alle famiglie e al sistema economico, come invece avviene in molti altri Paesi europei avanzati;

mantenere questa duplicità tradisce la finalità di ancorare questa parte dell'istruzione al territorio, così come voluto dal Titolo V della Costituzione, tanto che la mancata intesa con le Regioni sui ruoli e sulle competenze tra Stato ed enti locali in materia di istruzione produce conseguenze problematiche sia sull'assetto complessivo del sistema che sulla capacità di costituire un percorso formativo di pari equivalenza;

le emergenze economiche, sociali e culturali del Paese, al contrario, oggi richiedono al Parlamento, alle Regioni ed al Governo un impegno più coraggioso e più riformatore, che porti a superare questo dualismo solo italiano;

in particolare, il Governo ha ignorato totalmente il ruolo delle Regioni nel redigere il piano dell'offerta formativa scolastica ed il piano di dimensionamento della rete scolastica, entrambi di competenza regionale. Ma ciò che è più grave, il Governo – agendo in modo unilaterale – non ha aperto un tavolo di concertazione con le Regioni ed, anzi, ha agito senza attendere che si perfezionasse l'accordo quadro in Conferenza unificata;

tale concertazione è essenziale per salvaguardare la ricchezza propria della formazione professionale fatta di esperienze di eccellenza, mediante varietà di risposte alle diverse e numerose esigenze degli studenti; un consolidato collegamento con il mondo del lavoro; motivazione sociale di molti enti rivolti a ragazzi in difficoltà e a rischio emarginazione, povertà, e reclutamento da parte della criminalità organizzata perché già fuorusciti dalla scuola;

con riferimento all'obbligo scolastico:

come ricordato in premessa, la legge finanziaria 2007 lo ha elevato dai 14 ai 16 anni attraverso un biennio che garantiva conoscenze culturali adeguate e a tale scopo erano state stanziare risorse dal Governo Prodi. Tali risorse sono state successivamente soppresse dal decreto-legge n.

122/08, con l'indicazione che l'obbligo scolastico può essere adempiuto anche in corsi di formazione professionale, senza la verifica di un adeguato programma di cultura generale nell'offerta formativa;

gli istituti professionali statali (che offrono certamente tale adeguata istruzione) non potranno risolvere, pur svolgendo un ruolo sussidiario, le carenze della formazione professionale e soprattutto non la incentiveranno nelle Regioni in cui non esiste ancora;

considerato che:

l'applicazione del regolamento relativo ai nuovi indirizzi dei licei, degli istituti tecnici e professionali deve tenere in debito conto la specificità delle scuole con lingua d'insegnamento slovena nella Regione Friuli Venezia Giulia ed in particolare due aspetti:

1. Il numero delle ore di insegnamento deve garantire la equivalente presenza delle due lingue (slovena ed italiana);

2. deve essere assicurato agli studenti di lingua slovena una ampia offerta formativa, anche adottando lo strumento della classe articolata, per garantire così il diritto all'accesso alla scuola media superiore con una scelta adeguata di indirizzi;

considerato infine che:

il 21 gennaio 2010, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del disegno di legge «Collegato lavoro» alla legge finanziaria per l'anno 2010 (A.C. 1441-*quater*-B), è stato approvato un emendamento che, modificando la «legge Biagi» prevede la possibilità di cominciare a lavorare a 15 anni mediante un contratto di apprendistato che sostituirà l'ultimo anno della scuola dell'obbligo. Più in particolare, l'emendamento prevede che «l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui al presente articolo». La modifica si innesta in quella parte della legge Biagi che regola il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

il contratto di apprendistato a cui si riferisce la modifica riguarda i giovani e gli adolescenti (di età tra i 15 e i 18 anni non compiuti); questi ultimi possono essere assunti da datori di lavoro che appartengono a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali. Il contratto non può avere una durata superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale (in base alla legge n. 53 del 2003); vale a dire all'acquisizione, attraverso il lavoro, di un titolo di studio (alternanza scuola-lavoro);

la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha aumentato il numero degli anni (da nove a dieci) che costituiscono l'obbligo scolastico riformulando, così, il limite degli anni per l'accesso al lavoro. L'elevazione dell'età (da 15 a 16 anni) è frutto, dunque, di una conseguenza dell'aumento del numero degli anni (10) previsti per il percorso minimo di

istruzione obbligatoria. Iniziando a studiare a sei anni, infatti, l'istruzione obbligatoria si conclude a 16. Oggi si interviene proprio su questo arco temporale prevedendo che l'ultimo degli anni di questo percorso obbligatorio possa essere assolto dall'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione;

la norma si pone quindi in palese contrasto con quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007 che prevede l'accesso al lavoro non prima del compimento dei 16 anni;

si tratta di un provvedimento assurdo che ci allontana ancora di più dai livelli dell'istruzione previsti dal Trattato di Lisbona e soprattutto annulla una conquista importante del Governo del Centro-sinistra, ovvero l'obbligo all'istruzione svolta nella scuola superiore o professionale fino a 16 anni, ma comunque nella scuola. Di fatto la serie di disposizioni approvata da questo Governo in materia di istruzione sembra orientare la scuola e la società italiana verso indirizzi «classisti», la serie A dei licei, la serie B degli Istituti tecnici, la serie C dei professionali, diffondendo peraltro l'idea, dopo la terza media, di poter andare subito al lavoro;

l'Unione europea e tutti i più recenti studi sul capitale umano chiedono di aumentare la permanenza a scuola dei nostri adolescenti e di ridurre la dispersione scolastica. È inaccettabile che, invece di intensificare gli sforzi per collegare la fase educativa alla formazione e mettere in grado i ragazzi italiani di poter competere ad armi pari con i loro colleghi nel resto del mondo, si sia deciso di penalizzare gli studenti italiani;

gli ultimi studi dell'OCSE e della Banca d'Italia raccomandano l'esatto opposto: investire in istruzione. Lo scorso mese di novembre, la Banca d'Italia ha pubblicato uno studio dall'emblematico titolo «Investire in conoscenza» che evidenzia tutti i vantaggi connessi con un aumento del grado di preparazione dei cittadini italiani;

in conclusione:

considerato quanto espresso in premessa;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali del 29 ottobre 2009;

preso atto del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

considerato che:

il Consiglio di Stato ha mostrato perplessità sulla istituzione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, e sulla costituzione di un comitato scientifico, poiché detti organismi entrerebbero in conflitto tanto rispetto alla riserva di legge in materia di organizzazione scolastica quanto con il rispetto dell'autonomia scolastica in base alla quale ogni scuola deve poter valutare l'opportunità di istituire tali organi nello specifico contesto;

altresì che il Consiglio di Stato ha espresso forti perplessità in merito all'utilizzo di decreti ministeriali non aventi forza normativa, per quanto riguarda la definizione delle Indicazioni nazionali inerenti gli ordi-

namenti, l'articolazione delle cattedre e l'autovalutazione dei percorsi previsti dai regolamenti;

ad oggi non sono ancora formalmente definiti i regolamenti con i quali viene disposta la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell'istruzione liceale, tecnica e professionale e quindi appare del tutto evidente l'impossibilità di avviare la programmazione della nuova offerta formativa in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2010-2011 non consentendo così alle famiglie una scelta consapevole dell'indirizzo di scuola più consono ai propri figli;

in assenza delle definitive disposizioni normative le Regioni non possono, nell'ambito delle proprie competenze, definire gli indirizzi di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2010-2011;

tenuto conto che il Governo stesso aveva riconosciuto, in fase di discussione della legge finanziaria 2010, la validità di tale richiesta accettando un ordine del giorno, presentato dal Partito Democratico, che chiedeva di procrastinare di un anno l'entrata in vigore dei regolamenti;

considerato che, nello specifico, il presente regolamento rivolge il suo riordino ai 1.425 istituti professionali statali, ma non affronta minimamente l'intero settore dell'istruzione professionale, su cui le Regioni hanno competenza esclusiva, ma all'interno di norme generali di competenza dello Stato come attesta la Costituzione. Pare, dunque, rilevante che il Ministero svolga questi compiti nazionali generali disciplinando: la formazione dei docenti e le modalità del loro reclutamento, le qualifiche e il loro valore legale uniforme nel Paese (e, in prospettiva, nell'Unione Europea); l'esame di stato dopo un eventuale quinto anno per l'accesso all'università; il monitoraggio sui corsi in rapporto al contesto economico e alla dispersione scolastica; il sistema di valutazione per l'istruzione e la formazione professionale; il raccordo con i parametri e le professioni europee;

è attesa come imminente l'approvazione dell'accordo sul Titolo V in Conferenza unificata, essenziale per definire compiutamente i compiti dello Stato e delle Regioni, delle Province e dei Comuni per la scuola italiana;

sulla base di tale accordo, è imprescindibile aprire un tavolo istituzionale di lavoro per realizzare una coraggiosa riforma di questo ramo dell'istruzione, che contenga almeno tre principi:

- visione alta, europea, dell'istruzione professionale, attrattiva per i giovani;
- legame con le vocazioni e le tradizioni economiche dei territori e con lo sviluppo di nuove politiche di occupazione in ciascuna Regione;
- diffusione capillare nel Paese con titoli spendibili in Italia ed in Europa;

per tutto quanto sopra esposto occorre aprire un percorso a cui può e deve contribuire il Parlamento, traendo indirizzi per il Governo anche dall'indagine conoscitiva promossa da codesta Commissione nella scorsa

legislatura, dai dati dell'indagine ISFOL 2008 e dalle conclusioni della Commissione De Rita presso il Ministero del lavoro;

ritenuto, dunque, che il Governo, per la materia dell'istruzione professionale, debba approfondire, congiuntamente al Parlamento e alle Regioni, un impegno maggiore e più riformatore che porti a superare superflui dualismi, ad assicurare un'istruzione equa ed adeguata in tutto il Paese, con pari dignità per tutti i percorsi di studio e, di conseguenza, ad inserire nei livelli essenziali per l'istruzione anche l'intera filiera dell'istruzione professionale;

esprime parere contrario».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 132

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

giudica favorevolmente il riordino, volto a rendere operativo il percorso di riforma da tempo avviato, anche a seguito delle intervenute modifiche costituzionali, concentrando le risorse più sulla qualità che sulla quantità.

Manifesta in particolare una valutazione positiva su:

la riduzione delle sperimentazioni, pur invitando il Governo a non disperdere le esperienze migliori nate per rendere più funzionale l'offerta di formazione in assenza di interventi strutturali. In tal senso, condivide l'istituzione di una quota di flessibilità, che consentirà alle singole scuole di personalizzare i percorsi rispetto alle esigenze dell'utenza e del territorio;

la riduzione dei carichi orari, al fine di consentire tempi più distesi agli alunni. In quest'ottica, condivide la scelta di rinunciare ad alcune discipline che erano state introdotte negli ordinamenti con talune sperimentazioni, come ad esempio diritto ed economia. Pur nella consapevolezza che si tratta di materie di grande importanza, soprattutto per l'educazione alla legalità e per il contrasto di fenomeni di devianza, ritiene infatti che l'istruzione liceale debba tendere all'acquisizione di una formazione critica i cui contenuti saranno approfonditi nel successivo percorso universitario. Diverso è invece il caso, affrontato nella sede di merito, di alcuni indirizzi degli istituti tecnici, dove le predette discipline trovano più idonea collocazione, stante il carattere più professionalizzante dell'istruzione ivi impartita. Non va del resto dimenticata la summenzionata quota di flessibilità delle scuole che consentirà un ampliamento dell'offerta formativa in tal senso, dove ritenuto utile e possibile. Deve comunque restare ferma la possibilità di mantenere tali insegnamenti nelle scuole delle regioni e province autonome che già li prevedevano;

l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Esprime pertanto un parere favorevole a condizione che il riordino si applichi solo alle classi prime, per garantire la necessaria continuità didattica e gradualità, e con le seguenti osservazioni:

a) si raccomanda di rafforzare la didattica laboratoriale e l'uso dei laboratori con particolare riguardo alle discipline scientifiche;

b) si sollecita un adeguato piano di formazione, aggiornamento e riqualificazione dei docenti che accompagni l'entrata in vigore del riordino;

c) si invita a valutare la fattibilità di introdurre l'organico pluriennale funzionale di istituto, che consenta di far fronte anche alle supplenze brevi e garantisca stabilità;

d) si ritiene necessario garantire condizioni di efficace passaggio da un segmento formativo all'altro;

e) si raccomanda di porre contestualmente mano alla riforma degli organi collegiali, onde evitare il rischio di sovrapposizioni anche a seguito di alcuni interventi disposti dal riordino in esame come ad esempio l'introduzione dei dipartimenti e dei consigli scientifici;

f) come richiesto dal Consiglio di Stato, si reputa doveroso: richiamare le «conoscenze, abilità e competenze» fra le finalità primarie dell'istruzione liceale; prevedere regolamenti per l'attuazione dell'articolo 13, comma 11, anziché atti di natura non regolamentare; eliminare la ripetizione fra l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 3, comma 2; correggere il riferimento normativo contenuto all'articolo 2, comma 3; chiarire l'incerta formulazione di «scienze sperimentali» riferita al liceo sia classico che scientifico;

g) si suggerisce di ampliare il novero delle discipline attivabili sulla base del Piano dell'offerta formativa, di cui all'allegato H;

h) si invita a valutare l'opportunità di rivedere il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo di istruzione e formazione nel sistema dei licei, di cui all'allegato A, al fine di meglio definire il profilo comune e quello dei singoli percorsi, anche alla luce delle eventuali modifiche apportate ai quadri orari;

i) con riferimento alle indicazioni nazionali, si invita a valutare l'opportunità di comprendere al loro interno solo i contenuti generali delle singole discipline, rinviando ad atti di natura non regolamentare elementi di maggiore dettaglio, onde garantire la necessaria flessibilità ed evitarne una precoce obsolescenza. Si suggerisce altresì di armonizzare le indicazioni nazionali dei diversi cicli scolastici, assicurando il necessario raccordo;

j) si auspica un maggiore raccordo con l'università;

k) con riferimento ai singoli indirizzi:

1. liceo *artistico* – Si ritiene discutibile la confluenza forzata in essi di tutti gli istituti d'arte, i quali solo in parte sono assimilabili all'istruzione liceale, mentre in altra parte afferiscono più propriamente all'istruzione professionale. Si suggerisce quindi di conferire l'opzione agli istituti stessi. Si invita altresì a valutare l'opportunità di assicurare una maggiore articolazione di indirizzi, affidando peraltro al Piano dell'offerta formativa il compito di preservare le specificità dei singoli istituti.

2. liceo *classico* – Si esprime apprezzamento per l'insegnamento di una lingua straniera per 5 anni. Si auspica che attraverso la quota di flessibilità si possa recuperare quell'ora settimanale in più di «matematica

con elementi di informatica» che consentirebbe di riconfigurare il quadro orario di un'ottima sperimentazione quale il PNI. Si raccomanda altresì di non ridurre i quadri orari delle discipline umanistiche.

3. liceo *linguistico* – Si manifesta condivisione per l'uscita di tale indirizzo da una sperimentazione ormai quasi quarantennale e per la sua messa ad ordinamento nel sistema scolastico statale, con pari dignità rispetto agli altri licei. Si condivide altresì l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera al terzo anno e di un'altra dal quarto anno. Si manifestano invece perplessità sulla permanenza dell'insegnamento del latino in tale contesto, sia pure solo al biennio.

4. liceo *scientifico*

– *Opzione di base.* Si lamenta una scarsa identità, dovuta all'irrisolto rapporto fra discipline umanistiche e scientifiche, confermato da una sostanziale parità di tetti orari.

– *Opzione scientifico-tecnologica.* Si tratta dell'opzione destinata a raccogliere la domanda di offerta formativa che attualmente viene soddisfatta dai licei scientifico-tecnologici presso gli istituti tecnici. Al riguardo, nel condividere senz'altro la scelta di inserire tale segmento nell'istruzione liceale, si invita a valutare l'opportunità di modificarne la denominazione, onde evitare sovrapposizioni con l'istruzione tecnica. Si ravvisa peraltro criticamente la totale assenza di ore di laboratorio e il mancato ricorso ai docenti tecnico-pratici e si sollecita quindi un riequilibrio in questo senso, eventualmente anche nell'ambito del Piano dell'offerta formativa.

5. liceo delle *scienze umane*

– *Opzione di base.* Si tratta dell'opzione che riorganizza il liceo socio-psico-pedagogico, già erede dell'ex istituto magistrale. Si esprime dissenso per l'assenza nel primo biennio delle scienze umane (psicologia, sociologia, pedagogia), che determina la mancanza di specificità dell'indirizzo. Analogamente, si esprime perplessità per la compressione delle discipline caratterizzanti nel successivo triennio. Inoltre, si lamenta un'eccessiva frammentazione disciplinare, che vede la presenza di materie come il latino o la seconda lingua straniera, il cui quadro orario potrebbe essere più utilmente dedicato a rafforzare le discipline caratterizzanti. Anche in questo caso, si sollecita quindi un riequilibrio nel senso indicato.

– *Opzione economico-sociale.* Si tratta dell'opzione che riorganizza il liceo delle scienze sociali. Si esprime una valutazione favorevole, invitando eventualmente a ridurre anche in questo caso la frammentazione disciplinare (eliminando ad esempio la seconda lingua straniera) per incrementare ulteriormente le scienze sociali (sociologia, antropologia).

6. liceo *musicale e coreutico* – Si esprime una valutazione convintamente favorevole a questa innovazione, auspicando peraltro il rafforzamento della specificità del nuovo indirizzo. Come prevede la legge n. 508 del 1999, dopo la riforma dovrebbe infatti essere superata la doppia scolarità (Scuola-Conservatorio/Accademia di danza) in favore di un percorso verticale unico (scuola primaria – scuola secondaria di primo grado

ad indirizzo musicale e coreutico – liceo musicale e coreutico – Conservatorio o Accademia di danza). In tale prospettiva, occorrono i seguenti correttivi:

– *Sezione musicale.* Occorre introdurre precise competenze in entrata (corrispondenti a quelle in uscita della scuola media di indirizzo) e in uscita (corrispondenti a quelle in entrata per i Conservatori, correlate all'interpretazione di composizioni di media difficoltà). Conseguentemente, occorre introdurre l'accesso a numero programmato, che non si risolva tuttavia in una mera prova attitudinale, ma in un esame che attesti il possesso di precise competenze. Occorrono altresì precisi requisiti per l'insegnamento (diploma accademico di II livello e abilitazione specifica di strumento). Si esprime quindi una valutazione contraria al comma 9 dell'articolo 13 e si invita ad inserire il riferimento all'AFAM all'articolo 12. Si ritiene infine indispensabile specificare il carattere individuale della lezione di strumento, nonché prevedere l'insegnamento distinto di uno strumento principale e di uno strumento complementare, come attualmente avviene nei Conservatori.

– *Sezione coreutica.* Analogamente al liceo musicale, occorre prevedere specifiche competenze per i docenti (diploma accademico di II livello) e l'accesso a numero programmato. Si ritiene altresì indispensabile rafforzare le ore di tecnica della danza (che attualmente diminuiscono con l'aumento di difficoltà del programma) e di storia della danza, introducendo inoltre storia della musica. Si suggerisce poi di distinguere la disciplina quinquennale «laboratorio coreutico» in «laboratorio coreutico» al biennio e «laboratorio coreografico» al triennio. Infine, occorre una buona scuola media a indirizzo coreutico, simile a quella ad indirizzo musicale, che garantisca una preparazione aderente ai programmi degli attuali primi tre anni dell'Accademia di danza.

Si segnala infine la necessità di specificare correttamente il numero complessivo di ore riguardanti ciascuna sezione, in quanto quello riportato nell'Allegato E sembrerebbe riferirsi alla somma di ambedue gli indirizzi e non invece al singolo percorso musicale o coreutico».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 133

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

rileva anzitutto che la carenza di professionalità tecniche adeguate è un elemento di debolezza nella competizione internazionale ed esprime quindi un giudizio complessivamente favorevole sul rafforzamento degli istituti tecnici, ed in particolare sul mantenimento delle sue specificità e caratteristiche professionalizzanti, anche al fine di assicurare un'offerta più adeguata alla domanda delle imprese, che attualmente resta in parte inevasa. In questo senso, giudica positivamente il ripristino dell'istruzione tecnica nel sistema dell'istruzione secondaria superiore, disposta dal decreto-legge n. 7 del 2007.

Rileva altresì che le audizioni condotte dall'Ufficio di Presidenza hanno consentito di registrare un orientamento di fatto favorevole al riordino da parte dei rappresentanti delle famiglie, degli studenti, degli imprenditori, nonché le preoccupazioni, sia pure diversamente motivate, da parte delle associazioni disciplinari dei docenti, inevitabilmente condizionate dalla riduzione complessiva degli orari. La Commissione non ha reputato peraltro di entrare nel dettaglio dei singoli quadri orario che potranno, se del caso, trovare adeguati correttivi nella quota a disposizione dei singoli istituti.

In particolare, la Commissione esprime una valutazione favorevole in ordine a:

a) la riduzione degli indirizzi e delle sperimentazioni, pur invitando il Governo a non disperdere esperienze importanti come Mercurio e Pacle-Erica. Al riguardo, pur concordando con l'introduzione di una cospicua quota di flessibilità, da sommarsi alla quota di autonomia, al fine di corrispondere alle esigenze del territorio e dell'utenza, si sollecita peraltro il Governo a porre particolare attenzione affinché essa non riproduca l'eccessiva frammentazione degli indirizzi che si intende superare;

b) il riferimento dei titoli in uscita con riguardo al Quadro europeo delle qualifiche (EQF) in un'ottica di trasferimento, trasparenza e riconoscimento delle qualifiche e delle competenze a livello europeo;

c) il rafforzamento del raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni, anche attraverso la diffusione di *stage*, tirocini, un'effettiva al-

ternanza scuola-lavoro. Giudica infatti necessario ripristinare a livello giovanile la cultura del lavoro, il rispetto delle regole ed il necessario senso del dovere;

d) la riduzione oraria e disciplinare, che consente di ritrovare il giusto equilibrio tra quantità e qualità, fortemente alterato nel tempo per ragioni meramente occupazionali. Ritiene tuttavia possibile recuperare attraverso la quota di flessibilità alcuni di quegli insegnamenti, come le materie giuridico-economiche e la geografia economica nel settore economico, che appaiono forse un po' troppo compresse;

e) l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese nel quinto anno.

Esprime pertanto un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si raccomanda di attivare la riforma dalle classi prime, per assicurare al cambiamento la necessaria gradualità;

2. si invita a riconsiderare, nel contesto del medesimo quadro orario complessivo, la riduzione delle discipline scientifiche e di indirizzo;

3. si ritiene indispensabile rafforzare il peso specifico dei laboratori che, a partire dall'istituto tecnico settore tecnologico, subiscono un sensibile ridimensionamento;

4. si suggerisce di ripristinare, ove possibile, la figura dei lettori in lingua straniera e le connesse ore di pratica delle lingue straniere;

5. si suggerisce di valutare l'opportunità di inserire una opzione forestale nell'indirizzo Agraria ed Agroindustria;

6. si raccomanda di conservare, all'interno del sistema degli indirizzi, il riferimento alla figura del perito aziendale corrispondente in lingue estere (Pacle-Erica), così come fortemente richiesto dal mondo della produzione;

7. si invita a mantenere il corso di dirigente di comunità per l'assistenza e il supporto ai bisogni della persona nell'istruzione tecnica. In alternativa, si auspica che tale corso trovi adeguata valorizzazione nel liceo delle scienze umane;

8. si suggerisce di verificare che i corsi di aggiornamento del personale, sia connessi ai diversi passaggi della riforma che diversamente finalizzati, siano realizzati con serietà e rigore, superando le superficialità e le gravi inefficienze spesso registrate in passato;

9. si raccomanda di prevedere il riposizionamento del personale che sarà definito soprannumerario o non inseribile nei nuovi percorsi formativi;

10. si ritiene indispensabile un forte raccordo con l'istruzione tecnica superiore».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 134**

«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sul riordino degli istituti professionali;

considerato che l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica:

al comma 3, stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predisponga un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico;

al comma 4, stabilisce che per l'attuazione del predetto piano, con uno o più regolamenti, siano fra l'altro ridefiniti i curricula vigenti nei diversi riordini di scuola, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009 e di quello del Consiglio di Stato espresso in data 21 dicembre 2009;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dall'Ufficio di Presidenza;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto-legge» con le parole «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;

2) all'articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le parole «diploma di tecnico» con le parole «diploma di istruzione professionale», allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale regionali, anche al fine di riaffermare l'identità degli istituti professionali all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, rispondendo in maniera flessibile alla richiesta

di competenze sempre più avanzate connesse a precisi ambiti settoriali aventi rilevanza nazionale ed europea;

3) si invita ad inserire, all'articolo 6, una norma tale per cui nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nelle Regioni autonome, ove previsto dalla legislazione provinciale e regionale autonoma, per coloro che hanno superato i corsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di Stato di cui al comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le medesime province e regioni autonome realizzano corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato dinnanzi ad apposite commissioni d'esame nominate, ove richiesto dalle province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione del proprio Statuto, stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;

4) si reputa altresì necessario ammettere all'esame di Stato coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell'apposito corso di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

5) si sollecita l'introduzione, all'articolo 8, di una disposizione volta a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l'offerta formativa nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche – sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale – almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

6) sempre all'articolo 8, occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato D), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero;

7) si invita a prevedere un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli di apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

8) occorre richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;

9) all'articolo 8, comma 4, lettera a), si invita a valutare l'opportunità di chiarire il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

10) si sollecita la previsione di una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, per assicurare la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale.

Si esprimono inoltre le seguenti osservazioni:

a) si invita a valutare l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente, limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;

b) occorre favorire l'utilizzo della quota dell'autonomia ampliando la determinazione degli organici a livello regionale, nell'auspicio di arrivare alla regionalizzazione dell'istruzione professionale per quelle regioni che hanno un sistema avanzato di formazione professionale e regionale;

c) si invita a definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche al fine di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

d) in merito all'indirizzo «Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera», si giudica necessario prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica, nonché valutare l'opportunità di rivedere la previsione di aumentare il monte orario delle discipline teoriche, a scapito delle ore laboratoriali, inserendo altresì tra le discipline teoriche l'insegnamento della matematica e dell'informatica, di psicologia della comunicazione e lo studio della seconda lingua straniera;

e) si invita a valutare l'opportunità di istituire Poli per il Turismo, ovvero istituti di istruzione superiore che comprendano l'istituto tecnico per il turismo e quello professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;

f) in ordine agli istituti professionali del settore industria e artigianato, si invita a valutare l'opportunità di potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche al fine di evitare di compromettere gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento;

g) tenuto conto delle preferenze degli utenti, si ritiene opportuno salvaguardare le competenze proprie dell'albo professionale dei periti agratecnici, collocandoli nell'area della produzione anziché in quella dei servizi;

h) si rileva l'esigenza di una contestuale riforma degli organi collegiali, in relazione all'istituzione dei dipartimenti e dei consigli tecnico-scientifici;

i) si chiede il ripristino dell'alternanza scuola-lavoro;

j) si sollecita l'introduzione dell'organico funzionale pluriennale a fronte del monte ore annuale flessibile per garantire le aree di indirizzo e la gestione delle supplenze brevi;

k) si segnala l'esigenza di mantenere i seguenti indirizzi: ottico, odontotecnico, grafico pubblicitario, fotografico, disegnatore di moda».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010

154^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzini ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stati; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(97) Marco FILIPPI ed altri. – *Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale*

(116) CUTRUFO. – *Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli*

(129) PORETTI e PERDUCA. – *Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168*

(363) GARRAFFA. – *Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide*

(462) CICOLANI. – *Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale*

(622) BELISARIO ed altri. – *Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(669) DIVINA. – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

(685) *DIVINA*. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente

(951) *LANNUTTI ed altri*. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità

(1127) *CUTRUFO*. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale

(1242) *COSTA*. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche

(1444) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri*. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol

(1482) *SARO ed altri*. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche

(1487) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO*. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato

(1601) *ZANETTA ed altri*. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici

(1667) *MUSSO*. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione

(1692) *PINZGER*. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale

(1716) *BUBBICO ed altri*. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale

(1732) *COMINCIOLI ed altri*. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli

(1778) *FLERES e ALICATA*. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore

(1783) *DE LILLO ed altri*. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale

(1916) *SANCIU*. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli e petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti

(Esame del disegno di legge n. 1916 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni nn. 1720, 97, 116, 129, 363, 462, 622, 669, 685, 951, 1127, 1242, 1444, 1482, 1487, 1601, 1667, 1692, 1716, 1732, 1778, 1783 e delle petizioni ad essi connessi. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1720, 97, 116, 129, 363, 462, 622, 669, 685, 951, 1127, 1242, 1444, 1482, 1487, 1601, 1667, 1692, 1716, 1732, 1778, 1783 e delle petizioni ad essi connesse, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1916 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 novembre 2009.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), riferisce brevemente in merito al disegno di legge n. 1916, assegnato alla Commissione successivamente all'ultima seduta dedicata all'esame congiunto delle altre proposte legislative riguardanti la sicurezza stradale.

In considerazione del contenuto del disegno di legge suddetto, ne propone l'abbinamento agli altri progetti legislativi già incardinati, al fine di procedere all'esame congiunto.

La Commissione conviene.

Il presidente GRILLO comunica che la 5^a Commissione ha espresso il parere sull'intero testo del disegno di legge n. 1720 e sugli emendamenti riferiti ai primi tre articoli, esclusi gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) esprime perplessità sul parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla 5^a Commissione relativamente all'articolo 28, comma 1, lettera a) e lettera d), capoverso 5-*ter*, concernente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per infrazioni stradali; altresì, suscita stupore il parere contrario, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 33 in materia di educazione stradale nelle scuole, che rappresenta uno dei punti più qualificanti del disegno di legge in esame.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

I presentatori dell'ordine del giorno rinunciano ad illustrarli.

Il Relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), accoglie l'ordine del giorno G/1720/1/8 come raccomandazione, esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1720/2/8 e parere favorevole sull'ordine del giorno G/1720/4/8.

Il sottosegretario GIACHINO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) aggiunge la propria firma e quella di tutto il Gruppo del Partito democratico all'ordine del giorno G/1720/1/8.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) e il senatore DE TONI (*IdV*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sull'ordine del giorno G/1720/2/8.

Previa verifica del numero legale, l'ordine del giorno G/1720/2/8 viene posto ai voti e respinto.

Successivamente, con separate votazioni, la Commissione approva gli ordini del giorno G/1720/3/8 e G/1720/4/8.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti a premettere un articolo all'articolo 1, e di quelli riferiti all'articolo 1.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti in questione.

Il Relatore, CICOLANI (*PdL*), esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.4 e 1.5, laddove riformulati, nonché sugli emendamenti 1.6 e 1.8.

Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario GIACHINO formula pareri conformi a quelli del Relatore.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) riformula l'emendamento 1.4 in un nuovo testo.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) riformula l'emendamento 1.5 in un nuovo testo.

L'emendamento 01.1, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) e il senatore DE TONI (*IdV*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sull'emendamento 01.2.

L'emendamento 01.2, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) ritira l'emendamento 1.2.

Successivamente, la Commissione respinge l'emendamento 1.3.

L'emendamento 1.4 (Testo 2), di contenuto identico all'emendamento 1.5 (Testo 2), posto ai voti, è approvato.

Con successiva votazione, viene poi approvato l'emendamento 1.6. Conseguentemente, risulta assorbito l'emendamento 1.7.

Il RELATORE si riserva di presentare un emendamento, che inciderebbe anche sull'articolo 1, comma 3, in ossequio al parere espresso dalla 1^a Commissione permanente.

La Commissione, con separate votazioni, approva poi l'emendamento 1.8 e respinge l'emendamento 1.9, di contenuto identico all'emendamento 1.10.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1720

G/1720/1/8^a

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale».

premesso che:

la Carta costituzionale all'articolo 16, comma 1, riconosce in capo a ciascun cittadino il diritto di circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio ed all'articolo 3, al comma 2, dispone che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

i soggetti non vedenti e gli ipovedenti dovrebbero essere considerati soggetti privilegiati della mobilità pedonale ai quali lo Stato è chiamato a garantire l'effettivo esplicarsi della mobilità mentre quotidianamente sono costretti a soccombere alle notevoli difficoltà deambulatorie;

molto spesso ai soggetti non vedenti ed ipovedenti non è consentito neppure usufruire autonomamente dei mezzi pubblici di trasporto non dotati di appositi annunci vocali delle fermate;

il transito pedonale nelle zone delle nostre città è spesso periglioso per i non vedenti o ipovedenti;

considerato che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996 all'articolo 6 prevede che gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente;

a distanza di ormai diversi anni il disposto normativo è rimasta lettera morta;

impegna il Governo:

a rendere effettivo l'obbligo di installare su tutti gli impianti semaforici sistemi acustici per non vedenti e, conseguentemente, ad individuare le risorse necessarie per garantire il diritto alla mobilità dei soggetti non vedenti ed ipovedenti.

G/1720/2/8^a

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

i costi gravanti sugli utenti in caso di acquisto di veicoli sono eccessivamente elevati. All'uopo, si rileva che l'Italia è l'unico caso in Europa e nel mondo, in cui è prevista in caso di acquisto di un'automobile una doppia registrazione, per cui oltre alla carta di circolazione è previsto anche l'aggiornamento del certificato di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico, con relativi oneri a carico degli utenti;

con lo sportello telematico dell'automobilista, cosiddetto STA, istituito, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 14 dicembre 2000, presso circa 5500 imprese private di consulenza automobilistica, l'istruttoria e l'informatizzazione delle pratiche nonché l'imputazione di tutti i dati avviene ad opera di queste ultime, consentendo a cittadini ed imprese di trovare punti presidiati «sotto casa», con correlati risparmi di tempo ed economici;

è necessario permettere agli Utenti dei servizi automobilistici di usufruire dei servizi e ridurre i costi dei servizi ad essi erogati, obiettivo oggi ostacolato dalle circostanze che costoro, rivolgendosi ai soggetti privati del sistema, finiscono per pagare due volte le prestazioni, una volta a vantaggio del soggetto privato erogante il servizio ed un'altra a vantaggio del soggetto pubblico che riceve la pratica. All'uopo, infatti lo STA privato nonostante si faccia carico degli oneri del sistema (lavorativi, tecnologici e di connessione) deve versare lo stesso ed in misura invariata le tariffe agli Uffici pubblici: Pubblico Registro Automobilistico e Motorizzazione;

quando ad operare sono i soggetti privati il Pubblico Registro Automobilistico e la Motorizzazione si limitano a ricevere le pratiche effettuate ad opera dei soggetti privati, con nessun onere aggiuntivo. Nonostante ciò, sono tenuti a corrispondere la tariffa di Motorizzazione di 9 euro, a rimborso delle spese d'accesso all'archivio e la ben più onerosa

tariffa Pubblico Registro Automobilistico, di circa 21 euro, che integra un vero compenso per dei compiti non più svolti dal Pubblico Registro Automobilistico bensì dagli STA privati;

impegna il Governo a:

adottare le misure idonee a garantire che sull'utente che si rivolga agli STA privati gravi solo il corrispettivo per il servizio effettivamente fornito dal Pubblico Registro Automobilistico ed il cui costo è equiparabile alla tariffa corrisposta alla Motorizzazione.

G/1720/3/8^a

IL RELATORE

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premessi che:

la crescente mobilità su gomma dei cittadini e delle merci in tutto il territorio dell'Unione determina, ogni anno, circa 1.250.000 incidenti stradali che causano quasi 40.000 decessi e circa 1.500.000 di feriti, con un costo, diretto o indiretto, valutato pari a circa 160 miliardi di euro, ovvero pari a circa il 2 per cento del PIL dell'UE;

anche se globalmente il livello di sicurezza stradale dell'Unione, negli ultimi anni, è nettamente migliorato (negli ultimi 30 anni, in tutti i paesi dell'UE, il volume globale del traffico stradale è triplicato, mentre il numero di morti sulla strada si è praticamente dimezzato), la situazione è, di fatto, ancora definibile come socialmente, economicamente e moralmente inaccettabile e difficilmente giustificabile per i cittadini dell'Unione;

il trattato di Maastricht ha indicato i mezzi giuridici offerti alla Comunità per fissare un quadro e adottare idonee misure (Articolo 71 del trattato che istituisce la Comunità europea);

la Commissione europea, nel corso del 2001, ha quindi proposto, nel «Libro bianco sulla politica europea dei Trasporti» («La politica europea dei trasporti fino al 2010: Il momento delle scelte» COM(2001) 370 def. del 12 settembre 2001) che l'Unione europea si fissi l'obiettivo di dimezzare il numero di morti entro il 2010;

con la pubblicazione della Decisione COM(2003) 311 def. del 2 giugno 2003, la Commissione europea ha licenziato definitivamente il Terzo Programma di azione europeo per la sicurezza stradale: «Dimezzare il numero di vittime della strada nell'Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa»;

il suddetto terzo programma di azione per la sicurezza stradale ha l'obiettivo di:

incoraggiare gli utenti ad un migliore comportamento, in particolare tramite una migliore osservanza della legislazione vigente, la formazione iniziale e continua dei conducenti privati e professionali e mediante la prosecuzione degli sforzi per lottare contro le pratiche pericolose;

rendere i veicoli più sicuri, in particolare tramite l'armonizzazione tecnica e il sostegno al progresso tecnico (es. con l'adozione dei sistemi ITS denominati *e-Safety*);

migliorare le infrastrutture stradali, in particolare tramite l'individuazione e la diffusione a livello locale delle migliori pratiche e l'eliminazione dei punti pericolosi (*black spot*);

il terzo programma di azione europeo, inoltre, enumera le principali misure concrete in modo da stabilire un quadro metodologico per l'individuazione delle migliori pratiche e la loro diffusione, attraverso la redazione di guide tecniche, migliorare la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli incidenti e ai danni corporali e proseguire la ricerca e sviluppo per trovare nuove soluzioni;

la Commissione ha auspicato che il terzo programma d'azione incontri l'adesione e la cooperazione di tutti gli Stati membri e di tutti i soggetti interessati operanti nell'Unione. A tal fine, ha proposto l'adesione ad un impegno solenne, mediante l'adesione ad una Carta europea sulla sicurezza stradale, a tutti coloro che detengono un'autorità, un potere decisionale, un potere economico o sociale o un mandato di rappresentanza. Oltre al rispetto di principi universali, ogni firmatario si impegnerà ad attuare azioni specifiche. Gli impegni così assunti saranno resi pubblici e il loro rispetto sarà controllato;

che in ambito ferroviario, aeronautico e marittimo, pur contandosi un numero totale di morti per incidenti inferiore ad 1/100 rispetto al settore stradale, sono già attive le analoghe Agenzie europee per la sicurezza denominate, rispettivamente: ERA, EASA ed EMSA (ved. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 881/2004 del 29 aprile 2004; direttiva europea 2004/49/CE per le ferrovie; regolamento del Consiglio (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 per il settore aeronautico; Regolamento (CE) n. 1406/2002 del 27 giugno 2002 per il settore marittimo);

che l'istituzione di una Agenzia europea per la sicurezza stradale appare una soluzione ineludibile al fine coordinare e sinergizzare le azioni esplicate dai Paesi membri tese a ridurre l'incidentalità stradale sul territorio dell'Unione, nonché la conseguente mortalità;

che, in coerenza con il trattato di Shengen, è indispensabile accelerare il processo verso un codice della strada Europeo,

impegna il Governo:

in relazione alla predisposizione dei programmi e degli obiettivi relativi al Quarto programma di azione europeo per la sicurezza stradale

(2011-2020) attualmente in fase di preparazione, di farsi promotore, presso la Commissione ed il Parlamento europeo, della predisposizione di una direttiva europea che istituisca una Agenzia europea per la sicurezza stradale, con compiti di indirizzo e presidio dei temi inerenti la sicurezza stradale nel territorio europeo e che operi nella direzione di un codice della strada unico europeo;

tale Agenzia europea, analogamente a quanto già in essere in ambito ferroviario ed aeronautico, potrà coordinarsi con le Agenzie nazionali per la sicurezza stradale, da prevedersi nella direttiva stessa.

G/1720/4/8^a

STIFFONI, MURA

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

l'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) vieta di utilizzare apparecchi telefonici durante la guida;

non risulta sufficientemente chiaro, però, se anche l'utilizzo di tali apparecchi per l'invio di messaggi risulti altrettanto vietato;

considerato che:

l'invio e la ricezione di messaggi via telefono cellulare sono attualmente le funzioni maggiormente utilizzate nelle comunicazioni e, al pari delle telefonate, se non di più, risultano pericolosi se compiuti alla guida di un veicolo, sia perché comportano un prolungato uso delle mani, sia perché per redigere anche il più elementare dei testi, si deve distogliere lo sguardo dalla strada,

impegna il Governo:

a prevedere una norma che consenta di eliminare ogni dubbio interpretativo in merito al fatto che debba intendersi vietato l'utilizzo, mentre si è alla guida di un veicolo, di qualsiasi funzione attivata o attivabile su qualsiasi tipo e modello di telefono cellulare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 173, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 01.**01.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*All'articolo 1 premettere il seguente:***«Art. 01.***(Modifiche agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 6, dopo la parola: "divieti" è inserita la seguente: ", eccezioni";

b) all'articolo 1, al comma 2, le parole: "al principio della sicurezza stradale" sono sostituite dalle seguenti: "ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile";

c) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le regioni, le province e i comuni capoluogo di regione redigono, rispettivamente, un piano regionale, provinciale e comunale della sicurezza stradale in cui sono individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale, sono definite le misure per raggiungere tali obiettivi e sono predisposti gli strumenti per verificarne il conseguimento.";

d) all'articolo 2, al comma 2, alinea, le parole: ", tecniche e funzionali" sono sostituite dalle seguenti: "e tecniche";

e) all'articolo 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche funzionali, nei seguenti tipi:

a) ad esclusivo utilizzo veicolare: strade di cui al comma 2, lettere A e B;

b) strade a prevalente utilizzo veicolare dotate di un itinerario ciclopedonale: strade di cui al comma 2, lettere C e D;

c) strade a prevalente utilizzo dell'utenza debole: strade di cui al comma 2, lettere E e F;

d) strade ad esclusivo utilizzo dell'utenza debole: itinerari ciclopedonali di cui al comma 2, lettera F-*bis*»;

f) all'articolo 3, al comma 1, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

"3-bis) Attraversamento ciclabile: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale le biciclette in attraversamento godono della precedenza rispetto ai veicoli.";

g) all'articolo 3, al comma 1, al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle biciclette che possono, previa ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, transitare in entrambi i sensi su strade con limite massimo di velocità pari a 30 km/h";

h) all'articolo 3, al comma 1, al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "comprese, in ogni caso, le biciclette";

i) all'articolo 3, al comma 1, al numero 33) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai bambini in bicicletta fino all'età di dieci anni";

l) all'articolo 3, al comma 1, al numero 45), dopo le parole: "attraversamenti pedonali" sono inserite le seguenti: "e ciclabili";

m) all'articolo 3, al comma 1, al numero 58), dopo le parole: "dei pedoni" sono inserite le seguenti: ", dei ciclisti"».

01.2

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

All'articolo 1 premettere il seguente::

«Art. 01.

*(Modifiche all'articolo 1 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "al principio della sicurezza stradale" sono sostituite dalle seguenti: "ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le regioni, le province e i comuni capoluogo di regione redigono annualmente, rispettivamente, un piano regionale, provinciale e comunale della sicurezza stradale in cui sono individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale e sono definite le misure per raggiungere tali obiettivi."».

1.1

ZANETTA

Sopprimere l'articolo.

1.2

RIZZI, STIFFONI, MURA

Al comma 1, dopo la parola: «ghiaccio», inserire le seguenti: «, ad esclusione degli autoveicoli fuoristrada a quattro ruote motrici o trazione integrale, purché dotati di pneumatici misti strada/fuoristrada».

1.3

D'ALIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. È fatto obbligo agli agenti del traffico durante i controlli per l'accertamento di infrazioni di rendersi ben visibili agli utenti sia con dispositivi luminosi o catarifrangenti sia con apposita segnaletica sulla carreggiata stradale"».

1.4 (testo 2)

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: "elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli" sono soppresse.

1.4

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sopprimere le parole: "i veicoli ibridi o multimodali e"».

1.5 (testo 2)

STIFFONI, MURA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: "elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli" sono soppresse.

1.5

STIFFONI, MURA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sopprimere le parole: "i veicoli ibridi, multimodali e"».

1.6

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «pneumatici di tipo non omologato» con le seguenti: «sistemi, componenti ed entità tecniche soggetti ad omologazione di tipo non omologato, oppure privi della richiesta marcatura» e le parole: «Gli pneumatici» con le seguenti: «I sistemi, i componenti e le entità tecniche».

1.7

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «pneumatici» *con le seguenti:* «sistemi, componenti ed entità tecniche»;

b) *sostituire le parole:* «gli pneumatici» *con le seguenti:* «I sistemi, i componenti e le entità tecniche».

1.8

GALLO

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «sulla carta di circolazione» *con le seguenti:* «sul documento di circolazione».

1.9

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 16 aggiungere i seguenti commi:

"17. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di revisione dei veicoli di cui ai commi precedenti. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1° agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.

18. Nei casi indicati dal comma 17, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di

svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6.

19. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200."».

1.10

Izzo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 16 aggiungere i seguenti commi:

"17. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di revisione dei veicoli di cui ai commi precedenti. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1° agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.

18. Nei casi indicati dal comma 17, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6.

19. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200."».

1.0.1

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, lettera *e*) dopo le parole: "dei veicoli" sono inserite le seguenti: ", riservando dei posti per i veicoli condotti da donne in gravidanza"».

1.0.2

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1 la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

i) riservare strade, tratti di esse o corsie, anche a tempo determinato, alla circolazione di veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementare o integrativi al trasporto pubblico locale, al fine di favorire la mobilità urbana».

1.0.3

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 9 è sostituito con il seguente:

"9. I comuni per favorire una migliore gestione della mobilità urbana possono con delibera della giunta comunale:

1) delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco;

2) determinare le zone di particolare rilevanza urbanistica e quelle definite 'A' dell'articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché quelle definite 'area pedonale e zona a traffico limitato';

3) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di intervento per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, nonché mediante appositi programmi di gestione della mobilità, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;

4) subordinare, ove ritenuto necessario per regolamentare e limitare i veicoli ammessi, ai fini della tutela delle condizioni urbanistiche ed ambientali, all'interno delle zone a traffico limitato o in altre strade o aree urbane, nonché nelle strade, tratti o corsie di cui al punto *i*) del comma 1, determinando gli importi e le modalità di riscossione e controllo;

5) stabilire le aree di sosta ed i parcheggi, anche diversificati per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestite direttamente, in concessione o in affidamento. Le modalità operative relative al pagamento saranno definite con apposita ordinanza e potranno essere gestite direttamente, in concessione o in affidamento. Le modalità operative relative al pagamento saranno definite con apposita ordinanza e potranno essere definite con apposita ordinanza e potranno essere differenziate per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;

6) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione;

7) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;

8) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta di autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;

9) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e di parcheggi;

10) stabilire i criteri per riservare determinati spazi alla sosta dei veicoli delle utenze destinate ad esigenze di servizio pubblico comunale, limitatamente allo svolgimento dei servizi di emergenza, nonché a quelli dei servizi di linea per lo stazionamento al capolinea, ai taxi, ed ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di *car sharing* di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, ai servizi di *bike sharing*, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi, da attuarsi mediante ordinanza dirigenziale a norma dell'articolo 5, comma».

1.0.4

BUTTI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la lettera *f*-bis) è sostituita dalla seguente:

f-bis) al Corpo forestale dello Stato e, in relazione ai compiti di istituto, al Corpo di polizia penitenziaria».

1.0.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F)" sono inserite le seguenti: "e nel caso di strade statali che attraversano i territori di montagna,";

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Limitatamente alle strade statali che attraversano territori di montagna, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, l'ente proprietario della strada ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e senza ostacolare la visibilità dei segnali entro lo spazio di avvistamento"».

1.0.6

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche all'articolo 61 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sagoma limite)*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: "Gli autobus" fino a: "Dipartimento per i trasporti terrestri" sono sostituite dalle seguenti: "Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo un regolamento stabilito con decreto del Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

Art. 2.

2.1

IZZO

Al comma 1, capoverso «13-bis» inserire in fine le seguenti parole: «ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

2.2

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «13-bis» inserire in fine le seguenti parole: «ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

2.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, di sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida, si può applicare una riduzione della massa complessiva, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL alla massa delle bombole del metano o del GPL, e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia di cui al presente comma non può superare il limite massimo di una tonnellata. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL la riduzione si

applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».

2.4

STIFFONI, MURA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida, si può applicare una riduzione della massa complessiva pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole del metano o del GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia, di cui al presente comma, non può superare il limite massimo di una tonnellata. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, la riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».

2.5

GALLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano, alla massa delle bombole e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli

accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».

2.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 1, dopo le parole: "i limiti di sagoma", è aggiunta la seguente: "e".

– al comma 2, lettera b), al primo periodo, dopo la parola "ecceda" sopprimere la parola "congiuntamente"; dopo le parole: "dagli articoli 61 e", aggiungere la seguente: «o»; al primo periodo, secondo capoverso, dopo le parole, "nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione", sono aggiunte le seguenti: "e a condizione che il trasporto sia effettuato nell'ambito di ottantacinque chilometri di percorrenza a carico, verificabili dagli appositi documenti di trasporto. Tale condizione non si applica al trasporto degli elementi prefabbricati compositi e delle apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali ricorre tuttavia il limite delle sei unità"; di conseguenza, sono soppresse le parole: "fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità."»;

- al comma 18, dopo le parole:"ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: "ovvero circoli con l'autorizzazione di cui al comma 2-bis con generi merceologici diversi da quelli autorizzati".

2. All'articolo 13, comma 2, lettera a), capoverso b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dopo le parole "ove sporga", è aggiunta la seguente "longitudinalmente". È aggiunto in fine il seguente

periodo: "il carico può sporgere in larghezza, nei limiti di cui alla successiva lettera f)"»

2.0.2

BUTTI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 10 in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. All'articolo 10, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: "il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti" sono sostituite dalle seguenti: "il trasporto che ecceda anche uno solo dei limiti" e le parole da "fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "ed a condizione che il trasporto sia effettuato nell'ambito di ottantacinque chilometri di percorrenza a carico, verificabili dagli appositi strumenti di trasporto. Tale condizione non si applica al trasporto degli elementi prefabbricati compositi e delle apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali ricorre tuttavia il limite delle sei unità".»

2.0.3

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con particolare riguardo alle attività di intensificazione dei controlli stradali sulle strade di tipo A), B), C), D) ed E), la repressione dei comportamenti delle infrazioni alla guida e per il controllo dell'efficienza dei veicoli, è istituito un apposito Fondo, presso il Ministero dell'interno, con dotazione pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, all'acquisto e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di materiali, attrez-

zature e mezzi per lo svolgimento delle attività di controllo stradale, nonché per le attività di analisi, ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di stupefacenti. Una quota non inferiore al 15 per cento del totale annuo è destinata, altresì, al miglioramento del trattamento economico accessorio del personale addetto ai controlli stradali.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

4. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

6. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento."».

2.0.4

SIRCANA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

«6-bis. Ove gli enti proprietari delle strade non adempiano agli obblighi previsti dal comma 6, trascorsi tre anni dal termine di scadenza stabilito dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vi provvede con poteri sostitutivi il Ministero medesimo, ponendo gli oneri a carico dei proprietari delle strade. Gli oneri sostenuti vengono recuperati mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari dello Stato agli enti preposti. Il catasto delle strade è reso pubblico sui siti *web* degli enti proprietari».

2.0.5

ZANETTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

Dopo il comma 6 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

«6-bis. Ove gli enti proprietari delle strade non adempiano agli obblighi previsti dal comma precedente, trascorsi tre anni dal termine di scadenza stabilito dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vi provvede con poteri sostitutivi il Ministero, ponendo gli oneri a carico dei proprietari delle strade. Gli oneri sostenuti vengono recuperati con decurtazioni sui trasferimenti ordinari dello Stato agli enti preposti. Il catasto delle strade è reso pubblico sui siti *web* degli enti proprietari».

2.0.6

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di norme per la costruzione e la gestione delle strada)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Ove gli enti proprietari delle strade non adempiano agli obblighi previsti dal comma precedente, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, vi provvede con poteri sostitutivi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ponendo gli oneri a carico dei proprietari delle strade. Gli oneri sostenuti vengono recuperati decurtando i trasferimenti ordinari dello Stato agli enti preposti. Il catasto delle strade è reso pubblico sui siti *web* degli enti proprietari entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge"».

Art. 3.**3.1**

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda visibili dai veicoli transitanti che pubblicizzino bevande alcoliche"».

3.2

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.3

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.4

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.5

BUTTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «al comma 7 è aggiunto, in fine,» con le seguenti: «al comma 7, nel terzo periodo la parola: "cartelli" è sostituita dalla seguente: "segnali" ed è, in fine, aggiunto»;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 13-quater è aggiunto il seguente:

"13-quinquies. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di 60 giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno non ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di rimozione effettuata nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater".».

3.6

BUTTI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«c) all'articolo 23, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo le parole: "del proprietario o possessore del suolo", sono aggiunte le parole: "; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario"».

3.7

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari lungo le strade di tipo A) e B), anche su fondo privato ad una distanza inferiore a 50 metri dalla carreggiata, nonché nelle zone tutelate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le

insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari possono essere rimossi ai sensi del comma 13-bis, e nel caso di collocazione su fondo privato anche mediante accesso e rimozione da parte dei soggetti di cui all'articolo 12. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale e nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni o i soggetti di cui all'articolo 12 provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis».

3.100

IL RELATORE

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

3.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 3, dopo le parole: «legge 11 agosto 1991, n. 266» inserire le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale, alle società sportive».

3.9

BALDINI

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel senso di disciplinare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso limitandone l'attività pubblicitaria alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche nell'assolvimento dei prescritti oneri tributari».

3.10

D'ALIA

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di disciplinare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso

limitandone l'attività pubblicitaria alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati e la circolazione nelle rimanenti strade dentro e fuori i centri abitati solo se in regola con la relativa posizione tributaria a norma del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

3.11

IZZO

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di disciplinare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso limitandone l'attività pubblicitaria alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati e la circolazione nelle rimanenti strade dentro e fuori i centri abitati solo se in regola con la relativa posizione tributaria a norma del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

3.12

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di disciplinare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso limitandone l'attività pubblicitaria alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati e la circolazione nelle rimanenti strade dentro e fuori i centri abitati solo se in regola con la relativa posizione tributaria a norma del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

3.13

ZANETTA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di disciplinare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso limitandone l'attività pubblicitaria alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati e la circolazione nelle rimanenti strade dentro e fuori i centri abitati solo se in regola con la relativa posizione tributaria a norma del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

3.14

BUTTI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis All'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: "soggetti diversi dall'ente proprietario" sono inserite le parole: "fatta eccezione per le autostrade"».

3.15

BALDINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera f) le parole: "gettare o" sono soppresse;

dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento";

dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis) Chiunque viola il divieto di cui alla lettera f-bis) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 4".

3-ter. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 282 del 1992 è soppresso».

3.16

D'ALIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.000"».

3.17

IZZO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.000"».

3.18

ZANETTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: "euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.000"».

3.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 285 del 1992, le parole da: "in caso di urgenza e necessità", sono sostituite dalle seguenti: "in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale"».

3.0.2

BUTTI

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 295 del 1992, in materia di segnaletica stradale)

1. All'articolo 38, comma 13, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311", sono sostituite dalle seguenti: "del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559"».

3.0.3

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di visibilità della segnaletica stradale di pericolo)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

"2-bis. Il regolamento stabilisce altresì la forma, le dimensioni e il colore del bordo ad alta visibilità da utilizzare obbligatoriamente come riquadro su cui installare i segnali stradali verticali di pericolo, prescrizione e indicazione che si trovano in prossimità di incroci, attraversamenti pedonali, piste ciclabili e scuole".

2. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare apposite disposizioni di modificazione dell'articolo 79 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato "regolamento", prevedendo che le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole ad alta visibilità da usare come riquadro su cui installare i segnali stradali verticali di cui al comma 1 del presente articolo siano stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

blica. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Governo provvede a modificare l'articolo 79 del regolamento prevedendo altresì che sia l'ente proprietario della strada a scegliere quali segnali di nuova installazione devono essere bordati in relazione alla loro importanza e al risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza dell'utenza debole».

3.0.4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche agli articoli 40, 41, 47, 50, 56, 61 e 68 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di sicurezza stradale per i conducenti di velocipede)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, al comma 11, le parole: "che hanno iniziato l'attraversamento" sono sostituite dalle seguenti: "che si accingono ad attraversare la strada" e, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia";

b) all'articolo 41, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette o di altra segnaletica ad esse dedicata, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei conducenti degli altri veicoli";

c) all'articolo 47, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) biciclette";

d) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 50. – (*Biciclette*). – 1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo. In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione mista muscolare ed elettrica, con motore ausiliario elettrico avente

potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

2. Le biciclette non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

3. In caso di utilizzo di rimorchio per il trasporto di cose o di bambini la lunghezza complessiva della bicicletta non può superare i 3,5 m.

4. Chiunque utilizza biciclette non conformi ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 80.";

e) all'articolo 56, al comma 1, dopo le parole: "essere trainati" sono inserite le seguenti: "dalle biciclette di cui all'articolo 50," e al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) rimorchi per trasporto di cose e di bambini, limitatamente alle biciclette di cui all'articolo 50.";

f) all'articolo 61, al comma 1, lettera c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.";

g) all'articolo 68, al comma 2, le parole: "dall'articolo 152, comma 12 sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 377 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495"».

3.0.5

VALLARDI, STIFFONI, MURA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnali luminosi)

1. All'articolo 41 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;"».

3.0.6

BUTTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di macchine per uso di invalidi)

1. L'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

"Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.".

2. Al comma 7 dell'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "riservate ai pedoni" sono aggiunte le seguenti: ", secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7."».

3.0.7

IZZO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo legislativo

n.285 del 1992)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *f)* inserire la seguente:

«*f-bis)* autoveicoli per trasporti specifici da impiegarsi per l'igiene ambientale ed attrezzati per la raccolta e il trasporto specifico di rifiuti urbani;».

3.0.8

MONTI, STIFFONI, MURA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285)

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è soppresso il comma 1.

2. Dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:

"Art. 60-bis. – (Autovetture, motoveicoli e ciclomotori da competizione su strada). – 1. Sono considerati mezzi da competizione su strada le autovetture, i motoveicoli ed i ciclomotori immatricolati in conformità delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo III, cui sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla Federazione nazionale sportiva ACI e dalla Federazione motociclistica italiana, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, idonee ad adattare alla partecipazione alle competizioni Sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9.

2. La Federazione nazionale sportiva ACI e la Federazione motociclistica italiana rilasciano alle autovetture, ai motoveicoli ed ai ciclomotori da competizione su strada, a seguito di verifica della conformità delle stesse ai regolamenti tecnici di cui al comma 1, il passaporto tecnico, sui quale sono annotati i dati della autovettura o del motoveicolo e del proprietario. Gli uffici dell'ACI, a fronte dell'avvenuto rilascio del passaporto tecnico da parte della Federazione nazionale sportiva ACI per le autovetture e della Federazione motociclistica italiana per le moto, procedono all'aggiornamento della carta di circolazione, tramite l'inserimento della dicitura "autovettura da competizione su strada o motoveicolo da competizione su strada", su richiesta e a spese dell'interessato, dandone poi comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78.

3. Le autovetture, i motoveicoli ed i ciclomotori da competizione su strada possono circolare solo in occasione dello svolgimento di competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9. L'autorizzazione alla circolazione si estende su tutto il percorso, compresi i percorsi di servizio strettamente connessi alle operazioni preliminari e finali, e per l'intera durata della competizione o dell'allenamento, secondo quanto previsto dal regolamento particolare di gara approvata dalla federazione nazionale sportiva ACI o dalla Federazione motociclistica italiana.

4. Le autovetture da competizione su strada, esclusivamente durante la gara, possono esibire in sostituzione della targa di cui all'articolo 100, custodita all'interno dell'abitacolo o apposta sul parafrangente posteriore,

un pannello, di dimensioni ridotte rispetto all'originario, recante le indicazioni della targa originaria. Per quanto attiene ai motoveicoli e ciclomotori da competizione su strada, essi possono sostituire la targa posteriore, secondo le stesse modalità previste per le autovetture.

5. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada, all'atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposte a controllo rispettivamente a cura della federazione nazionale sportiva ACI e della Federazione motociclistica italiana, che ne verificano, ai sensi dei regolamenti tecnici di cui al comma 1, la conformità, la sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento, nonché l'assenza di elementi di pericolosità, per costruzione o per stato di manutenzione. La conformità delle caratteristiche delle autovetture e dei motoveicoli ai regolamenti tecnici è attestata dal passaporto tecnico di cui al comma 2, sul quale è annotata l'effettuazione di ciascun controllo. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80.

6. Le autovetture, motoveicoli e ciclomotori in assetto da competizione su strada possono circolare su strada al di fuori delle competizioni sportive o dei percorsi di allenamento solo se vengono ripristinate le caratteristiche costruttive precedenti alle modifiche adottate nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla Federazione Sportiva nazionale ACI e dalla Federazione motociclistica italiana di cui al presente articolo».

3.0.9 (testo 2)

FLERES

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi)

1. All'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

c-bis) estintore;

c-ter) martelletto frangivetro;

c-quater) kit di pronto soccorso\

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, si applicano solo per gli autoveicoli di nuova immatricolazione.».

3.0.9

FLERES

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi)

1. All'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

c-bis) estintore;

c-ter) martelletto frangivetro;

c-quater) *kit* di pronto soccorso».

Art. 4.**4.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, lettera a), inserire le seguenti parole: «con e senza sidocar;».

4.2

GALLO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.0.1

MUSSO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione e disciplina del servizio di vehicle sharing)

1. Ai fini del miglioramento del trasporto pubblico urbano è istituito il "vehicle sharing" come servizio innovativo di trasporto pubblico locale non di linea, nella forma di locazione a breve termine di veicoli a motore da parte di utenti abbonati. La gestione del servizio può essere svolta da soggetti pubblici o privati anche in forma consortile.

2. Possono fruire del servizio le persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono l'abbonamento con un soggetto erogatore del servizio. Il servizio deve essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno e per l'intera giornata. Con il regolamento di cui al comma 7 sono stabilite le norme per la gestione del servizio.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 la destinazione dei veicoli per il *car sharing* è intesa per uso di terzi. Possono essere adibiti al servizio di *vehicle sharing* i motoveicoli di cui al comma 1, lettera *a*) e *b*) dell'articolo 53, nonché gli autoveicoli della categoria M1 ed N1 di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nella disponibilità del soggetto gestore del servizio a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente.

4. I comuni di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e le province per i rimanenti comuni, e le regioni, per l'azione di prevenzione e di riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore, e per favorire il trasporto pubblico innovativo nella forma di cui al comma 1, possono istituire il servizio di interesse pubblico denominato "vehicle sharing", quale servizio complementare al trasporto pubblico locale, stabilendo contratti di servizio con soggetti pubblici o privati erogatori del servizio a titolo oneroso o meno.

5. I comuni possono stabilire che i veicoli adibiti al servizio complementare al trasporto pubblico "vehicle-sharing", ai fini di facilitarne la mobilità e l'utilizzo, possano accedere e sostare all'interno delle ZTL o di altre aree limitate ed usufruire delle corsie riservate al trasporto pubblico.

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per la sosta dei veicoli adibiti al servizio complementare al trasporto pubblico denominato *vehicle sharing*";

b) dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:

"Art. 84-bis. – (Servizio di *vehicle sharing*). - 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a *vehicle sharing* quando il soggetto che ne ha la disponibilità, a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente, lo adibisce a locazione in abbonamento abitudinale per l'utilizzo da parte di più utenti.

2. L'attività del servizio di *vehicle sharing* è disciplinata da norme speciali.

3. Chiunque adibisce un veicolo al servizio di *vehicle-sharing* senza ottemperare alle condizioni di cui agli articoli 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. In caso di recidiva la sanzione del fermo è di sei mesi".

c) all'articolo 158, comma 2, alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché dei veicoli del *vehicle sharing*";

d) al comma 1 dell'articolo 196, nel secondo periodo, dopo le parole: "risponde solidalmente il locatario" sono aggiunte le parole: "ancorché in sublocazione".

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono disciplinati: i requisiti minimi cui il servizio di *car sharing* in generale deve ottemperare anche a garanzia e tutela degli utenti, i criteri per la gestione uniforme sul territorio nazionale del servizio di *vehicle sharing* quale complementare al trasporto pubblico locale; i criteri per la determinazione delle tariffe del servizio; le procedure per l'affidamento; le condizioni di efficienza e sicurezza dei veicoli, cui devono attenersi i comuni per l'organizzazione del servizio anche in forma consortile».

4.0.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Servizio di noleggio con conducente)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Per il rilascio dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente a partire dal 1° gennaio 2010 è necessario che la sede del vettore richiedente e la rimessa siano situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sono in ogni caso salve le autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2009";

b) all'articolo 8, il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Per poter conseguire l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente a partire dal 1° gennaio 2010 è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sono in ogni caso salve le autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2009".

c) all'articolo 5-bis le parole: "e/o il pagamento di un importo di accesso" sono soppresse.

d) all'articolo 11, il comma 4 è soppresso.

4.0.3

ZANETTA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni dopo l'articolo 87, è aggiunto il seguente:

"Art. 87-bis. – 1. I servizi di linea per trasporto di persone denominati autobus hanno l'obbligo di montare i sensori di parcheggio posteriori.

2. Durante le manovre e la marcia è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi nei centri abitati e fuori dai centri abitati.

4. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da e 624,00 a e 1.559,00."».

Art. 6.**6.1**

BUTTI

Sopprimere l'articolo.

6.2

ZANETTA

Sopprimere il comma 1 e la lettera a) del comma 2.

6.3MAGISTRELLI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA,
VIMERCATI, ZANDA*Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «trasferimenti di residenza» inserire le seguenti: «o di sede se trattasi di persona giuridica».*

6.4

STIFFONI, MURA

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «trasferimenti di residenza» inserire le seguenti: «o di sede se trattasi di persona giuridica».

6.5

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «trasferimenti di residenza» inserire le seguenti: «o di sede se trattasi di persona giuridica».

6.6

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «trasferimenti di residenza» inserire le seguenti: «o di sede se trattasi di persona giuridica».

6.7

BALDINI

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «trasferimenti di residenza» inserire le seguenti: «o di sede se trattasi di persona giuridica».

6.8

IZZO

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «trasferimenti di residenza» inserire le seguenti: «o di sede se trattasi di persona giuridica».

6.9

ZANETTA

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «trasferimenti di residenza», inserire le seguenti: «o di sede se trattasi di persona giuridica».

6.10

ZANETTA

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «Nel caso di trasferimenti di residenza», inserire le seguenti: «, di stipulazione di locazione del veicolo con facoltà di acquisto e del successivo trasferimento di proprietà dovuto all'esercizio della predetta facoltà,».

6.11

ZANETTA

Al comma 2, lettera a), capoverso «3-bis» dopo le parole: «in caso di trasferimento di proprietà», inserire le seguenti: «, fatto salvo quello dovuto all'esercizio della facoltà di acquisto del veicolo preso in locazione finanziaria» e dopo le parole: «costituzione di usufrutto,» sopprimere le seguenti: «stipulazione di locazione con facoltà di acquisto.».

6.12

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «e cessazione», inserire le seguenti: «e sospensione».

6.13

IZZO

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «e cessazione», inserire le seguenti: «e sospensione».

6.14

D'ALIA

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso 3-bis inserire il seguente:

«3-ter. Ai soggetti titolari di licenza o autorizzazione di cui alla legge 21 del 1992 è rilasciata una targa personale e personalizzata con caratteri alfanumerici identificativa della tipologia di servizio, del Comune e del numero di licenza o autorizzazione».

6.15

BUTTI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 12 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Alla stessa sanzione è soggetto chiunque fabbrica o vende targhe con caratteri-

stiche difformi da quelle indicate dal regolamento ovvero circola con un veicolo munito delle suddette targhe."».

6.16

BALDINI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi;».

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5. Le disposizioni degli articoli 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 2 e 3 del presente articolo, si applicano alle targhe prodotte a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 e comunque non prima del 1° gennaio 2011».

6.17

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

Al comma 5, dopo la parola: «(PRA)» inserire le seguenti: «Con il medesimo regolamento sono definite le procedure dell'archivio nazionale dei veicoli ed i collegamenti da attivarsi per la verifica dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, tramite apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici e privati che già detengono e gestiscono le informazioni necessarie.».

6.18

IZZO

Al comma 5, dopo la parola: «(PRA)» inserire le seguenti: «Con il medesimo regolamento sono definite le procedure dell'archivio nazionale dei veicoli ed i collegamenti da attivarsi per la verifica dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, tramite apposite convenzioni

a titolo gratuito con enti pubblici e privati che già detengano e gestiscano le informazioni necessarie.».

6.19

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 5, inserire, in fine, i seguenti periodi: «Con lo stesso regolamento, tenuto conto dei requisiti tecnici già previsti dall'appendice XIII, articolo 260 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 492 del 1992, viene introdotta la definizione di vita utile della targa, nonché la sua periodica sostituzione in occasione delle revisioni di cui all'articolo 80, nonché dell'articolo 238 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 492 del 1992».

6.20

ZANETTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con lo stesso regolamento e tenuto conto dei requisiti tecnici già previsti dall'Appendice XIII, articolo 260 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 492 del 1992, viene introdotta la definizione di vita utile della targa, nonché la sua periodica sostituzione in occasione delle revisioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e Appendice IX, articolo 238 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche.».

6.21

BALDINI

Al comma 6, sostituire le parole da: «a decorrere dalla data» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «ai veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2011».

6.22

BUTTI

Al comma 6, sostituire la parola: «dalla» con le seguenti: «dal secondo anno successivo alla».

6.23

BUTTI

Al comma 6, sostituire la parola: «dalla» con le seguenti: «dal primo anno successivo alla».

6.24

BUTTI

Al comma 6, sostituire la parola: «dalla» con le seguenti: «dal sesto mese successivo alla».

Art. 7.**7.1**

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, anche al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3.»;

b) al comma 5 dopo le parole: «previste nel comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e 4-bis».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)

7.2

MENARDI

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, anche al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3.";

b) al comma 5 dopo le parole: "previste nel comma 4" sono aggiunte le seguenti: "e 4-bis"».

7.3

MENARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

"Art. 94-bis. - (*Divieto di intestazione fittizia dei veicoli*). – 1. Dalla carta di circolazione di cui all'articolo 93 ovvero dal certificato di circolazione di cui all'articolo 97 deve risultare in modo chiaro e diretto il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. I predetti documenti non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del

veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b*), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina dei comuni 1, 2 e 4, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al primo periodo del comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al secondo periodo del predetto comma 1."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)».

7.4

MAGISTRELLI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 94-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«1. Dalla carta di circolazione di cui all'articolo 93 ovvero dal certificato di circolazione di cui all'articolo 97 deve risultare in modo chiaro e diretto il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. I predetti documenti non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo».

7.5

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 94-bis», al secondo comma sostituire le parole: «chiunque richieda l'effettuazione di una delle formalità» con le seguenti: «chi richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti» e dopo le parole: «al quale si riferisce l'operazione» aggiungere le seguenti: «, nonché al soggetto proprietario dissimulato».

7.6

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 94-bis», sopprimere il terzo comma.

7.7

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 94-bis», al quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «Sono effettuate le operazioni» con le seguenti: «è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto».

7.8

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 94-bis», sostituire il quinto comma con il seguente:

«5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina dei commi 1, 2 e 4, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al primo periodo del comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al secondo periodo del predetto comma 1.».

7.9

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, capoverso «Art. 94-bis», nel comma 5, dopo le parole: «di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno» inserire le seguenti: «da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

7.0.1

DONAGGIO, Marco FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale"».

Art. 8.**8.1**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, terzo periodo, le parole: "che può affidarle con le modalità previste dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "nonché consentite, con specifiche modalità previste dal regolamento,".»

8.2

MENARDI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 2, terzo periodo, le parole da "che" a "regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "nonché consentite, con specifiche modalità previste dal regolamento,"».

8.3

D'ALIA

Al comma 1 inserire la seguente lettera:

«b)-bis al comma 2, terzo e ultimo periodo, le parole da: "che" a "regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "nonché consentite, con modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,"».

8.4

D'ALIA

Al comma 1, inserire in fine la seguente lettera:

b)-bis dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe da ciclomotori ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale».

Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere, alla lettera a) la seguente:

«0a) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista diminuzione di punti, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro 30 giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida";»

b) al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

0a) al capoverso «Art. 141, premettere il seguente: «Art. 97, comma 11-bis-10"»

Conseguentemente dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto il seguente comma 4: la presentazione del ricorso al Prefetto sana eventuali vizi formati in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali.

2. All'articolo 204-bis è aggiunto il seguente comma 8-bis: la presentazione del ricorso al Giudice di Pace sana eventuali vizi formali in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali.

3. Il comma 9 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è così sostituito: le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8-bis si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205».

8.0.1

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art.8-bis.

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali)

1. All'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) anni sedici per guidare quadricicli purché non trasporti altre persone oltre al conducente;"».

Art. 10.**10.1**

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

Sopprimere l'articolo.
_____**10.2**

IZZO

Sopprimere l'articolo.
_____**10.3**

CUTRUFO, BIANCONI

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «Ai minori» fino a: «è consentita» con le seguenti: «Ai minori che hanno compiuto 16 anni, che sono titolari di patente di guida o che abbiano superato gli esami teorici è consentito».

10.5

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «e che sono titolari di patente di guida» inserire le seguenti: «, ovvero che abbiano frequentato venti ore di corso teorico presso un'autoscuola.».

10.6

BALDINI

*All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2-bis è soppresso ed al comma 3 le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 2";

b) *sopprimere il comma 2*».

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 1, capoverso «1-bis» sopprimere le parole: «, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis,».

10.7

ZANETTA

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2-bis è soppresso ed al comma 3 le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "1 e 2";

b) *sopprimere il comma 2*».

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 1, capoverso «1-bis» sopprimere le parole: «, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis,».

10.8

IZZO

Al comma 1, capoverso «1-ter» dopo le parole: «su strade extraurbane» inserire le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2,».

10.9

ZANETTA

Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «su strade extraurbane» inserire le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2,».

10.10

BALDINI

Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole «su strade extraurbane», inserire le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2».

10.11

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «1-ter» dopo le parole: «su strade extraurbane» inserire le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2,».

10.12

BALDINI

Al comma 1, capoverso «1-quinquies» sostituire le parole: «legale rappresentante del conducente minore», con le seguenti: «chi esercita l'autorità parentale o tutore del conducente minore».

10.13

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «1-septies» sopprimere le parole: «indicato nell'autorizzazione».

10.14

BALDINI

Al comma 1, capoverso «1-septies», sopprimere le parole: «indicato nell'autorizzazione».

10.15

IZZO

Al comma 1, capoverso «1-septies» sopprimere le parole: «indicato nell'autorizzazione».

10.16

ZANETTA

Al comma 1, capoverso «1-septies» sopprimere le parole: «indicato nell'autorizzazione».

10.17

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) anni sessantacinque per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento."».

10.18

MONTI, DIVINA, STIFFONI, MURA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni, alla lettera *a*) alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 65 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento."».

Art. 11.**11.1**

GALLO

Sopprimere l'articolo.

11.2

MENARDI

Al comma 1 anteporre il seguente:

«01. Al comma 1-*quater*, dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "Fino alla data del 30 settembre 2009" con le seguenti: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)".».

11.3

GALLO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. All'articolo 116 del decreto legislativo 285 del 1992, i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* sono sostituiti con il seguente:

"1-*bis*. Per la guida dei ciclomotori è istituita la patente di categoria AM, conforme al modello comunitario, che deve conseguire chiunque non sia titolare di una delle patenti di cui al comma 3, secondo quanto disposto nell'articolo 121. I requisiti fisici e psichici richiesti per la patente di categoria AM sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale."

2. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo 285 del 1992, come introdotto dal presente articolo, hanno effetto dal 1° ottobre 2010. Dalla medesima data:

a) nello stesso articolo, è soppresso il comma 11-*bis*, mentre il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. I conducenti di cui al comma 1-*bis* che, non muniti di una delle patenti di cui al comma 3, guidano ciclomotori senza aver conseguito la patente AM, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 542,00 a euro 2.168,00.";

b) le parole, nel presente codice, "certificato di idoneità alla guida" o "certificato di idoneità alla guida di ciclomotori", sono sostituite dalle seguenti: "patente di categoria AM" e ogni riferimento a detto certificato deve intendersi alla menzionata patente;

c) ai titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è rilasciata in sostituzione una patente AM secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Conseguentemente la rubrica è così modificata: «(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di patente per la guida dei ciclomotori)».

11.4

MENARDI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore», con le seguenti: «una prova pratica di guida del ciclomotore, ovvero, in alternativa, idonea attività di formazione».

Conseguentemente al comma 2 sostituire la parola: «nonché», con la parola: «ovvero».

11.5

GALLO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «previa idonea attività di formazione» aggiungere le seguenti: «effettuata con le autoscuole», e dopo le parole: «una prova pratica di guida del ciclomotore», aggiungere le seguenti: «da svolgere con le stesse modalità previste per la patente di categoria A».

Al comma 2, sopprimere le parole: «e della prova pratica».

11.6

MENARDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore

ovvero di idonea attività di formazione, si applicano a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 16 della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la patente di guida».

11.7

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 18 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aggiungere il seguente:

"18-bis. I soggetti cui è stata ritirata la patente non possono guidare o partecipare ai corsi per conseguire il certificato di idoneità alla guida di autoveicoli di cilindrata fino a 50 cc"».

11.8

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 13 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è aggiunto il seguente comma:

"13-bis. Il giudice con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 codice di procedura penale o con il decreto penale qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 secondo le modalità ivi previste.

Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità anche avvalendosi di Enti pubblici e Associazioni che operano nel settore della cura e della prevenzione dei problemi alcool, droga correlati.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di pubblica utilità. In

casi di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara l'estinzione del reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

La decisione è ricorribile in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del Pubblico Ministero o d'ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale tenuto conto dei motivi, delle entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e delle sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca"».

11.9

MENARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 49, della legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" sostituire le parole: "Fino alla data del 30 settembre 2009" con le seguenti: "Fino la data del 18 gennaio 2013"».

11.10

MURA, STIFFONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla lettera B del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Coloro che abbiano conseguito il certificato di idoneità alla guida per la categoria B prima del 1° gennaio 1995, sono autorizzati alla guida di veicoli il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a otto, la cui massa complessiva totale a pieno carico non superi le 4,5 t."».

Art. 12.**12.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «superiore 55 kw/t» con le seguenti: «superiore a 70 kw/t.».

12.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «superiore a 55 kw/t» con le seguenti: «superiore a 60 kw/t.».

12.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 117, dopo le parole: "purchè la persona invalida sia presente sul veicolo", aggiungere le seguenti: ", e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un centro di guida sicura, riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso."».

12.4

D'ALIA

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis Dopo il comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

"2-ter. Il candidato al conseguimento della patente di guida della categoria B che dimostri di aver frequentato presso un'autoscuola un corso pratico di guida certificato, consistente in almeno 5 ore di guida in autostrada o su strade extraurbane principali (di cui 2 ore in visione notturna), 10 ore su strade urbane (di cui 5 ore in visione notturna) e 5 ore su strade extraurbane secondarie, non è assoggettato alle limitazioni di cui al comma 2-bis. Detto corso può essere effettuato presso un'autoscuola an-

che successivamente al conseguimento della patente di guida, in tal caso le ore di guida certificate vengono ridotte della metà».

3-ter. Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le limitazioni alla guida di cui al comma 2-bis non si applicano ai possessori della certificazione di cui al comma 2-ter primo e secondo periodo"».

12.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Non può ottenere la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E chi faccia uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o di sostanze alcoliche tali da impedire di condurre con sicurezza i veicoli per la cui guida è necessario conseguire la suddetta patente. A tal fine, l'interessato deve esibire apposita certificazione rilasciata dalla struttura competente individuata con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti"».

Art. 13

13.1

D'ALIA

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Ove la prova teorica degli esami sia basata soltanto su questionari a risposta multipla, vengono poste non meno di trenta domande con tolleranza complessiva di errore pari al dieci per cento.

2-ter. Per tutti i tipi di patente di guida è compresa tra gli argomenti della prova teorica la conoscenza della disciplina sanzionatoria prevista dal codice della strada per le infrazioni alle norme di comportamento di cui al Titolo V dello stesso codice e di quella prevista dal codice penale per le conseguenze delle dette infrazioni sulla vita e l'incolumità personale degli eventuali offesi nonché la conoscenza della situazione statistica della incidentalità e mortalità sulla strada in Italia e in Europa"».

13.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi alla guida devono frequentare un corso di guida sicura della durata minima di quattro ore presso un Centro di Guida Sicura, laddove presente, prima di sostenere l'esame per la patente di guida per qualsiasi categoria di veicoli. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi presso i Centri di Guida Sicura"».

13.3

D'ALIA

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I conducenti di motocicli durante le esercitazioni di pratica e gli esami di guida devono essere ben identificati tramite pettorine o giubbotti rifrangenti, di colore giallo, arancione o verde fluorescente, recante la lettera alfabetica "P", ovvero la scritta "Scuola Guida" per i motocicli in uso presso le autoscuole. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento;"

a-ter) al comma 9, dopo le parole: "di cui al comma 4" aggiungere le seguenti: "e 4-bis"».

13.4

BALDINI

Al comma 2, lettera b), capoverso «5-bis» dopo le parole: «su strade extraurbane», aggiungere le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2,».

13.5

IZZO

Al comma 2, lettera b) capoverso 5-bis dopo le parole: «su strade extraurbane» aggiungere le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2,».

13.6

ZANETTA

Al comma 2, lettera b), capoverso «5-bis», dopo le parole: «su strade extraurbane» aggiungere le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2,».

13.7

D'ALIA

Al comma 2, lettera b) capoverso «5-bis» dopo le parole: «su strade extraurbane» aggiungere le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2,».

13.8

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Al comma 2, lettera b), capoverso «5-bis», secondo periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma», aggiungere le seguenti: «, nonché dettata la specifica disciplina delle esercitazioni di guida effettuate con le autoscuole».

13.9

MENARDI

Al comma 2, lettera b), capoverso «5-bis», secondo periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma», aggiungere le seguenti: «, nonché la specifica disciplina delle esercitazioni di guida effettuate con le auto-scuole».

13.10

D'ALIA

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Chi ha frequentato il corso teorico di cui al comma 1-bis e 1-ter dell'articolo 116, risulta munito di regolare "attestato di frequenza", rilasciato da meno di 12 mesi da un'autoscuola o da un istituto scolastico ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, può esercitarsi alla guida di un quadriciclo leggero, in uso presso le autoscuole, purché al suo fianco si trovi un istruttore abilitato che deve vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. I quadricicli per le esercitazioni devono essere muniti di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e di appositi contrassegni con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione sono determinati nel regolamento.";

b-ter) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Chiunque non essendo munito di patente, del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori o dell'attestato di frequenza di cui al comma 1-bis o che sia scaduto di validità, guidi un quadriciclo leggero ma avendo a fianco un istruttore abilitato, ovvero nella medesima circostanza guidi un quadriciclo privo di doppi comandi o con accanto un istruttore non idoneo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559,00"».

13.11

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 2 dopo le parole: "da parte delle province" aggiungere le seguenti: ", cui compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis"».

13.12

D'ALIA

Al comma 5, lettera c), numero 2) dopo le parole: «dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale» aggiungere il seguente periodo: «Presso i centri di istruzione automobilistica idoneamente costituiti e riconosciuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è possibile, per le autoscuole consorziate che già demandavano integralmente o parzialmente la formazione dei conducenti al conseguimento della patente di categoria B, continuare a demandare l'effettuazione di tali corsi di formazione».

Conseguentemente sostituire le parole: «del periodo precedente» con le seguenti: «dei periodi precedenti».

13.13

D'ALIA

Al comma 5, lettera f), dopo il capoverso «10-bis» inserire il seguente:

«10-ter. I programmi di esame comprendono per quanto riguarda la prova teorica la conoscenza della disciplina sanzionatoria prevista dal codice della strada per le infrazioni alle norme di comportamento di cui al Titolo V dello stesso codice e di quella prevista dal codice penale per le conseguenze delle dette infrazioni sulla vita e l'incolumità personale degli eventuali offesi nonché della situazione statistica della incidentalità e mortalità sulla strada in Italia e in Europa.».

Conseguentemente, alla lettera f), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

13.14

BALDINI

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) al comma 11, le parole: "euro 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000"».

13.15

D'ALIA

Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) al comma 11 le parole: "euro 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000"».

13.16

ZANETTA

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) Al comma 11, le parole: "euro 15.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000"».

13.17

IZZO

Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) al comma 11 le parole: "euro 15. 000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000"».

13.18

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 5, lettera g) capoverso 11-ter, lettera b), sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «da uno a tre mesi».

Art. 14.**14.1**

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "sono valide per cinque anni" è eliminata la "e" ed è inserito ",";

b) dopo le parole: "al settantesimo anno di età sono valide per tre anni" sono inserite le parole: "e a chi ha superato il settantacinquesimo anno di età sono valide per un anno"».

14.2

LEGNINI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo il comma 4-bis, dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto il seguente:

"4-ter. I soggetti che alla data del rinnovo della validità della patente hanno commesso violazioni che hanno determinato una decurtazione di punti di cui all'articolo 126-bis, possono ottenere la conferma della validità della patente solo previo il superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121"».

14.3

IZZO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al precedente periodo», inserire le seguenti: «, compreso il certificato anamnestico firmato dal medico di base relativo alle patologie che possono essere incompatibili con la guida».

14.4

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al precedente periodo», inserire le seguenti: «, compreso il certificato anamnestico firmato dal medico di base relativo alle patologie che possono essere incompatibili con la guida».

14.5

BALDINI

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, presso un organo di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, entro cinque giorni, che ne rilascia asseverazione dell'adempimento».

Art. 15.**15.1**

LEGNINI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La frequenza ai corsi di aggiornamento per il recupero dei punti è consentita solo dopo un anno dalla data dell'ultima infrazione che ha determinato la decurtazione."».

15.2

MUSSO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 4, dopo le parole "recuperare 9 punti" è aggiunto il seguente periodo: "La riacquisizione avviene all'esito di una prova di esame da effettuarsi secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

15.3

LEGNINI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "due anni" con le seguenti: "quattro anni."».

15.4

VIMERCATI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.5

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sostituire le parole: «commi 5 e 9 - 5» con le seguenti «comma 5-5»;

b) alla lettera d) sopprimere le parole: «comma 3-2 e», «rispettivamente» e «commi 5 e 9-5».

15.6

MENARDI

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «Commi 5 e 9 - 5», «Commi 6 e 11 - 10» con le seguenti: «Commi 5 e 9 - 2», «Commi 6 e 11 - 5».

15.7

GALLO

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo il capoverso "Art. 186" è inserito il seguente: "Art. 186-*bis*. Comma 2 - 5"»

15.8

IZZO

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«*g*) al capoverso «Art. 146», le parole: "ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata" sono sostituite con le seguenti: "ad eccezione della segnaletica stradale che vieta la sola fermata o la sosta"».

15.9

D'ALIA

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«*g*) al capoverso «Art. 146», le parole: "ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata" sono sostituite con le seguenti: "ad eccezione della segnaletica stradale che vieta la sola fermata o la sosta"».

15.10

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente lettera:

«*f-bis*) alla tabella dei punteggi, al capoverso finale, dopo le parole: "entro i primi tre anni" aggiungere il seguente periodo: "Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti"».

15.11

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

15.12

BUTTI

Al comma 3, in fine, dopo le parole: «cinque punti» aggiungere le seguenti: «, fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 5.»

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«5. Il titolare della patente di guida che abbia perso per la seconda volta la totalità dei punti deve sottoporsi, oltre che all'esame di idoneità tecnica di cui agli articoli 126-bis e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, anche al superamento di un corso di guida sicura secondo le modalità da stabilirsi con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al precedente comma 3».

15.13

ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Salvo i casi di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di un anno, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un punteggio, entro il limite di quaranta punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di un anno, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti fino ad massimo di venti punti"».

Art. 16.**16.1**

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

Sopprimere i commi 1 e 2.

16.2

STIFFONI, MURA, RIZZI

Sopprimere il comma 1.

16.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'accertamento suindicato può essere altresì effettuato da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da medici iscritti in un elenco istituito presso gli Uffici delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

b) al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: "La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosità del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.";

c) al comma 4, il primo periodo è così sostituito: "L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso ogni Azienda sanitaria locale, nei riguardi:";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le Commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le Commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione eventuali

riduzioni della validità della patente ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: la produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.";

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un apposito Comitato tecnico, costituito presso la Direzione generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di uniformare l'attività delle Commissioni mediche locali mediante l'emanazione di direttive di natura tecnica riguardanti gli adattamenti e/o la particolare disposizione dei comandi dei veicoli destinati alla guida dei mutilati e minorati fisici e l'elaborazione di linee di indirizzo in ordine ai criteri di valutazione dell'idoneità alla guida dei mutilati e dei minorati fisici, di coloro che hanno superato i 75 anni di età e di quanti sono affetti dalle malattie invalidanti descritte all'articolo 320, Appendice II Titolo IV del Regolamento. Il suddetto Comitato esprime altresì pareri vincolanti in ordine alla funzionalità dei dispositivi atti a compensare le disabilità dei conducenti mutilati o minorati fisici."

2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 1 del presente articolo, è disciplinato il periodo transitorio di prima applicazione e le modalità di controllo sull'osservanza delle disposizioni, nonché conseguentemente sono adeguate le procedure per la conferma di validità della patente di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, anche espletate dalle Commissioni mediche locali ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì stabilite le modalità di comunicazione degli esiti dei ricorsi espletati ai sensi degli articoli 129 e 130 del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le modalità di previa verifica del versamento degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida e la re-

sponsabilità in solido del sanitario che effettua la visita nell'ipotesi di omesso versamento».

16.4

GALLO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al secondo periodo, dopo le parole: "un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario" sono inserite le seguenti: "o da un medico specialista in medicina legale"».

16.6

RIZZI, STIFFONI, MURA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) Al termine del comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta la frase: "Per il conseguimento ed il rinnovo di tutte le categorie di patenti di guida, è fatto obbligo al richiedente di produrre certificazione di negatività di presenza nell'organismo di abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope, basata su allegati referti rilasciati da laboratori accreditati con il Servizio sanitario regionale ed effettuati con il cosiddetto «metodo del capello», nonché certificazione degli esami di laboratorio inerenti la funzionalità epatica (Bilirubinemia totale, diretta ed indiretta, Transaminasi GO e GP, Fosfatasi alcalina, Gamma GT), atti ad escludere una dipendenza da alcool"».

16.7

RIZZI, STIFFONI, MURA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) Al termine del comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta la frase: "Per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida, è fatto obbligo al richiedente di produrre certificazione di negatività di presenza nell'organismo di abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope, basata su allegati referti rilasciati da laboratori accreditati con il Servizio sanitario regionale ed effettuati con il cosiddetto «metodo del capello», nonché certificazione degli esami di laboratorio inerenti la funzionalità epatica (Bilirubinemia totale, diretta ed indiretta,

Transaminasi GO e GP, Fosfatasi alcalina, Gamma GT), atti ad escludere una dipendenza da alcool"».

16.100

RIZZI, STIFFONI, MURA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) Al termine del comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta la frase: "Per il conseguimento ed il rinnovo di tutte le categorie di patenti di guida, è fatto obbligo al richiedente di produrre certificazione di negatività di presenza nell'organismo di abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope, basata su allegati referti rilasciati da laboratori accreditati con il Servizio sanitario regionale ed effettuati con il cosiddetto "metodo del capello"».

16.101

RIZZI, STIFFONI, MURA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) Al termine del comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta la frase: "Per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida, è fatto obbligo al richiedente di produrre certificazione di negatività di presenza nell'organismo di abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope, basata su allegati referti rilasciati da laboratori accreditati con il Servizio sanitario regionale ed effettuati con il cosiddetto "metodo del capello"».

16.8

IZZO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo le parole: "i gabinetti medici" inserire: "previa presentazione contestuale del certificato anamnestico firmato dal medico relativo a quelle patologie che possono essere incompatibili con la guida"».

16.9

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo le parole: "i gabinetti medici" inserire: "previa presentazione contestuale del certificato anamnestico firmato dal medico relativo a quelle patologie che possono essere incompatibili con la guida"».

16.5

BALDINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis*. Al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera d-bis, aggiungere la seguente:

"*d-ter*) dei soggetti affetti da patologie croniche cardiache, in particolar modo i portatori di defibrillatore impiantabile, per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti B. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico cardiologo specialista operante in struttura pubblica, con esperienza specifica di elettrofisiologia per i portatori di defibrillatore impiantabile, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale:";

1-ter. Dopo il comma 10 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aggiungere il seguente:

"*10-bis*. Il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della sanità, redige linee guida per le patologie cardiache croniche, in particolar modo per i pazienti portatori di defibrillatore impiantabile, valide su tutto il territorio nazionale, incluse regioni a statuto speciale, basandosi sulle linee guida formulate delle società scientifiche europee"».

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «La commissione medica locale emetterà la sua valutazione facendo riferimento alle linee guida di cui al comma 11 dell'articolo 4».

16.10

STIFFONI, MURA

Sopprimere il comma 2.

16.11

ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 119-bis. - (*Requisiti fisici e psichici per la guida dei motocicli, motoveicoli e autoveicoli*). – 1. Non può ottenere il certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida e la patente di guida chi non presenti una idonea certificazione medica, accertata a seguito di apposito esame tossicologico, consistente nel prelievo di campioni di liquidi biologici, che attesti il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

2. Tale certificazione può essere effettuata presso un medico autorizzato ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate che, in caso di esito favorevole, rilascia il certificato medico prescritto.

3. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti suddetti.

4. Nel caso in cui risulti la positività all'esame tossicologico, sarà sospesa la possibilità di ottenere il certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida e la patente di guida finché non si accerti, a seguito di nuovo esame tossicologico, la negatività all'utilizzo di sostanze stupefacenti e psicotrope.

5. Tutti gli interventi previsti dal presente articolo devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati"».

16.12

D'ALIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 inserire i seguenti:

"2-ter. L'accertamento di cui al comma 2 deve comprendere una accurata e responsabile indagine in ordine ad eventuali evidenti caratteristiche di aggressività e/o di predisposizione all'abuso di alcool e droghe da parte dei candidati.

2-quater. L'accertamento di cui al comma precedente viene effettuato da specialisti psicologi appartenenti ai servizi di cui al comma 2"».

16.13

ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4.1. L'accertamento del requisito fisico del non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli, di cui all'articolo 116, accertato a seguito di apposito esame tossicologico, consistente nel prelievo di campioni di liquidi biologici, e relativa certificazione medica, deve essere effettuato in occasione della conferma di validità della patente di guida.

4.2. Le spese per l'accertamento sono a carico dei possessori di patente di guida.

4.3. Tale certificazione può essere effettuata presso un medico autorizzato ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate che, in caso di esito favorevole, trasmette alla Motorizzazione civile e trasporti in concessione la documentazione dalla quale risulta che il titolare della patente è in possesso del requisito suddetto.

4.4. Copia di tale certificato (in bollo) deve essere tenuta con la patente fino al ricevimento del tagliando di convalida.

4.5. Nel caso in cui risulti la positività all'esame tossicologico, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, fintanto che l'interessato non produca la certificazione medica attestante il recupero dei prescritti requisiti fisici richiesti.

4.6. L'esame suddetto deve avvenire nel termine di un mese dal primo accertamento risultato positivo.

4.7. Tutti gli interventi previsti dal presente articolo devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati"».

16.14

VIMERCATI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, al primo periodo, sostituire le parole: «al Ministero delle infrastrutture e trasporti» con le seguenti: «all'ufficio dell'unità sanitaria territorialmente competente in materia medico-legale"».

16.15 (testo 2)

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quater, dopo le parole: «coinvolto in un incidente stradale» aggiungere le seguenti: «se ha determinato lesioni gravi alle persone».

16.15

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, lettera b) capoverso 1-quater, dopo le parole: «coinvolto in un incidente stradale» aggiungere le seguenti: «con danno grave alle persone».

16.16

GALLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è soppresso il terzo periodo del comma 6».

Art. 17.**17.0.1**

GALLO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente di servizio per gli autisti addetti agli organi istituzionali)

1. Dopo l'articolo 139 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

"Art. 139-bis. - (Patente di servizio per autisti addetti ad organi istituzionali). – 1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, ed addetti alla guida di veicoli in disponibilità delle alte cariche

istituzionali, è rilasciata apposita patente di servizio per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 126-bis.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di servizio di cui al comma 1, i criteri e le modalità di rilascio nonché le caratteristiche del relativo modello"».

17.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Dopo l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:

"Art. 139-bis. - (*Patente di servizio per autisti di rappresentanza*). –

1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di cui all'articolo 126-bis.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di cui al comma 1, nonché il modello e le modalità per il rilascio"».

Art. 18.

18.1

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

18.2

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempre che lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio"».

18.3

IZZO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, secondo periodo, le parole: "fino a 150 km/h" sono sostituite con le seguenti: "fino a 160 km/h"».

18.4

IZZO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "i 110 km/h per le autostrade" sono aggiunte le seguenti: ", i 120 km/h per le autostrade a tre corsie"».

18.5

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 7, le parole: "non oltre 10 Km/h" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre 20 Km/h";

a-ter) al comma 8, le parole: "di oltre 10 Km/h" sono sostituite dalle seguenti: "di oltre 20 Km/h"».

18.7

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a)-bis. al comma 8, dopo le parole: "i limiti massimi di velocità" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";

2) *alla lettera b) dopo le parole: "al comma 9" inserire le seguenti:* «dopo le parole: 'i limiti massimi di velocità' sono inserite le seguenti: 'di cui al comma 1' e»;

3) *alla lettera c) dopo le parole: "al comma 9-bis" inserire le seguenti:* «dopo le parole: 'i limiti massimi di velocità' sono inserite le seguenti: 'di cui al comma 1' e».

18.6

ZANETTA

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

18.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 9-bis, al secondo periodo, le parole: "da sei a dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a dieci mesi"».

18.9

MURA, STIFFONI

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 12-bis con il seguente:

«12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti

che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 ma ciò solo nel caso in cui il tratto di strada ove è effettuato l'accertamento sia extraurbano. All'ente da cui dipende l'organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento quantificata nella misura del 30 per cento dell'ammontare totale dei proventi delle sanzioni. Si prevede inoltre con la presente legge, a parziale modifica ed integrazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2002 n. 168, e successive modificazioni, la possibilità di effettuare all'interno di tutti i centri abitati l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità».

18.10

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, BUBBICO, RANUCCI

Al comma 1, lettera d) sostituire il capoverso 12-bis con il seguente:

«12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, per il 50 per cento, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e per il restante 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore».

18.14

GRILLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis, dopo le parole: «i proventi delle sanzioni» inserire le seguenti: «, al netto delle spese»; dopo le parole: «stabiliti dal presente articolo» inserire le seguenti: «, svolti dagli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), » e sostituire le parole da: «all'ente proprietario della strada» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, in misura pari al 50 per cento pro capite, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o

agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.»;

b) al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 12-ter con il seguente:

«12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ed ad ogni altra iniziativa intesa a realizzare più elevati standard di sicurezza stradale.»;

c) al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 12-quater con il seguente:

«12-quater. Ciascun ente di cui al comma 12-bis trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 12-bis di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 10 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 12-ter, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.»;

d) aggiungere in fine il seguente comma:

«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal presente articolo e sono definiti le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma».

18.11

BALDINI

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis, primo periodo, dopo le parole: «sono attribuiti», aggiungere le seguenti: «per il cinquanta per cento».

18.12

D'ALIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis dopo le parole: «sono attribuiti» aggiungere le seguenti: «per un massimo del cinquanta per cento».

18.13

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis dopo le parole: «sono attribuiti» aggiungere le seguenti: «per un massimo del cinquanta per cento».

18.18

IZZO

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis dopo le parole: «sono attribuiti» aggiungere le seguenti: «per un massimo del cinquanta per cento».

18.15

FLUTTERO

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis dopo le parole: «22 marzo 1974, n. 381.» aggiungere il seguente periodo: «Tali proventi sono vincolati per una quota non inferiore all'80 per cento per la realizzazione di interventi volti a favorire l'aumento della sicurezza stradale, così come previsto dagli articoli 28, comma 2, lettera c-bis) e 34».

18.16

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis dopo le parole: «le spese di accertamento» aggiungere le seguenti: «e comunque almeno del cinquanta per cento».

18.17

IZZO

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis dopo le parole: «le spese di accertamento» aggiungere le seguenti: «e comunque almeno del cinquanta per cento».

18.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica all'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 8 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ", mulattiere e piste ciclabili" sono sostituite dalle seguenti: "e mulattiere"».

18.0.2

ZANETTA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei ciclomotori e dei motocicli)

1. L'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 152. – (Segnalazione visiva e illuminazione dei ciclomotori e dei motocicli). – 1. Durante la marcia, per i ciclomotori e per i motocicli è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155».

Art. 19.**19.1**

BALDINI

Al comma 1 prima della lettera a) inserire la seguente:

«0a) al comma 1, lettera b) dopo le parole: "per consentire la salita o la discesa delle persone," sono aggiunte le seguenti: "le operazioni di raccolta dei rifiuti" e dopo le parole: "che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere", sostituire la parola: "presente" con le seguenti: "«nelle immediate vicinanze del mezzo"».

19.2

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, inserire prima della lettera a) la seguente:

«0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali"».

19.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali"».

19.4

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere la lettera a);

b) al comma 2 sopprimere la lettera b).

19.5

STIFFONI, MURA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis Il comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "5.1 Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettere d) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60 a euro 250"».

19.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 164 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tali strutture possono sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 100 cm dalla sagoma propria del mezzo.";

b) al comma 6, dopo la parola: "longitudinale" è inserita la seguente: "posteriore";

c) al comma 9, le parole: "sistemare il carico" sono sostituite dalle seguenti: "verificare la sistemazione del carico"».

19.0.2

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. La velocità di circolazione dei ciclomotori e dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non può superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h, laddove previsti";

b) al comma 7, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 1-bis e 1-ter" e, dopo le parole: "dai commi 1", sono inserite le seguenti: ", 1-bis, 1-ter"».

Art. 20.

20.1

MENARDI

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. La velocità di circolazione dei ciclomotori e dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore a 1,5 metri non può superare i 60 Km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 Km/h, laddove previsti in determinate strade o tratti di strada";

b) al comma 7, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 1-bis e 1-ter" e, dopo le parole: "dai commi 1", sono inserite le seguenti: ", 1-bis, 1-ter"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifica agli articoli 170, 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi).

20.2

Marco FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. L'articolo 171 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"Art. 171 - (*Dotazione di sicurezza per la conduzione di veicoli a due ruote*) - 1. Durante la marcia, ai conducenti, e agli eventuali passeggeri, di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare indumenti e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni

Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) per i veicoli fino a 11 Kw è obbligatorio l'utilizzo del casco integrale;

b) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;

c) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;

d) per i veicoli oltre 52 kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani e di una tuta tecnica o di una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti e di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.

3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

5. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli, motocarrozette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.

6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

20.3

GALLO

All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria";

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di motocicli di potenza pari o superiore a 25 kW è fatto obbligo di indossare dispositivo di paraschiena integrale, omologati in conformità alle norme tecniche comunitarie.";

c) al comma 2 le parole: "le presenti norme" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui al comma 1 e 1-*ter*" e dopo le parole: "mancato uso del casco" sono inserite le seguenti: "o del paraschiena";

d) al comma 3, le parole: "previste dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 1 o 1-*ter*"

e) al comma 4, dopo le parole: "o ciclomotori" sono inserite le seguenti: "ovvero paraschiena non conformi alle prescrizioni in materia di omologazione";

f) al comma 5, le parole: "I caschi di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "I caschi o i paraschiena di cui al comma 4"».

b) *al comma 4, primo capoverso, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo il capoverso «9-bis» inserire il seguente: «9-ter. Ai conducenti di velocipedi è fatto obbligo di indossare durante qualunque condizione di marcia un casco protettivo».*

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 171 del Codice della strada è mutata in «Uso di dispositivi di sicurezza per gli utenti dei veicoli a due ruote».

20.4

D'ALIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: "Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza," sono sostituite dalle seguenti: "Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE e dei veicoli

delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza,"».

20.5

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al comma 8, dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le lettere a), b), c) e d) sono soppresse».

20.6

BALDINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 173 comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo le parole: "al trasporto di persone in conto terzi" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per raccolta e trasporto di rifiuti, dei veicoli ad uso speciale, quando impiegati in attività di igiene ambientale e nell'ambito dei centri abitati, e delle aree industriali ed artigianali"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Modifica agli articoli 171, 172, 173 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza, di uso di apparecchi radiotelefonici e di circolazione dei velocipedi)".

20.8

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

"9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate, quando esistono e sono in perfette condizioni e non sono ostruite od ostacolate, fatto salvo il divieto per particolari categorie di biciclette, con le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti proprietari delle strade devono verificare l'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili di loro competenza ed emettere un apposito certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato, previa verifica del percorso da eseguire in bicicletta e di cui si deve fare espressa menzione nel certificato. Le piste non collaudate entro il termine fissato dal periodo precedente devono essere dimesse fino al loro specifico collaudo. L'ente proprietario deve inoltre redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco delle piste ciclabili certificate ai sensi del presente comma.

9-ter. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162."».

20.9

GIARETTA, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 4, sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

«9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».

20.10

DONAGGIO, Marco FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Al comma 4, sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

«9-bis. Il conducente di velocipede è obbligato ad indossare, durante la marcia, un casco protettivo, di tipo omologato, e da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole ad indossare un giubbotto o le bretelle autoriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».

20.11

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 4, capoverso 9-bis, dopo le parole: «che circola nelle gallerie» aggiungere le seguenti: «fuori dai centri abitati».

20.12

DONAGGIO, VIMERCATI, Marco FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

Al comma 4, capoverso 9-bis, dopo le parole: «hanno l'obbligo di indossare» aggiungere le seguenti: «il casco,».

20.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. Il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 199 è sostituito dal seguente:

"1. Il titolare di patente di guida o del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stesso, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali, per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida"».

20.0.2

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Divieto di fumo nei veicoli)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"2-bis. È vietato al conducente di fumare durante la marcia del veicolo. Chiunque viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La sanzione è raddoppiata in caso di presenza del monitor a bordo del veicolo"».

Conseguentemente nella tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 173", aggiungere le seguenti parole: "comma 2-bis-5".

Conseguentemente il titolo dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Uso di lenti o di determinati apparecchi e divieto di fumo durante la guida».

20.0.3

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'art. 173 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 civile in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. È altresì fatto divieto d'uso al guidatore dell'apparecchio radiotelefonico per l'invio e la ricezione di messaggi sms, mms, e-mail durante la marcia del veicolo;

2-ter. È vietato al conducente di fumare durante la marcia".

b) al comma 3-bis, le parole: "disposizioni di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Uso di lenti, di determinati apparecchi o di articoli da fumo durante la guida)".

20.0.4

IZZO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 173 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 civile in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. È altresì fatto divieto d'uso al guidatore dell'apparecchio radiotelefonico per l'invio e la ricezione di messaggi sms, mms, e-mail durante la marcia del veicolo";

2-ter. È vietato al conducente di fumare durante la marcia".

b) al comma 3-bis, le parole: "disposizioni di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Uso di lenti, di determinati apparecchi o di articoli da fumo durante la guida)".

Art. 21.**21.1**

ZANETTA

Al comma 1, capoverso «Art. 174», nel comma 4, dopo le parole: «il conducente che supera», aggiungere le seguenti: «di oltre il 3 per cento».

21.2

ZANETTA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 373, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 nel senso di prevedere, tra i veicoli esentati dal pagamento del pedaggio, anche quelli con targa C.P.».

21.3

GALLO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di registrazione» sono inserite le seguenti: "o la scheda";

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso"».

21.0.1

BELISARIO, DE TONI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

All'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis È vietato al conducente di fumare durante la marcia»;

b) al comma 3-bis, le parole: "disposizioni di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "disposizioni di cui al comma 2 e 2-bis";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Uso di lenti, di determinati apparecchi o di articoli di fumo durante la guida"».

21.0.2

ZANETTA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis – È ammesso l'uso volontario di cronotachigrafi digitali su ogni tipo di veicolo a motore circolante nelle strade pubbliche, conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti delle Comunità Europea.

I cronotachigrafi installati permanentemente sui veicoli a motore, se controllati con regolarità, sottoposti a taratura e sigillati, assumono valore legale di strumento di accertamento dell'osservanza dei limiti della velocità ai soli fini amministrativi."

2. All'articolo 345 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis – Nel caso di velocità rilevata mediante cronotachigrafi digitali volontari di cui all'articolo 179, comma 1 bis del codice, al valore rilevato

viene applicata una riduzione complessiva pari al 10 per cento, con un massimo di 10 km/h."

All'articolo 1-*bis* della legge n. 1216 del 1961, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis* – L'imposta sui premi di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore non è dovuta nel caso di cronotachigrafi digitali installati volontariamente sui veicoli assicurati, se permanenti, periodicamente controllati, tarati e sigillati.

Art. 22.

22.1

BALDINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 188 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 3 sono aggiunte infine le seguenti parole: ", né alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora gli stalli a loro riservati risultino indisponibili".

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche agli articoli 177, 188 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali, di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide e di incidenti con danni ad animali)».

22.2

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis* All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 8 è soppresso».

22.3

AMATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il trasporto di un animale, certificato anche successivamente al fatto, come in gravi condizioni di salute è effettuato in stato di necessità ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689».

22.0.1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto il seguente:

"1-bis. È ammesso l'uso volontario di cronotachigrafi digitali su ogni tipo di veicolo a motore circolante nelle strade pubbliche, conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti delle comunità europee. I cronotachigrafi installati permanentemente sui veicoli a motore, qualora controllati con regolarità, sottoposti a taratura e sigillati, assumono valore legale di strumento di accertamento dell'osservanza dei limiti della velocità ai soli fini amministrativi"».

22.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifica all'art. 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti"».

Art. 23.

23.1

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23.2

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) alla lettera a), dopo le parole: "0,8 grammi per litro (g/l)" aggiungere le seguenti: "La stessa ammenda è comminata ai guidatori di età inferiore ai ventuno anni e ai guidatori in possesso di patente di guida da meno di cinque anni per i quali sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,2 grammi per litro (g/l)"».

23.3

BALDINI

Al comma 1, lettera a), punto 2) nel quarto periodo sostituire le parole: «del capo I, sezione II, del titolo VI», con le seguenti: «del capo II, sezione II del titolo VI».

Conseguentemente sopprimere le parole: «Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223».

23.4

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a) n. 2 sopprimere le seguenti parole: «ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti».

23.5

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, alla lettera a), punto 2), dopo le parole: «sospensione condizionale della pena,» inserire le seguenti: «in caso di recidiva».

23.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: «Se il conducente in stato di ebbrezza» aggiungere le seguenti: «di cui al comma 2, lettere b) e c)».

23.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», al primo periodo, dopo le parole: «provoca un incidente stradale» aggiungere le seguenti: «con danno grave alle persone» e al secondo periodo, dopo le parole: «provochi un incidente stradale» aggiungere le seguenti: «con danno grave alle persone».

Conseguentemente al comma 2, capoverso: «Art. 186-bis», al comma 2, dopo le parole: «provochi un incidente» aggiungere le seguenti: «con danno grave alle persone».

23.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed è disposto» inserire le seguenti: «, in caso di recidiva,».

23.9

BALDINI

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «del capo I, sezione II, del titolo VI», con le seguenti: «del capo II, sezione II del titolo VI».

Conseguentemente sopprimere le parole: «Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223».

23.10

MAGISTRELLI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, BUBBICO, RANUCCI

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del Decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 100 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. In caso di violazione degli obbli-

ghi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del PM o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte».

23.11

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 2, capoverso «Art. 186-bis», nel comma 1, lettera a) dopo le parole: «ventuno anni» inserire le seguenti: «, i conducenti di età superiore ai settanta anni».

23.12

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, capoverso «186-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«e) i conducenti che nei tre anni precedenti risultino già aver violato gli articoli 186 o 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992;».

23.13

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, capoverso «Art. 186-bis», sopprimere il comma 3.

23.14

GALLO

Al comma 2, capoverso «Art. 186-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo le parole: «ventuno anni» inserire le seguenti: «, neopatentati»;

b) al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 186, comma 2,» inserire le seguenti: «lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c),».

23.15

BALDINI

Al comma 2, capoverso «Art. 186-bis», ai commi 5 e 6 sostituire le parole: «del capo I, sezione II, del titolo VI», con le seguenti: «del capo II, sezione II del titolo VI».

23.16

BALDINI

Al comma 3, lettere a) e b), sostituire le parole: «del capo I, sezione II, del titolo VI», con le seguenti: «del capo II, sezione II del titolo VI».

23.17

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «Consiglio superiore di sanità» inserire le seguenti: «da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

23.18

MAGISTRELLI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, BUBBICO, RANUCCI

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché alla partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente così come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del Decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 100 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte".».

23.0.1

GALLO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2. Tutti i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, commi 1 e 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni – ivi compresi gli esercizi ove si volgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra alcolici e superalcoliche su spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni di qualsiasi tipo – devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche attraverso distributori automatici, alle ore 3 della notte e non possono riprenderla entro le tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis Tutti i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 devono altresì interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 24 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter Il divieto di cui ai commi 2 e *2-bis*, non si applica alla vendita e alla somministrazione di alcolici e superalcolici effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 10 gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater I titolari e i gestori di locali ove si svolgono spettacoli ed altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico

per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo."

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quater comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate – nel corso del biennio – due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2 e 2-bis è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente."

2. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente: *Articolo 68-bis - 1.* Nei locali pubblici organizzati in forma di impresa e nei circoli, anche privati, gestiti da singoli, da enti e da associazioni, ove si svolgono, in spazi anche all'aperto in maniera permanente o temporanea e con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago musicali o danzanti, unitamente alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche, le attività cessano entro le ore 4. È fatta salva la facoltà del sindaco di autorizzare la cessazione delle attività di cui al comma 1 entro le ore 5 per non più di 10 volte nell'arco di un anno. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma.

2. I locali di cui al comma 1 deve essere chiusi entro trenta minuti dalla cessazione delle attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti.

3. Le attività di cui al comma 1 non possono riprendere entro le sei ore successive.

4. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 1 e 3 la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituita dalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro."

3. Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, nei locali di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nell'ora precedente la chiusura delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis deve essere assicurata la diminuzione graduale del livello acustico e interrotto l'uso delle luci ad intermittenza. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno sono fissate le relative modalità di programmazione della musica e i limiti acustici delle sorgenti sonore.

4. La violazione di quanto previsto ai sensi del comma 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, secondo la valutazione dell'autorità competente.

5. Al comma 1 dell'articolo 75-bis del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente: "*f*-bis: divieto di accesso nei locali pubblici organizzati in forma di impresa e nei circoli, anche privati, gestiti da singoli, da enti e da associazioni, ove si svolgono, in spazi anche all'aperto in maniera permanente o temporanea e con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago musicali o danzanti di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni."

6. All'articolo 689 del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque vende o somministra bevande alcoliche e superalcoliche ai minori degli anni sedici o a chi si trovi in manifeste condizioni di evidente deficienza psichica è punito con l'arresto fino a un anno."

7. L'articolo 6-bis del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214 è sostituito dal seguente: "*Articolo 6-bis. - (Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche) - 1.* Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è vietata la vendita per asporto delle bevande alcoliche dalle ore 24 alle ore 6.

2. Nelle medesime aree di cui al comma 1 è vietata la vendita e la somministrazione delle bevande superalcoliche.

3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate – nel corso del biennio – due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 1 e 2 è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente."

8. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 è soppresso.

9. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente: "*Articolo 18-bis. - 1.* Il presente articolo si applica ai raduni a carattere musicale, organizzati in spazi non attrezzati, che presentano rischi per la sicurezza dei partecipanti a causa della mancanza di allestimenti o per la particolare configurazione del luogo nel quale si svolgono.

2. I raduni di cui al comma 1 sono autorizzati dal questore del luogo in cui si intendono svolgere.

3. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio della questura almeno 15 giorni prima dello svolgimento del raduno e deve contenere:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e della durata del raduno;
- b) l'indicazione del numero massimo previsto dei partecipanti;
- c) copia dell'autorizzazione di occupazione del sito, concessa dal proprietario o dal titolare del diritto di uso reale;
- d) le generalità e le firme autenticate dell'organizzatore, persona fisica o legale rappresentante dell'associazione, comitato o altra formazione che indice e organizza il raduno.

5. Ai fini di un corretto svolgimento dei raduni di cui al comma 1 e per garantire le migliori condizioni di sicurezza e di tutela dei partecipanti, gli organizzatori devono prevedere, documentandolo nella richiesta di autorizzazione:

- a) la costituzione di un servizio d'ordine;
- b) la presenza di una postazione medica dotata di appositi dispositivi sanitari;
- c) il servizio antincendio e quello di raccolta dei rifiuti e di pulizia del luogo;
- d) la fornitura di acqua potabile.

6. Il questore, nel caso di omessa richiesta, ovvero per ragioni di ordine pubblico, nonché di sicurezza e di incolumità pubbliche, ovvero, ancora, nel caso di inidoneo assolvimento degli obblighi di cui al capo che precede, può impedire che il raduno abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prevedere diverse modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dello stesso.

7. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori delle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con l'arresto fermo a otto mesi. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca degli strumenti musicali, degli impianti di diffusione sonora e di ogni altra attrezzatura finalizzata allo svolgimento del raduno con i quali è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che tali attrezzature appartengano a persona estranea al reato.

8. È attribuito ai reparti specializzati delle forze dell'ordine il compito di svolgere attività di prevenzione e di controllo sulla rete *internet* e sulle altre reti di comunicazione finalizzate a prendere conoscenza dell'organizzazione, della promozione e delle modalità di svolgimento dei raduni di cui al comma 1.».

23.0.2

GRILLO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160)

1. All'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I soggetti del comma 2 hanno presso ciascuna uscita del locale un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.";

c) al comma 3, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis".

23.0.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche)

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: "devono interrompere" fino alle parole: "una rilevazione del tasso alcolemico sono soppresse"».

23.0.4

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

All'articolo 14 della legge 125 del 2001 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "vendita" inserire le seguenti: "e lo somministrazione" e dopo la parola: "superalcoliche" inserire le seguenti: "ed alcoliche" ed eliminare le parole: "dalle ore 22 alle ore 6";

b) al comma 2 sostituire le parole: "da lire 5 milioni a 10 milioni" con le seguenti: "da euro 5 mila ad euro 10 mila"».

23.0.5

D'ALIA, RANUCCI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. L'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 689. – Vendita o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a minori o a infermi di mente. Consumo, vendita e cessione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di minori.

1. L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale vende o somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche e/o superalcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto da uno a tre anni. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

2. La condanna importa la chiusura dell'esercizio nonché la revoca permanente per il titolare dell'abilitazione o licenza alla vendita di bevande alcoliche e/o superalcoliche.

3. È altresì punito con la sanzione amministrativa di euro 600 il minore di anni sedici, o persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, che acquista, consuma, detiene o cede ad altri bevande alco-

liche e/o superalcoliche e chiunque solleciti e induca il minore o l'infermo di mente a farne uso.

4. È vietata la vendita di alcolici e superalcolici attraverso macchine e distributori automatici o apparecchi simili.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da alcol».

23.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO

Dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18)

1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque vende per asporto e somministra bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto o a persona che appaia in stato di coscienza alterato od obnubilato, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno".

2. I titolari di pubblici esercizi, di attività commerciali e di circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti a esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, ai sensi dell'articolo 689 del codice penale.

Articolo 23-ter.

(Misure per lo prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

1. Al fine di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di alcool e limitare i costi economici e sociali connessi al trattamento delle conseguenti lesioni e menomazioni, all'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche"».

23.0.7

GALLO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "e 178" sono sostituite dalle seguenti: "e 178, 186, comma 2, lett. a) e 186-bis"».

23.0.8

PALMIZIO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

L'articolo 188 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 188.

(Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide)

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. Per la circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persona invalida con capacità di deambulazione ridotta, il Sindaco della città di residenza rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi". Il contrassegno è strettamente personale ed è strettamente vincolato alle targhe al massimo di tre autovetture di proprietà del-

l'invalido o dei parenti più stretti (2° grado di parentela al massimo) ed ha valore su tutto il territorio della regione di residenza. Le targhe legate al permesso devono essere indicate esplicitamente sul "contrassegno invalidi".

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 possono sostare nelle aree di parcheggio a tempo determinato per un massimo di dodici ore previa esposizione del dispositivo denominato "disco orario".

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

6. È istituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici una banca dati di tutti i "contrassegni invalidi" rilasciati sul territorio nazionale alla quale possano accedere tutti i Comuni italiani per una migliore gestione e verifica di tali permessi. A tale banca dati i Comuni (attraverso i Comandi delle rispettive Polizie Municipali) devono rifarsi per la concessione di permessi temporanei validi per un massimo di ventiquattro ore agli aventi diritto quando questi abbiano la necessità di spostarsi al di fuori della Regione di residenza».

23.0.9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 1 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o che si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo

o che si trovano nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio"».

23.0.10

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, BUBBICO, RANUCCI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni)

1. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire ovunque ricorrono, le parole: "che transitano" con le seguenti: "che si accingono a transitare";

b) al comma 4 sostituire le parole: "da euro 150 ad euro 599" con le seguenti: "da euro 389 ad euro 1559"».

23.0.11

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)

1. All'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

"5. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli di cui al precedente comma 1. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 168, come modificato dall'art. 7 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.

6. Nei casi indicati dal comma 5, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6.

7. Nelle ipotesi cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200"».

23.0.12

Izzo

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)

1. All'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

5. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli di cui al precedente comma 1. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì

utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 168, come modificato dall'art. 7 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.

6. Nei casi indicati dal comma 5, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6.

7. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200"».

23.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono, altresì, dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare la medesima parte della carreggiata. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4"».

Art. 24.**24.1**

MUSSO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro 30 giorni»

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione» con le seguenti: «entro 60 giorni dall'accertamento della violazione».

24.2

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) le parole: "in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione" sono sostituite dalle seguenti: "della loro identificazione"».

24.3

IZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1-bis, lettera g) dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni le parole: "di veicoli nelle zone a traffico limitato" sono sostituite con le seguenti: "e della circolazione di veicoli nelle zone a traffico limitato, aree pedonali, corsie riservate e delle violazioni in materia di divieto di transito e della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e comma 2 lettera b)».

24.4

D'ALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1-bis, lettera g) dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni le parole: "di veicoli nelle zone a traffico limitato" sono sostituite con le seguenti: "e della cir-

colazione di veicoli nelle zone a traffico limitato, aree pedonali, corsie riservate e delle violazioni in materia di divieto di transito e della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e comma 2 lettera b)».

24.5

LATRONICO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 15, comma 8-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 marzo 2005».

Art. 25.

25.1

VALLI, MAZZATORTA, STIFFONI, MURA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'art. 202, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Per le violazioni per le quali è prevista la contestazione della violazione sulla base di fonti di prova risultanti da apparecchiature omologate e preventivamente segnalate a norma dell'art. 142, comma 6 e 6-bis, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di contestazione, la somma fissata decurtata del 30 per cento"».

25.2

MENARDI

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7» con le seguenti: «174, commi 6 e 7, e 178, commi 6 e 7».

25.3

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Tutti i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE, che transitano sul territorio nazionale devono essere muniti di una traduzione in lingua italiana dei documenti di circolazione e di immatricolazione. Chiunque circoli, con un veicolo di cui al presente comma, privo di traduzione in lingua italiana dei documenti di circolazione e di immatricolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624"».

Art. 26.**26.1**

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 202-bis», primo comma sostituire le parole: «400 euro» con le seguenti: «100 euro».

26.2

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, capoverso «Art. 202-bis», comma 2, sostituire le parole: «euro 10.628,16» con le seguenti: «euro 15.000,00».

Conseguentemente, inserire dopo il comma 2 dell'articolo 202-bis il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro annui.

26.3

ZANETTA

Al comma 1, capoverso «Art. 202-bis», comma 2, sostituire le parole: «10.628,16», con le seguenti: «12.000,00».

26.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada)

1. I Comuni devono attivare le procedure di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'ambito territoriale di competenza.

2. La riscossione coattiva di cui al comma 1 può avvenire in proprio o attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante la procedura dell'iscrizione a ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, 2.

3. In mancanza dell'attivazione delle procedure di cui al comma 2 il diritto di riscossione è trasferito allo Stato.

3. Lo Stato destina i proventi percepiti in surrogazione del comune inadempiente al potenziamento dei servizi di controllo su strade e autostrade finalizzati alla sicurezza della circolazione.

26.0.2

BALDINI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. La presentazione del ricorso avverso le cartelle esattoriali emesse a seguito di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, sospende l'esecutività della stessa».

Art. 27.**27.1**

ZANETTA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

27.2

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

27.3

VALLARDI, STIFFONI, MURA

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice di pace, nel valutare l'adeguatezza della sanzione accessoria della sospensione della patente, può stabilire particolari deroghe, per comprovate ragioni di lavoro, consentendo la circolazione per fasce orarie determinate, per un limite massimo di 3 ore giornaliere, prevedendo al contempo un incremento di ulteriori 30 giorni del tempo previsto per la sospensione».

Art. 28.**28.1**

D'ALIA

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: "nella misura del 7,5 per cento" con le seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

28.100

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera d), capoverso 5-ter.

28.2

VIMERCATI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 2» inserire le seguenti: «, alla lettera c), sostituire le parole: "7,5 per cento" con le seguenti: "10 per cento" e».

28.3

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-bis) sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-ter) sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

28.4

FLUTTERO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «20 per cento» con le altre: «21 per cento».

28.5

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Piano nazionale della sicurezza stradale» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli oneri derivanti da controlli e ispezioni sullo stato delle strade a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-direzione generale vigilanza e sicurezza delle infrastrutture in attuazione della presente legge nonché della direttiva 2008/96/CE, in misura non inferiore all'1 per cento annuo».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Attingendo alle stesse risorse in misura non inferiore all'1 per cento annuo, potranno essere disposti i controlli e le ispezioni sullo stato delle strade a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale vigilanza e sicurezza delle infrastrutture in attuazione della presente legge, nonché della direttiva 2008/96/CE».

28.6

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

All'articolo 28 comma 1 lettera a), dopo le parole: «Piano nazionale della sicurezza stradale» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli oneri derivanti da controlli e ispezioni sullo stato delle strade a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale Vigilanza e Sicurezza delle Infrastrutture in attuazione della presente legge nonché della direttiva 2008/96/CE, in misura non inferiore all'1 per cento annuo».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 28 della presente legge» inserire le seguenti: «Attingendo alle stesse risorse in misura non inferiore all'1 per cento annuo, potranno essere disposti i controlli e le ispezioni sullo stato delle strade a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale Vigilanza e Sicurezza delle Infrastrutture in attuazione della presente legge, nonché della direttiva 2008/96/CE».

28.7

FLUTTERO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale» inserire le seguenti: «e per interventi finalizzati al sostegno dell'introduzione del dispositivo elettronico protetto denominato "scatola nera" di cui al seguente articolo 35;».

28.8

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole da: «a interventi» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture atte a garantire la sicurezza stradale».

Conseguentemente, al comma 1 lettera d), capoverso comma 4, lettera a) sostituire le parole da: «a interventi fino alla fine della lettera» con le seguenti: «al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture atte a garantire la sicurezza stradale».

28.9

BUTTI

Al comma 1, lettera a), le parole: «ad esclusione delle strade e delle autostrade», sostituire le parole: «affidate in concessione» con le seguenti: «a pedaggio».

28.10

VIMERCATI, SIRCANA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «c-se-xies). I titolari di concessioni stradali ed autostradali sono tenuti a predisporre un piano di infomobilità utilizzando le moderne tecnologie digitali della comunicazione. Tale piano è aggiornato con cadenza almeno triennale al fine di adeguare lo stesso alle nuove tecnologiche digitali introdotte nel mercato».

28.11

MUSO

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4.», sostituire le parole: «pari al 50 per cento» con le seguenti: «non inferiori al 50 per cento».

28.12

MUSO

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4.», dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi a sostegno della mobilità sostenibile, quali la promozione del trasporto con velocipedi, la realizzazione di piste ciclabili e parcheggi per biciclette, l'incentivazione o la realizzazione di parcheggi di interscambio, l'incentivazione di flotte a veicoli condivisi (*vehicle-sharing, car-sharing, van-sharing, bikesharing*), gli incentivi alla circolazione, alla sosta, e, limitatamente ai residenti, all'acquisto di veicoli a zero emissioni o a basse emissioni, quali veicoli ibridi, elettrici, etc ...».

28.13

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, lettera d), capoverso 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). In misura non inferiore al 10 per cento alla predisposizione, da parte degli enti locali, di appositi programmi di formazione permanente alla guida per i cittadini, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere presso strutture messe a disposizione dai medesimi enti, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».

28.14

D'ALIA

All'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, lettera d), dopo il capoverso: "4.", aggiungere il seguente:

«4-bis. Una quota pari al 25 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata alla realizzazione di aree protette e/o campi scuola per l'addestramento degli utenti deboli. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto regola con criteri minimi di fattibilità tali aree entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), nel capoverso 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 25 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4».

b) sopprimere il comma 3.

28.15

D'ALIA

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso: «4.», aggiungere il seguente:

«4-bis. Una quota pari al 25 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata alla realizzazione di aree protette e/o campi scuola per l'addestramento degli utenti deboli. Il Ministro dei Trasporti con proprio decreto regola con criteri minimi di fattibilità tali aree entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 25 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4».

28.16

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-ter sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti «5 per cento».

28.17

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

28.0.1

VALLARDI, STIFFONI, MURA

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Abolizione TOSAP passi carrai)

1. Per le strade non comunali, l'importo della tassa relativa all'occupazione con i passi carrai di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è pari a quello applicato per la medesima finalità dal Comune».

Conseguentemente per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro.

Art. 31.**31.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

31.2

ZANETTA

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole: « a decorrere dalla data di accertamento del reato» inserire le seguenti: « , in questi casi l'accertamento del reato costituisce giusta causa di licenziamento del conducente trovato in stato di ebbrezza, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile».

31.3

GALLO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche.

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis ed 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis".

b) il comma 2 è soppresso.

31.4

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è soppresso il comma 2».

31.0.1

GALLO

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifica all'articolo 219-bis del decreto legislativo 285 del 1992 in materia di ritiro, sospensione e revoca del certificato di idoneità alla guida)

1. All'articolo 219-bis del decreto legislativo 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "della patente di guida e" sono sostituite dalle seguenti: "della patente di guida, tali sanzioni accessorie, in deroga all'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano anche al minore di età titolare di patente, mentre ove", e dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Sempre in deroga all'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'articolo 126-bis e quanto previsto al primo periodo del presente articolo si applicano anche al minore di età titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni dell'articolo 128 si applicano anche al titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, nonché ai conducenti minori di età"».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 219-bis è così modificata:
«(Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida, di esso o della patente per i minori di età, e altre disposizioni su detto certificato e sull'applicazione specifica dell'articolo 126-bis)».

Art. 32.**32.1**

PORETTI, PERDUCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. I ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, e ancora posti sotto sequestro o confiscati, sono restituiti

ai proprietari al momento della confisca o del sequestro previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia».

Art. 33.

33.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

33.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, punto 17, dopo le parole: "di alcune categorie di veicoli" sono aggiunte le seguenti: "e utenti, ed alla circolazione subordinata al pagamento di una somma";

b) al comma 1, punto 54, dopo le parole: "particolari categorie di utenti e di veicoli" sono aggiunte le seguenti: "o subordinate al pagamento di una somma"».

33.0.2

Izzo

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, punto 17, dopo le parole: "di alcune categorie di veicoli" sono aggiunte le seguenti: "e utenti, ed alla circolazione subordinata al pagamento di una somma";

b) al comma 1, punto 54, dopo le parole: "particolari categorie di utenti e di veicoli" sono aggiunte le seguenti: "o subordinate al pagamento di una somma"».

33.0.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

l) al comma 1, al numero 45), dopo le parole: "attraversamenti pedonali" sono inserite le seguenti: "e ciclabili";

m) al comma 1, al numero 58), dopo le parole: "dei pedoni" sono inserite le seguenti: ", dei ciclisti"».

33.0.4

D'ALIA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera "i" del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"i) riservare strade, tratti di esse o corsie, anche a tempo determinato, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana";

b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. I comuni, per favorire una migliore gestione della mobilità urbana, possono, con delibera della giunta comunale:

1) delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco;

2) determinare le zone di particolare rilevanza urbanistica e quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 opportunamente individuate e delimitate, nonché quelle definite "area pedonale" e "zona a traffico limitato";

3) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, nonché mediante appositi programmi di gestione della mobilità, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;

4) subordinare, ove ritenuto necessario per regolamentare e limitare i veicoli ammessi, ai fini della tutela delle condizioni urbanistico-ambientali, al pagamento di una somma l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato o in altre strade o aree urbane, nonché nelle strade, tratti o corsie di cui al punto "i" del

comma 1, determinando gli importi e le modalità di riscossione e controllo;

5) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificati per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Le modalità operative relative al pagamento saranno definite con apposita ordinanza e potranno essere differenziate per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;

6) fissare i corrispettivi dovuti al Comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione;

7) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;

8) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;

9) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi, a titolo oneroso o gratuito, per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero;

10) stabilire i criteri per riservare determinati spazi alla sosta dei veicoli delle utenze destinate ad esigenze di servizio pubblico comunale, limitatamente allo svolgimento dei servizi di emergenza, nonché a quelli dei servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di *car sharing* di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, ai servizi di *bike sharing*, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi, da attuarsi mediante ordinanza dirigenziale a norma dell'articolo 5, comma 3;

9-bis. Per corrispettivo o tariffa si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo dell'anno, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, ovvero l'accesso o il transito in un'area, strada o corsia, finalizzati a favorire la pianificazione della mobilità e la gestione della sosta dei veicoli. In deroga all'articolo 42, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza a determinare l'entità del corrispettivo o della tariffa è della giunta comunale.

9-ter. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di duecentocinquanta euro, il comune o il sog-

getto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.";

c) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

"14-bis. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 157, comma 8; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di tre periodi. Tale sanzione si applica anche nelle aree di sosta tariffata.

14-ter. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 14-bis, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.

14-quater. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentotto a euro centocinquantacinque.";

d) il secondo periodo del comma 15 è abrogato.

33.0.5

Izzo

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente.

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera "i" del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"i) riservare strade, tratti di esse o corsie, anche a tempo determinato, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana";

b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. I comuni, per favorire una migliore gestione della mobilità urbana, possono, con delibera della giunta comunale:

1) delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco;

2) determinare le zone di particolare rilevanza urbanistica e quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 opportunamente individuate e delimitate, nonché quelle definite "area pedonale" e "zona a traffico limitato";

3) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, nonché mediante appositi programmi di gestione della mobilità, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;

4) subordinare, ove ritenuto necessario per regolamentare e limitare i veicoli ammessi, ai fini della tutela delle condizioni urbanistico-ambientali, al pagamento di una somma l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato o in altre strade o aree urbane, nonché nelle strade, tratti o corsie di cui al punto "i" del comma 1, determinando gli importi e le modalità di riscossione e controllo;

5) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificati per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Le modalità operative relative al pagamento saranno definite con apposita ordinanza e potranno essere differenziate per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;

6) fissare i corrispettivi dovuti al Comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione;

7) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;

8) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;

9) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi, a titolo oneroso o gratuito, per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero;

10) stabilire i criteri per riservare determinati spazi alla sosta dei veicoli delle utenze destinate ad esigenze di servizio pubblico comunale, limitatamente allo svolgimento dei servizi di emergenza, nonché a quelli dei servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di *car sharing*

di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, ai servizi di *bike sharing*, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi, da attuarsi mediante ordinanza dirigenziale a norma dell'articolo 5, comma 3.";

9-bis. Per corrispettivo o tariffa si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo dell'anno, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, ovvero l'accesso o il transito in un'area, strada o corsia, finalizzati a favorire la pianificazione della mobilità e la gestione della sosta dei veicoli. In deroga all'articolo 42, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza a determinare l'entità del corrispettivo o della tariffa è della giunta comunale.

9-ter. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di duecento cinquanta euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.";

c) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

"*14-bis.* Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 157, comma 8; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di tre periodi. Tale sanzione si applica anche nelle aree di sosta tariffata.

14-ter. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma *14-bis*, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.

14-quater. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentotto a euro centocinquantacinque";

d) il secondo periodo del comma 15 è abrogato.

33.0.6

D'ALIA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera b) dopo le parole: "dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni" sono aggiunte le seguenti: "anche assunto a tempo determinato";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta ed ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione e della sosta nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, nonché la disciplina della fermata e della sosta nelle strade interessate agli itinerari delle linee del trasporto pubblico di persone;

d) disciplina e controllo degli accessi e della circolazione nelle aree pedonali o zone a traffico limitato».

33.0.7

Izzo

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera b) dopo le parole: "dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni" sono aggiunte le seguenti: "anche assunto a tempo determinato";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta ed ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione e della sosta nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, nonché la disciplina della fermata e della sosta nelle strade interessate agli itinerari delle linee del trasporto pubblico di persone;

d) disciplina e controllo degli accessi e della circolazione nelle aree pedonali o zone a traffico limitato"».

33.0.8

IZZO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

1. All'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

"*c-bis*) dal personale dei comuni addetto al servizio di protezione civile in relazione ai compiti d'istituto"».

33.0.9

D'ALIA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

1. All'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

"*c-bis*) dal personale dei comuni addetto al servizio di protezione civile in relazione ai compiti d'istituto"».

33.0.10

D'ALIA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

"f-bis) autoveicoli per trasporti specifici da impiegarsi per l'igiene ambientale ed attrezzati per la raccolta e il trasporto specifico di rifiuti urbani"».

33.0.11

D'ALIA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 è inserito il seguente:

"1-bis. Escludono altresì la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida caratteristiche psicologiche di particolare aggressività e/o di particolare predisposizione all'abuso di alcool e droghe"».

33.0.12

GRILLO

Dopo l'articolo 33, al Capo II inserire il seguente articolo:

«Art. 33-bis.

(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)

1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito definito "Comitato".

2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:

a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea;

b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;

d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS spa e dalle società concessionarie;

e) rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione annuale della relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

f) favorire e promuovere il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 40 del presente disegno di legge;

g) favorire e promuovere il coordinamento delle attività di raccolta e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilità;

h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio della sicurezza della mobilità, per il miglioramento dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso;

i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

3. Per lo svolgimento e nei limiti delle attività di cui al comma 2, il Comitato può avvalersi dei servizi strumentali e dell'accesso a banche dati direttamente o indirettamente afferenti alla materia della sicurezza stradale, appartenenti all'ACI.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri:

a) un rappresentante del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici da lui nominato;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 181, e successive modificazioni.

5. I membri del Comitato di cui al comma 4 hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministero dell'economia e finanze, del lavoro, della salute e

delle politiche sociali, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dai provvedimenti di nomina di cui al comma 5, è approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato.

7. Dalle disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi oneri o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica».

Art. 34.

34.1

BUTTI

Al comma 1, dopo le parole: «interventi effettuati su strade ed autostrade» inserire le seguenti: «a pedaggio».

34.2

STIFFONI, MURA, PITTONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis: Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo le parole: "di marcia" aggiungere le seguenti: "e dotate del sistema di controllo automatico della velocità Tutor" e sostituire le parole da: "possono elevare" con la seguente: "elevano"».

34.0.1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125)

1. All'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Gli esercizi pubblici di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi comprese le discoteche, che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, almeno uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.

3-ter. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3-quater. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3-ter comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente".

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il regolamento di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo».

34.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel titolo: dopo le parole: "recante norme" sono eliminate le parole: "per l'autorizzazione"; dopo le parole: "per la rilevazione degli accessi di veicoli" sono eliminate le parole: "ai centri storici e"; dopo le parole: "alle zone a traffico limitato" ;sono aggiunte le seguenti: "ed alle aree pedonali oltre all'accertamento delle violazioni in materia di divieto di transito e della circolazione stradale ai sensi dell'art. 7, comma 1 e comma 2 lett. B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)";

a) l'articolo 1 è soppresso;

b) all'art. 2, comma 1, il punto C è sostituito con il seguente: "area pedonale" zona delimitata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 2 e dell'art. 7, comma 9, del codice della strada;

c) all'art. 2, comma 1, è inserito il seguente punto D: "divieto di transito" divieto di entrare in una strada sulla quale è vietata la circolazione nei due sensi per tutti i veicoli o per particolari categorie di veicoli;

d) all'art. 3, comma 1: dopo le parole: "dei veicoli" sopprimere le parole: "che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato"; dopo le parole: "rilevando immagini" sono aggiunte le seguenti parole: "ai fini dell'accertamento delle infrazioni o della riscossione del pagamento della tariffa stabilita dall'art. 7, comma 9, del codice della strada;

e) all'articolo 5 dopo le parole: "norme di omologazione od approvazione" sopprimere le parole: "per le finalità per cui sono stati autorizzati"».

34.0.3

Izzo

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel titolo: dopo le parole: "recante norme" sono eliminate le parole: "per l'autorizzazione"; dopo le parole: "per la rilevazione degli accessi di veicoli" sono eliminate le parole: "ai centri storici e"; dopo le parole: "alle zone a traffico limitato" ;sono aggiunte le seguenti: "ed alle aree pedonali oltre all'accertamento delle violazioni in materia di divieto di transito e della circolazione stradale ai sensi dell'art. 7, comma 1 e comma 2 lett. B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)";

a) l'articolo 1 è soppresso;

b) all'art. 2, comma 1, il punto C è sostituito con il seguente: "area pedonale" zona delimitata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 2 e dell'art. 7, comma 9, del codice della strada;

c) all'art. 2, comma 1, è inserito il seguente punto D: "divieto di transito" divieto di entrare in una strada sulla quale è vietata la circolazione nei due sensi per tutti i veicoli o per particolari categorie di veicoli;

d) all'art. 3, comma 1: dopo le parole: "dei veicoli" sopprimere le parole: "che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato"; dopo le parole: "rilevando immagini" sono aggiunte le seguenti parole: "ai fini dell'accertamento delle infrazioni o della riscossione del pagamento della tariffa stabilita dall'art. 7, comma 9, del codice della strada;

e) all'articolo 5 dopo le parole: "norme di omologazione od approvazione" sopprimere le parole: "per le finalità per cui sono stati autorizzati"».

34.0.4

D'ALIA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127)

1. All'articolo 17, al comma 132, della legge 15 maggio 1997 n. 127, dopo le parole: "delle società di gestione dei parcheggi" sono sopprese le seguenti: "limitatamente alle aree oggetto di concessione".

34.0.5

IZZO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127)

1. All'articolo 17, al comma 132, della legge 15 maggio 1997 n. 127, dopo le parole: "delle società di gestione dei parcheggi" sono sopprese le seguenti: "limitatamente alle aree oggetto di concessione".

34.0.6

D'ALÌ

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127)

1. Al comma 133-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: "sono disciplinate le procedure per" sono soppresse le seguenti «la autorizzazione»; dopo le parole: "per la rilevazione degli accessi di veicoli" sono soppresse le seguenti: "ai centri storici e"; dopo le parole: "alle zone a traffico limitato" sono aggiunte le seguenti: "ed alle aree pedonali" e dopo le parole: "delle relative anzioni" sono aggiunte le seguenti: ", oltre all'accertamento delle violazioni in materia di divieto di transito e della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e comma 2, lettera B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada)".».

34.0.7

IZZO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127)

1. Al comma 133-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127: dopo le parole: "sono disciplinate le procedure per" sono soppresse le seguenti «la autorizzazione»; dopo le parole: "per la rilevazione degli accessi di veicoli" sono soppresse le seguenti: "ai centri storici e"; dopo le parole: "alle zone a traffico limitato" sono aggiunte le seguenti: "ed alle aree pedonali" e dopo le parole: "delle relative anzioni" sono aggiunte le seguenti: ", oltre all'accertamento delle violazioni in materia di divieto di transito e della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e comma 2, lettera B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada)".».

34.0.8

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni per la manutenzione ordinaria delle superfici stradali urbane ed extraurbane)

1. Al fine di innalzare il livello di sicurezza sulle strade urbane ed extraurbane e di ridurre il numero degli incidenti stradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per la manutenzione ordinaria delle superfici stradali urbane ed extraurbane a carico degli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, classificate nell'ambito delle categorie B), C, D) ed E).

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono tenuti a garantire:

a) il costante monitoraggio delle condizioni delle pavimentazioni delle superfici stradali, con l'obiettivo di prevenire il loro deterioramento e di effettuare il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza ricorrendo all'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la misurazione dei parametri di sicurezza riconosciuti a livello internazionale;

b) il controllo periodico della segnaletica orizzontale, in particolare in prossimità delle aree a maggiore rischio di incidenti, con l'obiettivo di ripristinarla laddove deteriorata o mancante, ovvero di adeguarla al fine di innalzare il livello di sicurezza stradale;

c) l'individuazione delle aree e dei tratti stradali di maggiore rischio per la sicurezza degli utenti della strada e all'adozione delle misure necessarie per la sistemazione o la rimozione delle situazioni di pericolo;

d) la costituzione di apposite banche dati, da realizzarsi sulla base delle risultanze delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, per il monitoraggio dei tratti stradali urbani ed extraurbani, mediante le quali avviare le attività di messa in sicurezza dei tratti ad alto tasso d'incidentalità.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, è destinata annualmente una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi di competenza dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per le medesime finalità sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

4. Ciascuno degli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, classificate nell'ambito delle categorie B), C), D) ed E), sono tenuti a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture, gli organici e i funzionari responsabili per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 nell'ambito dei tratti stradali assegnati per competenza.

5. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti trasferisce annualmente le risorse di cui al comma 3 agli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previa verifica a consuntivo del programma annuale di manutenzione ordinaria delle superfici stradali urbane ed extraurbane redatto dalle strutture di cui al comma 4 e in misura proporzionale agli interventi di manutenzione ordinaria effettivamente realizzati e adeguatamente documentati dai funzionari responsabili delle strutture di cui al comma 4. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

34.0.9

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni per la realizzazione delle pavimentazioni delle superfici stradali)

1. Al fine di ridurre i costi di manutenzione e di garantire una maggiore durata, integrità ed efficienza delle pavimentazioni delle superfici stradali, nonché migliori condizioni di guida in sicurezza per gli utenti delle strade urbane ed extraurbane, con decreto del ministro delle infrastrutture, da emanare, d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le prescrizioni tecniche per la realizzazione delle pavimentazioni delle superfici stradali, le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali da impiegare e le caratteristiche finali richieste per i manti di usura delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, clas-

sificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D), E) ed F), alle quali gli enti proprietari o concessionari devono attenersi, a decorrere dall'anno 2011, nonché le modalità di controllo e le strutture terze preposte al controllo delle opere realizzate.

2. Il decreto di cui al comma 1 prevede che nella realizzazione delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D), E) ed F), sia garantito uno spessore minimo delle superfici, delle sovrastrutture stradali e, a seconda delle condizioni ambientali ed intrinseche delle pavimentazioni stesse, un manto d'usura o tappeto con effetto drenante, con elevata aderenza ed elasticità, ed altamente resistente alle variazioni termiche e alle deformazioni, da realizzare con i più avanzati materiali bituminosi per usi stradali, con strutture modificate da polimeri ed additivi funzionali, e con caratteristiche e prestazioni definite e certificate.

3. Nel decreto di cui al comma 1, sono altresì precisate le modalità di controllo e definite le strutture preposte al controllo delle opere realizzate.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai soggetti che realizzano tali opere si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 50.000 euro.

5. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4, sono destinate alle regioni, province e comuni per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1.

34.0.10

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della segnaletica stradale)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e modificative del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'adeguamento e al riordino della disciplina sulla segnaletica stradale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si conforma, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei sinistri derivanti dal traffico veicolare, nonché di maggiore fluidità della circolazione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare e armonizzare la disciplina sulla segnaletica stradale contenuta nel codice della strada con le altre norme legislative con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia;

b) individuare le tipologie di segnaletica stradale verticale ed orizzontale da installare sulle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D), E) ed F), al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza e accessibilità per gli utenti della strada;

c) prevedere le nuove modalità di installazione e posizionamento della segnaletica stradale al fine di assicurare il miglioramento delle condizioni di informazione per gli utenti della strada;

d) individuare una apposita segnaletica, anche elettronica, sul livello di pericolosità di ciascun tratto stradale, in grado di attivare negli utenti della rete stradale un maggiore livello di attenzione e di vigilanza nei confronti di eventuali rischi;

e) prevedere l'installazione della segnaletica turistica in appositi spazi lungo le strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D), E) ed F), ad adeguata distanza dalla segnaletica stradale di cui alla lettera *b)*;

f) individuare le modalità di installazione della segnaletica e cartellonistica pubblicitaria lungo i tratti stradali, prevedendo in particolare il divieto della loro installazione in prossimità della segnaletica stradale di cui alle lettere *b)* e *d)*, nonché le distanze minime del loro posizionamento da incroci, diramazioni ed accessi alle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie B), C), D), E) ed F). È comunque fatto divieto di installare segnaletica e cartellonistica pubblicitaria lungo le strade classificate nell'ambito della categoria *a)*, anche se installata su fondi privati ad una distanza inferiore a 50 metri dalla carreggiata;

g) prevedere l'utilizzazione obbligatoria di vernici abrasive per la segnaletica stradale orizzontale al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza per gli utenti della strada;

h) individuare i soggetti preposti al controllo e alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), e d), nonché le sanzioni e i relativi poteri sanzionatori.

4. Il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo di cui al comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto».

34.0.11

SIRCANA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni per l'installazione di nuove barriere di contenimento sulla rete stradale)

1. Al fine di innalzare il livello di sicurezza delle strade, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le caratteristiche tecniche delle barriere di contenimento che i soggetti proprietari e concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E), sono tenuti ad installare a decorrere dall'anno 2010. A tal fine le nuove barriere di contenimento dovranno:

a) essere sottoposte a prove obbligatorie di crash test per autoveicoli e motoveicoli;

b) essere prive di spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo per tutta la loro lunghezza ed altezza;

c) facilitare lo scivolamento dei mezzi e delle persone in caso di impatto;

2. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le scadenze temporali per la sostituzione obbligatoria, da ultimarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015, delle barriere di contenimento con spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo per tutta la loro lunghezza ed altezza, da parte degli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E), installate fino al 31 dicembre 2009.

3. Nella fase transitoria di cui al comma 2, i soggetti proprietari e concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E), sono tenuti ad installare sulle barriere stradali esistenti elementi rotondi e che favoriscano lo scivolamento dei mezzi e delle persone in caso di impatto.

4. Ai fini di cui al comma 3 sono stanziati, risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

34.0.13

BALDINI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. 1. Alle modifiche della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del presente decreto legislativo, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di

cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.

3. Alle integrazioni della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonché di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonché le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, è contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di Anas S.p.A.. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonché delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto legislativo e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante.

4. Per le integrazioni della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.

5. Per i tratti di strada della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al presente decreto legislativo con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute nell'anno solare precedente.

2. L'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è abrogato.».

34.0.14

VIMERCATI, SIRCANA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, ZANDA, BUBBICO, RANUCCI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per lo sviluppo dell'infomobilità)

1. Al fine di innalzare il livello di sicurezza e informazione degli utenti sulle strade di tipo A), B), C), D) con priorità per quelle a maggiore tasso di incidentalità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per lo sviluppo dell'infomobilità, con dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, finalizzato alla concessione di contributi per lo sviluppo di programmi di intervento predisposti da enti locali e dai proprietari e dagli enti concessionari delle strade, finalizzati all'installazione e allo sviluppo di dispositivi di gestione informata della mobilità, di cartelli e dispositivi luminosi e di ogni altra strumentazione idonea all'informazione in tempo reale dell'utente delle predette strade.

2. Le somme di cui al comma 1, sono ripartite fra i soggetti di cui al comma 1, previa presentazione dei relativi programmi d'intervento, con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno 2010.

34.0.15

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Programma di dismissione dei rimorchi e dei semirimorchi non dotati di impianto frenante provvisto di ABS)

1. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di declassamento della massa massima trasportabile, nonché di incentivazione alla sostituzione di rimorchi e semirimorchi della categoria 04 dei rimorchi e dei semirimorchi non dotati di impianto frenante provvisto di ABS con anzianità superiore a 15 anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Art. 35.

35.1

ZANETTA

Sopprimere l'articolo 35.

35.2

MENARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e».

35.3

MENARDI

Al comma 1, dopo le parole: «l'impiego» aggiungere le seguenti: «in via sperimentale».

35.4

SIRCANA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «la patente di guida di categoria» aggiungere la seguente: «B».

35.5

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «scatola nera», aggiungere le seguenti: «registratore di eventi secondo le caratteristiche previste dalla norma CEI 79/56».

35.6

IZZO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «scatola nera», aggiungere le seguenti: «registratore di eventi secondo le caratteristiche previste dalla norma CEI 79/56».

35.0.1

STIFFONI, MURA

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis:

1. Al comma 48, articolo 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94 è soppresso il terzo periodo».

Art. 36.**36.1**

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,».

36.0.1

STIFFONI, MURA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Clausola contrattuale per la verifica delle condizioni psico-fisiche degli autotrasportatori)

1. Coloro che esercitano attività professionale di autotrasporto, all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, forniscono il loro consenso a sottoporsi, a campione, ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove atte a rilevare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Il consenso di cui al comma 1 è fornito attraverso la sottoscrizione di un'apposita clausola contrattuale, nella quale sono esplicitate le modalità di svolgimento degli accertamenti, secondo lo schema definito con regolamento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Con il regolamento di cui al comma 2, sono specificate le professioni soggette alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Il diniego o la mancata sottoscrizione della clausola contrattuale di cui al comma 1 costituisce causa di nullità del contratto di lavoro.

5. Il datore di lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, attraverso il medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*) del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, sottopone, a campione, i lavoratori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 2.

6. Le modalità tecniche di svolgimento degli accertamenti qualitativi, i relativi strumenti di rilevazione e gli *standard* quantitativi relativi alla frequenza dei controlli sono definiti con il regolamento di cui al comma 2.

7. Quando gli accertamenti di cui al comma 5 forniscono esito positivo, i soggetti interessati sono tenuti a recarsi presso strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con apposita intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, speciali modalità di accesso agli accertamenti di cui al comma 3, in deroga alle ordinarie liste di attesa e agli orari di apertura al pubblico delle strutture ambulatoriali.

9. Le strutture sanitarie rilasciano al datore di lavoro la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Il medico competente verifica i risultati delle prove e la loro consequenzialità temporale agli accertamenti di cui al comma 5.

10. Qualora l'esito degli accertamenti di cui al comma 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 5 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il lavoratore abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, il datore di lavoro può disporre la sospensione del rapporto di lavoro fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di reiterato rifiuto a sottoporsi all'accertamento di cui ai commi 5 e 7, ovvero nel caso in cui il medesimo abbia dato per due volte esito positivo, il lavoratore è soggetto al licenziamento per giusta causa ovvero alla revoca del contratto di lavoro».

36.0.2

STIFFONI, MURA

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Obblighi informativi delle farmacie e degli esercizi commerciali abilitati alla vendita dei medicinali)

1. Le farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono tenute ad esporre al pubblico la lista dei medicinali che, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, letto g) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, riportano nell'etichettatura le avvertenze speciali, con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché «eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale.»

2. Il Ministero della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito decreto le modalità di ottemperanza all'obbligo informativo di cui al comma 1, al fine di garantire la leggibilità e comprensibilità della lista di medicinali da esporre al pubblico».

36.0.3

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale di prevenzione dell'incidentalità legata al consumo di alcool e di sostanze stupefacenti psicotrope)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è istituito presso il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, un apposito Fondo nazionale di prevenzione dell'incidentalità legata al consumo di alcool, con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, finalizzato al finanziamento delle attività di prevenzione del consumo di alcool e di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché per le attività di ricerca nel settore degli strumenti e dei dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. A decorrere dallo gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcoole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui».

36.0.4

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 125 e al decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 in materia di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sulle autostrade)

1. All'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "superalcoliche" è sostituita con la parola: "alcoliche";

b) al comma 1 la parola: "superalcoliche" è sostituita con la parola: "alcoliche".

2. All'articolo 6-bis decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola: "superalcoliche" è sostituita con la parola: "alcoliche";

b) al comma 1 la parola: "superalcoliche" è sostituita con la parola: "alcoliche"».

36.0.5

STIFFONI, MURA

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifica dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito nella legge 2 ottobre 2007, in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche)

1. Al comma 2, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito nella legge 2 ottobre 2007, le parole da: "e assicurarsi che" fino a: "tasso alcolemico", sono sostituite dalle seguenti: ". Tutti i pubblici esercizi nei quali si svolge la vendita e somministrazione di bevande alcoliche devono dotarsi di appositi dispositivi affinché i clienti possano effettuare, in maniera volontaria, una rilevazione del tasso alcolemico"».

Art. 37.

37.1

MENARDI

Al comma 1, lettera a) capoverso: «7-bis» sopprimere le parole: «gravi o».

37.2

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, sopprimere le parole: «e dall'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».

37.100

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

Art. 40.**40.0.1**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale)

1. È istituita, con sede nelle città di Roma, l'Agenzia nazionale di sicurezza stradale, di seguito denominata "Agenzia". Essa opera in piena indipendenza di giudizio, con completa autonomia organizzativa e finanziaria, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica, allo scopo di tutelare e garantire la sicurezza stradale nonché la manutenzione e l'efficiente gestione della rete stradale nazionale.

2. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Agenzia svolge le funzioni assegnate ai sensi della presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. A tal fine, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale, l'Agenzia:

a) promuove e garantisce adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità della rete stradale nazionale;

- b) vigila sulla realizzazione degli investimenti infrastrutturali e strutturali per l'adeguamento, la manutenzione e lo sviluppo della rete stradale nazionale a carico dei soggetti proprietari e concessionari;
- c) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila sul loro rispetto;
- d) controlla che le condizioni di prestazione dei servizi e di realizzazione degli investimenti siano conformi alla legge, ai regolamenti, agli atti di regolazione e ai contenuti del contratto di concessione;
- e) richiede ai soggetti proprietari e concessionari le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni;
- f) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti vigilati;
- g) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;
- h) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni attualmente esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ANAS S.p.A. e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di sicurezza del settore autostradale sono trasferite all'Agenzia. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di finanziamento dell'Agenzia.

4. Alle dipendenze dell'Agenzia è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 75 unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 6 dell'articolo 4 della presente legge.

5. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Agenzia, fino all'immissione in servizio del personale di cui al comma 4, la medesima Agenzia può avvalersi, nei limiti di un contingente di 30 unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime.

3. L'Agenzia può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale stabilita al comma 4. L'Agenzia può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l'Agenzia può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo

della dotazione organica iniziale stabilita al comma 1, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi di personale dipendente di altre agenzie o di autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse tra le autorità interessate.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

40.0.2

VIMERCATI, SIRCANA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, ZANDA, RANUCCI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure per il potenziamento del servizio Isoradio e del CCISS)

1. Al fine di potenziare il servizio di informazione Isoradio e del Centro di coordinamento informazioni sicurezza stradale sull'intero territorio nazionale, sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate:

a) per una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi finalizzati ad assicurare la copertura del servizio e il miglioramento della qualità di ricezione del segnale radio sull'intera rete autostradale italiana e sulla rete delle strade extraurbane principali;

b) per una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi finalizzati ad assicurare la copertura del servizio Isoradio e del Centro di coordinamento informazioni sicurezza stradale nella fascia oraria compresa fra le ore 24 e le ore 6 del mattino;

c) per una quota pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per il rinnovo dei contratti di lavoro degli operatori di Isoradio e del centro informazioni sicurezza stradale;

d) per una quota pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per il potenziamento degli organici di Isoradio e del centro informazioni sicurezza stradale.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 2.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera *a)*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40.0.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. L'imposta sui premi di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, di cui alla legge n. 1261 del 1961, non è dovuta nel caso di cronotachigrafi digitali installati volontariamente sui veicoli assicurati, se permanenti, periodicamente controllati, tarati e sigillati».

40.0.4

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso di velocità rilevata mediante cronotachigrafi digitali volontari di cui all'articolo 179, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992 al valore rilevato viene applicata una riduzione complessiva del 10 per cento, con un massimo di 10 km/h».

Art. 41.**41.1**

MAGISTRELLI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 23 della presente legge» inserire le seguenti: «e solo quando tali condotte di reato non abbiano provocato incidenti stradali».

41.0.1

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Riduzione di oneri automobilistici)

1. Per diminuire i costi a cittadini e imprese nell'acquisto di un veicolo, gli emolumenti dovuti al Pubblico Registro Automobilistico sono ridotti del sessanta per cento su qualsiasi formalità svolta da uno sportello telematico dell'automobilista (STA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, attivato presso le imprese di consulenza automobilistica.

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite con le seguenti: "12,5 per cento"».

41.0.3

MENARDI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Riduzione di oneri automobilistici)

1. Per diminuire i costi a cittadini e imprese nell'acquisto di un veicolo, gli emolumenti dovuti al Pubblico Registro Automobilistico sono ridotti del sessanta per cento su qualsiasi formalità svolta da uno sportello telematico dell'automobilista (STA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, attivato presso le imprese di consulenza automobilistica».

41.0.4

Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Tariffe per operazioni automobilistiche)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati interessati, delle formalità individuate, ai fini della sua applicabilità, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite con le seguenti: "12,5 per cento"».

41.0.5

MENARDI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Tariffe per operazioni automobilistiche)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati abilitati, delle formalità automobilistiche erogate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in regime di «sportello telematico dell'automobilista».

Art. 42.**42.1**

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 381, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, adeguando il modello del «Contrassegno invalidi» a quello previsto dalla Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio del 4 giugno 1998 che ha istituito il Contrassegno disabili Europeo».

Art. 43.**43.0.1**

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art.43-bis.

(Canoni ANAS riferiti alle strade statali esterne ai centri abitati)

1. Con riferimento alle strade statali esterne ai centri abitati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dallo gennaio 2010, i canoni e corrispettivi dovuti all'ANAS S.p.A. per concessioni ed autorizzazioni diverse, come definiti ai sensi del comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sono rideterminati secondo i seguenti criteri:

a) i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1998 sono aumentati, ai sensi dell'articolo 55, comma 23 della legge n. 449 del 1997, in sede di primo adeguamento e del coefficiente di rivalutazione monetaria, secondo l'indice Istat per il periodo compreso tra la data della stipula del contratto e l'anno di riferimento del canone;

b) i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 1998, sono definiti nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e commisurati al livello di sicurezza della strada.

2. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti esprime il nulla osta nell'esercizio della vigilanza prevista dall'articolo 55 della legge 27 dicembre

1997, n. 449, sentite le Organizzazioni rappresentative dei titolari di concessioni o autorizzazioni, verificando la congruità dei canoni ai prezzi di mercato. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti vigila sull'applicazione dei criteri di determinazione dei canoni.

3. In attuazione del presente articolo l'ANAS S.p.A. effettua le occorrenti rimodulazioni del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti di carattere ordinario».

43.0.2

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Canoni ANAS riferiti alle strade statali esterne ai centri abitati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione dell'ANAS non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

2. In attuazione del presente articolo l'ANAS S.p.A. effettua le occorrenti rimodulazioni del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti di carattere ordinario».

43.0.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Campagne di informazione e di educazione alla guida)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (ANIA) e le associazioni impegnate nella tutela degli utenti della strada, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

- a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal mancato rispetto delle regole di guida;
- b) alla realizzazione e diffusione di programmi finalizzati ad affrontare il problema della guida e degli incidenti stradali;
- c) a sostenere e coadiuvare i programmi di educazione alla guida.

2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 sono effettuate mediante l'utilizzo delle diverse piattaforme informative. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. La ripartizione delle risorse è stabilita con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture, garantendo ne l'accesso alle diverse piattaforme informative.

3. Per le finalità di cui al comma 1, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, predispone altresì campagne di educazione alla guida nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali promosse per la prevenzione degli incidenti stradali. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Art. 44.

44.1

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «dei nuovi impianti semaforici» con le seguenti: «degli impianti semaforici»;*
- b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 sono definite le caratteristiche per l'installazione sugli impianti semaforici di impianti dotati di dispositivi acustici per non vedenti. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto stabilito all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come modificato dall'articolo 28 della presente legge.».

44.2

STIFFONI, MURA

Al comma 1 dopo la parola: «semaforici» aggiungere le seguenti: «, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo».

Art. 45.**45.1**

FISTAROL, Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Al comma 1, sostituire le parole da: «da utilizzare esclusivamente» fino alla fine del comma con le seguenti: «o di noleggio a canone fisso con riscatto finale da parte dell'Ente, da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale. Oltre alla manutenzione delle apparecchiature, è possibile delegare a terzi le attività materiali accessorie all'accertamento dell'infrazione».

45.0.1

MURA, STIFFONI

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis

1. L'articolo 10 comma 2 lettera *b*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'articolo 28 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, s'interpreta nel senso che l'impiego di veicoli eccezionali è consentito anche in assenza di un elemento di carico che ecceda i limiti di massa fissati dall'articolo 62 dello stesso decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

45.0.2

ZANETTA

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche all'articolo 97 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2 – Per i progetti di infrastrutture di trasporto, limitatamente agli aspetti di sicurezza all'utenza, viene invitata alla conferenza di Servizi la struttura tecnica territorialmente competente del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, individuata nello Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. Il relativo parere sintetico va acquisito anche in assenza di Conferenza di Servizi; in ogni caso prima dell'inizio dei lavori"».

45.0.3

ZANETTA

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche all'articolo 112 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. – Per i progetti di infrastrutture di trasporto, compresi quelli relativi ad interventi di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a 100.000,00 alla verifica in contraddittorio viene invitata la struttura tecnica territorialmente competente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La partecipazione alla seduta di verifica può essere sostituita da parere sintetico. Copia del progetto da verificare va recapitata alla struttura ministeriale territorialmente competente con almeno quindici giorni di anticipo.

Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso di avvenuto svolgimento della conferenza di servizi"».

45.0.4

ZANETTA

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche all'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

1. All'articolo 120 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è aggiunto in fine il seguente comma:

"3. Per i contratti relativi a lavori di infrastrutture di trasporto l'atto di collaudo deve riportare il visto del competente Ufficio territoriale del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici stabilisce le modalità di partecipazione alle visite di collaudo dell'Ufficio del Ministero delle infrastrutture e trasporti territorialmente competente"».

45.0.5

ZANETTA

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche all'articolo 132 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

1. All'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Non sono, altresì, considerate varianti ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal direttore dei lavori unicamente per aumentare il grado di sicurezza delle infrastrutture di trasporto nei confronti dell'utenza, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento

dei lavori appaltati e trovino copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera"».

45.0.6

ZANETTA

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche all'articolo 154 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, recante il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni)

All'articolo 154 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"3. Per i lavori di manutenzione delle infrastrutture di trasporto compresi nelle previsioni dei commi 1 e 2 e per gli altri progetti di manutenzione di dette infrastrutture approvati dalle stazioni appaltanti con quota di lavori da definirsi in corso d'opera, sono da considerare prioritarie le opere e le lavorazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza dell'utenza. Sulle priorità decide il direttore dei lavori, sentito il Responsabile Unico del Procedimento. Di tali decisioni viene redatto un verbale da allegarsi agli atti di collaudo o al certificato di regolare esecuzione"».

155^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il Relatore, senatore BUTTI (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, composto di quattro capi: il primo è diretto alla semplificazione e al riordino dei contributi per la stampa; il secondo è diretto alla semplificazione e al riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive; il terzo è finalizzato a semplificare e riordinare la materia del credito agevolato alle imprese editoriali; il quarto reca disposizioni finali e abrogazioni di norme, sempre ai fini di una semplificazione dei diversi procedimenti.

Complessivamente, lo schema di decreto riforma il sistema dei contributi all'editoria, semplificando le procedure di erogazione dei medesimi, al fine di contenere la spesa nei limiti degli stanziamenti complessivi di bilancio, di assicurare la prova dell'effettiva distribuzione e vendita delle testate e di valorizzare l'occupazione professionale.

Le disposizioni del Capo I impongono al Governo di decidere annualmente l'entità delle risorse pubbliche in favore della carta stampata, definendo altresì le modalità di erogazione. Tali innovazioni risultano apprezzabili sotto molteplici punti di vista: i criteri di calcolo dei contributi divengono più semplici, più corretti e maggiormente trasparenti; inoltre, si sostituisce, come requisito per l'accesso ai contributi, il rapporto tra tiratura e diffusione con il rapporto tra distribuzione e vendita, garantendo che i giornali destinatari delle erogazioni siano effettivamente distribuiti presso i punti di vendita ovvero diffusi per abbonamento a titolo oneroso. Altresì, è previsto, per le cooperative editrici, il requisito della prevalenza dei giornalisti e che la maggioranza dei soci di tali cooperative sia dipendente dalla società stessa, fissando un criterio più rigoroso che mira a scoraggiare le cooperative di comodo e soprattutto a favorire l'occupazione. Vengono poi cancellati espedienti volti ad aumentare artificialmente la tiratura, e quindi i contributi, come le vendite in blocco ad acquirenti di comodo sulla base di prezzi irrisori. Sono altresì presenti misure di tutela

dell'occupazione nel settore dell'editoria, con particolare riguardo all'assunzione di giornalisti e poligrafici da parte delle imprese editrici.

Per quanto riguarda poi il Capo II in materia di contributi alle imprese radiotelevisive, gli obiettivi dell'intervento normativo consistono nell'uniformare i requisiti previsti per l'accesso ai contributi per le emittenti in questione, operando una notevole semplificazione amministrativa e un alleggerimento della documentazione da presentare da parte delle imprese. Un ulteriore obiettivo di semplificazione e trasparenza amministrativa viene perseguito con la revisione della composizione delle Commissioni consultive che esprimono il parere per il riconoscimento del diritto alle agevolazioni alle imprese radiotelevisive, nelle quali non è più prevista la partecipazione di rappresentanti del Governo oltre al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri appositamente delegato.

Per ciò che concerne alcune tra le disposizioni più rilevanti, l'articolo 7 dello schema di decreto definisce, al comma 1, il requisito minimo della diffusione delle trasmissioni per le emittenti radiotelevisive, uniformandolo ai criteri previsti per la stampa quotidiana. I commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo consentono alle imprese radiotelevisive uno snellimento del procedimento di concessione dei contributi.

L'articolo 8, commi 1 e 2, disciplina la consistenza redazionale delle agenzie di informazione nazionali, regionali e locali alle quali possono rivolgersi le imprese radiotelevisive, per ottenere il rimborso delle spese di abbonamento.

L'articolo 9, commi 1,2 e 3, stabilisce l'importo massimo del rimborso delle spese sostenute per l'abbonamento alle agenzie di stampa e di informazione, relativamente alle imprese radiofoniche nazionali, alle imprese radiofoniche televisive regionali e alle imprese radiofoniche locali. Al riguardo, sarebbe opportuno correggere lo schema di decreto, prevedendo l'adeguamento automatico al tasso annuale di inflazione del massimale d'importo del rimborso.

In conclusione, esprime soddisfazione per un provvedimento complessivamente positivo, ulteriormente migliorabile anche alla luce delle osservazioni che questa Commissione è chiamata a formulare.

Il presidente GRILLO (*PdL*) si associa alle considerazioni del Relatore sulla valutazione positiva del provvedimento, ritenendo urgente la predisposizione di criteri certi e di modalità trasparenti nell'erogazione dei contributi all'editoria e alle imprese radiotelevisive, considerato oltretutto l'elevato numero di emittenti televisive locali presenti nel nostro Paese.

Il senatore MENARDI (*PdL*) chiede un chiarimento sul comma 1 dell'articolo 8, laddove prevede che le agenzie di stampa e di informazione nazionali abilitate a erogare un servizio alle imprese radiotelevisive debbano disporre di una struttura redazionale di almeno quindici giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Il RELATORE precisa che il requisito richiesto consiste nell'iscrizione regolare all'INPGI, fermo restando che i giornalisti possono essere sia pubblicisti sia professionisti.

Il senatore IZZO (*PdL*) esprime perplessità sul comma 1 dell'articolo 2, che fissa come requisito per l'accesso ai contributi alle testate giornalistiche nazionali la condizione che la testata medesima sia venduta nella misura di almeno il quindici per cento delle copie distribuite: infatti, tale percentuale andrebbe elevata, essendo molto bassa.

Altresì, rileva elementi di notevole criticità nell'articolo 6, comma 1, ove si prevede che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai fini dell'erogazione dei contributi, svolga gli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, attraverso il ricorso alla Guardia di finanza; peraltro, il comma 2 del medesimo articolo dispone che lo stesso Dipartimento trasmetta annualmente alla Guardia di finanza l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati, ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.

Infatti, la formulazione delle suddette disposizioni pare suggerire che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria deleghi alla Guardia di finanza le attività di accertamento e controllo, mentre è opportuno che sia il Dipartimento a provvedere fin da subito alla valutazione della regolarità delle singole domande e delle relative documentazioni allegate. Analoghe preoccupazioni valgono per l'articolo 10 riguardante i controlli sull'erogazione dei contributi alle imprese radiotelevisive.

Inoltre, il comma 1 dell'articolo 8, riguardante la consistenza redazionale delle agenzie di stampa e di informazione, non garantisce la certezza e la continuità del posto di lavoro, dal momento che la previsione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno non esclude la presenza di contratti di lavoro a tempo determinato, anche di breve o brevissimo periodo.

Il presidente GRILLO (*PdL*) concorda con i rilievi formulati dal senatore Izzo sulle criticità insite nella formulazione dell'articolo 6, dal momento che si rischia di delegare alla sola Guardia di finanza lo svolgimento degli accertamenti volti a verificare la validità delle domande di accesso ai contributi. Invece, il controllo cartolare sulla validità delle singole domande dovrebbe essere affidato alle sole strutture amministrative del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per poi avvalersi, in un secondo momento, del supporto operativo della Guardia di finanza per eventuali ulteriori controlli.

Il senatore GALLO (*PdL*) esprime il timore che il procedimento delineato dall'articolo 6 dello schema di decreto possa condurre ad una mancata assunzione di responsabilità nell'erogazione dei contributi pubblici all'editoria e alle imprese radiotelevisive.

Il senatore MUSSO (*PdL*) formula alcuni suggerimenti sulle modalità di correzione del comma 1 dell'articolo 6, così da venire incontro ai rilievi formulati dal Presidente e dal senatore Izzo.

Il senatore BALDINI (*PdL*) rileva come l'attenta lettura del comma 1 dell'articolo 6 possa fugare i timori sollevati dal senatore Izzo e dal presidente Grillo: infatti, la documentazione presentata dai soggetti che chiedono l'accesso ai contributi dovrà essere sottoposta ad un primo controllo di regolarità da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il quale, potrà poi avvalersi del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di eventuali ulteriori controlli.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) sottolinea come, secondo quanto risulta dal tenore letterale dell'articolo 6, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria debba assicurare lo svolgimento di opportuni accertamenti e approfondimenti anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, ricorrendo alla Guardia di finanza ai sensi di un apposito protocollo d'intesa. Pertanto, dal momento che la Guardia di finanza viene a delinarsi come strumento operativo del Dipartimento, occorre definire i criteri contenuti nel protocollo citato.

Il senatore DE TONI (*IdV*) evidenzia una criticità nel comma 2 dell'articolo 6, dal momento che l'elenco dei soggetti ammessi al contributo e i relativi importi erogati dovrebbero essere trasmessi, ai fini di eventuali accertamenti e controlli anche a campione, all'amministrazione fiscale piuttosto che alla Guardia di finanza.

Il senatore IZZO (*PdL*) concorda con il rilievo da ultimo formulato dal senatore De Toni, ribadendo la necessità di evitare che le attività di accertamento e controllo siano delegate *in toto* alla Guardia di finanza.

Il Relatore, senatore BUTTI (*PdL*), nel concordare con le osservazioni formulate dal senatore Baldini, ritiene che i timori emersi nel corso del dibattito possano essere fugati dall'analisi dell'articolo 6 e delle relative modalità applicative: infatti, il Dipartimento sarà chiamato a svolgere gli opportuni accertamenti ed approfondimenti sulle domande di ammissione ai contributi e, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con la Guardia di finanza, potrà verificare *in loco* l'effettiva sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi medesimi. Altresì, la previsione secondo cui gli accertamenti saranno fatti a campione risulta apprezzabile, dal momento che consentirà al Dipartimento di concentrarsi sui soli casi meritevoli di un'effettiva verifica.

Il presidente GRILLO, nell'associarsi alle considerazioni del senatore De Toni sulla necessità di una correzione del comma 2 dell'articolo 6, reputa opportuno incaricare il Relatore di predisporre – con l'ausilio dei senatori De Toni e Izzo – uno schema di osservazioni volte a specificare la

competenza esclusiva del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in sede di svolgimento degli accertamenti e dei controlli sulle domande di ammissione ai contributi, ferma restando la possibilità di inviare annualmente gli elenchi dei beneficiari all'amministrazione fiscale, per l'effettuazione di ulteriori controlli, anche attraverso l'eventuale ausilio della Guardia di finanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO comunica che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 28 gennaio 2010, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente GRILLO comunica che è convocato un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori della Commissione, per domani, giovedì 28 gennaio 2010, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010

118^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) (n. 57)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SANCIU (*PdL*), dopo aver ricordato preliminarmente la natura di ente pubblico economico dell'ISMEA e l'origine storica di tale organismo, si sofferma sulle funzioni istituzionali espletate da tale Ente, sottolineando altresì che la Corte dei conti, nella relazione annuale presentata nel 2007, ha sintetizzato con efficacia la significatività dei risultati ottenuti dalla presidenza Semerari, così come avvenuto anche nell'ultima relazione, relativa al 2008.

Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del dott. Arturo Semerari alla Presidenza dell'ISMEA, non solo alla luce dei risultati conseguiti durante il suo mandato, ma anche al fine di assicurare all'Ente la continuità gestionale e le condizioni ottimali per sviluppare ulteriormente le linee di attività finora messe a punto e, soprattutto, per dare piena operatività alle funzioni di più recente attribuzione.

Il senatore MONTANI (*LNP*), dopo aver sottolineato gli ottimali risultati conseguiti negli ultimi anni dal dottor Semerari, preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole in ordine alla proposta di parere formulata dal relatore Sanciu.

Dopo che la senatrice MONGIELLO (*PD*) ha sottolineato l'alta valenza della professionalità del dottor Semerari e la proficua attività svolta dall'ISMEA nel periodo in cui lo stesso ha rivestito la carica di Presidente, la senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del

Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprimendo apprezzamento per la proficua attività svolta dall'ISMEA, soprattutto nell'ultimo periodo, caratterizzato da una profonda crisi economica che ha investito il settore agricolo.

Il senatore PICCIONI (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando la proficua attività svolta negli ultimi anni dal dottor Semerari ed esprimendo il proprio pieno compiacimento per la proposta di nomina in esame.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA sottolinea il senso di obiettività che ha caratterizzato l'atteggiamento delle forze politiche di opposizione relativamente alla proposta di nomina in esame, evidenziando altresì che anche la Corte dei conti ha riconosciuto la congruità dei risultati conseguiti dal dottor Semerari, la cui nomina potrà contribuire ad ampliare ulteriormente il ruolo espletato dall'ISMEA, anche con riguardo ai rapporti di tale Ente con le istituzioni parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, è quindi posta ai voti, a scrutinio segreto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole alla nomina formulata, dal relatore Sanciu.

Partecipano alla votazione i senatori ALLEGRINI (*PdL*), ANTEZZA (*PD*), SIRCANA (*PD*) (in sostituzione della senatrice Bertuzzi), MOLINARI (*PD*) (in sostituzione del senatore Di Giovan Paolo), FASANO (*PdL*), GIORDANO (*PdL*), MAZZARACCHIO (*PdL*), MONGIELLO (*PD*), MONTANI (*LNP*), PERTOLDI (*PD*), PICCIONI (*PdL*), PIGNEDOLI (*PD*), PINZGER (*UDC-SVP-Aut*), SANCIU (*PdL*), SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), TEDESCO (*PD*), CAGNIN (*LNP*) (in sostituzione del senatore Vallardi) e ZANOLETTI (*PdL*).

La proposta di parere favorevole risulta quindi approvata all'unanimità, con 18 voti favorevoli.

Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE (n. 58))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MONTANI (*LNP*), dopo aver sottolineato l'importanza dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo, sottolineando la piena congruità del *curriculum* del dottor Baggio.

Dopo che la senatrice ANTEZZA (*PD*) ha chiesto taluni chiarimenti in merito alle qualità professionali del candidato rispetto al ruolo da rico-

pire, la senatrice MONGIELLO (*PD*) evidenzia l'opportunità che vengano preventivamente delineate le finalità e le prospettive strategiche attinenti all'UNIRE, al fine di chiarire se l'operato che il dottor Baggio è chiamato ad espletare dovrà essere orientato nella direzione della soppressione dell'Ente in questione, o viceversa, se lo stesso debba essere finalizzato al rilancio dell'UNIRE.

Dopo che il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ha sottolineato le elevate capacità manageriali del dottor Baggio, che saranno sicuramente utili nella prospettiva del rilancio dell'UNIRE, il senatore PICCIONI (*PdL*) esprime il proprio apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore Montani, sottolineando le congrue capacità professionali del dottor Baggio, che emergono dal *curriculum* allegato alla proposta di nomina.

Il senatore SANCIU (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore Montani, dichiarando di condividere pienamente le considerazioni espresse in merito dal presidente Scarpa Bonazza Buora.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore Montani, esprimendo forti perplessità sulla proposta di nomina in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, è quindi posta ai voti, a scrutinio segreto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole alla nomina, formulata dal relatore Montani.

Partecipano alla votazione i senatori ALLEGRINI (*PdL*), ANTEZZA (*PD*), SIRCANA (*PD*) (in sostituzione della senatrice Bertuzzi), PICCONE (*PdL*) (in sostituzione del senatore Comincioli), MOLINARI (*PD*) (in sostituzione del senatore Di Giovan Paolo), DI NARDO (*IdV*), FASANO (*PdL*), GIORDANO (*PdL*), MAZZARACCHIO (*PdL*), MONGIELLO (*PD*), MONTANI (*LNP*), PERTOLDI (*PD*), PICCIONI (*PdL*), PIGNEDOLI (*PD*), PINZGER (*UDC-SVP-Aut*), RANDAZZO (*PD*), SANCIU (*PdL*), SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), TEDESCO (*PD*), CAGNIN (*LNP*) (in sostituzione del senatore Vallardi) e ZANOLETTI (*PdL*).

La proposta di parere favorevole risulta quindi approvata con 12 voti favorevoli e 9 contrari.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che, al termine della seduta odierna, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010

116^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente di Assogenerici, dottor Giorgio Foresti, accompagnato dalla dottoressa Licia Soncini, responsabile delle relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del Presidente di Assogenerici

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto al dottor Giorgio Foresti, ringraziandolo per la sua presenza all'odierna seduta della Commissione e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor FORESTI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sulle linee guida in materia di politica farma-

ceutica e sulle azioni prioritarie da realizzare per trovare un punto di equilibrio tra il governo della spesa sanitaria e lo sviluppo delle imprese, per consolidare il mercato dei farmaci generici e per incentivare gli investimenti delle aziende in Italia, garantendo al contempo la vitalità del tessuto industriale delle piccole e medie imprese.

Evidenzia, quindi, le azioni di politica industriale che – a suo avviso – sono necessarie per assicurare la competitività del settore e si sofferma infine sul tema dei farmaci biosimilari, che rappresenteranno nei prossimi anni la nuova opportunità per l'innovazione e la sostenibilità del sistema.

Il presidente CURSI si sofferma sulle tematiche relative ai farmaci generici, con particolare riguardo alla necessità di garantire un'adeguata copertura brevettuale ai farmaci tradizionali.

Dopo aver ringraziato il dottor Foresti per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174)

(Esame e rinvio)

Il senatore VETRELLA (*PdL*), relatore, illustra l'atto del Governo in titolo, sul quale la Commissione deve esprimere il proprio parere e che è stato assegnato con riserva in attesa che su di esso si esprimano anche la Conferenza Stato-Regioni e il Consiglio di Stato.

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega in materia nucleare prevista dalla legge n. 99 del 2009 (legge sviluppo) ed ha per oggetto: i criteri sulla base dei quali saranno localizzati nel territorio nazionale gli impianti nucleari ed i sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; i sistemi per il deposito definitivo dei materiali e dei rifiuti radioattivi; le procedure per la costruzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti, nonché i requisiti soggettivi che devono essere in possesso degli operatori; le misure compensative in favore delle popolazioni interessate e degli enti locali; la «Campagna di informazione»; le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme previste dal decreto legislativo.

Lo schema di decreto si compone di 33 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, mentre l'articolo 2 contiene una serie di definizioni tra cui quella di «area idonea» e di

«sito» inteso come quella porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari.

L'articolo 3 dispone che, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il Consiglio dei Ministri adotti, su proposta concertata tra tutti i Ministeri competenti (Sviluppo economico, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti) la «Strategia nucleare», un documento programmatico con il quale saranno delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, con prioritaria attenzione per i profili relativi alla protezione dalle radiazioni ionizzanti e alla sicurezza nucleare.

La «Strategia nucleare» indicherà la potenza complessiva degli impianti nucleari da realizzare ed i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio; valuterà il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali; definirà le linee guida del processo di realizzazione.

L'articolo 4 delinea le procedure autorizzative per l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare.

Le procedure per la definizione dei criteri di localizzazione e per l'autorizzazione dell'impianto sono caratterizzate dalla più ampia partecipazione delle Regioni, degli enti locali e dell'opinione pubblica. Lo schema di decreto prevede che siano rispettate tutte le procedure (di competenza del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei beni culturali) dirette ad accertare la compatibilità ambientale e paesaggistica del programma nel suo complesso e dei singoli impianti (valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale).

Gli articoli 5 e 6 prevedono, rispettivamente i requisiti soggettivi che debbono avere gli operatori interessati alla presentazione di progetti per la realizzazione di centrali nucleari e i programmi di intervento degli operatori stessi.

L'articolo 7 stabilisce che l'Agenzia per la sicurezza nucleare, ai fini del rilascio del parere di competenza nell'ambito della procedura volta al rilascio dell'autorizzazione unica, compie una serie di verifiche tecniche sulla base degli standard previsti dalla normativa internazionale a tutela della salute dei lavoratori, delle popolazioni interessate e dell'ambiente.

Gli articoli da 8 a 17 si soffermano sulle procedure autorizzative e sui principi e i criteri per l'individuazione delle aree e la certificazione dei siti sui quali sorgeranno le future centrali.

A tale proposito, il relatore segnala che il provvedimento individua i criteri generali per definire l'idoneità potenziale dei territori ad ospitare un impianto nucleare. Non si tratta, quindi, di una mappatura del territorio, ma di requisiti cui dovranno rispondere le proposte dei singoli operatori.

Tra questi requisiti vi sono le caratteristiche in termini sismici, geofisici e geologici, nonché di accessibilità dell'area, distanza da centri abitati ed infrastrutture di trasporto, disponibilità di risorse idriche, valore architettonico e paesaggistico, etc.

È affidato all'Agenzia il compito tecnico di specificare le caratteristiche ambientali e tecniche che dovranno essere in grado di assicurare i più elevati livelli di sicurezza dei siti, la tutela della salute della popolazione e la protezione dell'ambiente.

Gli articoli da 18 a 20 contengono le disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi e del fondo per il *decommissioning* che verrà istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico e che sarà alimentato dai titolari dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto mediante il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto stesso.

Particolarmente significative, inoltre, sono le previsioni contenute all'articolo 21 che istituisce, presso ciascuna regione interessata da un sito, un Comitato di confronto e trasparenza e individua le misure compensative poste a carico del titolare dell'autorizzazione unica e delle altre imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti.

L'obbligo di corrispondere misure compensative ricalca quanto avviene in tutti i Paesi europei e quanto oggi previsto per le centrali elettriche tradizionali.

Durante la fase di costruzione il contributo, commisurato allo stato di avanzamento dei lavori, è pari a 3.000 €/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorato del 20% per potenze superiori. Il contributo è destinato per il 40% agli enti locali e per il 60% alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, IRPEG e dell'ICI.

Durante tutta la fase di esercizio, il contributo è pari a 0,4 €/MWh (il doppio di quanto previsto – per i soli primi sette anni di esercizio – per gli impianti a carbone) ed è destinato alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali.

Tutti i suddetti contributi sono attribuiti: per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto; per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto; per il 35% ai comuni limitrofi entro 20 km dal perimetro dell'impianto.

La disciplina di dettaglio delle misure compensative è rimessa ad apposite convenzioni tra operatori ed enti locali, sulla base di uno schema tipo che terrà conto anche di criteri di perequazione tra comuni limitrofi.

Gli articoli da 24 a 29 riguardano il deposito nazionale e lo sviluppo di un Parco tecnologico nonché di un centro di studi e sperimentazione nel quale confluiranno o a cui saranno collegate tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi.

La disattivazione degli impianti è affidata alla Sogin S.p.A., che al termine della vita dell'impianto ne prenderà in carico la gestione in sicurezza.

Il Deposito nazionale sarà realizzato nell'ambito di un più ampio Parco tecnologico specializzato nel settore nucleare e servirà a smaltire a titolo definitivo i rifiuti radioattivi a bassa e media attività e ad imma-

gazzinare, a titolo provvisorio di lunga durata, i rifiuti ad alta attività nonché il combustibile irraggiato proveniente dall'esercizio di impianti nucleari.

Per la sua localizzazione, costruzione ed esercizio, il provvedimento prevede una disciplina analoga a quella relativa agli impianti di produzione di energia elettronucleare e di combustibile nucleare.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, è determinata l'entità delle misure compensative riconosciute al territorio che ospita il Deposito nazionale ed il Parco Tecnologico.

Lo schema di decreto legislativo, infine, all'articolo 30, introduce disposizioni finalizzate a favorire una corretta ed obiettiva informazione alla popolazione sulla tematica inerente la produzione di energia da fonte nucleare. In particolare, l'art. 30 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e il Ministero delle infrastrutture, con la partecipazione di altri soggetti, tra cui l'Agenzia per la sicurezza nucleare, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, l'ISPRA, l'Enea ed anche l'Anci, concordino, entro tre mesi dalla definitiva approvazione del decreto legislativo, un programma per la definizione e la realizzazione di una campagna di informazione nazionale, da avviare entro i sei mesi successivi.

Il relatore conclude riservandosi di approfondire alcune delle principali questioni contenute nello schema di decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010

132^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GHEDINI (PD) rappresenta i profili di criticità che motivano la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento. In particolare, con riferimento alle assunzioni di personale e alla revisione della pianta organica del Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, di cui all'articolo 13, comma 1, formula perplessità in ordine alle diversità delle dotazioni di tale Consorzio rispetto a quelli delle rimanenti province campane. Quanto al comma 2 del medesimo articolo, pur apprezzando l'applicazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga al personale dei consorzi, critica la circostanza che la norma già preveda il limite di spesa cui fare riferimento per tali assunzioni, ritenendo la previsione incoerente e contraddittoria dal punto di vista procedurale. Lamenta quindi che l'assenza del Governo non consenta di ottenere in questa sede i pur necessari chiarimenti in ordine alla quantificazione delle risorse previste nell'articolo, con specifico riguardo agli anni di riferimento e allo spazio temporale entro il quale possano essere riassorbiti gli esuberi. Dalla lettura complessiva della norma non emergono infatti dati in ordine alle prospettive di ricollocazione lavorativa del personale. Premesso che le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali presenti

sul territorio hanno sollecitato un monitoraggio attento del processo di stabilizzazione, onde evitare possibili abusi, ribadisce quindi la necessità di chiarire le ragioni per le quali, mentre per il Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta la norma disponga esattamente i limiti temporali per la stabilizzazione, limiti analoghi non siano invece fissati per i Consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno.

Infine si sofferma sull'articolo 16, che, al comma 4, autorizza il subentro della «Protezione Civile Servizi S.p.A.» nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della Protezione civile, senza tuttavia occuparsi degli esuberi di personale che così si determineranno. In Commissione di merito il suo Gruppo si esprimerà in senso contrario alla creazione di tale Società, in ragione dei contenuti stessi dell'attività che essa dovrebbe svolgere; in questa sede, ella auspica che il trasferimento del personale risulti comunque operato nel pieno rispetto del principio della volontarietà.

La senatrice CARLINO (*IdV*) chiede, con riferimento all'articolo 13, comma 2, con quali fondi il Governo intenda finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il personale in esubero. Avanza quindi gravi censure sull'articolo 14, che prevede una disciplina che deroga alle ordinarie procedure per il reclutamento e la stabilizzazione del personale nella pubblica amministrazione, consentendo così di immettere personale nella carriera dirigenziale di un Dipartimento della Presidenza del Consiglio, senza l'espletamento di un regolare concorso pubblico.

Critica quindi la creazione di «Protezione civile servizi S.p.A.», (articolo 16), che ritiene un autentico mostro giuridico: attraverso questa società, infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – che della società stessa, attraverso il Dipartimento della Protezione civile, ha il controllo totale – potrà operare con la massima discrezionalità in tutti i settori e per tutti gli eventi che riterrà di propria competenza, al di fuori di ogni controllo. In ordine al comma 4 dell'articolo 16, segnala infine come non risulti chiaro che cosa sia esattamente previsto per il personale degli aeromobili antincendio della Protezione civile, di cui si dice soltanto che ci sarà una risoluzione del contratto in corso, senza spiegare se verranno assorbiti nella nuova società o avranno possibilità di usufruire di ammortizzatori sociali.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) rileva che il personale del Dipartimento della Protezione civile afferisce al comparto del pubblico impiego, che esula dalla competenza della Commissione. Condivide invece il rilievo della senatrice Ghedini in ordine alla necessità di definire termini temporali relativi alla stabilizzazione anche con riferimento ai Consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno. Formula pertanto in questo senso una bozza di parere favorevole con raccomandazione (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del presidente relatore.

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CASTRO (*PdL*) introducendo l'esame del provvedimento, segnala preliminarmente che gli aspetti di competenza della Commissione sono ravvisabili all'articolo 1, commi 10, 11, 19 e 20, e all'articolo 6, comma 2.

Quanto all'articolo 1, le norme di interesse risiedono in disposizioni che prorogano la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 (comma 10) o che sono destinate alla copertura degli oneri relativi, utilizzando una quota parte delle entrate derivanti dalle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione dei capitali connesse allo «scudo fiscale» (comma 11). Il comma 19, attraverso una novella all'art. 3, comma 112, della legge finanziaria per il 2008, proroga invece al 31 dicembre 2010 la possibilità per il personale di Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici di essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche. La disposizione trova la propria motivazione nell'esiguo numero delle risorse interessate (21 unità), nelle professionalità acquisite presso le pubbliche amministrazioni e nel notevole periodo di tempo intercorso, trattandosi di comandi precedenti al 1998; un'ulteriore proroga di un anno consentirebbe dunque il definitivo inserimento nei ruoli organici delle amministrazioni di destinazione. Il comma 20 dispone poi che le quote del TFR che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 siano mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Quanto al comma 2 dell'articolo 6, si tratta di una disposizione intesa a correggere un'incongruenza formale presente nell'art. 1, comma 8, della legge n. 172 del 2009 («Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»). La correzione esplicita che anche le assunzioni a tempo indeterminato da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, autorizzate secondo la procedura e i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 527, della legge finanziaria 2007 (n. 296 del 2006) e successive modificazioni, possono essere effettuate entro il termine – già previsto in via generale per tutte le pubbliche amministrazioni interessate – del 31 dicembre 2010, anziché 2009.

Tanto premesso, il relatore propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Il senatore ROILO (*PD*) illustra le ragioni che fondano la contrarietà del suo gruppo nei confronti del provvedimento. Ancora una volta il Parlamento si trova infatti di fronte ad un decreto-legge «*omnibus*», nel quale si fanno rientrare le modifiche che non hanno trovato posto nell'ultima manovra di bilancio, quasi tutte riguardanti profili che non presentano i requisiti di necessità ed urgenza. Tale è ad esempio il caso della riapertura dei termini per l'adesione allo scudo fiscale, che testimonia la pervicacia del Governo nel premiare gli evasori, senza invece condurre alcuna lotta nei confronti della evasione fiscale. Inadeguate gli appaiono invece le misure disposte in favore dei soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo. Infine, il provvedimento non contiene proroghe di termini che sarebbero invece indispensabili, come quella sugli sfratti, e non dà certezza in ordine alle risorse necessarie per garantire la continuità degli appalti in atto per i servizi di pulizia e custodia nelle scuole, ciò che comporterà l'adozione di procedure di mobilità per oltre 14 mila lavoratori.

Anche la senatrice CARLINO (*IdV*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti lo schema di parere favorevole proposto dal relatore, che è approvato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1234

Il presidente GIULIANO ricorda che, nel corso della seduta del 13 gennaio scorso, il senatore Pontone, relatore sul disegno di legge nn. 1234 in materia di contributi alla Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI), ha dichiarato di aver ricevuto una lettera dal contenuto fortemente polemico nei confronti dei vertici dell'ANPVI. I competenti uffici del Ministero del lavoro, interpellati in ordine alla questione, hanno comunicato per le vie brevi che gli Enti destinatari di contributi da parte del Ministero sono oggetto di controlli «a campione» e che in questo quadro, a seguito di una recente verifica, non sono emersi elementi di irregolarità in ordine all'Ente in questione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1956**

La 11^a Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole.

Con specifico riferimento all'articolo 13, si raccomanda di definire i termini temporali relativi alla stabilizzazione del personale, già previsti al comma 1 per il Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, anche per i Consorzi delle rimanenti province campane, di cui al comma 3 del medesimo articolo.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010

143^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(56) TOMASSINI. – *Disciplina delle attività nel settore funerario*

(95) Marco FILIPPI ed altri. – *Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione*

(511) PORETTI e PERDUCA. – *Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri in cui si è svolta l'illustrazione degli emendamenti presentati fino all'articolo 10.

Il presidente TOMASSINI invita i proponenti ad illustrare il contenuto dei restanti emendamenti, a partire da quelli relativi all'articolo 12, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, sono date per illustrate le proposte emendative presentate con riferimento agli articoli 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24.

Il presidente TOMASSINI coglie l'occasione per sottolineare come l'assenza di interventi nella presente seduta non sia indice di uno scarso interesse da parte della Commissione: al contrario, tenuto conto dell'approfondito esame finora svolto, si tratta di una materia di assoluto rilievo. Tale disciplina è diretta a colmare un vuoto normativo mediante la definizione di una compiuta regolamentazione per l'esercizio delle attività e dei servizi funerari, in modo da garantire il rispetto dei parametri igienico-sanitari: essa risponde ad un'esigenza obiettiva dell'ordinamento e,

come tale, si rende necessaria anche al di là delle diverse impostazioni politiche.

Esprime pertanto l'auspicio che l'*iter* parlamentare possa proseguire celermente e concludersi in tempi brevi.

Termina quindi la fase illustrativa degli emendamenti.

Il presidente TOMASSINI avverte che l'ulteriore trattazione degli emendamenti, con l'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo, potrà avere inizio una volta acquisito il parere obbligatorio delle Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE
NN. 56, 511, 95**

Art. 12.

12.1

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 12.

*(Introduzione degli articoli 339-bis e 339-ter
del testo unico delle leggi sanitarie)*

1. Dopo l'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti:

"Articolo 339-bis – 1. Il trasporto funebre obbligatorio consiste nella raccolta della salma sulla pubblica via, da luogo privato o pubblico per ordine dell'Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria e il suo trasferimento all'obitorio. Il trasporto funebre obbligatorio è a carico del comune nel cui territorio si raccoglie la salma. È altresì obbligatoria per il comune l'esecuzione dei trasporti di cadaveri per persone sole e per persone in stato di indigenza. Tale servizio è svolto nelle forme stabilite dal comune e direttamente, attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali o ancora con affidamento nei modi consentiti dalla legge, a esercenti l'attività di pompe funebri. Il comune può altresì affidare il servizio, mantenendone la titolarità, a rotazione agli esercenti l'attività funebre operanti sul proprio territorio, con specifica convenzione che regola il rapporto.

2. Ogni altro trasporto funebre di salma o cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona, da un esercente l'attività di pompe funebri regolarmente autorizzato.

Articolo 339-ter – 1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, sono definite con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le caratteristiche

che devono avere le bare in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione"».

12.2

RIZZI

Al comma 1, terzo periodo, le parole: «per persone sole e» sono soppresse.

12.3

MUSSO

All'articolo 12 comma 1 sopprimere le seguenti parole:

«a esercenti l'attività di pompe funebri. Il comune può altresì affidare il servizio, mantenendone la titolarità, a rotazione agli esercenti l'attività funebre operanti sul proprio territorio, con specifica convenzione che regola il rapporto».

12.4

Ignazio MARINO, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, PORETTI, SOLIANI, CHIAROMONTE, BIONDELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «a esercenti l'attività di pompe funebri» fino alla fine del comma.

12.5

GUSTAVINO

All'articolo 12, al comma 1 sopprimere le parole da: «a esercenti l'attività» fino alla fine del comma.

Art. 13.**13.1**

COSENTINO, SOLIANI, BIONDELLI, BOSONE, BASSOLI, PORETTI, Ignazio MARINO,
CHIAROMONTE

Al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» inserire le seguenti: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Organo tecnico di cui all'articolo 17».

13.2

CALABRÒ

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È consentito il trasporto di ceneri e di ossa umane a cura dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d), della citata legge n. 130 del 2001, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza.

1-ter. In questi casi le ceneri devono essere raccolte in una urna sigillata e le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 chiusa con saldatura, recanti il nome, il cognome e i dati anagrafici del defunto».

Art. 14.**14.1**

SOLIANI, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, PORETTI, Ignazio MARINO,
CHIAROMONTE

Al comma 1, dopo le parole: «pompe funebri» inserire le seguenti: «o da comuni, gestori di crematori,».

Art. 17.**17.1**

BASSOLI, CHIAROMONTE, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, PORETTI, SOLIANI, Ignazio MARINO

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17. – (Consiglio nazionale per le attività funerarie). – 1. Entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è istituito il Consiglio nazionale per le attività funerarie, Organo tecnico di tale ministero per queste attività, di cui è segretario il direttore del Dipartimento prevenzione e comunicazione, composto da dodici esperti e così identificati:

- a) un membro in rappresentanza della Presidenza dei Presidenti delle Regioni;
- b) un membro in rappresentanza dell'ANCI;
- c) un membro in rappresentanza delle associazioni dei consumatori;
- d) un membro in rappresentanza associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- e) quattro membri in rappresentanza di ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative del settore funerario: Federcofit, Federutility-SEFIT, Feniof, Federazione Italiana per la Cremazione;
- f) un membro in rappresentanza dell'associazione maggiormente rappresentativa dei costruttori di bare: Federlegno-Assocofani;
- g) due membri in rappresentanza degli ordini professionali e/o delle società professionali degli psicologi e dei medici psichiatrici;
- h) un membro in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità.

2. Il Consiglio nazionale delle attività funerarie ha il compito di:

- a) monitorare la regolare applicazione della presente legge;
- b) definire e aggiornare i programmi formativi in ambito funebre, cimiteriale e della cremazione, individuando gli *standard* minimi sia per quanto concerne le materie insegnate, le ore di insegnamento e i criteri di verifica dell'apprendimento, nonché i titoli abilitanti;
- c) esprimere pareri per la emanazione di provvedimenti tecnici in materia funebre, cimiteriale e della cremazione;
- d) promuovere studi in campo funebre, cimiteriale e della cremazione per migliorare le soluzioni tecniche, amministrative e comportamentali in materia;
- e) predisporre criteri per l'individuazione degli ambiti ottimali dei crematori;
- i) definire livelli minimi di qualità dei servizi, anche alla luce dei principi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

j) predisporre rapporti periodici sullo stato di organizzazione dei servizi;

k) esprimere pareri su problemi specifici riguardanti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, attivando allo scopo appropriate indagini;

l) redigere una relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi funerari;

m) adottare una procedura normalizzata che regolamenti la rendicontazione tecnica, gestionale ed economico – finanziaria (sistema informativo nazionale dei cimiteri, dei crematori e delle attività funebri);

n) definire indicatori, parametri e *standard* di riferimento per valutare la qualità delle prestazioni di servizio e la tutela degli interessi degli utenti.

o) ogni altro compito richiesto o assegnato ad esso dal Ministero della salute o dalla legge.

3. Il Ministro della salute presiede il Consiglio nazionale per le attività funerarie».

17.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «con la presenza del direttore del Ministero» con le seguenti: «con la presenza di un rappresentante dello stesso Ministero».

Art. 18.

18.1

BASSOLI, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, PORETTI, SOLIANI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE

Sopprimere l'articolo.

Art. 19.**19.1**

RIZZI

Al comma 1, lettera e), le parole: «di comuni» sono soppresse.

19.2

RIZZI

Al comma 3, primo periodo, le parole: «ossa umane, urne cinerarie» sono soppresse.

Art. 20.**20.1**

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, dopo le parole: «relativa accessoristica funebre» aggiungere le seguenti: «spese per la dispersione e la trasformazione delle ceneri».

20.2

RIZZI

Sopprimere il comma 2.

20.3Ignazio MARINO, BASSOLI, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, PORETTI, SOLIANI,
CHIAROMONTE

Sopprimere il comma 2.

20.4

PORETTI, PERDUCA

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «spese per la dispersione e la trasformazione delle ceneri».

Art. 21.**21.1**

RIZZI

Sopprimere l'articolo.

21.2

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIONDELLI, COSENTINO, BOSONE, PORETTI, SOLIANI, CHIAROMONTE

Sopprimere l'articolo.

21.3

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché ad un servizio per persone a vita sola,».

Art. 23.**23.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ad esclusione di quelle transitorie di cui ai commi successivi.».

23.2

IL RELATORE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

23.3

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «alla data di approvazione della presente legge» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» con le seguenti: «dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 24.**24.1**

BAIO

Alla lettera c) del comma 1 sono eliminate le seguenti parole: «31, 75».

24.2

RIZZI, PITTONI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il seguente numero: «31».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 27 gennaio 2010

82^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULL'ESAME DELLA LEGGE COMUNITARIA 2009

Con riferimento all'esame, peraltro concluso dalla 14^a Commissione, del disegno di legge n.1781, il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) pone il serio problema dell'effettivo snaturamento della funzione propria della legge comunitaria, a causa principalmente del susseguirsi di emendamenti presentati, fino all'ultimo momento sia in Commissione che in Aula, dal Governo che, di fatto, non consente ai parlamentari di poter svolgere alcun tipo di valutazione che possa essere definita minimamente seria o ponderata. Ormai, prosegue l'oratore, la legge comunitaria, come istituto legislativo, è divenuta sempre di più un provvedimento *omnibus* che necessita di un ripensamento delle relative procedure e finalità.

Conclude rilevando come l'impossibilità per i membri della Commissione Politiche dell'Unione europea di vagliare i contenuti di direttive comunitarie importanti, come, ad esempio, quella sulla televisione senza frontiere, sia andata accentuandosi recentemente, dal momento che il Governo ha ritenuto di recepire tale direttiva mediante lo strumento del decreto legge.

La presidente BOLDI assicura che la Commissione troverà modo di esprimere il proprio punto di vista su tale direttiva, come anche sul decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva servizi.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e in attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act) – COM 2009 126 definitivo (n. 49)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 dicembre scorso.

La presidente BOLDI (*LNP*), relatrice sull'atto comunitario in titolo, avverte che presenterà, in tempi brevi, una conferente proposta di parere che recepirà, tra l'altro, anche gli esiti dell'importante audizione, cui ha preso parte, tenutasi nella giornata di ieri, a Bruxelles, e di cui dà conto in un'apposita comunicazione, contenuta nell'odierno resoconto.

Informa, inoltre, che sottoporrà ulteriormente al Presidente della Commissione Industria del Senato l'opportunità di prevedere, in tempi rapidi, una serie di audizioni informali congiunte, che vedano coinvolte la 10^a e la 14^a Commissione, dei principali soggetti interessati all'applicazione della proposta di direttiva in argomento.

Interviene brevemente il senatore FLERES (*PdL*), il quale concorda nell'evidenziare, ai fini di una precisa definizione nel merito del punto di vista della 14^a Commissione, la fondamentale distinzione tra modalità di pagamento e ritardo del pagamento.

Richiama, infine, l'attenzione sull'ulteriore profilo, connesso alla problematica del *late payment*, del pagamento delle imposte, vuoi sul reddito e vuoi sul valore aggiunto, riguardanti i crediti fra imprese e tra imprese e Pubblica Amministrazione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULL'AUDIZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI REVISIONE DELLA DIRETTIVA 2000/35/CE (COM(2009) 126 DEF.) TENUTASI A BRUXELLES IL 26 GENNAIO 2010

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'incontro, svoltosi il 26 gennaio 2010 a Bruxelles, tra la Commissione Mercato interno e Protezione dei consumatori del Parlamento europeo e i rappresentanti dei parlamenti nazionali, avente ad oggetto la proposta della Commissione europea di revisione della direttiva 2000/35/CE, sui ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali.

Il Senato era rappresentato, oltre che dalla stessa Presidente Boldi, dal senatore Antonio Paravia, membro della Commissione Industria, entrambi relatori, nelle rispettive Commissioni, sull'atto comunitario n. 49, che si riferisce appunto alla proposta di revisione della direttiva 2000/35/CE.

Da un punto di vista generale, si è trattato del primo incontro tra parlamentari europei e parlamentari nazionali successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Diversamente da altri incontri tra parlamentari europei e parlamentari nazionali, caratterizzati da eccessiva genericità delle discussioni sui temi trattati e, di conseguenza, da scarsa aderenza all'attività legislativa, durante il suddetto incontro, invece, ci si è soffermati sui contenuti concreti della proposta della Commissione, andando a fondo in alcuni degli articoli

maggiormente problematici e fornendo utili indicazioni per i futuri sviluppi dell'iter legislativo.

Ciò è stato reso possibile non solo per la presenza di molti parlamentari nazionali che già conoscevano il dossier per averlo esaminato nei propri paesi, come ad esempio i senatori Boldi e Paravia – le cui relazioni, insieme con i pareri di alcuni altri parlamenti nazionali, erano in distribuzione quale materiale di seduta –, ma anche per la presenza della relatrice della proposta in Commissione Mercato interno del Parlamento europeo, onorevole Barbara Weiler, dei due relatori nelle Commissioni del Parlamento europeo chiamate a rendere parere, onorevoli Baldassarre e De Angelis, di molti membri del Parlamento europeo – tra cui il Presidente e i «relatori ombra» della Commissione Mercato interno, questi ultimi appartenenti a gruppi politici diversi da quello del relatore – del rappresentante della Commissione europea (titolare dell'iniziativa legislativa) e del Comitato delle Regioni.

La riunione si è articolata nel seguente modo: si è svolta dapprima, da parte dei tre relatori del Parlamento europeo (uno della Commissione «referente», gli altri due delle Commissioni consultate»), una «esposizione preliminare» sulla proposta di direttiva «sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che ... vengono regolati» (art. 41, comma 2) e poi «una discussione generale di carattere sommario» (art. 43, comma 1), cui hanno partecipato, ciascuno con diritto di parola per due minuti, i rappresentanti dei parlamenti nazionali, evidenziano i vantaggi e gli svantaggi che la proposta potrebbe arrecare.

Il dibattito si è poi sviluppato su due questioni principali: la prima relativa al tema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra impresa e impresa; la seconda relativa al tema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra impresa e pubbliche amministrazioni.

Il tema principale trattato ha riguardato, tuttavia, la scelta della Commissione europea di proporre un approccio differenziato per disciplinare i ritardi di pagamento tra impresa e impresa e tra impresa e pubbliche amministrazioni. Nel primo caso, si applicherebbero interessi moratori del 7% qualora il pagamento sfiori il termine fisso di trenta giorni; nel secondo, agli interessi moratori del 7% si aggiungerebbe un ulteriore risarcimento del 5% (art. 5, par. 5, della proposta). Secondo la Commissione europea, infatti, «per le amministrazioni pubbliche i ritardi di pagamento ai creditori sono un modo semplice, ma ingiustificato, di superare le limitazioni di bilancio rinviando i pagamenti all'esercizio successivo». Ecco perché si imporrebbe un risarcimento ulteriore.

Tali previsioni, e in particolare la previsione di un risarcimento ulteriore del 5%, hanno suscitato accese critiche da parte di diversi intervenuti.

La Presidente Boldi ha evidenziato con forza la specificità del ruolo delle pubbliche amministrazioni, volte alla cura dell'interesse generale e pertanto soggette a controlli, anche nella fase propriamente contrattuale. A tale specificità è anche associato il tema dei vincoli imposti dall'Europa per quanto riguarda il Patto di stabilità e crescita. L'applicazione conte-

stuale delle previsioni della proposta e di quanto imposto dal Patto determinerebbe l'imposizione di un doppio e contraddittorio vincolo alle amministrazioni pubbliche, in quanto, da un lato, si dice loro di adempiere in 30 giorni pena il risarcimento ulteriore del 5%, dall'altro si dice loro di controllare bene la spesa per evitare deficit eccessivi. La Presidente, concludendo il suo intervento, ha auspicato una ulteriore riflessione che possa indurre a modificare la proposta estendendo a 60 giorni i termini di pagamento nei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni e adeguando il risarcimento del 5% al danno effettivamente subito dal creditore, esponendosi altrimenti la previsione alle critiche di chi ritiene non accettabile, nei moderni ordinamenti civili, l'imposizione di «danni punitivi» a carico dei soggetti che si rendano inadempienti o responsabili di illeciti. Il risarcimento del danno deve avere, secondo queste impostazioni e la lunga tradizione giuridica italiana, una funzione esclusivamente compensativa.

Nel corso del dibattito è intervenuto anche il senatore Paravia, che si è particolarmente soffermato sul tema dei ritardi di pagamento tra imprese e imprese. Evidenziando la sua lunga esperienza nel mondo dell'imprenditoria, ha evidenziato, in primo luogo, come dal testo della proposta non sia chiarita la distinzione, che invece va fatta, tra ritardi di pagamento e modalità di pagamento. Talvolta quello che appare come un ritardo è, in realtà, una modalità concordata di pagamento tra imprese, magari dilazionato secondo le esigenze e gli interessi delle stesse, che non è opportuno irrigidire in termini fissi senza menomare la libertà contrattuale degli operatori. In secondo luogo, ha sottolineato come la proposta andrà a incidere, dal momento della sua entrata in vigore, anche sui contratti pluriennali in essere, limitando la capacità di programmazione delle aziende. Per tenere conto di questi aspetti, ha conclusivamente proposto di introdurre, nel testo della direttiva, un adeguato periodo transitorio, soprattutto in riferimento alle sanzioni prefigurate, che valga a garantire le imprese da un non impossibile immediato aggravio dei costi dovuto allo scattare degli interessi moratori, pari al 7%, allo scadere dei 30 giorni previsti.

A conclusione dei lavori, la relatrice Weiler ha risposto a molte delle sollecitazioni, anche critiche, emerse nella discussione, affermando di volersene farne carico nelle successive fasi dell'iter legislativo.

Il Presidente della Commissione Mercato interno ha infine rivolto un invito ai parlamenti nazionali a trasmettere anche al Parlamento europeo le loro posizioni espresse nell'esame di questa importante proposta di direttiva, in modo tale da garantire ai parlamentari europei, e in primo luogo alla relatrice, la conoscenza dei loro punti di vista.

A margine dell'incontro parlamentare, infine, la delegazione del Senato ha avuto alcuni colloqui con l'onorevole Baldassarre del Parlamento europeo, con alcuni esperti della Rappresentanza d'Italia a Bruxelles e con alcuni esponenti di associazioni professionali. In quel contesto, la Presidente Boldi ha espresso le sue perplessità sulla proposta di direttiva e ha suggerito alcuni miglioramenti in riferimento a tre aspetti principali: 1) la necessità di prevedere un termine legale di 60 giorni per le amministrazioni pubbliche, dando loro la possibilità di negoziare un termine più

lungo, che consideri eventuali esigenze particolari, o anche, se lo vogliono, un termine inferiore; 2) la necessità di preveder che il creditore di una pubblica amministrazione che domandi, a titolo di maggior danno, una somma superiore agli interessi di mora dimostri il danno effettivamente subito e non sia invece soggetto alla somma fissa del 5% dell'importo; 3) l'opportunità di prevedere che i crediti verso le pubbliche amministrazioni possano essere certificati dalle stesse, entro un breve termine dalla data di ricezione dell'istanza del creditore, al fine di attestare per iscritto che il relativo credito è certo, liquido ed esigibile. Tale attestazione sarebbe utilizzabile per consentire ai creditori la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 27 gennaio 2010

AUDIZIONI INFORMALI

**Audizione del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
sui profili di competenza regionale afferenti al Nuovo Patto per la Salute 2010-2012**

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 14,10 alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 27 gennaio 2010

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il dottor Stefano Luppi ed il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA

Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010

(Esame e rinvio)

Il deputato BELTRANDI (*PD*), relatore, illustra il testo proposto, ponendo in rilievo l'importanza della prossima tornata elettorale regionale per il gran numero di regioni coinvolte e per l'attuale contesto politico, peraltro notevolmente mutato dalle elezioni del 2005. Il testo in esame, molto innovativo rispetto ad altri regolamenti elettorali, ha l'obiettivo di garantire il rispetto della legge n. 28 del 2000 e di assicurare alla Commissione un ruolo più attivo nel monitoraggio del palinsesto della RAI, anche in considerazione dei numerosi interventi che l'Agcom ha dovuto effettuare negli ultimi anni a seguito di violazioni della *par condicio*. Le principali novità del testo riguardano: l'obiettivo di includere, nella comunicazione politica durante la fase antecedente alla presentazione delle

candidature, soggetti politici comunque significativi, ma che rimarrebbero esclusi con l'applicazione di criteri eccessivamente restrittivi; un maggior rigore nella regolamentazione delle trasmissioni informative, di cui non si può più trascurare la portata in termini di contenuto politico; la richiesta di dati settimanali alla RAI, anche per quanto riguarda le trasmissioni regionali, in materia di comunicazione politica.

Il senatore BUTTI (*PdL*), sottolineando la sovrapposizione fra Radio Radicale, che continua a ricevere fondi pubblici, e GR Parlamento, considera inaccettabili le posizioni rigide dei radicali in altri contesti. Considera, inoltre, grave la proposta di «ammutolire» i programmi di approfondimento con l'inserimento in essi, negli ultimi trenta giorni della campagna elettorale, di Tribune politiche che riducono pesantemente lo *share* e per le quali esistono invece spazi specifici. La legge sulla *par condicio* andrebbe comunque completamente rivisitata. Si dichiara comunque contrario ai criteri di accesso alla comunicazione politica proposti dal relatore.

Valutando l'entità delle novità di cui si propone l'introduzione, che richiederebbero un serio approfondimento, il PRESIDENTE propone un confronto serrato e ristretto, in un apposito gruppo di lavoro, fra i Commissari interessati alla predisposizione di un testo che possa accogliere le esigenze prospettate.

Il senatore BUTTI (*PdL*) assicura che il Gruppo che egli rappresenta è in grado di elaborare in breve gli emendamenti da proporre.

Il vice presidente MERLO (*PD*) concorda sulla proposta avanzata dal Presidente, affinché un confronto sulle varie disposizioni, soprattutto quelle più divergenti, si svolga prima della presentazione di emendamenti formali.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Esame di una proposta di risoluzione in materia di disciplina dei compensi dei conduttori e degli ospiti delle trasmissioni RAI

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PALMIZIO (*PdL*), illustra brevemente l'atto di indirizzo in titolo, che si prefigge di individuare una possibile disciplina dei compensi dei conduttori, anche al fine di stabilire un principio di trasparenza. Il provvedimento prevede che il costo complessivo di una trasmissione, con il dettaglio dei singoli compensi, sia indicato esplicitamente, congiuntamente allo *share* ottenuto dalla stessa trasmissione. Esso prevede altresì che, al fine di regolamentare i compensi dei condut-

tori, sia possibile agganciarli direttamente allo *share* di ascolto che la trasmissione assicura.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) ritiene che una possibile pubblicazione dei dati possa avvenire piuttosto sul sito Internet. Non ritiene invece possibile entrare nel merito dell'autonomia della RAI nella determinazione di retribuzioni e compensi. Ritiene altresì che lo scopo debba essere quello della valorizzazione del servizio pubblico, ai fini di un innalzamento della qualità, piuttosto che quello del conseguimento dello *share*.

Nel concordare sull'esigenza di trasparenza che l'atto in esame si prefigge, il deputato BELTRANDI (*PD*) evidenzia però la necessità di tenere in considerazione la duplice posizione della RAI, tra servizio pubblico e concorrenza sul mercato. Nel condividere le perplessità del senatore Vimercati, ritiene che sarebbe necessario tener presente la parcellizzazione che gli ascolti registrano nel corso del tempo, anche in relazione ad un confronto con quelli registrati dai concorrenti.

Secondo il vice presidente MERLO (*PD*) vi sono molte incognite sulle possibili ricadute del provvedimento. L'oggettiva esigenza di moralizzazione deve essere coniugata con quella di non colpire la credibilità e la competitività della RAI.

Pur condividendo lo spirito del provvedimento, in particolare per la parte riferita alla trasparenza, il deputato RAO (*UdC*) esprime perplessità sul rischio di minare l'autonomia del consiglio di amministrazione della RAI. Peraltro, si rischia di scatenare una guerra sugli orari di collocamento dei programmi per assicurarsi lo *share*, laddove questo va a incidere sulla determinazione del *cachet*. Infine, la conoscenza del limite massimo dei compensi potrebbe avvantaggiare la concorrenza.

Premettendo che il testo è da considerare aperto a qualunque contributo e confronto, il senatore BUTTI (*PdL*) è convinto che i compensi dei conduttori siano ben noti alla concorrenza, mentre invece una pubblicazione dei dati limitata al sito Internet non sarebbe sufficiente, data l'eterogeneità del pubblico televisivo. D'altronde, non è immaginabile combattere l'evasione del canone senza affrontare la questione della trasparenza dei costi. La proposta di legare i compensi allo *share* rappresenta solo un indirizzo fornito all'azienda.

Intervenendo in replica, il senatore PALMIZIO (*PdL*) sottolinea come non venga imposto alla RAI il sistema di comunicazione dei dati. Peraltro, per quanto riguarda le trasmissioni di servizio pubblico, la RAI potrebbe decidere di adottare criteri diversi.

Secondo il PRESIDENTE nel servizio pubblico è inaccettabile l'applicazione del parametro dello *Share*. Occorre una riflessione accurata

sulla determinazione della qualità del servizio pubblico stesso, anche attraverso un serio confronto con l'azienda. Si potrebbe indire un incontro della Commissione con i vertici della Rai e i responsabili dell'intrattenimento per affrontare il problema della gestione del «servizio pubblico» riferito al suo dovere di garantire la qualità, oltre che con l'informazione, anche con i programmi di intrattenimento. Ciò consentirebbe di regolamentare, di comune intesa, criteri e costi su cui fondare un nuovo rapporto fiduciario con l'opinione pubblica: d'altronde, non si può non tener conto del fatto che ad un numero sempre maggiore di persone, di estrazioni e culture diverse, non piace l'attuale televisione. La TV pubblica non può esulare dall'obiettivo di far crescere la società, mentre la competizione deve esplicitarsi attraverso la capacità di distinguersi.

Secondo il deputato BELTRANDI (*PD*) si potrebbe riprendere il discorso della esplicita classificazione dei programmi di servizio pubblico, ad esempio attraverso l'esposizione del cosiddetto «bollino». Condividendo comunque le preoccupazioni del Presidente, ritiene necessario confrontarsi con l'azienda, evitando però ulteriori rinvii.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE*(On. Beltrandi)***Regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) visto, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

e) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e la potestà attribuita dagli articoli 2, 3, 4 e 5 alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di dettare, con riferimento alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico,

disposizioni, regole e criteri specifici finalizzati a garantire l'osservanza della predetta legge e dei principi in essa indicati;

f) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario» e successive modificazioni;

g) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

h) vista la legge della regione Toscana 5 agosto 2009, n. 50, recante modifiche alla legge n. 25 del 13 maggio 2004, recante: «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale»;

i) vista la legge della regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, recante: «Disposizioni in materia l'elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale»;

l) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»;

m) vista la legge della regione Marche 1 febbraio 2005, n. 5, recante «Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 – Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale".»;

n) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, «Legge elettorale »;

o) vista la legge della regione Umbria, 4 gennaio 2010, n. 2, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»;

p) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni;

q) tenuto conto che per sabato 28 e domenica 29 marzo 2010 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni comunali e provinciali;

r) rilevato che, in data 11 febbraio 2010, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni;

s) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

t) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

u) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, previsti per i giorni 11 e 12 aprile 2010.

2. Le disposizioni del presente regolamento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente regolamento siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 9 e 10 del presente regolamento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 3 e 4;

b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 5;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella

di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dal successivo articolo 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonché della programmazione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, è vietata, a qualsiasi titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si vota per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio provinciale, ovvero per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che sono costituite in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere;

b) alle forze politiche che sono costituite, in seno al Gruppo Misto della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, in componente formata da almeno tre parlamentari. Nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i Presidenti delle due Assemblee individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)* e *b)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante al Parlamento europeo;

d) alle forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

f) alle forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma, che hanno presentato un proprio simbolo alle ultime elezioni svoltesi per il rinnovo del Parlamento europeo, ottenendo un risultato elettorale pari o superiore all'uno per cento dei voti validamente espressi sul territorio nazionale.

4. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito tra i soggetti aventi diritto in modo paritario.

5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

b) ai confronti tra candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 5, il tempo disponibile deve essere ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario. Inoltre, il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)* In particolare, i confronti tra liste che avvengano negli ultimi 10 giorni precedenti il voto, devono riguardare la totalità dei soggetti di cui al comma 5, lettera *a)*, del presente articolo.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai parteci-

panti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma nelle regioni interessate alla consultazione elettorale trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei Consigli regionali e provinciali o nei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali, e per il restante 50 per cento tra tutti i soggetti in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonché alle

liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco di cui al comma 2, lettera *a)*, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del presente regolamento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, per i messaggi trasmessi sulle reti nazionali, e di cui all'articolo 4, comma 4, per i messaggi trasmessi sulle reti regionali.

3. Entro due giorni dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Giunta regionale, a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche, nonché, al fine di garantire l'os-

servanza dei predetti principi, allo specifico criterio della parità di trattamento tra i soggetti e le diverse forze politiche individuate, nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente regolamento.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento tra tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi inoltre curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

4. Le trasmissioni di informazione, con l'eccezione dei notiziari, a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica.

5. In ogni caso, durante la campagna elettorale, il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, anche in base alle rilevazioni dell'Auditel, sono assicurati d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Coreerat, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 7.

(Programmi dell'Accesso)

1. I programmi nazionali dell'accesso, nonché quelli regionali nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

2. Nel periodo successivo allo svolgimento della consultazione elettorale e fino alla data di cessazione dell'efficacia del presente regolamento, i programmi nazionali dell'accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*).

3. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale o del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia del presente regolamento. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 12, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso in cui non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

Art. 8.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti internet della RAI.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali, comunali e provinciali delle regioni interessate alle consultazioni del 28 e 29 marzo 2010, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la sottotitolazione e la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 9.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali del 28 e 29 marzo 2010, la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equili-

brato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 2.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 5, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 4.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della Provincia e di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) dell'articolo 4, comma 4.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

6. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, dalle sedi regionali della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni ha luogo mediante sorteggio.

8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze o rinunce.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente regolamento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, alla Direzione del Telegiornale regionale, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

12. Le tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si

svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

Art. 10.

(Conferenza stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dieci giorni precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 9, una conferenza stampa per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 5, lettere *a)* e *b)*.

2. A ciascuna conferenza stampa prende parte il rappresentante nazionale di lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate RAI). La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa l'elenco dei giornalisti individuati per partecipare alle conferenze stampa, ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti.

4. Le conferenze stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

5. L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato secondo i seguenti criteri:

a) sono trasmesse per prime le conferenze stampa relative a soggetti politici non ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui all'articolo 3 e l'ordine di tali trasmissioni è determinato mediante sorteggio;

b) sono successivamente trasmesse le conferenze stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui all'articolo 3, comma 5, lettere *a)* e *b)*, e l'ordine di tali trasmissioni è determinato mediante sorteggio.

Art. 11.

(Trasmissione per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 5 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

3. Le conferenze stampa di cui all'articolo 10 sono trasmesse sottotitolate e tradotte nella lingua dei segni.

Art. 12.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La Rai deve fornire settimanalmente, alla Commissione, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente regolamento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 13.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza del presente regolamento e ad impedire la violazione di ciascuna singola disposizione, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dai Direttori rispettivamente competenti per le trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione regionale.

2. Il Direttore generale della Rai, qualora dalle rilevazioni quantitative, correlate anche ai dati di ascolto Auditel, dei programmi di informazione, emergessero costanti disequilibri nella informazione relativa alle liste ed ai candidati partecipanti alle elezioni, deve richiedere immediatamente alla testata interessata la correzione della linea editoriale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

(Sen. BUTTI)

Risoluzione in materia di disciplina dei compensi dei conduttori e degli ospiti delle trasmissioni RAI

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

– vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e le potestà della Commissione;

– visto il Testo Unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui definisce i poteri ed i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ed in particolare l'articolo 50, relativo alle attribuzioni della Commissione;

– visto il Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007;

– visti gli articoli 17 e 18 del proprio Regolamento parlamentare, relativi alla sua attività conoscitiva ed alle iniziative dei singoli componenti;

– tenuto conto che la circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 stabilisce l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;

tenuto conto:

– che la missione del servizio pubblico radiotelevisivo è disciplinata dall'insieme di tali disposizioni;

considerata inoltre:

– la necessità di affermare il principio di trasparenza e «tracciabilità» dei costi delle trasmissioni del servizio pubblico e di stabilire criteri organizzativi per disciplinare l'elargizione dei compensi per i conduttori e gli ospiti delle trasmissioni Rai;

formula:

le seguenti raccomandazioni nei confronti della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, affinché:

– per ogni programma del servizio pubblico venga indicato il costo complessivo, lo share delle puntate precedenti e il compenso percepito dagli autori e dai giornalisti presenti che collaborano alla realizzazione del programma stesso;

– l'erogazione dei compensi per i conduttori e gli ospiti delle trasmissioni Rai sia improntata ai seguenti criteri: previsione di un importo di base, da integrare con un «bonus» che andrà calcolato sulla base dello *share* ottenuto dalla trasmissione, anche alla luce della necessità, da più parti avvertita, di stabilire un tetto ai *cachet* dei conduttori.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 27 gennaio 2010

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene il Presidente della Regione Sicilia, onorevole Raffaele Lombardo accompagnato dal dottor Massimo Russo, assessore alla salute e dall'avvocato Pier Carmelo Russo, assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità.

La seduta inizia alle ore 14,20.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti nuovi atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta il cui elenco è disponibile per la consultazione.

Ricorda, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato che una delegazione della Commissione si recherà in missione a Reggio Calabria nei giorni 11 e 12 febbraio prossimi con riferimento ai recenti, gravi fatti avvenuti nella provincia.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene l'onorevole GARAVINI per sollecitare la calendarizzazione del seguito dell'audizione del ministro dell'Interno.

Il PRESIDENTE informa di avere già segnalato al ministro Maroni l'urgenza di calendarizzare il seguito della sua audizione.

L'onorevole VELTRONI chiede la convocazione la prossima settimana di una seduta della Commissione sul tema della designazione dei candidati alle elezioni.

Il PRESIDENTE precisa che la data potrà essere individuata anche sulla base di un approfondimento in corso sulla relazione al Parlamento approvata sul tema dalla precedente Commissione.

Il senatore LUMIA chiede di valutare la possibilità di estendere la partecipazione alla missione a Reggio Calabria a tutti i Commissari interessati.

Il PRESIDENTE precisa che la questione potrà essere esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Audizione del Presidente della Regione Sicilia

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Presidente della Regione Sicilia, onorevole Raffaele Lombardo, accompagnato dal dottor Massimo Russo, assessore alla salute e dall'avvocato Pier Carmelo Russo, assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità. Ricorda che l'audizione ha per oggetto il tema del condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, su cui la Commissione ha avviato un ampio dibattito e svolto alcune audizioni.

Il Presidente LOMBARDO svolge la sua relazione.

Pongono quesiti e formulano osservazioni il senatore MARITATI, l'onorevole LABOCETTA, il senatore LI GOTTI, l'onorevole GRANATA, con un passaggio in seduta segreta, l'onorevole MARCHI, i senatori D'ALIA e ARMATO, gli onorevoli TASSONE e BURTONI.

Prendono la parola sull'ordine dei lavori gli onorevoli LABOCETTA e MARINELLO per chiedere, con successivi interventi, in relazione all'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea della Camera, la sospensione della seduta.

Il PRESIDENTE precisa che potranno essere svolti gli ultimi interventi dei Commissari che desiderano porre domande e comunica che, dopo tali interventi, la seduta sarà sospesa per riprendere alle ore 20 e, comunque, al termine delle sedute delle Assemblee.

Il senatore LUMIA, l'onorevole MARINELLO, con un passaggio in seduta segreta, l'onorevole GARAVINI e il senatore CARUSO pongono alcuni quesiti.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 20,20).

Il PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione, invita il Presidente Lombardo a svolgere la replica.

Il Presidente LOMBARDO risponde ad alcuni dei quesiti rivolti dai commissari.

Su invito del PRESIDENTE prendono la parola per rispondere ad alcuni quesiti formulati dai Commissari, l'assessore Massimo RUSSO e successivamente, con un passaggio in seduta segreta, l'assessore Pier Carmelo RUSSO.

La senatrice MARAVENTANO interviene brevemente per chiedere un chiarimento all'assessore Massimo RUSSO che risponde.

Intervengono rispettivamente, per fatto personale e per un chiarimento, l'onorevole BURSTONE e il senatore LI GOTTI.

Il presidente LOMBARDO conclude la sua replica

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Sull'ordine dei lavori interviene, infine, l'onorevole MARINELLO per far presente che, a causa del protrarsi dei lavori della Commissione, alcuni deputati non hanno potuto partecipare alle prime votazioni previste alla Camera dei Deputati all'inizio dell'odierna seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE informa di aver inviato una lettera ai Presidenti delle Camere per chiedere che sia riservato un adeguato spazio per le sedute della Commissione.

La seduta termina alle ore 21,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 27 gennaio 2010

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 8,45.

La seduta inizia alle ore 8,45.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali

(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ricorda che nel corso dell'ultima seduta era stato convenuto di rinviare all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il compito di apportare allo schema di relazione in esame le ultime modifiche e integrazioni ritenute necessarie. Illustra, quindi, l'ulteriore schema di relazione (*vedi allegato*), rilevando che le modifiche riguardano in particolare il paragrafo sullo stato di salute della previdenza pubblica e le considerazioni conclusive.

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*) per quanto riguarda la dismissione degli immobili degli enti di previdenza pubblici apprende dal senatore Musi dell'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del

2001, del Ministro dell'economia e finanze di riferire semestralmente al Parlamento sui risultati economico-finanziari conseguiti dalle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Riterrebbe opportuno che la Commissione approfondisca tali relazioni prima di procedere al voto finale.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, assicura il senatore Lannutti che la Commissione approfondirà il tema da lui richiamato con la dovuta attenzione, ritenendo tuttavia possibile procedere alla votazione nell'odierna seduta.

La deputata Carmen MOTTA (*PD*) riferisce che la collega Donaggio si scusa della sua impossibilità a prendere parte alla seduta odierna per concomitanti impegni in altre sedi istituzionali e chiede a suo nome un rinvio della votazione sullo schema di relazione in esame.

Il deputato Antonino LOPRESTI (*PdL*) ricorda che nel corso dell'ultima seduta informalmente il gruppo del PD e dell'Italia dei Valori avevano dato mandato al senatore Musi di rivedere il testo in esame con il relatore. Per tale ragione non ritiene opportuno un rinvio del voto.

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*) ritiene possibile votare nell'odierna seduta, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, dal senatore Musi e dagli Uffici.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di relazione annuale, come riformulata.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione annuale, come riformulata, sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali degli enti di previdenza pubblici e privati.

La seduta termina alle ore 9.

ALLEGATO

RELAZIONE ANNUALE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2005-2006, DI PREVISIONE 2007 E BILANCI TECNICO-ATTUARIALI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI E PRIVATI APPROVATA DALLA COMMISSIONE

Premessa

Concluso l'esame delle relazioni sui risultati di gestione degli Enti previdenziali per il periodo 2004-2006, è opportuno formulare alcune considerazioni sul lavoro finora svolto dalla Commissione.

Si ricorda anzitutto che, nell'ambito dell'esame dei risultati dell'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, la Commissione ha proceduto, per ognuno degli Enti sottoposti al suo controllo, all'approvazione di considerazioni conclusive sui dati dei bilanci consuntivi 2004, 2005 e 2006, del preventivo 2007 e del bilancio tecnico-attuariale.

L'attività relativa all'esame dei bilanci è stata svolta nel corso di 25 sedute (22 luglio 2008-28 luglio 2009), di cui 18 dedicate specificamente all'esame delle proposte di parere, nell'ambito delle quali sono state svolte 8 audizioni formali, per un periodo complessivo di circa 14 ore.

In particolare, la tipologia delle considerazioni conclusive approvate è stata la seguente:

sei considerazioni conclusive favorevoli senza osservazioni relative a Cassa del Notariato, INPGI (gestione principale), INPGI (gestione separata), ENPAF, IPOST e INAIL;

quattordici considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni relative a INPS, IPSEMA, ENPALS, ENAM, ENPAP, EPPI, ENPAPI, CNPADC, Cassa Forense, Cassa Geometri, ENPAIA, FASC, ENASARCO, INARCASSA;

tre considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni e riformulazioni relative a ENPAV, ENPAB, ENPACL;

una considerazione conclusiva favorevole con condizioni relativa all'EPAP;

una considerazione conclusiva favorevole con condizioni e riformulazioni relativa all'INPDAP;

tre considerazioni conclusive favorevoli con condizioni e osservazioni relative a CNPR, ENPAM e ONAOSI.

Trattandosi della prima relazione che la Commissione ha approvato nella XVI legislatura, prima di entrare nel merito delle evidenze che emer-

gono dalla valutazione dei dati gestionali del triennio 2004-2006, va rilevato l'importante risultato conseguito dalla Commissione.

Nel periodo intercorso tra il suo insediamento e la data odierna, infatti, la Commissione ha recuperato tutto l'arretrato in tema di esame dei bilanci degli enti accumulato per la fine anticipata della precedente legislatura.

Si ricorda che le funzioni di controllo attribuite dalla legge istitutiva alla Commissione sono costituite principalmente dalla vigilanza sull'equilibrio delle gestioni, sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale (articolo 56, legge 9 marzo 1989, n. 88). A tale riguardo, si sottolinea come la principale attività svolta dalla Commissione sia stata l'analisi dei bilanci tecnici attuariali delle casse privatizzate – anche in considerazione dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che ha richiesto una stabilità delle gestioni previdenziali da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 30 anni – e delle analoghe indicazioni di lungo periodo, ove disponibili, elaborate dagli enti di previdenza pubblici.

Ciò premesso, sul merito delle evidenze emerse nel corso dei lavori è opportuno focalizzare i seguenti temi, meritevoli di particolare attenzione:

1. Lo stato di salute della previdenza pubblica;
2. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare degli enti di previdenza pubblici;
3. La gestione caratteristica delle Casse dei professionisti;
 - 3.1 Le Casse privatizzate (d.lgs. n.509/1994);
 - 3.2 Le Casse private (d.lgs. n.103/1996);
4. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare delle casse dei professionisti;
5. I costi di gestione delle Casse dei professionisti.

1. Lo «stato di salute» della previdenza pubblica

Si analizza, innanzitutto, la situazione del sistema previdenziale pubblico relativamente al periodo 2004-2007 dei due enti, INPS ed INPDAP, che da soli erogano prestazioni pari alla quasi totalità di quelle erogate dal sistema nel suo complesso.

L'INPS, nel periodo 2004-2007, registra in termini di entrate contributive complessive un consistente incremento – pari a circa il 17 per cento, passando da 113,83 mld di euro nel 2004 a 136,96 mld di euro nel 2007 – collegato prevalentemente alla crescita del PIL e dell'occupazione, all'aumento di alcune aliquote contributive (nell'ultimo anno del triennio gli incrementi hanno riguardato le aliquote degli artigiani e commercianti e della gestione parasubordinati, passata quest'ultima al 23 per cento per i lavoratori che non risultano assicurati presso altre forme assistenziali obbligatorie) e al versamento dei contributi per il TFR dei lavo-

ratori dipendenti da aziende con più di 49 dipendenti (4,6 miliardi di euro). In parte, sia pure limitata, la crescita contributiva è dovuta al recupero di fenomeni di elusione ed evasione contributiva.

Dal punto di vista della spesa per prestazioni, l'Inps registra nel medesimo periodo un tasso di crescita più contenuto rispetto a quello delle entrate contributive, passando da 171,04 mld del 2004 a 189,4 mld del 2007. Per quanto riguarda il numero delle pensioni si registra una sostanziale stabilità del numero complessivo, a fronte di una leggera flessione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), mentre si registra un incremento del loro importo medio. L'Istituto beneficia dei saldi sistematicamente attivi della Gestione dei lavoratori parasubordinati e della Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, mentre incide negativamente il saldo dei fondi speciali.

Il fabbisogno dell'INPS è coperto, anche sotto il profilo pensionistico, dalle entrate contributive e da trasferimenti dal bilancio dello Stato a sostegno questi ultimi delle prestazioni e degli interventi che la legge mette a carico dello Stato. Tali trasferimenti sono finalizzati al finanziamento della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), di competenza dell'INPS, che è rivolta sia ad interventi assistenziali che ad interventi di sostegno alle pensioni. Tale spesa a carico della GIAS ammonta nel 2006 a circa 25 mld di euro ⁽¹⁾.

Nel breve periodo, il saldo pensionistico (differenza tra entrate contributive e spesa per pensioni) subirà una riduzione delle entrate contributive correlata all'andamento negativo della congiuntura economica, pur in presenza di risparmi di spesa derivanti dall'inasprimento delle condizioni di pensionamento (le cosiddette «quote»). Nel medio-lungo periodo (a partire dal 2020 in poi) il saldo pensionistico, permanendo condizioni di criticità del lavoro e dello sviluppo, si potrebbe aggravare.

Per quanto riguarda l'INPDAP, si registra nel medesimo periodo in termini di entrate contributive complessive – che passano da 44,6 mld di euro nel 2004 a 47,56 mld di euro nel 2007 – un incremento del 6,65 per cento. L'elevata crescita contributiva registrata nel 2006 è frutto del pagamento degli arretrati collegati ai rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2004-2005 dei comparti ministeri, scuola ed aziende autonome.

Nel medesimo periodo, dal punto di vista della spesa per prestazioni, si rileva un tasso di crescita ben maggiore (16,67 per cento) rispetto a quello delle entrate contributive (6,65 per cento). Il saldo previdenziale passa da un avanzo di 847 mln di euro nel 2004 ad un disavanzo di 4,45 mld di euro nel 2007, come risulta dal bilancio consuntivo. Riguardo

⁽¹⁾ Così il Commissario straordinario e il Direttore Generale dell'Ente nell'audizione presso la Commissione nella seduta del 24 giugno 2009. Gli interventi di sostegno alle pensioni da parte della GIAS nel 2006, secondo quanto riportato nel Rapporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale 2007, hanno riguardato prevalentemente per 22,02 mld il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per 1,22 mld il Fondo artigiani, per 1,02 mld il Fondo commercianti e per 5,75 mld il fondo Gestione autonoma coltivatori diretti coloni e mezzadri (CDCM).

a tale disavanzo si segnalano alcune criticità di tipo strutturale che hanno influito sulla sua rapida crescita. Dal punto di vista delle entrate contributive si segnala, in particolare, il calo derivante dalla drastica riduzione del *turnover* dei dipendenti pubblici. Significativi squilibri si registrano nel rapporto tra la spesa per TFR (Trattamento di fine rapporto) e per TFS (Trattamento di fine servizio) e le relative entrate contributive. Tra le cause strutturali del disavanzo dell'Ente si segnalano altresì gli effetti della legge finanziaria 2007, con la quale sono stati abrogati i trasferimenti dello Stato a copertura della spesa pensionistica dei dipendenti statali che confluivano nella Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (CTPS), la cosiddetta Cassa Stato.

Il *trend* in rapida crescita del disavanzo previdenziale comporta l'erosione in pochi anni del patrimonio dell'Istituto, che ammonta nel 2007 a 20,46 mld di euro, anche se occorre tener conto delle norme che hanno trasformato in anticipazioni di tesoreria il trasferimento a carico dello Stato che la legge n. 335 del 1995 aveva introdotto per la Gestione trattamenti pensionistici (GTPS).

I dati relativi al periodo 2004-2007 presentano aspetti di criticità tali da pregiudicare, nel breve periodo, la sostenibilità finanziaria dell'Istituto, in assenza di misure che comportino un rilevante incremento strutturale delle entrate. In relazione alle gestioni pensionistiche dell'Ente si evidenziano i seguenti valori di spesa per pensioni (al netto di trasferimenti) e di entrate per contributi e trasferimenti, per l'anno 2006, secondo i dati del Rapporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale 2007. Cassa dipendenti enti locali: entrate 13,6 mld di euro – spese 15,03; Cassa insegnanti di asilo: entrate 234,6 mln di euro – spese 192,5 mln; Cassa sanitari: entrate 3,66 mld di euro – spese 2,13 mld; Cassa ufficiali giudiziari: entrate 23,6 mln di euro – spese 39,5 mln; dipendenti dello Stato: entrate 31,33 mld di euro – spese 30,95 mld.

Per quanto riguarda l'IPSEMA si evidenzia che la somma dei contributi e dei trasferimenti attivi – questi ultimi da intendersi come sgravi contributivi previsti in favore delle imprese armatoriali, volti a salvaguardare l'occupazione (articolo 6 del decreto-legge n.457 del 1997, convertito in legge con modificazioni dalla legge n.30 del 1998, e articolo 34-*sexies* del decreto legge n.4 del 2006, convertito dalla legge n.80 del 2006) – ammontano complessivamente nell'anno 2006 a 66,684 mln di euro (pari rispettivamente a 18,9 mln e a 47,8 mln di euro), mentre le spese di gestione, tratte dal conto economico, ammontano a 21,3 mln di euro.

I problemi di sostenibilità del comparto pubblico sono evidenti anche dalla lettura dei due indicatori di equilibrio di ripartizione delle gestioni pensionistiche INPS ed INPDAP, cioè il rapporto entrate contributive/spesa per prestazioni pensionistiche e il rapporto demografico iscritti/pensionati.

Di seguito si riportano i valori di tali indicatori relativamente agli anni 2004-2005-2006. Al riguardo non è possibile fornire un confronto con l'IPSEMA a causa della mancanza di sufficienti informazioni, data la particolare struttura dell'Ente in relazione al tipo di prestazioni assicurate.

GRAFICO 1 (2)
INDICATORE DI EQUILIBRIO CONTRIBUTI/PENSIONI






GRAFICO 2
INDICATORE DI EQUILIBRIO ASSICURATI/PENSIONI



(2) Gli indicatori dei seguenti grafici sono stati elaborati sulla base dei dati contenuti nelle relazioni predisposte dal Centro Europa ricerche (CER) pubblicate in allegato ai resoconti sommari delle sedute del 29 aprile (INPS) e del 6 maggio 2009 (INPDAP).

GRAFICO 3
INDICATORE DI EQUILIBRIO PENSIONE MEDIA/CONTRIBUTO MEDIO



Nel triennio considerato si registrano, per l'INPS e l'INPDAP, rapporti di poco superiori all'unità. Considerando poi il rapporto tra pensione media e contributo medio, che fornisce, in una logica di gestione a ripartizione e in termini medi, il numero di contribuenti necessari per pagare una pensione, si rileva che tale numero per l'INPDAP risulta essere più basso che per l'INPS.

Per l'IPOST si osserva che la gestione è in precario equilibrio con un *trend* in progressivo peggioramento imputabile ad un'evoluzione di segno negativo della platea degli assicurati, che sono rappresentati esclusivamente dai dipendenti di Poste S.p.A.. Negli ultimi anni si è registrato un contenimento delle assunzioni a tempo indeterminato accompagnato da un crescente numero delle assunzioni con formule contrattuali flessibili di tipo interinale. Si rileva pertanto una politica del personale che comporta una fluttuazione non solo del numero degli iscritti ma anche delle entrate contributive in quanto, nel caso ad esempio di contratti interinali, i contributi non vengono versati all'IPOST bensì all'INPS. Anche in conseguenza di ciò, risulta preoccupante la diminuzione tra il 1994 e il 2007 del rapporto tra patrimonio e spesa annua per pensioni (da 4,5 a 1,2).

L'elemento chiave emerso dalle audizioni svolte sui bilanci è stato l'analisi del bilancio tecnico attuariale, da cui in particolare si nota una preoccupante mancanza di indicazioni condivise sui risultati delle valutazioni attuariali; al riguardo non è chiaro se i dati utilizzati siano validi o meno e non è chiaro altresì se le variazioni previste del numero di iscritti siano state considerate nelle previsioni attuariali.

Dai dati riportati nel bilancio tecnico al 31.12.2005, si evidenzia una situazione di squilibrio già nel breve periodo e si osserva peraltro che un certo miglioramento si potrà avere tenendo conto delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 247 del 2007 («Norme di attuazione del Pro-

tocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»).

Una riflessione più approfondita circa l'equilibrio dell'Istituto potrà essere fatta solo dopo aver valutato anche gli effetti della liberalizzazione dei servizi postali prevista per il 2011, liberalizzazione che, nel presupposto che l'IPOST si occupi anche dei dipendenti delle nuove aziende, avrà senz'altro dei benefici sulle previsioni di lungo periodo.

Per quanto riguarda l'ENPALS, dall'esame delle principali poste contabili desunte dai bilanci esaminati, emerge un sufficiente equilibrio dell'Ente: il monte contributivo annuo risulta più che sufficiente a finanziare le prestazioni pensionistiche relative allo stesso periodo (il rapporto tra monte contributivo e spesa pensionistica è sempre superiore all'unità nel periodo considerato). Si osserva, inoltre, che il numero di contribuenti è sempre di gran lunga superiore a quello dei pensionati (rapporto tra contribuenti e pensionati pari circa a 4,5).

Si sottolinea altresì la presenza di un numero molto elevato di silenti; detta situazione andrebbe monitorata con continuità prevedendo, semmai, la quantificazione degli eventuali obblighi dell'Ente in termini di prestazioni verso detta platea.

La sostenibilità dell'Ente nel lungo periodo è stata analizzata nel bilancio tecnico al 31.12.2005 limitatamente però al Fondo Spettacolo e solo per 15 anni di previsione. Da tale valutazione non emergono immediati problemi di sostenibilità, pur trattandosi di una valutazione parziale e limitata nel tempo.

Passando all'analisi dell'INAIL, si evidenzia un netto miglioramento dal 2004 al 2007; si passa infatti da un disavanzo ad un risultato economico di esercizio in avanzo. Inoltre, nei quattro anni considerati il numero dei contribuenti (circa 20 milioni) e l'ammontare dei contributi (circa 8 miliardi di euro) si mantengono tendenzialmente stabili.

Si ritiene, tuttavia, utile porre l'attenzione sulla necessità di rendere più trasparente l'intero sistema assicurativo di calcolo delle contribuzioni e delle riserve; infatti il sistema attuale sembra ormai superato e potrebbe essere opportunamente aggiornato e semplificato.

Per quanto attiene ai costi di gestione degli enti di previdenza pubblici si rileva quanto segue. Per quanto riguarda l'INPS i costi totali di gestione passano da 3,21 mld nel 2004 a 3,63 mld nel 2006 con una variazione media (geometrica) annua del 6,4 per cento. In particolare, si segnala che, mentre i costi per il personale aumentano, pure in presenza di una sua riduzione in termini numerici, passando da 1,61 mld nel 2004 a 1,79 mld nel 2006, si riducono, invece, i costi relativi al funzionamento degli uffici che passano da 508,9 mln nel 2004 a 452 mln nel 2006 e quelli relativi agli organi dell'Ente che passano da 10,7 mln nel 2004 a 9,1 mln nel 2006.

Dal 2004 al 2006 i costi totali di gestione dell'INPDAP aumentano, passando da 566,57 mln nel 2004 a 695,66 mln nel 2006 con una variazione media annua del 10,8 per cento. In particolare, si segnala una crescita dei costi relativi al funzionamento degli uffici dal 2004 al 2006, che passano da 104,7 mln a 151,6 mln. Anche i costi per il personale e per gli organi dell'Ente aumentano: i primi passano da 365,3 mln nel 2004 a 423,4 mln nel 2006, mentre i costi per gli Organi passano da 3,3 mln nel 2004 a 3,7 mln nel 2006. Anche per l'IPSEMA i costi totali di gestione, tratti dal conto economico, aumentano, passando da 17,8 mln nel 2004 (15,9 mln di spese di amministrazione e 1,9 mln di trasferimenti passivi) a 21,3 mln nel 2006 (17,7 mln e 3,6 mln). Si evidenzia altresì un aumento dei costi per il personale che passano da 9,6 mln nel 2004 a 11,3 mln nel 2006, essenzialmente dovuto all'attuazione dei nuovi contratti collettivi. Per quanto riguarda l'INAIL, i costi totali di gestione passano da 978,7 milioni di euro nel 2004 a 1.125 milioni di euro nel 2007, con un incremento medio annuo del 4,8 per cento ed un'incidenza rispetto al patrimonio dell'8,1 per cento nel 2007. Per quanto riguarda, infine, l'ENPALS e l'IPOST l'incidenza dei costi sul patrimonio si attesta intorno a poco più del 2 per cento.

2. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare degli enti di previdenza pubblici

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali degli enti di previdenza pubblici, nella tabella 1 sono illustrati gli importi del patrimonio complessivo e la suddivisione dello stesso tra mobiliare e immobiliare, con i rispettivi rendimenti. Si fa presente che è stato preso come riferimento l'ultimo dato disponibile per ciascun ente.

TABELLA 1
VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI
(importi in milioni di euro)

<i>Enti pubblici</i>	<i>Patrimonio complessivo</i>	<i>Patrimonio immobiliare</i>	<i>Patrimonio mobiliare</i>	<i>Rendimento Complessivo</i>	<i>Rendimento immobiliare</i>	<i>Rendimento mobiliare</i>	<i>Anno di riferimento</i>
INPS	2.697,5	307,8	2.389,7*	1,3%	-1,0%	1,6%	2006
INPDAP	21.581,7	782,1	20.799,6	1,0%	2,8%	0,9%	2006
IPSEMA	240,8	43,2	197,6	1,5%	7,5%	1,4%	2006
IPOST	1.824	57	1.767	0,1%	0,0%	0,1%	2007
ENPALS	1.354	61	1.293	0,5%	3,0%	0,4%	2006
INAIL	13.928	1.166	12.762	0,9%	3,3%	0,5%	2007

* I dati del patrimonio mobiliare INPS comprendono anche le attività liquide dell'Istituto.

Dalle cifre si evincono alcuni casi particolari: per l'INAIL si osserva che nonostante il rilevante risultato patrimoniale positivo riscontrato nel 2007 (raggiunto a partire da un forte disavanzo: -3,7 milioni di euro nel 2004), emerge un punto critico relativo alla limitata autonomia nella gestione delle risorse finanziarie. In particolare, l'INAIL ha l'obbligo di trasferire l'avanzo di esercizio alla Tesoreria a titolo del tutto infruttifero (attualmente esiste in Tesoreria una giacenza di oltre 10 miliardi di euro) e ciò determina una vera e propria distorsione della natura della contribuzione assicurativa generando un serio pregiudizio nel rapporto fra l'Istituto, gli assicurati e le imprese. Al riguardo occorre ricordare che il rendimento di ogni somma o bene disponibile entra nel calcolo delle tariffe assicurative e quindi l'eliminazione del rendimento rende automaticamente necessaria la revisione delle tariffe.

Sicuramente una maggiore autonomia nella gestione delle risorse finanziarie dell'Ente non solo consentirebbe una più elevata valorizzazione delle rendite a favore dei lavoratori, ma si potrebbe anche prevedere la creazione di un sistema di supporto tecnico-amministrativo soprattutto per le piccole e piccolissime imprese.

Riguardo alla gestione del patrimonio, si fa presente che per oltre il 90 per cento esso è rappresentato dalla componente mobiliare, con un rendimento netto decisamente contenuto (0,7 per cento medio nel triennio considerato); la residua componente immobiliare, invece, risulta decisamente più redditizia facendo registrare un rendimento medio del 4,1 per cento nel triennio considerato. Al riguardo, è necessario comunque ricordare che il limitato rendimento della gestione mobiliare è dovuto anche ai limiti in termini di autonomia gestionale imposti all'Istituto, di cui si è fatto cenno in precedenza.

In contrapposizione a quanto appena osservato circa l'attuale situazione positiva dell'Ente, si pone la difficoltà dell'Istituto nel recuperare il gettito contributivo non corrisposto (nel 2007 l'Istituto vanta crediti contributivi per 4,3 miliardi di euro), con conseguente aumento dei costi dovuti al recupero dei predetti crediti.

Il rendimento medio del patrimonio totale dell'INPS nel triennio 2004-2006 è dell'1,4 per cento con un rendimento medio del patrimonio immobiliare dello 0,8 per cento e del patrimonio mobiliare, che costituisce la quota prevalente del patrimonio totale (pari nel 2006 all'89 per cento del patrimonio totale), dell'1,5 per cento.

Per l'INPDAP nello stesso triennio si riscontra un rendimento medio del patrimonio totale pari solo allo 0,7 per cento, con un rendimento medio del patrimonio immobiliare del 4,4 per cento e del patrimonio mobiliare, che costituisce la quota prevalente del patrimonio totale (pari nel 2006 a circa il 96 per cento del patrimonio totale), dello 0,6 per cento.

Il rendimento del patrimonio totale per l'IPSEMA nel triennio considerato è del 2,5 per cento, con un rendimento medio del patrimonio immobiliare del 7,4 per cento ed un rendimento medio del patrimonio mobiliare dell'1,5 per cento.

3. La gestione caratteristica delle Casse dei professionisti

Per quanto attiene alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, bisogna distinguere la situazione delle Casse privatizzate con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 da quella delle Casse già nate private con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, perchè presentano situazioni sostanzialmente diverse, sia per la modalità di calcolo delle prestazioni, sia per il sistema di gestione finanziaria, con conseguenze differenziate in termini di sostenibilità e di adeguatezza delle prestazioni.

3.1. Le Casse privatizzate (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509)

Dall'analisi dei bilanci consuntivi 2004-2006 e preventivi 2007 è emerso che l'andamento del numero degli iscritti di gran parte delle Casse ex 509 presenta tassi di crescita abbastanza sostenuti, particolarmente rilevanti per la Cassa forense (circa 7 per cento medio annuo); per la Cassa geometri, invece, si osserva un forte incremento dei contributi (+10,7 per cento medio annuo) principalmente dovuto alla dinamica dei redditi (tasso di crescita medio annuo pari a oltre il 5 per cento).

Per l'ENPAIA si registra nel corso del triennio 2004-2006 una sostanziale stabilità del numero di contribuenti, mentre è prevista una contenuta crescita per il 2007. Il patrimonio netto dell'ente risulta in costante crescita nel corso del triennio.

Per l'INARCASSA, con il rilevante aumento degli iscritti in attività verificatisi negli ultimi anni, il rapporto pensionati/iscritti risulta pari mediamente al 9,2 per cento nel periodo analizzato.

La Cassa del notariato presenta un'incidenza del prelievo contributivo (28 per cento) e un'età media al pensionamento (74 anni) di gran lunga più elevate rispetto alla media delle altre casse professionali: l'insieme di questi due elementi fa sì che la cassa, anche osservando le proiezioni di lungo periodo riportate nel bilancio tecnico attuariale, presenti un andamento prospettico che si mantiene sostanzialmente in equilibrio.

Caso a parte l'ENASARCO che, nel periodo considerato, presenta un numero di iscritti sempre lievemente decrescente; ciò è dovuto principalmente alla particolare gestione degli iscritti silenti (definiti come coloro che non contribuiscono da più di tre anni), il cui numero risulta piuttosto elevato e con tassi di variazione sempre positivi. Tale problematica, che può essere comunque legata alla natura della professione degli agenti e

rappresentanti di commercio, si ritiene debba essere risolta al più presto con una normativa specifica.

Al fine di valutare la sostenibilità di tali casse un indicatore interessante è costituito dal rapporto tra contribuenti (cfr. tabella 2) e numero di trattamenti pensionistici; per l'insieme delle casse privatizzate ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 tale valore nel 2006 è mediamente intorno a 4. Questo rapporto va visto soprattutto in relazione alle corrispondenti variazioni annue, anche perchè assieme al rapporto tra pensione media e contributo medio influenza il parametro entrate/uscite ed in definitiva la stessa stabilità di lungo periodo.

TABELLA 2
PRINCIPALI INDICATORI ANAGRAFICI ED ECONOMICI DELLE CASSE
PROFESSIONALI - ANNO 2006

	CONTRIBUENTI/ PENSIONATI	PENSIONE MEDIA/ CONTRIBUTO MEDIO
ENASARCO	2,4	2,4
ENPA CL	3,6	2,0
ENPAM – FONDO QA	4,1	1,9
ENPAM – FONDO QB	6,9	0,7
ENPAM – MG	2,8	1,9
ENPAM – FSA	1,5	0,9
ENPAM – FSE	0,2	0,2
CASSA FORENSE	5,5	3,5
CASSA GEOMETRI	4,0	3,1
INARCASSA	11,2	4,7
CASSA NOTARIATO	2,0	1,3
CASSA COMMERCIALISTI	9,9	3,6
CASSA RAGIONIERI	5,5	2,7
ENPA F	2,8	1,6
ENPA V	4,0	2,1
INPGI (gest. principale)	3,3	2,8

Il rapporto tra pensione media e contributo medio costituisce anch'esso un indicatore di sostenibilità finanziaria: l'indice è risultato mediamente pari a 2 per le Casse ex d.lgs. n. 509 del 1994. I contributi tendono a crescere per effetto dell'aumento dei redditi, ma il contributo medio risulta spesso moderato dalla presenza dei contribuenti marginali (giovani che iniziano la carriera e pensionati attivi). L'andamento di tale rapporto è influenzato da una molteplicità di fattori: redditi degli iscritti, aliquote contributive applicate, metodo di calcolo della pensione, composizione della platea dei contribuenti.

Potrebbe essere particolarmente interessante la valutazione per tutte le gestioni del contributo di equilibrio al momento dell'ingresso in assicurazione; la conoscenza di tale indicatore permetterebbe un adeguato confronto di costo tra le prestazioni previste nelle diverse gestioni.

Si rileva, inoltre, come l'elevato valore attuale dell'indicatore demografico contribuenti/pensionati, ben lungi da quello teorico a regime, per la CNPADC, così come per l'INARCASSA ed in misura minore per quasi tutte le altre Casse, configura una situazione di instabilità demografica futura nel rapporto tra il numero dei contribuenti e quello dei pensionati.

Tale rapporto è destinato a ridursi drasticamente nel corso degli anni. L'entità e la «rapidità» di tale riduzione sono connesse all'effettiva distribuzione demografica degli attuali contribuenti e dei pensionati ed alla previsione dei futuri nuovi contribuenti. La riduzione del valore di tale rapporto trova chiaro riscontro nei valori indicati nella tabella 3.

Si osserva che una forte concentrazione di contribuenti nella fascia di età giovane, come accade in diverse Casse privatizzate, denota una situazione di evoluzione di tale rapporto nel senso di una riduzione dello stesso fino a valori che possono raggiungere l'unità, ma in tempi lunghi, connessi cioè con l'andata in pensione di tale collettività di giovani contribuenti.

Il rapporto pensione media/contributo medio indica, sia pure in termini medi, il numero di contribuenti necessari attualmente per pagare una pensione. Tale indicatore è particolarmente significativo in un'ottica di gestione a ripartizione pura, che prevede cioè il pagamento delle pensioni correnti mediante i contributi correnti. Ottica di gestione a ripartizione pura che non può essere perseguita da quegli enti che, per effetto della loro attuale distribuzione dei contribuenti e della previsione sui futuri nuovi contribuenti, vedranno nel corso del tempo drasticamente ridursi il rapporto contribuenti/pensionati.

Per tali enti risulta assolutamente necessaria l'introduzione di una riserva patrimoniale adeguata, che dovrà essere utilizzata assieme ai suoi rendimenti per pagare una congrua parte della pensione dei futuri pensionati, attualmente giovani contribuenti, in modo da mantenere una sostanziale stabilità del trattamento pensionistico nel corso del tempo. Infatti, quando questi andranno in pensione il basso valore del rapporto tra contribuenti e pensionati non consentirà di pagare prestazioni adeguate mediante l'utilizzo dei soli contributi correnti (cfr. tabella 3, ultima colonna relativa al 2040).

Si osserva, inoltre, che una particolare attenzione ai fini della sostenibilità finanziaria deve essere posta nei confronti di quelle Casse per le quali è prevedibile nel futuro una riduzione o una cessazione di nuovi contribuenti. Nel qual caso è evidente che nel corso del tempo risulterà disponibile una sempre minore quantità di contributi correnti per pagare le pensioni correnti.

Per tali Casse la riserva patrimoniale dovrà progressivamente allinearsi, con l'esaurirsi dei contributi correnti, alla riserva dell'intero debito pensionistico dell'Ente.

TABELLA 3

<i>Casse Professionalisti</i>	2006		2040	
	<i>Rapporto(3) patrimonio-spesa pensioni</i>	<i>Rapporto contributi-spesa pensioni</i>	<i>Rapporto patrimonio-spesa pensioni</i>	<i>Rapporto contributi-spesa pensioni</i>
Cassa Forense	7,09	1,14	7,43	0,57
Cassa Geometri	6,00	1,24	-2,96	0,52
Cassa Notariato	7,68	1,58	7,82	1,24
Enasarco	5,29	1,05	-5,27	0,47
Enpacl	10,68	1,66	-3,09	1,61
Enpam (FG-Quota A)	9,60	2,06	-8,62	0,43
Inarcassa	17,04	4,05	2,99	0,51
Cassa Forense	7,09	1,14	7,43	0,57
Cassa Commercialisti	17,13	2,73	17,9	0,75
Cassa Ragionieri	9,58	2,02	9,73	0,27
ENPAF	6,37	1,7	35,22	1,39
ENPAV	8,65	1,94	0,14	0,51
INPGI (gest princ.)	4,77	1,15	3,76	1,17

Un fattore decisivo in termini di sostenibilità è sicuramente l'evoluzione della collettività degli iscritti: molte Casse si avviano alla fase di piena maturazione, pertanto il numero dei pensionati tende a superare quello dei contribuenti.

Per alcuni Enti sono state introdotte o sono in attesa di approvazione opportune modifiche regolamentari, che tendono a migliorare sensibilmente la sostenibilità di lungo periodo. Tali modifiche hanno riguardato l'introduzione del criterio di calcolo contributivo, l'aumento dell'anzianità contributiva per il diritto a pensione, l'aumento dell'età pensionabile, l'aumento dell'aliquota per il calcolo del contributo soggettivo etc.. Nonostante ciò, alcune riforme permettono solo di dilazionare ma non di evitare l'emergere degli squilibri nelle gestioni previdenziali.

⁽³⁾ Tali rapporti sono stati elaborati sulla base dei dati tratti dalle relazioni del CER, società di consulenza della Commissione nella XV legislatura.

Il permanere di detti squilibri sembra indicare che in futuro si renderanno necessari ulteriori significativi aggiustamenti nelle modalità di calcolo delle prestazioni e/o nei livelli di contribuzione previsti.

TABELLA 4
INDICAZIONI DAI BILANCI TECNICI

	<i>Anno bilancio tecnico</i>	<i>Saldo previdenziale - primo anno negativo</i>	<i>Saldo corrente - primo anno negativo</i>	<i>Patrimonio - primo anno negativo</i>
ENASARCO	2005	2016	2020	2030
ENPA CL	2006	2017	2019	2036
ENPAM – FONDO QA	2003	2018	2017	2028
ENPAM – FONDO QB	2003	2021	2021	2041
ENPAM – MG	2003	2018	2018	2026
ENPAM – FSA	2003	2020	2020	2031
ENPAM – FSE	2003	2004	2004	2008
CASSA FORENSE	2005(a)	2029	2032	2044
CASSA GEOMETRI	2005	2018	2023	2035
INARCASSA	2003	2025	2032	2043
CASSA NOTARIATO	2005	2020	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
CASSA COMMERCIALISTI	2005	2035	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
CASSA RAGIONIERI	2005	2026	2034	Sempre positivo(b)
ENPAF	2005	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
ENPAV	2003	2023	2026	2041
INPGI (gest. princ)	2005	2022(c)	2023(c)	Sempre positivo(b)

(a): Nelle valutazioni non è stato previsto l'incremento del contributo del 2 per cento del contributo integrativo, in quanto ancora non approvato. Tale modifica comporterebbe uno spostamento al 2033 per il saldo previdenziale, al 2038 per il saldo corrente e ad una situazione positiva per il patrimonio per i trent'anni di valutazione.

(b): Positivo per tutto il periodo di valutazione.

(c): Secondo i dati del bilancio tecnico il saldo previdenziale e il saldo corrente tornerebbero positivi rispettivamente nel 2036 e nel 2035.

3.2. Le Casse private (decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

Le Casse private (istituite con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) riguardano categorie professionali con un minor numero di iscritti (ENPAB, EPPI, ENPAPI, ENPAP, EPAP, INPGI gest.sep., ENPAIA).

Queste Casse sono sostanzialmente «agganciate», per quanto attiene alla modalità di calcolo della pensione, alla legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare». Esse sono quindi di tipo contributivo e pertanto la pensione viene calcolata in base al montante contributivo accumulato da ogni iscritto, costituito dai contributi versati e dalla loro rivalutazione.

Tale rivalutazione, appare legata a quanto previsto dalla legge n. 335 del 1995 e cioè risulta in base alla «[...] ariazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di statistica, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare [...]» (articolo 9 della legge n. 335 del 1995).

La problematica strutturale primaria che si presenta per tali enti è da ricondursi alla esiguità delle prestazioni che gli iscritti stanno maturando e di cui beneficeranno nella fase di quiescenza. Tale esiguità in termini assoluti è da ricondursi alla concomitanza di due fattori: la limitatezza dei redditi e la dimensione ridotta della aliquota contributiva. È necessario quindi adottare provvedimenti che favoriscano l'aumento della contribuzione finalizzata alla prestazione.

A tale riguardo, non appare inutile la valutazione dell'opportunità di consentire l'incremento della contribuzione integrativa dal 2 per cento al 4 per cento e di consentire l'utilizzo di tale aumento per incrementare i montanti contributivi individuali. Tale possibilità deve, però, trovare una validazione di tipo normativo, dal momento che il contributo integrativo è attualmente vincolato, sulla base di quanto previsto dal decreto istitutivo di tali Casse, al valore del 2 per cento.

L'individuazione del livello contributivo necessario per ottenere una prestazione adeguata riporta alla problematica relativa al tasso di sostituzione. Il tasso di sostituzione è il rapporto, in termini percentuali, tra la prima rata di pensione e l'ultima retribuzione. Il valore di tale rapporto indica quale percentuale della retribuzione futura dell'individuo, sia pure incognita, verrà mantenuta al suo pensionamento, cioè, quanta parte del suo «tenore di vita» futuro, legato alla retribuzione, potrà «conservare». In tal senso, la stima in termini assoluti del valore futuro della pensione è meno significativa della stima del tasso di sostituzione, cioè della stima relativa al valore futuro del rapporto tra la prima pensione e l'ultima retribuzione.

Il tasso di sostituzione è influenzato, oltre che dal livello contributivo, anche dal tasso di rivalutazione dei contributi, dalla crescita reddituale del soggetto e dai coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo della pensione.

Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, cioè i coefficienti che si utilizzano per trasformare, al momento del pensionamento, il montante contributivo in rendita, è opportuno che tali enti li riadeguino «frequentemente». Tale esigenza è motivata dal fatto che scostamenti negativi

dei loro valori da quelli effettivi portano ad un *deficit* che ricade sulla sostenibilità previdenziale del sistema della stessa categoria professionale.

Per quanto attiene in dettaglio alla gestione delle Casse private ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 negli anni di riferimento può osservarsi come tali enti si trovino tutti in una fase di evoluzione iniziale della propria gestione previdenziale caratterizzata da tassi di variazione degli iscritti estremamente positivi, a fronte di un livello di prestazioni scarsamente significativo. Tali enti attraversano quindi una fase di accumulazione, in cui il patrimonio si accresce costantemente e così i relativi impieghi.

Gli Enti ex 103 non presentano al momento problemi di sostenibilità in quanto caratterizzati da modalità di calcolo della prestazione di tipo contributivo, d'altra parte il problema di fondo per tali Enti è l'adeguatezza delle prestazioni (cfr. tabella 5).

Circa quest'ultima esistono importanti indicatori, come il tasso di sostituzione, che rivelano l'esigenza di un attento monitoraggio dell'andamento del livello delle pensioni.

TABELLA 5
INDICAZIONI DAI BILANCI TECNICI

	<i>Anno bilancio tecnico</i>	<i>Saldo previdenziale - primo anno negativo</i>	<i>Saldo corrente - primo anno negativo</i>	<i>Patrimonio - primo anno negativo</i>
ENPAP	2002	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
EPAP	2004	2038	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
EPPI	2003	2032	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
ENPAB	2003	2035	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
ENPAPI	2004	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
INPGI (gest. separata)	2003	2035	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)

(b): Positivo per tutto il periodo di valutazione.

Un altro indicatore interessante (cfr. tabella 6) è il rapporto tra contribuenti e numero di trattamenti pensionistici; per queste Casse tale valore nel 2006 è mediamente intorno a 50. Tale rapporto va visto soprattutto in relazione alle corrispondenti variazioni annue, anche perchè assieme al rapporto tra pensione media e contributo medio influenza il parametro entrate/uscite ed in definitiva la stessa stabilità di lungo termine.

Il rapporto tra pensione media e contributo medio costituisce anch'esso un indicatore di sostenibilità finanziaria: l'indice è risultato mediamente pari a 0,5 per le Casse ex d.lgs. n.103 del 1996.

TABELLA 6
PRINCIPALI INDICATORI ANAGRAFICI ED ECONOMICI DELLE CASSE
PROFESSIONALI (DLG. N.103/96) - ANNO 2006

	CONTRIBUENTI/ PENSIONATI	PENSIONE MEDIA/ CONTRIBUTO MEDIO
ENPAP	44,9	0,5
EPAP	35,3	0,6
EPPI	16,3	0,4
ENPAB	79,2	0,4
ENPAPI	86,4	0,3
INPGI (gest. separata)	53,2	0,5

4. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare delle Casse dei professionisti

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali delle Casse privatizzate, nella tabella 7 sono illustrati gli importi del patrimonio complessivo e la suddivisione dello stesso tra mobiliare e immobiliare, con i rispettivi rendimenti. Si fa presente che è stato preso come riferimento l'ultimo dato disponibile per ciascun Ente.

TABELLA 7
VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS. 509/1994
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENASARCO	5.678	2.956	2.722	3,4%	0,9%	6,1%	2007
ENPA CL	493	124	369	4,9%	2,0%	5,9%	2007
ENPAM	7.548	2.796	4.752	3,2%	1,5%	4,3%	2006
CASSA FORENSE	3.428	405	3.023	10,3%	0,8%	11,5%	2006
CASSA GEOMETRI	1.677	399	1.278	2,1%	1,8%	2,2%	2007
INARCASSA	3.196	688	2.508	2,9%	2,4%	3,0%	2006
CASSA NOTARIATO	1.238	495	743	9,5%	3,6%	13,4%	2006
CASSA COMMERCIALISTI	2.393	234	2.159	8,2%	2,2%	8,8%	2006
CASSA RAGIONIERI	1.043	434	609	7,1%	2,0%	10,7%	2006
ENPA F	896	191	705	4,0%	1,9%	4,5%	2006
ENPA IA	1.111	361	750	2,8%	1,4%	3,4%	2006
ENPA V	138	15,3	122,6	7,3%	1,0%	8,0%	2006
INPGI (gest. principale)	1.252	698,3	553,7	4,8%	0,0%	8,3%	2006

Per ogni Cassa risulta importante analizzare la gestione dei patrimoni che hanno in molti casi rendimenti fluttuanti; si osserva soprattutto un calo del rendimento degli investimenti mobiliari negli ultimi anni.

Dai dati emerge il caso particolare dell'ENASARCO, con un patrimonio composto per il 50 per cento da immobili, il cui rendimento, nonostante il tentativo di miglioramento dell'efficienza della gestione, è rimasto sempre molto basso (1,1 per cento medio). Per contro la gestione mobiliare, grazie soprattutto alla componente titoli, ha fatto registrare rendimenti di buon livello (intorno al 6 per cento).

Per quanto riguarda la variazione del patrimonio di CNPADC, CNPR, ENPAF, ENPAV, INPGI (Gest. princ.) dal 2004 al 2006 si registra mediamente una crescita di quello mobiliare – con la sola eccezione dell'ENPAV per il quale si registra una contenuta contrazione da 125,3 mln a 122,6 mln – ed una sostanziale stabilità di quello immobiliare, con l'eccezione dell'ENPAF che riduce il proprio patrimonio immobiliare da 235 mln a 191 mln e dell'INPGI (Gest. Princ.) per il quale tale patrimonio cresce da 661 mln a 698,3 mln.

I rendimenti del patrimonio appaiono nel periodo positivi e mediamente elevati. Risulta comunque opportuna una standardizzazione della modalità di valutazione.

In merito alla gestione del patrimonio degli Enti ex 103, si evidenzia un patrimonio costituito quasi esclusivamente dalla componente mobiliare. Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta mediamente soddisfacente negli anni analizzati, tuttavia sarebbe opportuno incrementare gli investimenti con titoli a basso indice di rischio o nel settore immobiliare, anche in considerazione dell'attuale andamento del mercato finanziario.

Per quanto riguarda in particolare l'ENPAB, l'ENPAPI, l'INPGI (Gest. Sep.) si osserva che essendo tali enti di più recente costituzione alla loro «giovane età» è legato il fenomeno di un saldo previdenziale decisamente positivo, in quanto evidentemente si registra un numero di pensionati inferiore a quello dei contribuenti, fenomeno che risulta rilevante ai fini della crescita delle disponibilità patrimoniali che risultano in prevalenza attestate nel settore mobiliare.

Per quanto attiene ai rendimenti del patrimonio, anche per questi Enti appaiono nel periodo considerato positivi e mediamente elevati. Risulta comunque opportuna una standardizzazione della modalità di valutazione.

TABELLA 8
VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS.103/1996
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENPAP	268	5	263	4,2%	0,0%	4,3%	2006
EPAP	322	13	309	5,2%	0,0%	5,5%	2006
EPPI	394	93	301	5,1%	2,9%	5,8%	2006
ENPAB	175,4	3,9	171,5	3,5%	0,0%	3,5%	2006
ENPAPI	115,4	0,8	114,6	3,2%	3,8%	3,2%	2006
INPGI (gest. separata)	143,3	0,0	143,3	7,2%	-	7,2%	2006

Per quanto attiene alla gestione finanziaria del patrimonio mobiliare di tali Enti appare necessario attivare controlli rivolti ad accertare la congruità tra le tipologie di investimento e la finalità previdenziale di quest'ultimo. Si deve tenere conto del fatto che il flusso di uscite per prestazioni di un Ente previdenziale è «abbastanza prevedibile», mentre la maggiore incertezza riguarda le future entrate contributive. Questo fatto può e deve essere utilizzato nella scelta degli orizzonti di investimento.

È in tale ottica che l'utilizzo di strumenti finanziari diretti, derivati e strutturati deve essere inquadrato e giustificato. Risulta pertanto importante accertare che l'utilizzo dello strumento finanziario sia effettuato nella piena consapevolezza, da parte di chi è deputato all'amministrazione delle risorse patrimoniali, sia della natura dello strumento nella sua tipologia qualitativa, il che richiede un'adeguata comprensione dei meccanismi logici che ne sono alla base, sia della sua adeguatezza alla finalità previdenziale. Tali consapevolezze dovranno altresì essere integrate da quella relativa alla misura di esposizione al rischio che l'utilizzo dello strumento finanziario comporta, la cui quantificazione deve essere effettuata in modo realistico secondo un «principio di massima perdita realizzabile» e quindi confrontata con la quantificazione del guadagno realisticamente conseguibile. Atteso che, comunque, nel *trade-off* rischio-rendimento si deve privilegiare la riduzione del rischio.

Maggiore attenzione deve essere posta in materia di consapevolezza per quanto attiene l'utilizzo di strumenti finanziari più complessi. L'utilizzo di strumenti derivati e/o strutturati deve avvenire solo in presenza di adeguate e documentate valutazioni espressamente effettuate dalle quali deve emergere con chiarezza a fronte del rischio il «profilo di utilità previdenziale attesa».

L'utilizzo di strumenti derivati e strutturati, secondo quanto accertato dal Ministero del *Welfare* (vedi audizione del Prof. Geroldi del 11 febbraio 2009), presenta in diversi casi aspetti di criticità in termini quantita-

tivi, nonchè eccessivi livelli percentuali di utilizzo. Si ricorda, al riguardo, che la Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulla «situazione economico-finanziaria della Casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali», il cui documento conclusivo darà conto delle risultanze dell'analisi svolta. Appare, infatti, utile un attento approfondimento puntuale sulla natura ed il contenuto degli strumenti effettivamente utilizzati dagli Enti.

In tema di gestioni patrimoniali particolare attenzione dovrebbe quindi essere dedicata alla regolamentazione degli investimenti mobiliari; a tal fine potrebbe essere redatto un provvedimento legislativo simile, nella sostanza, al decreto del Ministro del Tesoro n. 703 del 1996 a suo tempo emanato con riferimento alle forme di previdenza complementare e attualmente in via di aggiornamento.

I due principali obiettivi che tale regolamentazione degli investimenti dovrebbe prefiggersi sono:

- incentivare l'efficienza della gestione;
- garantire la protezione del risparmio previdenziale.

La normativa dovrebbe seguire due direttrici principali: una di tipo qualitativo e una di tipo quantitativo. Le indicazioni di tipo qualitativo riguardano la sana e prudente gestione, in merito alla diversificazione dei rischi e degli investimenti, alla massimizzazione dei rendimenti netti, al contenimento dei costi. Si tratta di principi generali che devono essere rispettati nell'attività di investimento delle risorse.

Le indicazioni di tipo quantitativo sono tese ad evitare una rilevante presenza di investimenti in strumenti non regolamentati, emessi in paesi che non appartengono all'OCSE, oppure ad evitare l'eccessiva concentrazione in una singola emittente.

Inoltre, l'impostazione dovrebbe tendere a privilegiare il controllo del rischio con i moderni strumenti oggi disponibili, rispetto ad un mero controllo di tipo quantitativo del peso degli *assets* sul portafoglio e dell'aderenza o meno ai benchmark di riferimento.

Un altro aspetto da tener presente riguarda la trasparenza nelle strategie seguite, oltre che la trasparenza con cui si accede a particolari strumenti finanziari. Infine, un elemento non meno importante deve essere rappresentato dalla vigilanza, che può esplicarsi sia *ex ante*, mediante indicazioni sui modelli gestionali, sia *ex post*, verificando la conformità sostanziale delle strutture organizzative, delle politiche di investimento, delle procedure di gestione del rischio con i principi generali posti a tutela degli iscritti.

5. I costi di gestione delle Casse dei professionisti

Altra problematica rilevante per la maggior parte delle Casse è quella relativa ai costi di gestione, che dovrebbero essere razionalizzati e in alcuni casi ridotti. Dall'analisi dei dati emerge che per le Casse ex 509 la

crescita dei costi di gestione dal 2004 al 2006 è legata principalmente alla crescita dei costi per il personale, di cui in alcuni casi è aumentata anche la consistenza numerica, anche in relazione all'aumento del numero di iscritti.

Dall'analisi dei dati delle tabelle 9 e 10 emerge che i costi in percentuale del patrimonio sono quasi sempre contenuti a livello inferiore al 2 per cento, sia per le Casse ex 509, sia per le Casse ex 103.

TABELLA 9
COSTI DI GESTIONE PER CASSE EX D.LGS.509/1994
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Costi totali (a)	Personale	Funz. Uffici	Organi di gestione	Patrimonio (b)	Rapporto (a) / (b)	Anno di riferimento
ENASARCO	43,7	23,5	9,0	0,9	5.678	0,8%	2007
ENPACL	8,8	4,3	2,7	1,0	493	1,8%	2007
ENPAM	115,7	27,6	9,9	3,9	7.548	1,5%	2006
CASSA FORENSE	25,0	13,1	8,0	2,8	3.428	0,7%	2006
CASSA GEOMETRI	29,1	8,5	15,3	2,7	1.677	1,7%	2007
INARCASSA	38,1	11,8	13,1	3,7	3.196	1,2%	2006
CASSA NOTARIATO	7,2	4,0	1,3	1,5	1.238	0,6%	2006
CASSA COMMERCIALISTI	13	7	1	2	2.393	0,5%	2006
CASSA RAGIONIERI	9	4,7	2,5	1,6	1.043	0,9%	2006
ENPAF	12,96	-	-	0,25	896	1,4%	2006
ENPAV	4,62	2,35	-	0,59	138	3,3%	2006
INPGI (gest princip)	25,6	10,3	2,1	1,1	1.252	2%	2006

TABELLA 10
COSTI DI GESTIONE PER CASSE EX D.LGS.103/1996
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Costi totali (a)	Personale	Funz. Uffici	Organi di gestione	Patrimonio (b)	Rapporto (a) / (b)	Anno di riferimento
ENPAPI	2,7	0,9	0,6	0,6	115,4	2,3%	2006
ENPAB	1,8	0,4	0,1	0,5	175,4	1%	2006
EPPI	4,5	1,2	1,8	1,2	394	1,1%	2006
ENPAP	3,0	0,8	1,0	1,0	268	1,1%	2006
EPAP	4,1	1,2	0,0	1,3	353	1,2%	2006
INPGI(gest.separata)	1,7	0,7	0,04	0,2	143,3	1,2%	2006

CONCLUSIONI

Il sistema pensionistico italiano nel suo complesso dovrà continuare ad essere gestito a «ripartizione assistita», cioè con rilevanti interventi da parte dello Stato. Non appare, infatti, realistico pensare che nel futuro tali interventi pubblici possano ridursi, data l'entità dello squilibrio previdenziale e assistenziale che comunque permarrà nel sistema.

Le riforme finora attuate mirano infatti ad evitare ulteriori e non sopportabili disavanzi del sistema pensionistico. Con il progressivo entrare a regime del sistema di calcolo contributivo introdotto con la riforma Dini del 1995 si avrà un consistente ridimensionamento delle pensioni, seppur attenuato dalle possibilità offerte dal sistema previdenziale complementare e dagli effetti dell'innalzamento dell'età pensionabile a decorrere dal 2015, ai sensi della legge n. 102 del 2009.

Tale sistema vede la pensione rapportata a quanto accumulato in fase di attività, cioè al montante contributivo. Montante che dipende sia dai contributi versati, sia dalla dinamica del relativo tasso di rendimento, che per legge è il tasso di variazione medio quinquennale del PIL nominale. Montante contributivo che, al momento del pensionamento, è convertito in rendita pensionistica mediante il coefficiente di trasformazione, che dipende da molte variabili, ma principalmente dall'aspettativa di vita.

L'attuale tasso di variazione del PIL, di segno largamente negativo, incide negativamente e pesantemente sui montanti contributivi al pensionamento e quindi sulle future pensioni contributive. Tale effetto si accompagna a quello di riduzione dei coefficienti di trasformazione a partire dal 2010, riduzione derivante dall'allungamento dell'aspettativa di vita.

L'adeguamento dei coefficienti avverrà, secondo l'attuale previsione normativa, con cadenza triennale. Per salvaguardare l'entità della pensione, l'aumento dell'età di pensionamento risulta il rimedio naturale. Per tali ragioni è importante attivare politiche volte a potenziare il mantenimento in servizio di lavoratori e lavoratrici, oltre che incentivare la previdenza complementare.

Appare altresì fondamentale intensificare i controlli: «dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa» (articolo 44 legge n. 335 del 1995) e della definitiva trasparenza tra quanto della spesa previdenziale è coperto da contributi e quanto abbia caratteristiche assistenziali.

Si osserva che il rapporto tra la spesa pensionistica italiana e il PIL, in base al DPEF 2010-2013, raggiungerà il valore del 15,5% già nel 2010, con diversi decenni d'anticipo rispetto a quanto previsto nel precedente DPEF 2009-2012.

Per quanto concerne gli enti di previdenza privati, occorre sottolineare che di giorno in giorno il quadro normativo di molte Casse professionali sta evolvendo grazie alle approvazioni delle riforme in tema di prestazioni e contribuzione da parte degli organi vigilanti.

In particolare per le «Casse ex dlgs. 509/1994» il problema principale è rappresentato dalla sostenibilità che migliorerà certamente a seguito delle predette modifiche normative; per le «Casse dlgs. 103/1996», invece, il problema principale è rappresentato dall'adeguatezza, peraltro almeno in parte in via di soluzione nel caso di approvazione della proposta di aumento del contributo integrativo fino al 5% e la possibilità di destinare parte dei proventi all'aumento dei montanti individuali degli iscritti. Si precisa che tale proposta è all'esame della XI Commissione permanente della Camera dei deputati in prima lettura (A. C. 1524).

A proposito del contributo integrativo, si ritiene che in futuro la misura di tale contributo dovrebbe essere allineata tra le varie Casse, con utilizzo sia per le prestazioni, sia per la copertura di spese, sia per la copertura di eventuali rendimenti garantiti.

Inoltre si ritiene opportuno, se non necessario, dare indicazioni riguardo ai criteri di investimento mobiliare, il più possibile omogenei per le diverse Casse, in modo da incentivare l'efficienza delle gestioni e nel contempo garantire la protezione del risparmio previdenziale. Occorre stimolare poi la ricerca di soluzioni praticabili per rendere più redditizi gli investimenti immobiliari.

Oltre a ciò, un'attenzione particolare va rivolta al contenimento delle spese generali, eventualmente stimolando il coordinamento e le sinergie di alcuni servizi comuni alle varie Casse.

Ancora si ritiene opportuno prevedere criteri il più possibile omogenei per la contabilizzazione delle voci di bilancio e per la determinazione dei rendimenti dei patrimoni.

Passando ad aspetti più strettamente tecnici, risulterà utile un riesame dei diversi indicatori richiesti dal decreto ministeriale 29.11.2007, integrandoli eventualmente con ulteriori parametri necessari per l'analisi e il confronto dei bilanci tecnici delle Casse, che la Commissione si riserva di specificare nella prossima relazione al Parlamento.

Inoltre, si sottolinea la necessità di definire in maniera chiara, esplicita ed obiettiva il parametro di riferimento per la sostenibilità delle gestioni previdenziali, tenuto conto che i patrimoni immobiliari di alcune Casse risultano sottovalutati.

Infine, la Commissione ha già convenuto di procedere ad una verifica degli effetti sui bilanci degli enti previdenziali pubblici delle operazioni di cartolarizzazione, anche con riferimento agli immobili invenduti restituiti agli enti stessi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 27 gennaio 2010

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che, così come deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 20 gennaio, la Commissione effettuerà una missione a Bologna dal 16 al 18 febbraio prossimo nell'ambito dell'approfondimento sulla vicenda delle cosiddette navi a perdere. Durante tale missione avranno luogo varie audizioni, tra cui taluni collaboratori di giustizia, nonché alcuni sopralluoghi presso i principali impianti della regione.

La Commissione effettuerà altresì, nell'ambito relativo all'approfondimento sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Calabria oltre che sul fenomeno delle navi a perdere, una missione in questa regione dall'8 all'11 marzo 2010, nel corso della quale avrà luogo un sopralluogo nella zona di Pisticci (Matera) e presso il Centro ENEA di Rondella (Matera), oltre che una nuova audizione di Francesco Fonti. La missione, che si incentrerà particolarmente nella zona di Crotona, avrà inizio a Taranto il giorno 8 marzo 2010.

Comunica inoltre che la Commissione svolgerà, dal 19 al 23 aprile 2010 (anziché dal 12 al 16), una missione presso alcune istituzioni comunitarie. Tale missione avrà ad oggetto un approfondimento delle principali questioni significative in materia di contrasto alle attività illecite in materia di ciclo dei rifiuti a livello europeo. Nel corso della missione, la Commissione incontrerà i rappresentanti di Eurojust ed Europol a L'Aja, nonché i rappresentanti dell'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) a Copenaghen, oltre che con le autorità olandesi impegnate nel controllo dei porti ai fini del contrasto al traffico transfrontaliero dei rifiuti.

Nella stessa riunione, l'Ufficio di presidenza ha stabilito che sarà organizzato un convegno, su un tema da definire, che avrà luogo a Bologna il prossimo 29 aprile.

Avverte infine che il 5 e 6 maggio 2010 avranno luogo alcuni sopralluoghi presso la discarica di Malagrotta, gli impianti di Guidonia e il termovalorizzatore di San Vittore, nell'ambito dell'approfondimento sulla situazione relativa alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio.

(La Commissione prende atto)

Nessuno chiedendo di intervenire, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, svolge alcune considerazioni sui lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 27 gennaio 2010

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Commissione conferma la decisione precedentemente assunta di svolgere i lavori dell'inchiesta all'ordine del giorno in seduta segreta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE riferisce alla Commissione le decisioni assunte in maniera unanime dall'Ufficio di Presidenza integrato svoltosi nella giornata di ieri, in materia di programmazione dei lavori.

Comunica, altresì, la nomina di un nuovo consulente della Commissione, sulla base delle indicazioni unanimi dello stesso Ufficio di Presidenza. Si tratta del professor Rodolfo Proietti, direttore dell'Istituto di anesthesiologia e rianimazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore, cui è conferito incarico a titolo non oneroso, nell'ambito e ai fini dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi, in qualità di esperto di metabolismo ed equilibrio acido-base in pazienti critici.

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale di due dirigenti del Ministero della giustizia

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 8,35.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 27 gennaio 2010

9^a Seduta

Presidenza del Presidente
FIRRARELLO

indi del Vice Presidente
GIORDANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore del Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), dottor Josè Luis Rhi-Sausi, accompagnato dal dottor Gildo Baraldi, direttore dell'Osservatorio Interregionale Cooperazione allo Sviluppo (OICS) del medesimo istituto.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione di rappresentanti del Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 29 luglio scorso.

Il presidente FIRRARELLO introduce l'audizione, avvertendo che della seduta sarà redatto anche il resoconto stenografico. Nel ringraziare il dottor Rhi-Sausi per la disponibilità ad intervenire nell'ambito della procedura informativa, sottolinea che l'incontro con il CeSPI costituisce una preziosa occasione per avere contezza del punto di vista di un osservatorio privilegiato sulla politica estera italiana nei confronti delle collettività nel mondo.

Il dottor Rhi-Sausi ringrazia dell'invito e rileva in premessa che il proprio intervento si incentrerà sull'analisi di due specifici segmenti di popolazione italiana all'estero rilevanti dal punto di vista dell'interscambio con l'Italia, per poi cedere la parola al dottor Gildo Baraldi, il quale svi-

lupperà la tematica delle politiche regionali nei confronti degli italiani all'estero.

Fa presente che esiste nei paesi stranieri di principale stanziamento delle collettività italiane e di origine italiana una *business community* di grande importanza e spessore. Tale comunità degli affari, soprattutto in America latina, si presenta come idonea a fungere da referente per un processo di internazionalizzazione delle imprese italiane. A fronte dell'assenza di un approccio sistematico e di un preciso indirizzo politico sotto questo profilo, fa osservare che l'espansione economica si basa attualmente in massima parte su processi spontanei e sull'apporto di enti ed organismi quali l'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) e le Camere di commercio, strutture che da tempo vengono indicate come possibile base di creazione di una rete di supporto per lo sviluppo di relazioni economiche internazionali più intense. Ritiene che l'attuazione di politiche di supporto all'internazionalizzazione delle imprese italiane mediante il canale privilegiato delle relazioni con la comunità economica all'estero di origine italiana sarebbe altamente auspicabile e proficua.

Un ulteriore profilo di grande rilevanza viene individuato nella presenza all'estero di una nutrita comunità di giovani di origine italiana. Informa che tale collettività manifesta un sentito interesse dal punto di vista economico, culturale e linguistico per le relazioni con la madrepatria. Peraltro, anche a livello di impiego nelle strutture pubbliche all'estero la presenza di giovani di origine italiana è notevole. Ritiene quindi, anche sotto questo aspetto, che quella dei giovani italiani all'estero sia una rete ed uno strumento che potrebbe essere attivato con positive ricadute per l'Italia. I contatti avviati a livello di cooperazione decentrata e, pertanto, tra realtà locali hanno già dato buoni riscontri e sarebbe pertanto auspicabile anche un intervento più ampio e stabile.

Il dottor BARALDI, nella sua qualità di direttore dell'Osservatorio Interregionale Cooperazione allo Sviluppo (OICS), fa presente che tutte le regioni italiane intrattengono, con diverse modalità ed intensità, rapporti economici e culturali con le comunità di corregionali all'estero; il canale privilegiato, da questo punto di vista, è costituito dal mondo associativo.

I profili in cui si concretizzano gli interventi regionali sono quelli dell'assistenza agli indigenti, dell'assistenza amministrativa e pensionistica, del collegamento linguistico e culturale e del rapporto con le nuove generazioni, oramai integrate nel tessuto sociale del paese di destinazione. Inoltre, si registra la positiva esperienza dell'avvio di iniziative imprenditoriali guidate da giovani italiani all'estero, con il supporto delle regioni italiane.

Tali realtà assumono una peculiare connotazione nei continenti in cui il fenomeno migratorio è più consistente, come ad esempio in America latina, ma anche in Australia, in Canada e negli Stati Uniti d'America, nonché, in misura minore, in altri paesi.

Fa peraltro presente che l'attività di supporto regionale avviene talvolta congiuntamente a quella statale secondo una pluralità di interventi formalmente non unitari, mancando un coordinamento di indirizzi che

consentano di individuare linee strategiche comuni. Richiama in proposito l'esperienza dell'intervento di supporto mediante assicurazioni sanitarie alla popolazione di origine italiana in Argentina, in cui al primo intervento regionale è subentrato quello statale; peraltro, gli strumenti regionali si sono rivelati meno costosi e maggiormente efficaci nelle modalità di intervento rispetto a quelli statali. Ritiene quindi che un migliore coordinamento sarebbe senz'altro foriero di grandi vantaggi dal punto di vista dei costi e dell'efficacia delle politiche verso le collettività all'estero.

Il senatore RANDAZZO (*PD*) fa osservare come nelle relazioni testè svolte non sia stato effettuato alcun riferimento ad importanti realtà che riguardano le collettività italiane all'estero e, specificamente, ai Comitati degli italiani all'estero, al Consiglio generale degli italiani all'estero e alla rappresentanza parlamentare. Sottolinea, in proposito, come tali istituti costituiscano un punto di partenza imprescindibile nell'analisi dei rapporti tra Italia e comunità di migranti.

Fa altresì notare come dal punto di vista dei canali dell'emigrazione italiana assumano particolare rilievo, insieme all'America latina, anche, e soprattutto, gli Stati Uniti d'America, l'Europa, l'Australia e il Sud Africa, paesi in cui la presenza di comunità italiane è molto significativa.

Il dottor RHI-SAUSI fa presente che l'omessa menzione nella propria relazione delle realtà della rappresentanza politica delle collettività italiane all'estero – ferma restando l'indubbia rilevanza di tali profili – è derivata dall'esigenza di analizzare compiutamente differenti profili di maggiore attinenza rispetto all'attività del CeSPI. Ribadisce infatti, a tale ultimo proposito, come a proprio avviso le grandi potenzialità di espansione economica dell'Italia, in Europa ma anche al di fuori del contesto comunitario possano essere compiutamente sfruttate mediante una politica estera di supporto che valorizzi i collegamenti con le comunità d'affari all'estero di origine italiana, nonché con le giovani generazioni di italiani nel mondo.

Il senatore MICHELONI (*PD*) ringrazia gli auditi per l'interessante esposizione. A fronte della variegata realtà delle comunità italiane nel mondo, ritiene vi siano profili di particolare rilevanza, che devono essere tenuti in considerazione anche dal punto di vista dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. Più specificamente, fa riferimento alle nuove e diverse caratteristiche del fenomeno migratorio rispetto al passato, con la necessità di un riassetto delle politiche italiane di collegamento e supporto. In tal senso, sicuramente rilevante è il collegamento con la comunità degli affari e con le realtà locali, in una prospettiva di reciproco interesse che prevale attualmente su quella di un recupero delle origini. Pertanto, i canali tradizionali, quali ad esempio la formazione professionale, andrebbero rivisti e anche gli interventi regionali dovrebbero essere orientati in tale ottica.

Per quanto concerne la riforma normativa dei sistemi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero, in discussione presso il Senato,

fa presente l'esigenza di un rinnovamento delle istituzioni, che segni il passaggio dal mondo associativo tradizionale ad organismi che favoriscano un coordinamento tra interventi statali centrali e decentrati regionali e valorizzino il ruolo delle nuove generazioni.

La senatrice GIAI (*UDC-SVP-Aut*) condivide i rilievi svolti nel corso dell'audizione sull'esigenza di valorizzare pienamente il ruolo delle fasce giovanili della popolazione di origine italiana all'estero. Fa presente che nella realtà dell'America latina ma non solo, tale prezioso contributo deve essere favorito e auspica che le ipotesi di riforma normativa che prevedono una rappresentanza giovanile nei Comites vengano mantenute.

Per quanto concerne, poi, la tematica dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nel mondo, si associa all'esigenza di un supporto articolato, richiamando in proposito il rilevante ruolo svolto dalle Camere di commercio estere.

Il senatore GIORDANO (*PdL*) chiede chiarimenti circa l'esperienza riferita dagli auditi delle modalità di prestazione di assistenza sanitaria ai cittadini italiani in Argentina mediante il canale regionale rispetto a quello statale.

Il dottor BARALDI precisa che il miglior livello di soddisfazione registrato tra gli assistiti in Argentina per l'assicurazione sanitaria stipulata con il sostegno delle regioni italiane rispetto alla successiva assicurazione garantita dallo Stato, ferma restando in entrambi i casi la correttezza dei costi e dei servizi erogati, è derivato da un differente assetto del sistema di assistenza: nel primo caso, infatti, esso è risultato maggiormente conforme ai bisogni di una popolazione anziana che ha riscontrato difficoltà di accesso ai sistemi di cura, assicurando anche un meccanismo di assistenza sociale.

Rispetto al ruolo essenziale svolto dai Comites e dal C.G.I.E., fa presente che tali istituzioni costituiscono un interlocutore primario per le regioni che si relazionano con le proprie collettività all'estero. Tuttavia, rileva come sussista il rischio di uno scollamento tra la rappresentanza del mondo associativo tradizionale e fasce giovani della popolazione. Dal punto di vista dell'erogazione di finanziamenti regionali mirati all'attuazione di iniziative specifiche ritiene occorra individuare nuovi canali, tra cui, facendo riferimento alla formazione professionale, ad esempio, il *training on the job*.

Il presidente GIORDANO ringrazia, anche a nome del presidente Firrarello, il dottor Rhi-Sausi e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 27 gennaio 2010

19ª Seduta

Presidenza del Presidente

DIVINA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Armando Occhipinti, responsabile dell'ufficio relazioni industriali della Confederazione italiana della piccola e media industria privata-Confapi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria privata-Confapi

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 2 dicembre scorso.

Il presidente DIVINA introduce i temi oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor OCCHIPINTI consegna un documento scritto alla Commissione e rimarca in via preliminare che la crisi economica internazionale è nata e si è sviluppata all'interno del settore finanziario, non risultando quindi imputabile al modello di gestione aziendale delle categorie produttive in generale e delle piccole e medie imprese in particolare.

Concentra quindi il proprio intervento sul contributo delle PMI al controllo della dinamica dei prezzi, sulle problematiche legate ai costi dell'energia e all'andamento del mercato del credito e, infine, sulle opportunità offerte dal nuovo sistema di contrattazione di secondo livello.

In relazione al primo dei profili evidenziati, riferisce i contenuti e gli esiti di un'indagine svolta dalla Confapi nel 2009 sulla situazione congiunturale delle PMI di fronte alla crisi economica e all'andamento generale dei prezzi, rilevando che tali aziende sono state costrette a diminuire i prezzi in misura maggiore rispetto alla dinamica di riduzione dei costi di produzione, con un generale calo di profittabilità.

In merito al secondo profilo richiamato, evidenzia l'andamento e le criticità del mercato energetico, con particolare riguardo al costo dei carburanti e dell'energia elettrica; svolge quindi le proprie considerazioni sull'andamento del credito in favore delle PMI, rilevando in termini negativi il persistere di commissioni particolarmente onerose sulle operazioni di finanziamento, anche dopo l'abolizione della commissione di massimo scoperto.

Successivamente descrive l'organizzazione e il funzionamento del nuovo modello di contrattazione collettiva, ponendone in luce gli aspetti positivi ed esprimendo l'auspicio che grazie ad esso si possa perseguire l'obiettivo di rilanciare la competitività e la produttività delle PMI e di restituire ai lavoratori un maggiore potere d'acquisto.

Osserva infine che occorre intervenire con decisione sui fattori negativi che ostacolano tuttora la crescita dell'economia italiana, come il progressivo invecchiamento della popolazione, la bassa qualificazione del capitale umano, l'insufficiente dinamica degli investimenti e l'incapacità del sistema economico italiano di trarre vantaggio dalla dinamica del commercio mondiale.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il presidente DIVINA riepiloga le principali tematiche emerse nel corso dell'esposizione svolta.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) osserva in termini positivi che l'intervento svolto dall'audit ha confermato la presenza di situazioni di carattere oligopolistico nei principali settori economici nazionali, come ad esempio quello bancario, quello assicurativo e quello energetico, sottolineando che esse penalizzano ulteriormente le famiglie e le imprese, già danneggiate dalla crisi finanziaria.

Richiama quindi la necessità di rafforzare il sistema dei controlli preventivi sui rischi di dissesto delle imprese quotate in Borsa, nella prospettiva di assicurare ai risparmiatori tutele effettive. Dopo aver evidenziato il rischio che vi siano ulteriori fenomeni speculativi in ambito internazionale, prospetta anche l'esigenza che la politica si riappropri del suo ruolo di indirizzo e dei suoi poteri decisionali nei confronti delle oligarchie finanziarie internazionali, alle quali sono stati inopinatamente delegati compiti di controllo e vigilanza sui mercati e sugli intermediari.

Dopo aver ribadito le criticità dei settori bancario, assicurativo ed energetico, chiede di fornire dati più specifici a sostegno della tesi di una restrizione del credito bancario alle PMI.

Il dottor OCCHIPINTI, nel replicare al quesito posto dal senatore Lannutti, dà conto innanzitutto delle differenti condizioni di finanziamento praticate dal sistema bancario nei confronti delle PMI, osservando che esse sono certamente più onerose rispetto al trattamento riservato alle imprese di maggiori dimensioni.

Ribadisce quindi la necessità di modificare le regole e i requisiti di capitale fissati nell'accordo di Basilea 2, in modo da prevenirne gli effetti prociclici e rendendo al contempo meno rigidi i criteri di valutazione della solidità patrimoniale delle PMI, ai fini della concessioni dei finanziamenti richiesti.

Il presidente DIVINA sottolinea che, nell'analizzare i rapporti fra banche e imprese in Italia, occorre non trascurare la circostanza che il sistema bancario italiano, composto anche da numerose imprese di credito cooperativo, ha mostrato maggiore solidità di fronte alla crisi, anche grazie alla sua vicinanza con le realtà economiche e i territori di riferimento. Non disconosce comunque, in termini generali, l'esigenza di un maggiore impegno da parte del sistema creditizio in favore del settore delle piccole e medie imprese.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 27 gennaio 2010

88^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1781-A) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 16.204 propone di esprimere un parere contrario, in quanto le attività previste alla lettera *a*) del comma 2, essendo di interesse industriale strategico e coinvolgendo la tutela dell'ambiente, sono di primaria competenza statale.

In riferimento all'emendamento 22.0.101, propone di formulare un parere contrario, in quanto l'oggetto della delega, peraltro incerto e improprio nel contenuto, riguarda la materia «professioni», riconducibile, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Pertanto la legge statale può dettare esclusivamente la normativa di principio, che è già prevista dal decreto legislativo n. 30 del 2006, mentre la disciplina di dettaglio in materia è riservata alla legislazione regionale.

Sugli emendamenti 48.0.200 e 48.0.100 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità, al comma 3, di introdurre il pa-

rere della Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione dei decreti ivi previsti.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 27 gennaio 2010

24^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile: parere favorevole.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Mercoledì 27 gennaio 2010

17^a Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 2^a e 8^a riunite:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti» (n. 167): osservazioni favorevoli con condizione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a – Giustizia)

(3^a – Affari esteri, emigrazione)

Giovedì 28 gennaio 2010, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (850) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 14 settembre 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (851) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (852) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- AMATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (476).
- CARLONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (780).

- DELLA MONICA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (1135).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 28 gennaio 2010, ore 14

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
 - PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
 - SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
 - Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
 - ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
 - Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
 - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di can-

- didabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
 - PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
 - FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
 - BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
 - Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Maria Fortuna (1887).
 - Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).

- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XV. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telema-

- tici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
 - Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
 - MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 def.) (n. 57).
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM (2009) 456 def.) (n. 58).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici» (n. 170).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 28 gennaio 2010, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

III. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci;*

*Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Van-
nucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco;
Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei
disegni di legge d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto).*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 28 gennaio 2010, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’ecosistema del Mediterraneo: audizione del direttore del laboratorio di Oceanografia biologica – Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 28 gennaio 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Audizioni del presidente e dell’amministratore delegato di NewCo Rai International.
 - II. Audizione del direttore di Rai Internazionale.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Giovedì 28 gennaio 2010, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della normativa sull'attività agricola» (n. 164).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola» (n. 168).
- II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino del codice dell'ordinamento militare» (n. 165).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» (n. 166).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Giovedì 28 gennaio 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale:

- Audizione del presidente di ASCO TRIBUTI LOCALI, dottor Lanfranco Tavasci.
-